TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0643**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

TOPPO

643

PPO

3

C.VII.

Informazioni del Patriarcato e Chiesa d'Aquileja secondo le circostanze presenti

1750.

ovvero

La sorte del Patriarcato, e Capitolo d'Aquileja circa gl'anni 1749, e seguenti.

Le presenti notizie circa la Chiesa di Aquileja furono diligentemente raccolte, e di mano propria accuratamente scritte dal P. Giuseppe di Brodolon. I disegni, ch'egli poteva aver conceputi nel far questa raccolta, furono troncati dalla morte, che lo rubbò alla nostra Congne adì 2. di Giugno l'an. 1756, e della sua età il quarantesimo.

Dopo la reciproca composizione fatta tra il Serenissimo Domi-
nio Veneto ed il Reverendissimo Patriarca d'Aquileja per occa-
sione d'invasioni e di guerre tra di loro come appa-
re dall'Instromento 1445. il Reverendissimo Patriarca per-
duto il resto andò pacificamente al possesso della
Città d'Aquileja e dei due Castelli S. Vito e S. Daniele
assegnatigli dallo stesso Serenissimo Dominio per mantener-
lo nel suo principato, e quello possesso vi godette per
il corso di cento e più anni senza la minima per-
turbazione o inquietudine. Quando nel 1542. compe-
rata da Veneti la fortezza di Marano posseduta fin
a quel tempo da Pietro Strozzio quale s'avea espresso
voler egli darla in potere de' Turchi, mal soferenti
gl'Austriaci di quello acquisto occuparono ingiusta-
mente e con livor di vendetta la Città d'Aquileja
e togliendola al suo vero Sovrano se la usurparono
con impadronirsi di tutti i giuri e diritti appartenen-
ti al Reverendissimo Patriarca suo Principe, ed assoluto Signore.
Sedato il mal'animo per la nuova conquista con-
tinuarono tuttavia gl'Austriaci a posseder Aquileja
come fanno ancora al dì d'oggi con pregiudicio no-
tabile del Principato dei Patriarchi. Avuto in lor
potere il luogo stesso della fondazione del titolo co-
minciarono a suscitar dei tumulti ed a lamen-
tarsi dei Veneti, dal corpo dei quali si eleggevano
sempre li successori Patriarchi e Canonici, non po-
tendosi accomodare di veder Prelati, e membri di fo-
rastiero Dominio a reggere quella Chiesa esistente nel
lor temporale distretto, e però fino a' tempi di Francesco
Barbaro assunto al Patriarcato nel 1592. protestarono
di contrastargli la residenza in Aquileja, e la visita
ancora di tutta quella parte di Diocesi soggetta tempo-
ralmente all'Augustissima Casa Austriaca. Questo fuoco
s'addormentò bensì per qualche tempo ma però non si
estinse anzi attizzato ultimamente, cioè circa l'anno
1748. dopo d'aver sortita gl'Austriaci la elezione di al-
cuni Canonici del loro Stato, eccitò un'incendio non
così picciolo per cui entrarono dei sospetti nei Veneti
a motivo del temporal'interesse che minacciava di
ruinare per conto loro delle precauzioni nell'Augustissima
Imperatrice Austriaca Maria Teresa Regina d'Ungheria
e dei turbamenti nell'animo sempre invitto del Regnan-
te Sommo Pontefice Benedetto XIV. il quale deplorando lo
stato infelice di quella Diocesi d'Aquilejese situata a parte
Austria per non essere soggetta alla vigilanza, e governo

del suo

del suo proprio Patriarca e pastore, rifiutando per ora tanto le istanze della Corte di Vienna, e della Diocesi ribellata, che voleva la erezione d'un Vescovado in Gorizia, stimò cosa opportuna per rimediare a quella povera greggia sì mal difesa e provveduta nello spirituale di creare in quelle parti un Vicario Apostolico acciocchè facendo le parti del Patriarca esiliato, e riprovato rimediasse a' disordini e dasse sesto alle cose di Dio, e della derelitta sua chiesa. A questa dignità fu eletto il Nob. Sig. Co. Carlo Michiele d'Attemps o Attimij Goriziano fu Canonico di Basilea negli Svizzeri dopo averlo creato Vescovo di Pergamo in partib. il quale attualmente eseguisce con somma lode e con Apostolico zelo le sue pastorali incombenze. Qui finisce la breve storia della Chiesa Aquilejese dal 1445. in qua. Intanto si son qui raccolte alcune cose, che serviranno a porteri di molto lume, desiderando d'informarvi dei tragici presenti successi di quella Illma Sede Patriarcale. La scrittura che segue metterà più in chiaro quanto si è detto.

Istoria del Facciolati Lettore nella Università di Padova sopra il Patriarcato d'Aquileja 1750.

Il nome di Patriarca per cinque secoli non si udì in Italia. Passata la metà del sesto alcuni Vescovi per occasione dei tre famosi capitoli del Concilio Calcedonese e del Concilio II. Constantinopolitano Ecumenico V. che gli condannò si staccarono dall'obbedienza di Pelagio I. Romano Pontefice e si unirono a Paolino Arcivesc. d'Aquileja (come loro capo) nominandolo Patriarca. Nè si potè stabilire la pace e la unione al vero e sommo Capo della Chiesa senza riconoscere questo nuovo titolo. Non manca tuttavia per la oscurità di quei tempi qualche scrittore che fa alquanto più antico in Aquileja il titolo Patriarcale. Venuti i Longobardi nel Friuli nell'anno 566. il Patriarca Elia si ritirò nell'Isola di Grado con permissione del Pontefice Pelagio II. trasportando colà tesori che potè. I Barbari si misero in possesso d'Aquileja, ed essendo vacata la sede Patriarcale fecero un Patriarca mentre un altro se n'era già fatto in Grado. Dopo molti contrasti nel fine del Secolo seguente furono dichiarati ambedue legittimi in riguardo della pace. Ecco due Prelature insigni nella Chiesa d'occidente nate da cattivi principj. Curiose in seguito, ed anche sanguinose furono le brighe loro, ma non servono al caso presente.

Nel 1028.

Nel 1028. Popone detto altrimenti Wolfango Cancelliere di Corrado II Imperatore essendo Patriarca d'Aquileja, conseguì da lui il dominio del Friuli col diritto della moneta, e così divenne Principe sovrano. Alcuni vogliono che ottenesse anche l'Istria dallo stesso Corrado, ma scrivono altri, che quella fosse un'aggiunta posteriormente fatta a Patriarchi da Enrico IV.

Si maneggiò in oltre Popone nel Sinodo Romano per far unire alla sua Chiesa i titoli di quella di Grado. Avendolo ottenuto anche colla conferma del Pontefice Giovanni XIX passò in quell'Isola coll'armi, e distrusse la Chiesa Patriarcale trasportando tutto ciò, che stimò appartenente al decoro della sua. La rimisero però tosto i Veneziani colla forza e colla ragione, e si sostenne il titolo di Grado, finchè passò verso la metà del secolo XV. al Vescovo di Castello ora Patriarca di Venezia.

Nel secolo XIII. la sede Patriarcale d'Aquileja era già trasportata in Udine come Città più salubre, che cominciò a dirsi nuova Aquileja (I) titolo che era stato prima dato a Grado allorchè il Patriarca Elia si rifugiò colà. Questa traslazione fu fatta poi più solennemente nel secolo prossimo dal Patriarca Bertoldo col trasporto delle Reliquie.

Verso l'anno 1419. essendo Patriarca Lodovico Duca di Teck si accese guerra co' Veneziani per certi acquisti da essi fatti nel Friuli in occasione degl' interni tumulti che agitavano quella Provincia, ed il Patriarca si persuase di poterla sostenere coll'assistenza di Sigismondo Re de' Romani, e d'Ungheria. Durò due anni in circa, ma in fine restarono vittoriosi i Veneziani, e s'impadronirono del Friuli, e dell'Istria. In vano furono pregati dal Papa Martino V. per la restituzione, e a ciò non si stimarono obbligati; e però il Patriarca passò in Germania, e dopo qualche altra prova fatta senza frutto e coll'ajuto delle armi Ungare finalmente ricorse al Concilio di Basilea accusando il Doge come usurpatore de' beni Ecclesiastici. Fece il Concilio tutte le istanze, e tutti li tentativi più risoluti, ma in darno.

Frattanto

(I) Qui l'Autore prende sbaglio se parla di una traslazione totale, poichè è ben vero che fu trattata questa traslazione nella Città di Avignone presso il Papa Innocenzo VI quale commise a Fortunerio Patriarca di Grado la sincera informazion del motivo ma la cosa si arenò così e non andò più avanti. V'è il Breve di questo Papa nella serie di queste raccolte.

Frattanto morto Lodovico, varie persone furono nominate in luogo di lui dal Concilio, e dal Papa Martino, e dall'Antipapa Felice, ma tutte restarono escluse come inconfidenti. Perciò rimase vacante quella chiesa fino al 1440, nel qual anno essendo morto l'eletto dal Papa Martino gli fu dato per successore Lodovico Mezzarota Padoano Cardinale da Eugenio IV.

Dopo varj maneggi fatti dall'Imperatore e dal Papa per la restituzione degl'antichi possessi nel 1445. si venne a composizione e fu rilasciata al Patriarca la città di Aquileja, ed i due Castelli S. Vito e S. Daniello in pieno Dominio con 5000. scudi d'oro in aggiunta pagabili annualmente.

Oltre alle altre ragioni si trovò opportuno il rilascio dell'Istria e del Friuli alla Repubblica, perchè essendosi già ingrossata la Potenza Turca, i Patriarchi non potevano esser idonei a difendere quei confini come si può vedere nel Portinari lib. 9. ar. 7. pag. 395. Sopra questa riflessione anche Niccolò V. si consolò della composizione, e nel 1450. scrisse lettera officiosa di congratulazione al Doge accompagnando alla sua residenza il nuovo Patr.ca Questa lettera si può dire ed è veramente una conferma Pontificia. Anche Federico III Imperatore nell'anno 1469. trovò opportuna la composizione con suo atto che io però non ho presentemente alla mano.

Era in quel tempo già eletto Patriarca Marco Barbo Cardinale che entrò al possesso due anni dopo e morì nell'anno 1491. Il Papa elesse in suo luogo Ermolò Barbaro Ambasciator Veneto, ma la Repubb.ca n'ebbe dispiacere per riguardo delle sue leggi e nominò in sua vece Niccolò Donato che fu confermato dal Papa dopo la morte del Barbaro. Morto il Donato la Repubb.ca si stimò in possesso di nominare, e nominò Domenico Grimani che fu confermato da Alessandro VI Ecco il primo fondamento del jus Patronato.

Nella guerra insorta nel 1509. Massimiliano Imperatore occupò Aquileja con tutto il Friuli che fu poi riacquistato da Veneziani, il che diede loro un nuovo titolo di dominio per ragion di guerra.

Fatta la pace in Bologna nel 1529. furono confermati i possessi alla Repubb.ca col solo obligo di restituire S. Vito e S. Daniello al Patr.ca come fecero. Non così Aquileja restituì l'Imperatore che era restata in suo potere. Sollecitato per la restituzione dal Pontefice e da Veneziani si stabilì d'accordo un congresso di commissarj in Trento per decidere sopra questo punto, e qualche altro. Seguì la sentenza nel 1532. che Aquileja dovesse esser rimessa al Patriarca, e così seguì. Ma nel 1543. avendo

i Veneziani

Veneziani comprata da Pietro Strozzi la Fortezza di
Marano sul littorale Austriaco, l'Imperatore
irritato occupò nuovamente Aquileja col pre-
testo che nelle turbolenze di Marano il Patriar-
ca l'avesse lasciata in abbandono. Pregati da
nette le parti gl' Imperiali a restituirla come
illecitamente detenuta proposero qualche volta
di farlo, ma a condizioni inadmissibili di ritenere
la sovranità temporale, e di ridurre la elezione
del Patriarca al rito de' Capitoli di Germania.

Si era già introdotta fin dal 1498. la nomina del succes-
sore in aspettativa, ma poi trattandosi nel Concilio
di Trento in tempo di Giulio III. quel Pontefice con-
cesse alla Repubb.ca l'indulto di proporre 4 sogget.
in occasione di vacanza. Questo indulto non si ri-
dusse mai all'atto, perchè Gregorio XIII. vedendo
che l'Imperatore non voleva lasciar Aquileja
temè che in caso di vacanza nominasse il Patri-
arca nascessero sconcerti e però nel 1575. fu e-
letto Alvise Giustiniani Coadjutore di Giovanni
Grimani con futura successione. Questa se non
erro fu la prima Coadjutoria con successione ac-
cordata dopo il Concilio molto simile alle proibite
aspettative ma per verità necessaria e riconosciu-
ta per tale dal Capo della Chiesa. Piacque il modo
e così sempre si praticò fino al giorno d'oggi. Fu spedi-
ta questa prima Coadjutoria con Bolle ordinarie
senza nominar il jus Patronato della Repubb.ca
come regolarmente si pratica, ma fu rimediato
poi con Breve sanatorio a preservazione dell'in-
dulto di Giulio III. Così si fece in seguito più volte
massime mentre le Coadjutorie ultime furono
spedite per Breve segreto nel quale è espresso il moto
proprio del Papa senza istanza delle parti. In questa
maniera cessa il motivo di nominar il Jus Patro-
nato, e di scusar la ommissione con sanatoria. È osser-
vabile che ne' due Brevi di Coadjutoria 1627. e 1629.
il Papa si riserva d'arbitrio di smembrar il Patriar-
cato. I motivi appariranno in appresso. Ne' primi
tempi il Patriarca esercitò la sua giurisdizione anche
nelle parti Austriache a lui soggette ma sempre
con difficoltà, e Francesco Barbaro nel 1593. per or-
dine espresso del Pontefice fece una visita in occasio-
ne della quale scoprì infiniti disordini toccanti la
essenza della Religione. Dopo la guerra di Gradisca
1617. il Reggimento di Gratz cominciò a resistere
con violenza, e le cose tanto si avanzarono, che nel
1626. l'Ambasciator dell'Imperator presentò al

Pontefice

Pontefice Urbano VIII. senza protesta contro la divizione del Patriarcato, e dice ancora dopo la corte di Vienna proibì con espresso editto che niun Ecclesiastico di sua Nazione dovesse ubbidire al Patr.a Veneto.

Governarono le chiese soggette al Patriarcato nelle parti Austriache quattro Vicarj foranei col titolo d'Archidiaconi i quali soleano essere eletti dal Patriarca ad tempus, e al di lui beneplacito, ma dopo l'editto imperiale 1628. si pretendono perpetui, e independenti, e le loro sentenze si appellano a Gratz e a Vienna. Contuttociò ben conscii della verità nei punti essenziali della Religione mandano i loro ordinandi al Patr.a ed i confessori ancora.

Anche l'entrate del Patriarcato ne' Territorj Austriaci che ascendono a fiorini 12.m sono state occupate dalla Camera di Gratz, ed oggi tutto il mantenimento del Patriarca si ricava dallo stato Veneto. Quindi appariscono i titoli coi quali la Repubb.ca s'impossessò delle terre una volta appartenenti al Patr.a d'Aquileja come Principe sovrano, e quelli ancora per li quali acquistò il jus Patronato Ecclesiastico.

Titoli della Repubb.ca veneta sopra il Patriarcato

I. La ragion di guerra del 1419. II. La composizione del 1445 III. La conferma di Nicolò V. sommo Pontefice, e di Federico III. Imperatore. IV. Il fatto, avendo la Repubb.ca eletto Nicolò Donato e Domenico Grimani che furono approvati dalla santa Sede. V. Altra ragione di guerra nel riacquisto del Friuli per occasione della Lega di Chambray confermato alla Repubb.ca colla pace del 1529. VI. L'indulto del Papa Giulio III. VII. La Coadjutoria conceduta nel 1575. con tutte le altre sino al dì d'oggi a soggetti Veneziani per l'instanza della Repubb.ca VIII. Il possesso della nuova Aquileja, dove già tanti secoli fu stata trasportata, e fissata la sede Patriarcale, non essendo ora altro la vecchia Aquil.a che un riduto di poveri pescatori. IX. Il mantenimento del Patr.a che presentemente tutto si paga dalle sue Camere di Udine, e di Padova.

Titoli degli Austriaci sopra il med.o Patriarcato

All'incontro la Corte di Vienna per far valere le sue pretensioni dice in primo luogo che gl'Imperatori dotarono il Patriarcato d'Aquileja con moltiplicità di stati titoli, e privilegi e però Lodovico Duca di Teck fu nominato Patriarca come si vuol far credere dall'Imperator Sigismondo e a lui prestò giuramento di fedeltà. Secondo che il Patriarca d'Aquileja fu anticamente confederato come Principe del Impero ed ebbe voto ne' comizj Imperiali. Terzo che Aquileja

la quale

la quale ha il titolo è in potere degli Austriaci insieme colla maggior parte della Diocesi Patriarcale. Quarto, che per qualsivoglia indulto Pontificio la Corte di Vienna non potea perdere i suoi diritti ereditarj, avendo sempre contradetto. Quinto che la nomina del Patriarca è un diritto imperiale, a cui si pregiudica interrompimento di possesso, non perdendosi i Feudi nè i Fideicommissi per l'incuria di qualche particolar persona, che si lascia pregiudicare. Sesto che tutte le occupazioni dei Veneziani furono illecite, trattandosi di beni Ecclesiastici, e però non diedero loro alcun titolo idoneo.

Risposte ai titoli Austriaci.

Dalla storica esposizione che premisi è facile cavar le risposte. La Repubb.ca di Venezia è subentrata in tutte le ragioni e titoli, che ebbero sopra il Patriarcato o supposero d'avere gl'Imperatori, e Arciduchi d'Austria e bisognerebbe ignorare il jus pubblico, e i diritti che nascono dalla guerra e dalla pace per non renderle questa giustizia. Che se i beni Patriarcali come Ecclesiastici non si potevano occupare, perchè dunque la Corte di Vienna occupò e tuttavia tiene Aquileja? Aggiungo, che la occupazione e detenzione di questa Città non fu mai giustificata, laddove i possessi della Repubb.ca furon trovati giusti in se stessi e salutari ancora alla Cristianità. Quanto all'ommissione del Jus Patronato nelle Bolle delle Coadjutorie già si disse, essere rimediato con Brevi sanatorj.

Verso la metà del secolo passato e poi anche dopo si venne a partiti, e propose la Corte di Vienna (come corse fama) quattro maniere di convenzioni. I. L'alternativa della nomina. II. La divisione del Capitolo in parinumero di Canonici Veneti, e Tedeschi colla libera elezione del ~~Papa~~ Patriarca ex illorum gremio alternando la Nazione. III La creazione di un Vescovo in Gorizia che comprendesse Aquileja, e gl'altri Territorj Austriaci. IV. un suffraganeo Tedesco.

Sopra tutto però gustava allora, e pare che gusterebbe anche ora la smembrazione, facendosi forte sulle Bolle di Coadjutoria 1677. e 1679. nelle quali il Papa si mostra inclinato a farla.

Al primo, e secondo capo si risponde, che nè le ragioni della Repubb.ca nè i suoi possessi sono ambigui per dover patteggiare alternative.

Al terzo, che il Vescovo di Gorizia trovandosi in possesso di Aquileja pretenderebbe che in esso fossero passati i diritti Pa-
triarcali

marcati onde ne averebbono bighe, e sconcerti peggiori degli odierni.

Al quarto, che il Suffraganeo Tedesco in ordine al Decreto Imperiale 1628. diverebbe presto independente, e produrrebbe nuovi impacci, quando la Corte di Vienna con altro decreto non dichiarasse che la Chiesa della vecchia Aquileja dipenda perpetuamente dalla nuova, è dasse sopra ciò cauzione sufficiente.

Quanto alla smembrazione, della quale si fa qualche moto nelle Bolle 1627. e 1629. ben si sa che questa fu un partito della Curia Romana per tranquillar in allora la Corte di Vienna, che era in tumulto, ed aveva fatta la protesta 1626. ed il decreto 1628.

Se fossi interrogato del quid agendi direi, che nelle presenti circostanze bisogna rimediare senza dilazione a gravissimi disordini che sono nelle parti Austriache soggette alla giurisdizione Patriarcale ed un visitator Apostolico interim sarebbe a mio credere il più legale, e praticabile.

Nel rimanente poi vorrei pensare a trasportar i titoli di Aquileja nel Patriarcato di Venezia, come già si trasportarono quei di Grado, assegnando a lui gli undici Vescovi suffraganei dello Stato Veneto e lasciando gl' altri cinque delle parti estere ad un nuovo Arcivescovo, che si potrebbe creare nella Chiesa Austriaca a piacere della Corte imperiale. Con tale occasione si potrebbe ergere in Venezia un nuovo illustre Capitolo Patriarcale, che dasse occupazione a quaranta Nobili, e formasse come un Seminario di buoni Vescovi da collocarsi nel Patriarcato, e nelle Chiese vacanti dello Stato.

Si potrebbe anco abolire affatto il titolo Patriarcale d'Aquileja che certamente non è necessario, ne più antico del secolo VI. Neque per rimediar ad un disordine sarebbe cosa incongrua che restasse estinto.

Posto ciò si potrebbe creare un Arcivescovo in Udine, jure Patronato della Repubb.ca giacchè essa lo mantiene col dinaro delle sue Camere, e lasciar libera alla Corte di Vienna i suoi territorj. In questa maniera la Repubblica avrebbe in Italia un' Arcivescovo interamente suo, come un Patriarca, e Patriarca in allora più stimabile, perchè solo. Quanto poi al Capitolo de' Canonici, si potrebbe trasferire, o come più si trovasse a proposito.

Breve

Di Papa Benedetto XIV al Capitolo, e Canonici di Aquileja ad essi indirizzato l'anno 1748, cioè sul principio di queste nuove turbolenze.

Extra

Dilectis Filiis Capitulo et Canonicis Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis.

Benedictus PP. XIV. Dilecti filii salutem et Apostolicam
benedictionem. Suprema omnium Ecclesiarum solli-
citudo, et provectae imbecillitati Nostrae a Pastorum
Principe Jesu Christo demandata jure, ac merito
a Nobis exigit, ut praeclara Apostolicae benignitatis prae-
sidiique documenta non solum ab aliarum Ecclesiarum
Praesulibus, canonicis, et ministris minime desidera-
ri, verum etiam ultro exhibere satagamus. Quo-
niam autem insignia Patriarchalis Ecclesiae Aqui-
lejensis, quae altera in Italia post Romanam Ecclesiam
existimata fuit et capituli vestri decora, ornamen-
ta, jura ac privilegia, nec non eximia vestra
merita Nobis quam maxime perspecta sunt,
persuasum vobis esse cupimus, Nos ad eadem ser-
vanda, ac tuenda pro viribus fore adlaboraturos, atque
insimul curaturos, ut nulla ratione ullius cujusque
praejudicia ac detrimenta importent, sed opportuna
etiam Apostolicae auctoritatis, patrociniique subsidia
praesto sint atque conferant. Porro vobis significamus,
Nos statim atque rescivimus, quod Car.mus in Christo
Filius Noster Franciscus in Imperatorem electus in-
stitutum primarum precum, ut dicitur, sibi cum neque al-
teri cuicumque super Germaniae Ecclesiis duntaxat
ab Apostolica hac sancta sede concedi solitum super me-
morata etiam Ecclesia Aquilejensi, et Capitulo vestro
extendere animo praesumebat, cum ipso Francisco in
Imperatorem electo ita egisse, ut nihil amplius hac
super re intentandum, sed debitum justitiae locum
futurum a commendatissima laudati Francisci Impe-
ratoris electi pietate, atque equitate Nobis polliceamur.
Bono itaque animo vos esse, et pro juribus, et praerogati-
vis vestris advigilare jubemus, ac pariter exhortamur
in memoriam vobis revocantes, Nos nunquam passu-
ros ut salutaria paternae caritatis, benevolentiae ac hu-
jusmodi officia, ubicunque res postulaverit, Vobis defuisse

intelligatis

intelligatis. Interim studiose huiusce Nostrae, ac vobis
quoad Nobis integrum est gratificandi, ac providendi
voluntatis pignus esse volumus Apostolicam bene-
dictionem, quam vobis, dilecti filii peramanter im-
pertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Pis-
catoris die XXVII. Januarii MDCCXLVIII.
Pontificatus Nostri Anno Octavo

Cajetanus Amatus.

Decreto provisionale di Traslazione del
Capitolo di Aquileja, e sua residenza in
Udine fatto il dì 27 Agosto 1750 dall'
Em.mo Sig.r Cardinale Patriarca

Etsi a multo jam tempore Sanctae Patriarchalis Ecclesiae curus
regendae nobis licet immeritis inscrutabili Dei consilio
onus impositum est, iis malis affligi caeperit quae causam
satis justam praebere solent ut opportuna atque a sacris
canonibus probata remedia adhibeantur; cum res tamen
nondum eo devenisse crederemus, ut vinculum illud quo
dilectissimi in Christo fratres Decanus, Canonici et
Capitulum Aquilejense gaudium et corona Nostra Nobis
Pastori suo legitimo ac vero obstricti sunt atque an-
nimodam illam auctoritatem, quam hactenus Ec-
clesiastica semper mansuetudine temperatam in ipsum
Capitulum Nostrum exercuimus infringi posse, atque im-
pediri, merito fuit dubitandum, preces ad omnipotentem
Deum preces pacem in silentio ac gemitu cordis porrecta-
ri, quam summo jure uti satius visum fuit. Nunc autem
summo animi nostri moerore cogitantes undique Nobis
et Can.cis in Xto fratribus angustias esse, maliaque nos-
tris vehementius in dies ingravescentibus certum imminere
periculum, ne sacrum illud insolubile vinculum quo Nos in-
vicem complectimur omnino solvatur, neve Patriarchalis
dignitas nisi integra in nobiliorem Ecclesiae partem potes-
tas sibi serves, nimium vilescat, fiatque in derisum omni
populo. Idcirco ad extrema remedia confugere coacti
(quae tamen in huiusmodi casibus et proposita Nobis
illustrium Episcoporum exempla, et canones sacratiss.mi
satis commendant) transferendum esse decrevimus Pa-
triarchale Capitulum Nostrum eiusque localem resi-
dentiam cum reliquiis ad ipsum spectantibus. donec tamen
res in eodem statu permanserint ad hanc Civitatem
Utinensem, quae a pluribus jam saeculis Praedecessorum Nrorum
domicilio honestata est, et in qua Nos ipsi tamquam in

specula

speculo constituti ovium nostrarum omnium custodiæ comfidentes in Domino nullius sanguinem de manibus Nostris a Supremo Judice requirendum esse sexdecim jam annos incumbimus

Ad laudem igitur, et honorem omnipotentis Dei Beatissimæ ac intemeratæ Virginis Mariæ, ac SS. Martyrum Hermagoræ, et Fortunati nostræ huius Diœcesis Patronorum quibus ob sacras illorum exuvias Dei nutu inventas atque translatas peculiarem hac die cultum impendimus habito consilio, et consensu Ven. Fratrum Nostrorum Decani, Canonicorum et Capituli Aquilejensis auctoritate Nostra transferimus, atque ex hac hora translatum esse pronunciamus, statuimus, decernimus, et declaramus ad hanc Civitatem Utinensem prædictum Capitulum Nostrum Aquilejense ejusque residentiam, juraque illius omnia Ecclesiastica cujuscunque generis, ac illa etiam, quorum specialis, et expressa esset mentio facienda. declarantes translationem hanc a Nobis fieri, et factam esse ex causa necessitatis, ac præsertim ne idem Capitulum a suo Capite recedat, ac separet, tum vero ne Carissimorum fratrum Nobis unquam consilia desint, quorum ope, ut B. Martyris Cypriani exemplo a primordio Episcopatus Nostri statuimus Ecclesiæ huic Nobis a Deo creditæ utilitati prospicere possimus. mandantes propterea translationem huiusmodi in universa Nostra Diœcesi recognosci et admitti, atque a Capitulo prædicto observari, donec et quousque (quod maxime optandum est) enunciata pericula atque impedimenta prorsus sublata esse censuerimus.

Quoniam vero Cathedralis Ecclesiæ dignitates et Canonici non dum Episcopo præsto esse debent, ut iis veluti Ecclesiæ senatu idem utatur, sed divinis etiam in Choro laudibus persolvendis addicti sunt: quemadmodum hoc Patriarchali decreto cum Nostro, tum dilecti in Christo Capituli Nostri dignitati satis provisum est, ita quæ temporum conditione communicatis consiliis cum iis ut Capitulum idem alteram muneris sui partem obire possit, cum primum tempus canendi a legibus suis reddenda curam omnem, et Pastoralem auctoritatem impendemus.

1750. 6. Giugno in Pregadi.

Al Sommo Pontefice. — Bened. XIV.

Beatissimo Padre.

Con quella stessa fiducia, con la quale i Maggiori Nostri si rivolsero nelle occorrenze loro e in quella particolarmente d'Aquileja a' SS.mi Predecessori della Beatitudine V.ra e ne furono anche sempre benignamente esauditi, con quella medesima se le presenta anche in adesso la Repubblica Nostra piena di confidenza, che il paterno, e amorosissimo cuore di V.ra S.tà sia per darle contrasegni non dubj della predilezione, e della giustizia sua nel per Noi massimo ed importantissimo affare del Patriarcato d'Aquileja. Senza rammemorarle nè la Bolla del Jus Patronato concessoci dalla S. memoria di Giulio III. nè la succesione di tanti altri Sommi Pontefici basta l'accennarle che le loro indefesse e costanti sollecitudini e la prontezza loro in farsi ad ogni occasione nostro scudo e difesa, sostennero sino a questo tempo i Nostri incontrastabili diritti e preservarono in possesso non meno la Repubblica del suo Jus Patronato che il Patriarca d'Aquileja della sua sposa. Un tale uniforme e non mai interrotto modo di operare riuscì di tanto peso, ed autorità anche agli ultimi Predecessori della B. V.ra che riputarono essi pure di non doversi scostare dalle vie battute per non esporre a pericoli un negozio si delicato, e si pieno di conseguenze. Non ostante però tutto questo avendoci fatto sapere la Santità V.ra di unicamente desiderare di dar col mezzo d'un Vicario Appostolico un miglior provedimento a quelle anime (delle quali fu magnificato alla S. V.ra il bisogno) benchè il Senato ed il Cardinal Patr. sulle tracce de' tempi andati avessero potuto insistere, che non si declinasse punto dalla costanza santificata per così dir ed autorizata per uno spazio si lungo di tempo dal consenso di tanti Sommi Pontefici, ciò non ostante abbiamo creduto di non recare impedimento ad un oggetto che si credeva essere tanto a cuore di V.ra S. In contrasegno dunque della Nostra naturale moderazione non meno che della pubblica filiale osservanza, siamo condiscesi per la prima volta al dichiaramento d'un Vicario Apostolico nella Diocesi d'Aquileja a parte Austriaca, ma

ci siamo

ci siamo concorsi unicamente sulla fede dell'oggetto additatoci, e con le modificazioni esposte a Vrã S. le quali niente togliendo al suo pensiero d'un miglior bene di quelle anime tendevano unicamente alla preservazione degl' altri nostri importantissimi diritti, ed a salvar in seguito da ulteriori molestie il Cardinal Patriarca....

Ora giunto essendoci a notizia per l'ufficio fattoci da questo Monsig. Nunzio che la S. Vrã sia per desiderare sopra di ciò il voto di alcuni de' SS.ri Cardinali, Noi pieni di confidenza ci rivolgiamo a Lei sperando che non solamente saremo per avere un'intiera comunicazione de' divisamenti suoi, e tempo ancora conveniente per presentarle le ulteriori nostre considerazioni, ma quello che importa più ci lusinghiamo di essere dalla Santità Vrã esauditi nelle giustissime petizioni fattele e che nè prima del voto ricevuto dalli SS.ri Cardinali nè dopo sarà giammai la S. Vrã per far cosa, che offenda i più essenziali riguardi del Patriarca e della Repubb.ca Non sapiamo darci a credere che la S. Vrã possa farsi cagione (il che sarebbe certamente contro il suo animo) d'alcun benchè minimo disgusto alla Vrã Repubb.ca tanto benemerita della santa sede, e della Religione Cattolica, e piena d'una particolar venerazione ed affetto per la sacra persona di Vrã B., quanto che si ha voluto che sotto il glorioso suo Pontificato avessero termine le differenze, che vertivano da immemorabile tempo. Il corrente anno santo, che è di somma consolazione, e letizia a tutti i Fedeli non vorrà Ella che diventi a Noi suoi Figli, e figli che non cediamo a chi si sia in osservanza verso la santa sede un anno di amarezza e di dolore per vederci ridotti ad una insuperabile necessità di non poter dissimulare il senso nostro, e il dar prove costanti della pubb.ca afflizione per i pregiudicij, che ne fossero inferiti a suoi giustissimi diritti, ed a suoi antichissimi possessi. Molto meno poi crediamo ad onta d'alcuni segni, che d'altre parti ci vengono, e che penetrano sommamente ed amareggiano gl'animi nostri che la Santità Vrã Padre comune, ed interessato per la venerabile sua premura nella tranquillità di tutti e nella concor-

la concor-

la concordia universale e Principe dotato di tanta, e così esimia prudenza possa vedere con occhio tranquillo le conseguenze del negozio; ma anzi confidati nella benevolenza sua, teneghiamo per certo ch' Ella riconoscendo la giustizia della Nostra causa vorrà proteggerla ed assicurarci del suo affetto con allontanare da Noi ogni rincrescevole punto e con fare in modo che le cose non vadano a quel segno ove giunte che fossero, siamo certi, che la sua S. stessa ne riceverebbe vera pena, e cordoglio. Credendo pertanto sì lontano forse ad uscire il voto de' SS.ri Cardinali ci è parso proprio, B.mo Padre, di scriverle queste cose per un nuovo, e viepiù dimostrante termine della riverenza Nostra, e del Nostro vivo rincrescimento di poter giamai esser indotti a cose lontane dai Nostri voti: Confidiamo, B.mo Padre, in V.ra S. nè sappiamo deporre la fiducia, che tutto sia finalmente per ridondare in accrescimento, ed in maggior testimonio del suo paterno amore verso di Noi. Nel mentre che questa lusinga anzi preventivamente in qualche parte mitiga il dolore degl' animi Nostri, e ci consola, la preghiamo a volerci essere Padre veramente amoroso, e darcene in questa occasione dei non dubj contrasegni disposti Noi ad essere quelle che ci facciamo gloria d'essere sempre stati non meno affettuosi figli, che veri estimatori delle illustri virtù della S. V.ra come pure a volerci donare l'Appostolica sua Benedizione.

Breve del Regnante Pontefice alla Ser.ma Repubb.ca
Benedictus PP. XIV.
Dilecti viri filij salutem et Apostolicam Benedictionem. 773
La risposta che fa la Repubb.ca al sud.o Breve si trova @ 62

Benedictus PP. XIV.

Mandiamo annessa a questo Nostro la copia del Breve che abbiamo spedito nell' affare di Aquileja. Abbiamo certamente procurato, e Iddio sa con quanta accuratezza e buon cuore d'incontrare per quanto è stato possibile le soddisfazioni di cotesta inclita Repubb.ca espresse ne' fogli delle osservazioni tempo fa a Noi consegnate sopra il piano di questo istesso Breve; e il foglio annesso al quale ci rimettiamo lo dimostra. Avressimo desiderato di comunicare preventivamente, come ci era richiesto le moderazioni espresse nell' annesso foglio non ostante che fossimo sicuri d'averle portate fino a quell' ultimo segno, a cui potevamo arrivare, come anno

concordemente

concordemente giudicato i Cardinali da Noi sopra ciò consultati. Ma non ostanti le nostre vive premure non ci è stato possibile il poter ottenere se non a costo che le moderazioni non fossero per accettare dall'altra parte nel di cui territorio deve il Breve eseguirsi. Il che averebbe portato seco o che nulla si facesse à pro dell'anime, che è l'unico nostro fine o che quanto si avesse voluto fare si facesse senza le moderazioni aggiunte ed a tenore stretto e rigoroso del piano del Breve Ecco la pura, e semplice verità, che ben considerata da codesta inclita Repubb.ca non lascierà pienamente di appagarla del distinto affetto, con cui la riguardiamo, restando intanto col dare a tutti loro diletti Nobili figli con pienezza di cuore l'Appostolica Benedizione
Datum Romæ 27 Iunii 1750.

Proteste della Serenis.ma Repubblica di Venezia

La Serenis.ma Repubb.ca di Venezia, in cui è ereditaria non meno la pietà che la costanza de' suoi Maggiori in preservare i propry diritti ha avuto notizia mediante memoriale di Monsig.r Arcivescovo di Calcedonia presentato li 2 Luglio 1750 che in questa Città di Roma dopo l'aperto Breve di pretesa erezione d'un Vicario Appostolico nella parte della Diocesi del Patriarcato d'Aquileja soggetta alla Casa d'Austria dato il di 29 Novembre 1749, e publicato quando meno per le concerti che correvano doveva aspettarsi sotto il di p.mo decembre susseguentemente sia stato con altro pur aperto Breve del giorno 27 Giugno prossimo passato deputato in Vicario la Persona del Canonico Carlo d'Attemps, o Attimis Tesoriero della Chiesa di Basilea da ordinarsi Vescovo in partibus, come appar dalla continenza d'essi Brevi

Conoscendo però la Repubb.ca stessa che quindi vengono inferiti gravissimi pregiudizj alle ragioni del suo ius Patronato stabilite sopra antichissime incontrastabili titoli, riconosciute, autorizate e sostenute vigorosamente in ogni tempo dal zelo de' Sommi Pontefici predecessori del Regnante Pontefice Benedetto XIV. dopo maturi esami, e consultazioni convalidate dal possesso

di più

di più secoli non mai interrotto non meno che quel del legittimo Pas.re, e di quella sua Chiesa non lasciò di farne varie riverenti rappresentazioni alla Santità sua per opera de' suoi ministri affine di ottenere alcune modificazioni ben giuste già proposte, le quali nulla impedendo il ricercato provvedimento delle anime, che si diceva l'unico oggetto di sua B.e tendevano solo a sostenere colla maggior moderazione, e preservare da novità perturbative i diritti, e possesso sopraallegati, com'è tenuta per leggi divine, e naturali.

Ciò non ostante restò delusa la sua giusta aspettazione, quantunque avesse ancora il predetto Card. Patriarca con sua speciale protesta dichiarato alla Santità sua il proprio assoluto dissenso, e lo stesso fosse espresso da parte dai ministri medesimi della Repubb.ca

Trova essa pertanto necessario col mezzo di me Pietro Andrea Capello Cavaliere Ambasciator suo straordinario appresso sua B.e e la santa sede incaricato per debita preservazione delle stesse ragioni sue e possesso, e a fine di prevenire i giudizj medesimi, ed i loro perniciosi effetti di farne col presente atto nella più ampla, e valida forma una solenne protesta innanzi a Dio, alla Santità sua, ed al Mondo tutto di pienissimo dissenso agli aperti premessi Brevi, i quali tiene non solo per indebiti ed ingiusti ma ancora nulli e di niun valore, come emanati illegittimamente e non servato, anzi ordine contro le forme di ragione, e contro le disposizioni dei sacri canoni e de' Concilj, come se giammai essi Brevi non fossero usciti.

Dissente parimenti essa Repubb.ca e protesta di nullità a tutto ciò, che avesse con li medesimi Brevi in qualunque modo, connessione, o relazione; dichiarando, che ciò stante, tutte le innovazioni ed attentati saranno di niun valore, come se fatti non fossero, e che non potrà mai perciò pretendersi acquistato da alcuno qualunque titolo neppur colorato, come se giammai essi Brevi fossero promulgati.

Protestando in fine di tutte le cose sudette, e premesse secondo la disposizione del diritto naturale, canonico, e civile a protestarsi, salva però la riverenza dovuta alla santa sede, ed a quella filiale osservanza, in cui sarà per perseverare fermamente, come li suoi maggiori benemeriti della medesima, e della Cristiana Religione si sono per la divina grazia mantenuti in tutti gli avvenimenti

nimenti

nimenti.

Dal Palazzo di S. Marco in Roma li 8. Luglio 1750.

Copia del Biglietto che accompagna la protesta all'Em.mo Cardinale Valente Gonzaga Segretario di Stato.

Trovandosi la presente ~~protesta~~ protesta della Serenissima Repubblica di Venezia non solo conforme ad altre simili, ma ancora piena di moderazione, anzi più delle medesime publicate e significate a' Sommi Pontefici resta supplicata V. E. dal Cavalier Capello Ambasciator di Venezia di voler farne alla Santità Sua riverente significazione.

Risposta al suddetto.

Ricevuto ed aperto il Biglietto di V.a Ecc.za, e visto appena dal Cardinal Valente contenervi una protesta contro il Breve del Vicario Apostolico d'Aquileja a parte imperj conceputa con termini così poco rispettosi non solo, ma tanto irreligiosi, scandalosi e tanto poco consonanti alle sentimenti della Ser.ma Repubb.ca, ripetuti anche nella lettera scritta a S. Santità su questa materia, si piglia la confidenza il Cardinal che scrive anche per riguardo verso la Repubb.ca Ser.ma per contemplazione personale di V.a Ecc.za di rimandarla, perchè non abbia mai a comparire a notizia di S. Santità nè di che si sia al Mondo ed eccitare con ciò quelle qualificazioni, riprovazioni, e censure, che secondo tutte le regole meriterebbe ed accrescerebbe cordoglio alla Repubb.ca, e sarebbe di totale pregiudicio a qualunque rimedio radicale, che pure sta in mente del Santo Padre. Accolga V.a Ecc.za quest'attenzione distintissima di chi con tutto l'animo si protesta, e li baccia affettuosamente le mani.

Dalle stanze del Quirinale 9. Luglio 1750.

Protesta del Sig.r Cardinale Pat.ca d'Aquileja.

Nelle contingenze, in cui la Santità di Nro Signore Benedetto XIV. sia per deputare un Vicario Appostolico nella mia Diocesi d'Aquileja situata nella parte Austriaca Io Daniele Cardinale Delfino Patriarca d'Aquileja essendo costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla S.a V.a il mio dispiacere, e fare il mio protesto a qualunque novità contraria, e pregiudiciale a miei diritti, perciò colla presente singrafa nomino e deputo in mio Procuratore l'Em.mo Sig.r Cardinale Querini a potere in mio nome dichiarare, ed occorrendo annotare ancora

ovunque

ovunque il bisogno lo richiedesse in qualunque forma più ampla, e conveniente al presente caso lo stesso mio dissenso, e protesta del tenore seguente e con i termini in esso espressi, come sta e giace cioè

Beatissimo Padre.

Parendo omai risoluta, e ferma la Santità V.ra nel pensiero di deputare un Vicario Appostolico nella mia Diocesi d'Aquileja situata nella parte Austriaca senza quelle condizioni e riserve, per le quali ho più volte supplicato umilmente e presentate alla S.tà V.ra vivissime istanze con che venivano ad essere meno dolorose e sensibili le mie ferite, sono costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla S.tà V.ra il mio dissenso, e protesta a qualunque novità contraria, e pregiudiciale a miei diritti. La S.tà V.ra a cui è commessa principalmente la difesa delle Chiese e de' Vescovi vorrà riguardare questa mia riverente dichiarazione come un atto di quel preciso indispensabile debito ed impegno con cui sono obbligato a custodire, e tramandare a miei successori intatte ed illese tutte le ragioni di questa Chiesa Patriarcale senza che punto in me si diminuiscano, o sieno per diminuirsi giammai i sentimenti di pienissima venerazione verso la santa Sede e verso la Santità V.ra a cui bacio umilissimamente i SS.mi Piedi.

Daniello Cardinal Delfino Pat.a d'Aquileja.

Dando in oltre ad esso Em.mo Sig.r Cardinale Querini ampla facoltà di poter in luogo suo deputare e sostituire, e di far in forma tutto ciò che fosse per le premesse cose necessario ed opportuno non altrimenti che lo stesso farei, o far potessi se personalmente mi ritrovassi in Roma ancorchè fossero tali cose che richiedessero una singrafa di Procura più speciale di quel che sia espresso nella presente. In fede di che ho sottoscritto la presente e munita col mio sigillo.

L. ✠ S. Data in Udine questo dì 24 Marzo 1750.

Daniello Card. Delfino Patriarca d'Aquileja.

Lettera del Sig.r Cardinale Querini, con la quale accompagna la protesta del Sig.r Cardinale Pat.a d'Aquileja a sua Beatitudine.

Beatissimo Padre.

Non permettendomi un piccolo incomodo di salute il sorgere dal letto

dal letto come potrà attestare a V.ra S.tà Monsig.r Laurenti
suo Medico che fu a visitarmi tale impossibilità d'im-
plorare da V.ra B.ne e di far visita al Sig.r Cardinale Segreta-
rio di Stato mi porta a prendere rispettosamente il par-
tito di chiudere in questo mio ossequiosiss.mo foglio la Carta
trasmessami dal S.r Cardinale Patriarca d'Aquileja, dal
quale siccome fu infinito il dispiacere con cui ei egli
mi scrive s'indusse a stendere la med.ma così supplico
la S.tà V.ra a persuadersi non minore essere ora quello
che da me si prova nel farla passare alle B.me mani del
Vicario di Cristo. Ben lungi per altro dal disapprovarsi
da me la condotta del Sig.r Cardinale intento a difendere
la sua chiesa che si trova oggidì in estremi travagli,
non dissimulerò a V.ra S.tà che niente meno io farei
per fare, quando vedessi cotanto angustiata la mia
di Brescia, mi porrei allora avanti gl'occhi i due san-
ti Vescovi Ilario Metropolitano d'Arles ed Ignazio
Patriarca di Costantinopoli, i quali per non essersi ri-
mossi nè in vita, nè in morte dal prestare alle loro
chiese la più valida assistenza anche a fronte delle
Pontificie opposizioni, e comminazioni non si sono già
demeritato il luogo che occupano i loro nomi nel Mar-
tirologio Romano anche dalla recentissima edizione
da V.ra S.tà prodotta con immensa erudizione ma rappor-
tato anzi avuto i medesimi santi dal Cardinale Ba-
ronio il favorevole giudicio di quelle loro contese che
lasciò egli registrato ne' suoi Annali Ecclesiastici ed
il quale sarà ben noto a V.ra S.tà Nè vorrà Ella negare
assistere alla Causa del Patriarca d'Aquileja una giust-
tizia molto più manifesta, ed incontrastabile di quella,
su cui appoggiarono le loro costanti difese S. Ilario, e S.
Ignazio, ne' quali ciò nonostante a cagion della med.ma
non riconosce il Baronio altra polvere di colpa, che quella,
di cui non fu privo alcun Santo, *excepta B.V.*, mentre
dice lo stesso scrittore: *ea quæ iuris essent suæ Ecclæ defen-
dere juramento tenebantur adstricti.*

c Appunto per non essere stata molto chiara la giustizia della
Causa di S. Ilario e di S. Ignazio si ridusse S. Leone il
grande a porre al primo le guardie qui in Roma, e Gio-
vanni VIII. a fulminare l'anatema contro il secon-
do; dovecchè in favor del Patriarca d'Aquileja può dirsi
non essersi esempio negli Annali della chiesa dalla Na-
scita di G. C. fino al giorno d'oggi, che un Vescovo zelantis-
simo

simo nell'adempimento de' suoi doveri ed affatto irreprensibile venga per decreto della S. Sede multato d'una parte della sua Diocesi riconosciuta per indubitatamente tale da' Sommi Pontefici anche dal Regnante e situata in Dominio Cattolico con non allegarsi altra ragione che la resistenza patentemente irragionevole di chi ricusa assoggettarsi al legittimo Pastore, e con prescriversi che la stessa multa grandemente favorevole al contumace abbia a durare finchè duri la sua contumacia. Se gran forza devono avere appresso il Sig.^r Cardinale Patriarca d'Aquileja e il Cardinale Vescovo di Brescia i detti due esempj, non saprei dubitare che niente minor peso fossero per avere presso V.^ra Santità i testi autorevoli di S. Gregorio Magno, dei quali mi basterà qui riferirne due o tre solamente spettanti appunto alla materia di cui si tratta: Si unicuique Episcopo sua jurisdictio non servatur, quid aliud agitur nisi ut per nos, per quos Ecclesiasticus ordo custodiri debet, confundatur? Absit ut statuta majorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam, quia mihi injuriam facio si fratrum meorum jura perturbo si ea destruerem quæ Antecessores mei statuerunt, non constructor sed eversor comprobarer.

Oltre questi testi prego V.^ra S. di richiamare alla sua memoria ciò che scrisse lo stesso S. Gregorio ad Alcisono Vescovo di Corfù in proposito d'una piccola Parrocchia, che appartenendo a quel Vescovo venne ad applicarsi al Vescovo d'Isauria per ordine dell'Imperadore. Narra il fatto S. Gregorio in una lettera scritta ad un Diacono suo Ministro ed a questo ingiunge che si presenti allo stesso Imperadore per intrepidamente intimargli ut mandatum illud suum abroget omnino illicitum, omnino grave et injustum et Sacris Canonibus valde inimicum, et ideo hujusmodi peccatum temporibus suis in Ecclesia introduci non patiatur. Zelo eguale fa comparire in altra lettera diretta a Vescovi di Numidia sopra l'usurpazione di alcune Parocchie. Stabilisce in essa per principio certo, quod eversio foret disciplinæ, quæ sunt olim canonicaliter dissolvere. Nega poscia qualor si tratta di reprimere tali attentati locum ullum dandum esse sive lenitati sive dilationi.

Prescrive

Prescrive doversi custodire in ogni conto *Ecclesiastici ordinis dispositionem*. Comanda finalmente che *instituto inter culpas et innocentes examine* si procuri con tutto lo studio *ut injustitiam habentis magna se de rectitudinis vestre zelo fiducia, et inquietis omnis de futuro excidendi auferatur occasio*.

Ove mai, Padre Santo, può collocarsi da' Vescovi aggravati che ingiustamente che sieno la loro fiducia, se non nella santa sede l'uficio della quale vien prescritto da Giovanni VIII con la seguente santissima espressione: *Portamus onera omnium, qui gravantur, immo ea in nobis portat B. Petrus Apostolus, qui eos in cunctis sollicitudinis suae haeredes, et protegit haeredes.*

Se poi sieno per seguire con la introduzione del Vicario Apostolico in Aquileja le confusioni, perturbazioni, sovversioni tanto reformidate e condannate da S. Gregorio Magno interroghi V.ra Santità noi tre Cardinali Veneti che oggidì siamo, interroghi altri nostri Colleghi che giudicherà più esperti nelle materie del Patriarcato per aver avuto mano a cagione del loro Ufficio qui in Roma e sarà allorchè della risoluzione della Santità Vostra possa dirsi ciò che scrisse il Cardinale Agostino Valier al Cardinale Federigo Borromeo della riconciliazione di Enrico IV. Re di Francia alla Chiesa Cattolica: *quod Pontifex statuit consulis S. R. E. Cardinalibus, sapienter eum statuisse putabis* e per fine le bacio il santo piede.

Lettera del Sig.r Cardinale Querini al Sig.r Ambasciator di Venezia.

Ill.mo ed Eccell.mo Sig.r

Fattasi da me in esecuzione dei comandi del Nostro Serenissimo Principe espressimi in Ducale segnata 30. Aprile 1750 la dovuta istanza al Sig.r Cardinale Valenti Segretario di Stato con più viglietti a lui scritti, come è già noto a V.E. e ne' primi giorni della presente settimana, affinchè l'Em.za Sua si adoperasse per impetrare dalla Santità di N.S. la facoltà d'indirizzarmi un viglietto in cui l'istesso Sig.r Cardinale Valenti mi assicurasse assumersi dalla Santità Sua espresso chiaro e positivo impegno di comunicare non solo all'Ecc.mo Senato le modificazioni sue sopra il piano del Breve del Vicariato in specie ma di attendere in oltre quelle riflessioni che la Ser.ma Repubb.ca fosse per fare sopra le modificazioni stesse: Fattasi dico da me quell'istanza ne riportata essa avendo sino al giorno d'oggi dall'istesso Sig.r Cardinale, com'è pur noto a V.E. alcuna

una preziosa risposta affermativa o negativa prendo co
a causa di tal sospensione il partito di supplicare
V. E. affinchè si compiaccia di far annotare in que-
sta Regia Segretaria di S. Marco con l'intervento
di due testimonj la protesta dell'Emo Sig. Cardinale
Delfino, che si ritrova unita alla presente mia let-
tera scritta e sottoscritta interamente di mia ma-
no, nella quale dichiaro di più quanto segue,
Esser io dispostissimo di presentare in mano del Ponte-
fice subito ch'Egli si esprima di non voler ammette-
re l'impegno sopra riferito, o in qualsisia altro ca-
so che mi sia specificato dall'autorità del Serenissimo
Principe, presentare dico la protesta istessa e ciò quan-
tunque siasi questa già porta per mano del Sig. Car-
dinale Valenti sotto gl'occhi di sua S.tà al qual pure
appunto fu da me comunicata a S. Emza quella
carta e quantunque certamente si sappia essere
stata letta l'istessa da sua S.tà per confessione che
ne fece di propria bocca al Sig. Cardinale Rezzonico
e di più per essersi palesata consapevole della co-
municazione da me fatta della medesima protesta ai
Sigri Cardinali Nipoti, e ministri de' prossimi Prede-
cessori di sua S.tà
Dalla richiesta da me fatta in questo foglio a V. E. e dal re-
gistro che in conseguenza della med.a verrà da lei or-
dinato al suo regio segretario non mancarò com'è
mio dovere di portar pronto e fedele ragguaglio alla
Serenissima Repubblica con l'ordinario di domani notte
e per fine all'E. V. bacio affettuosamente le mani.

Di V. E. Affmo Servo vero

Angelo Maria Card. Querini.

Registro della sopraccennata protesta.

In Dei æterni Nom. Amen. Anno ab Incarnatione D.
N. J. C. 1750. Indictione XIII. die vero Veneris Men-
sis Maii Romæ in Palatio S. Marci.

Avendo l'Emo Sig. Cardinale Angelo Maria Querini fat-
ta ricerca coll'annessa lettera all'Eccmo Sig. Pietro
Capello Cavaliere Ambasciador Veneto a questa Cor-
te, che sia registrata in questa regia Segretaria la
protesta dell'Emo Sig. Cardinale Delfino Patriarca
d'Aquileja, fatta in Udine li 24. Marzo 1750. con le
annesse facoltà impertite al sud.to Emo Querini,
furono chiamati gl'infrascritti D. Giuseppe Vezzie-
ri di Giambattà e D. Domenico Lenzi di Antonio
e lette le sud.te carte ad entrambi anno segnata la
presente come testimonj in compimento della ne-
cessaria legalità.
In fede di che io Giambattà Eahiel Nodaro Ducale e segretario
Regio

Regio della Ser.ma Repubblica di Venezia ho unite le sud.e carte alla presente segnandole con il regale sigillo del gran Protettore S. Marco.

Giuseppe Vezzieri di Giambatt.a pileto
Domenico Leonzi di Ant.o fui testimonio.

Nos Ernestus Amadeus Dei et Apostolicæ sedis gratia Exemptæ cathedralis Ecclesiæ Labacensis Episcopus Sacr. Rom. Imp. Princeps ex comitibus ab Athembs, Ecclesiarum Metropolitanæ Salisburgensis et Cathedralis Passaviensis Canonicus Capitularis et executor Apostolicus ad infrascripta jam aliàs delegatus:

Adm. Revdo ac Perillustri Domino Antonio de Giuliani Archidiacono ad S. Ioannem in Carsio salutem.

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XIV. cum sibi ignorare non liceret quantis jà dudum inordinationibus cum animarum detrimento subjacuerit Ecclesiastici regiminis ratio in pluribus nec ignobilibus, nec infrequentibus locis temporali Augustissimæ Domus Austriacæ Dominio subjectis, quæ Aquilejensis Diœcesis partem constituunt, quæque Aquilejensis Patriarca neque presens adire neque per Vicarium a se Deputatum gubernare poterat ob publicas, graves atque notorias dissensiones, quibus adhuc nulla remedia utiliter præstare valuerunt, volens propterea pro pastorali sua Ecclesiarum omnium, quibus ex alto præest, sollicitudine damna ejusmodi avertere et neglecti Pastoralis Ministerii sui a se removere reatum, quo apud divinum Iudicem teneri se verebatur, nisi opportunis rationibus provisum tandem per se fuisset spiritualibus ejusmodi indigentiis tot millium animarum, quæ a tanto jam tempore quasi deserta sine Pastore vivere dignoscerentur per literas Apostolicas in forma Brevis expeditas die 29 Novembris anni proxime preteriti, quarum initium est: Omnium Ecclesiarum motu proprio et certa scientia ac de Apostolicæ potestatis plenitudine statuit, atque decrevit ut in ea parte Diœcesis Aquilejensis, quæ temporali præfatæ Augustissimæ Domus Austriacæ ditioni subest unus aliquis Vicarius Apostolicus, Episcopali charactere insignitus constitueretur, qui Romani Pontificis nomine eiusdemque sedis Apostolicæ auctoritate illius regionis tractum in spiritualibus regeret et gubernaret. Ac proinde cum eius in finem Ill.mum ac R.mum D. Carolum S.R.I. Comitem de Attembs Canonicum, et Thesaurarium Ecclesiæ Basileensis de vita, ac morum honestate aliisque laudabilibus

dabilibus

dabilis virtutum meritis nec non de idoneitate ad Vi-
carii huiusmodi muneris obeundum per diligentem
inquisitionem probatum ex sibi plurimum commenda-
tum Ecclesie Episcopali Mennisen. in partibus In-
fidelium sitae perficere proposuisset nuper eundem
Carolum Episcopum, ut prefertur in partibus electum per alias
Apostolicas litteras die 17 mensis Junii anni pre-
sentis in simili forma Brevis expeditas in ea parte
Diecesis Patriarche Aquilejensis, que temporali Aus-
triacorum Principum ditioni subest officialem et com-
missarium constituit et deputavit eidemque Vica-
rio sic deputato iniunxit et mandavit ut postquam
Episcopalis consecrationis munus susceperit predic-
te partis Diecesis Aquilejensis spirituale regimen et
gubernium assumat; et ubi premissa omnia frustra
statuta viderentur, nisi certus intra memoratum regio-
nis tractum prefigeretur locus, in quo Apostolicus Vi-
carius, eiusque successores quandocumque deputan-
di in Civitate Goritie prefate Aquilejensis Diecesis re-
sidere deberet. Quoniam vero in Apostolicorum Vicario-
rum deputationibus, que ab eadem Apostolica sede pro
Ecclesiarum, et locorum necessitatibus in dies fieri con-
sueverunt personis ad hoc munus electis concedi
soleant facultates visitandi Ecclesias, et loca pia
item Monialium monasteria etiam exempta
quoad clausuram, celebrandi Synodum, Iudices,
consiliarios omnesque alios necessarios ministros
et officiales deputandi eosque revocandi et alios
in eorum locum subrogandi mulctas et penas
pecuniarias piis usibus applicandas imponendi
litteras monitoriales in forma: Significavit. pro
rebus deperditis seu furto sublatis concedendi in
Beneficiis de Iure Patronatus eorumque erectione
et institutione nec non locationibus emphiteuti-
cis alienationibus et permutationibus bonorum Ecclesias-
ticorum auctoritatem et consensum prestandi cau-
sas matrimoniales et civiles ad forum Ecclesias-
ticum spectantes cognoscendi, et decidendi contra de-
linquentes per inquisitionem etiam ex officio pro-
cedendi ac demum omnia, et singula faciendi et
exercendi que Ordinario loci ratione iurisdictionis
suis Ecclesie aut Diecesis regimen alias exercere
de iure, et consuetudine competerent non solum
circa premissa, sed etiam circa alia, que magis spe-
cialem et expressam exigerent concessionem que qui-
dem facultates communiter concedi solent iis, qui
Sacerdotali dumtaxat, aut clericali gradu insigniti
ad huiusmodi munus gerendum in locis atque
Diecesibus, quando necessitates id exigerint a Sede Apos-
tolica

tolica præfata deputans; ubi vero ad hujusmodi Vica-
rii Apostolici officium exigentibus specialibus qui-
busdam necessitatibus deputans Episcopi Titulares
iis non solum facultates præmissæ, quæ ad jurisdictio-
nem pertinent conceduntur, sed pro pleniori sui mu-
neris implemento, etiam aliæ quædam ad ordinem
spectantes, cujusmodi sunt facultates adminis-
trandi Sacramentum Confirmationis in toto suo Vi-
cariatus districtu aliumve Episcopum advocandi,
qui illud inibi administret, conferendi omnes sacros
ordines et Presbyteratus ad sacrorum canonum
et Concilii Tridentini præscriptum quibuslibet ido-
neis personis tam secularibus quam regularibus,
et tam ipsius Vicariatus subditis, quam etiam ex-
traneis, qui secundum ordinationem testimoniales et
dimissorias litteras exhibent. item personas Vicaria-
tus sui subditas per litteras dimissoriales hujus-
modi ad alios Episcopos tam minoribus quam majo-
ribus Ordinibus initiandos dirigendi olea sacra et
sacrum chrisma conficiendi Ecclesias pollutas re-
conciliandi consecrandi Altaria, atque etiam Eccle-
sias, nec non calices et patenas, benedicendi cam-
panas, et sacrarum supellectilium benedictiones in
quibus sacra unctio non requiritur, simplicibus Pres-
byteris delegandi eiusdem Vicariatus subditos certo
temporis spatio durante, sive per se, sive per idoneos
confessarios a censuris propter hæresim externam
incursis pro foro conscientiæ in actu sacramen-
talis confessionis absolvendi. Hinc idem Sanctissi-
mus D. N. Prædecessorum suorum Romanorum Ponti-
ficum vestigiis insistens omnes facultates præfa-
tas, tam quæ ad ordinem, quam quæ ad jurisdictio-
nem pertinent, prædicto Dño Comiti Carolo Vicario
Apostolico in memorata Diœcesis Aquilejensis parte,
ut præfertur, deputato, et in Episcopum Metiten. e-
lecto tribuere opportunum duxit, atque auctoritate
Apostolica et dictarum litterarum tenore concessit,
ac impertitus est, ita ut in vim hujus auctoritatis
sibi delegatæ in locis hujusmodi Vicariatui subiectis
omnia illa exequi debeat, tam quæ ad ordinem, quam
quæ ad jurisdictionem pertinent quæcunque a Pa-
triarcha Aquilejensi tanquam Episcopo et Ordi-
nario in iisdem Diœcesis suæ locis Augustissimæ
Domui Austriacæ subiectis fierent et exercerentur,
nisi ipsi ob vigentes dissensiones dictum impeditum
esset ibidem jurisdictione sua uti juxta ordinationes
tamen et declarationes in præfatis litteris Apostolicis
expressas.

Quapropter omnibus et singulis ad quos spectat et pro tem-
pore spectabit in virtute s. obedientiæ, et pro debita Se-
dis Apostolicæ reverentia per præfatas litteras Apos-
tolicas præcipit, et mandat, ut dictum D. Comitem
Carolum

Carolum electū Mennis. ad demandatū sibi Vicarii
Apostolici officium in præfata parte Diœcesis Aquilejen-
sis Augustissimæ Domus Austriacæ temporali Domi-
nio subjecta, et ad ejusmodi officii liberum exercitiū
juxta dictum tenorem recipiant, et admittant eumq
pro suo, et Sedis Apostolicæ Vicario ac Delegato reco-
gnoscant, atque illi in omnibus, quæ ad idē officiū
pertinent, respective pareant, faveant, et assi-
stant, nec non ipsius mandata ac salubria mo-
nita humiliter suscipiant, et efficaciter adimple-
re procurent, alioquin sententias et pœnas quas
rite tulerit et statuerit in rebelles ratas habebit
et Apostolicæ Sedis auctoritate faciet auctore Do-
mino usque ad satisfactionē condignam inviola-
biliter observari. Ut igitur præmissa omnia et sin-
gula ad omnium perveniant notitiam voluit
Sanctissimus D. N. eadem per Nos tamquam execu-
torem Apostolicum jam alias delegatum publicari,
ac iis, quorum interest intimari. Quod item præ-
sentium tenore exequimur omnes et singulos
ad quos spectat, in Dño hortamur et auctoritate
Apostolica præfata respective injungimus ut præ-
dictum Illustrissimū, ac Reverendissimū Domi-
num Carolum Comitem de Atthemis Vicariū
Apostolicum, et in Episcopū Mennis. electum
tamquam Superiorem suum Ecclesiasticū agnos-
cant et suscipiant, eique debitam obedientiam et
reverentiam præstent nec non easdem præsentes
Nostras Clero sibi subordinato pariter publicari fa-
ciant, quorum quilibet easdem Plebi sibi subjectæ e sug-
gestu promulgabit ad effectum ut pro exhibito sibi hoc
singulari beneficio pro Sanctissimo D. N. qui hoc opus
maximi momenti a quo cultus divini incrementū
salus animarū Ecclesiarum nitor catholicæ fidei
puritas, et Ecclesiasticæ disciplinæ conservatio plu-
rimum pendet pro sua Pastorali sollicitudine tam
sancte confecit, uti et pro Augustissima Terræ Prin-
cipe Imperatrice et Regina Nostra Maria Theresia,
quæ pro eximia pietate sua, et Religionis zelo o-
pus hoc clementissime promovit, potentique suo
auxilio tandem ad felicem exitū perduxit, preces
suas ad Deū identidem fundere non intermittant,
pro novo autem Vicario Apostolico ut regimen
eius Deo placeat, ac omnia ad ejusdem majorē glo-
riam animarumque salutem fiant, nec non pro
Nobis in precibus suis memores esse velint. Illud
demum adjungendum esse duximus si qui forte
specialibus privilegiis, juribus, immunitatibus, prero-
gativis, vel a Sede Apostolica, vel a supremo Terræ
Principe concessis se provisos existimaverint eorum
rationem

rationem omnino habendam fore sin aliter eadem in tempore ediderint, prout rei exigentia probare potuerint.

Datum Labaci in Palatio Nro Episcopali die IV. Mensis Augusti 1750.

Ernestus Amadeus Epus Labacensis.

Scrittura di Monsigr Passi Trentino.

Discorso Istorico-cronologico, con cui si viene a dimostrare il diritto dell' Imperatore sopra il Patriarcato d' Aquileja.

L'antichissima e nobilissima Patriarcal chiesa di Aquileja o dagli Appostoli, o dai primi loro discepoli fondata coll' occasione del continuo passaggio che essi (a) facevano dall' Illirico in Italia e dall' Italia nell' Illirico vanta l'illustre sua origine fino dal bel principio della Cattolica religione. Dal culto e dal titolo antichissimo della Basilica Aquilejese dedicata a S. Ermagora giusta la consuetudine di quei secoli si arguisce essere il suddetto Santo il di lei primo Vescovo. Siccome la Città di Aquileja era la principale, e la capitale Città della Provincia della Venezia e dell' Istria (b) così l'Appostolica disciplina che nella fondazione delle Chiese regolavasi secondo la forma dell' Impero Romano (c) le procurò la prerogativa, ed i diritti metropolitici per tutto il tratto di quelle due vaste Provincie: la prima delle quali, cioè Venezia secondo il calcolo di Luca Olstenio abbracciava diciotto: (d) la seconda, cioè l'Istria cinque Vescovadi (e). Quindi fu la chiesa metropolitana Aquilejese considerata sempre mai fra le prime Metropolitane dell' Italia (f) e circa il secolo XI. o XII. sopra tutte ottenne la precedenza (g) fu pure alla medesima dai Sommi Pontefici confermato il Titolo di Chiesa Patriarcale, che (h) nel tempo dello Scisma avea incominciato ad appropriarsi. (i)

Alle prerogative però, e antichità di sua Origine e all'ampiezza di sua Diocesi debbe di gran lunga anteporsi quella della purità della Religione la quale in Aquileja fiorì sempre incorrotta anche nel IV secolo, nel quale benchè Fortunaziano Vescovo di Aquileja apostatasse dalla vera credenza, il clero nondimeno conservossi in ogni tempo celebre per la pura dottrina, e santità de' costumi. (k)

Ma siccome tutte le umane cose più o meno alla necessità di cambiare aspetto soggiacciono, così Aquileja dopo

che varie volte

che varie volte afflitta fu dalle invasioni de' Barbari, finalmente restò oppressa dal loro furore nell' invasione di Attila, il quale dopo tre anni d'assedio la saccheggiò in modo, che mai più ha potuto rimettersi nel suo antico splendore.

Sebbene danni molto maggiori che dai Barbari soffrì Aquileja dalla sua pertinacia nel difendere l'eresia dei tre Capitoli condannati nel Sinodo V. donde fu che sotto Paolino suo Vescovo si precipitò in uno scisma ostinatissimo contro la Chiesa Romana (l) fomentato in appresso dai Longobardi venuti in Italia l'anno 568. ai quali grandemente tornava che restando la maggior parte delle due sopradette Provincie Veneta ed Illirica a riserva dell' Istria e dell' Isole adjacenti dal Romano impero divise li loro popoli vivessero tra se discordi nelle massime della Religione. Non erano però senza molestie recategli dai Longobardi medesimi ed altri barbari in guisacchè l'anno 579. (m) nel Sinodo celebrato da Elia Patriarca si trovarono costretti a trasportarsi in Grado, ove per l'innanzi Paolino suo Antecessore trasferito avea le sacre suppellettili, e la sede Metropolitana coll' assenso di Pelagio II. (n)

Quindi le alternative dimore che i Patriarchi Aquilejesi successivamente fecero ora in Aquileja ed ora in Grado anno data occasione ch' eglino si chiamassero or Aquilejesi, ed or Gradesi (o) Ma circa l'anno 605. dalla varietà dei soli nomi si fece passaggio anche alla varietà de' Personaggi, onde in Aquileja dagli scismatici eletto fu Patriarca Giovanni Abate e dai Cattolici in Grado Candiano Riminese (p) il primo protetto da Agilulfo Re de' Longobardi, ed il secondo dagli Esarchi. L'uno e l'altro fu riconosciuto dai sudditi dei respettivi due dominj. Così la celebre Metropolitana Aquilejese soggiacque ad un rimarcabile smembramento che a favore dei Cattolici fu approvato da S. Gregorio il Magno il quale era sostenuto dagl' Imperatori Orientali (q).

L'anno finalmente 678. lo zelo dei Sommi Pontefici tolse affatto lo scisma (r) riducendo il Patriarca d' Aquileja co' suoi Vescovi alla Communione Cattolica, restando tuttavia la divisione della Diocesi. Tentarono bensì più volte i Patriarchi coll' ajuto de' Papi e degl' Imperadori (s.) di ricuperare ciò che si era perduto in tempo di scisma ma non gli riuscì mai; se non che alla fine restò abolito il Patriarca di Grado, e fu stabilito il Patriarca di Venezia.

In questo stato di cose anche sotto i Re Longobardi non

mancarono

mancarono alla Chiesa d'Aquileja i benefattori dai quali fu arricchita di alcuni beni, e di qualche prerogativa; sotto il regno di Luitprando l'anno 729. al Patriarca Sereno da Gregorio II. fu conceduto il Pallio (t)

Nei due secoli circa del regno Longobardo le due Provincie d'Aquileja furono santamente governate dai Duchi del Friuli (u) Distrutta poi dai Franchi la Monarchia Longobarda Carlo Magno s'impadronì delle suddette provincie, e di tutto il rimanente d'Italia (x) lasciando però sotto i Duchi il Friuli, come per lo passato.

Carlo Magno è degno d'eterna memoria e per la sua munificenza nell'arricchire la nostra Chiesa in vita, e in morte (y) e per aver lasciato a' suoi successori in retaggio la liberalità nel beneficarla, e distinguerla. Ottone il grande onorò sempre il Patriarca d'Aquileja con rimostranze di venerazione, e di amor singolare. (z) Circa il nono cominciarono gl' Imperadori ad appropriarsi il diritto di eleggere i Vescovi che allora era nel clero e nel Popolo (aa) Nel secolo XI. principiò il nostro Patriarca ad essere ammesso nelle Diete
+ (bb) Imperiali+ e sotto Ottone III. questa prerogativa gli fu accresciuta, donde naque la dignità di Principe del Sacro Romano Impero, confermata poscia nel Patriarca Poppone dall' Imperator Corrado, il qual Poppone era stato nominato alla chiesa da Enrico II. il Santo, e dalla S. sede confermato l'anno 1026. mediante l'investitura datagli del Ducato del Friuli del Marchesato dell' Istria ed accrescimento di molte possessioni. (cc) Giovanni Papa XIX accrebbe lo splendore alla Chiesa di Aquileja, concedendole la preminenza sopra tutte le chiese d'Italia, e ad istanza di Corrado soggettole la chiesa di Grado con tutte le sue pertinenze, e dipendenze tanto nello spirituale, quanto nel temporale. Innalzato fino a questo segno Poppone cominciò a prevalersi del suo dritto di Principe del S. R. Imperio, formando gli Stati Provinciali ed eleggendo per Avvocato suo il Co. di Gorizza, e finalmente fondò il Capitolo di cinquanta Canonici.

L'anno 1162. Ulrico Patriarca oltre la conferma del Ducato del Friuli

del Friuli e del Marchesato dell' Istria ebbe la Contea di Sapeda e le terre tutte situate tra la Piave ed il Lisonzo con Monselice. Lo creò suo Vicario e Luogotenente in Italia l'Imperador Barbarossa. + (dd) e Dulfo successore di Popone da Ottone fu dichiarato suo Legato in Italia (ee) Il Patriarca Ulrico riconosciuta in forze tentò di aver Grado e di farsene Padrone. Ma i Veneziani gli resistettero validamente e da Michele loro Doge fu superato e preso. donde nacquero le discordie che arsero poi tra gl' Imperiali e Veneziani.

Insorsero frattanto le note controversie tra Papa Gregorio VII e l' Imperatore Enrico IV pel diritto di eleggere i Vescovi (ff) e terminate sotto Pasquale II ed Enrico V. per opera principalmente di Ulderico Patriarca Aquilejese, nel qual tempo fè passaggio al Capitolo della nostra metropolitana il diritto dell' elezione del Patriarca suo capo con questo però, che i Canonici eleggessero sempre dal grembo loro un Patriarca Tedesco delle più illustri famiglie di Germania. (gg) Finalmente sotto Bonifacio VIII. e Giovanni XXII. la Sede Appostolica avocò a se l'elezione dei Patriarchi con il riguardo alle nomine, e raccomandazioni Imperiali. E tanto è vero che i Papi di què tempi non avevano mai conteso il diritto delle nomine, e raccomandazioni Imperiali che vacata questa chiesa l'anno 1198. allorchè contendevano per la corona Imperiale Filippo, ed Ottone, Papa Innocenzo III. non potendo ammettere la nomina di alcuno de' due competitori provvidde di sua autorità. E l'anno 1208. Ottone pacifico possessore dell' Imperio vindicò il diritto della nomina presentando alla santa Sede Volchero senza di lei ripugnanza.

L'incontrastabile diritto delle nomine Imperiali si prova da un fatto accaduto sotto Gregorio IX. (hh) che ricusò di ammettere la nomina dell' Imperadore già scomunicato, e sebbene sotto questo colore e successivamente dalla fazione Ghibellina o nominati dagl' Imperadori si veggano promossi fino a sei altri Patriarchi con autorità Appostolica, nulladimeno però l' Imperator Carlo IV. dopo la morte di Bertrando Patriarca, che fu l'ultimo degli accennati sei, usò del suo diritto, presentando Niccolò suo Cugino, e la nomina ebbe l'effetto come lo ebbero le due seguenti fatte da questo medesimo Imperadore, che l'anno 1366. in Francfort addì 7. settembre rinovò al Patriarca Marquardo l'Investitura del Friuli, e lo fece suo Vicario in Italia.

Morì Carlo IV.

Morì Carlo IV. e poco dopo il Patriarca Marquardo e nella vacanza del Trono Imperiale Urbano VI. creò Alenconio piuttosto in figura di Commendatore, che di Patriarca (II) cosa tanto indecente alla vetusta nobile origine della chiesa Aquilejese, che gl'Udinesi animati dalla famiglia Savorgnana non meno che da altri nobili, e potenti resisterono per sei anni colle armi alla mano contro Francesco da Carrara che sosteneva le pretensioni di Alenconio. Eletto Venceslao Imperatore non soffrì che Alenconio reggesse più quella chiesa, ma presentò Giovanni Duca di Moravia, che eletto dai Canonici fu confermato dal Papa. Morto Alenconio nello scisma della chiesa Romana, e morto anche il Patriarca Giovanni i due susseguenti Antonio Caetano, e Panciera promossi da quel Papa che avea maggior partito. Sotto l'Imperatore Sigismondo vacato il Patriarcato il Capitolo col consenso Imperiale l'anno 1412. elesse Patriarca Lodovico Duca di Teck confermato poscia dalla S. Sede. Governando ~~poscia~~ questa chiesa Lodovico Duca di Teck circa il 1420 si alzarono i Veneziani contro l'Imperio, ed impadronitisi a forza d'armi di Padova, Verona e della Marca Trivigiana venne loro in capo di occupare anche il Ducato del Friuli (KK) lo che succedette loro felicemente perchè il Patriarca non avea forze, nè potè ricevere soccorsi dall'Imperatore occupato allora nelle interne commozioni del Regno di Ungheria. Impadronitisi del Paese i Veneziani obligarono il Patriarca a ritirarsi dal Friuli, e dall'Istria.

Contro la violenza de' Veneziani protestò la Santa Sede, e s'adoperò coll'Imperatore Sigismondo, acciochè gli concedesse gl'opportuni soccorsi per rimettere il Patriarca in possesso de' beni della sua chiesa. Ma quel piissimo Imperatore trascurò i proprj interessi per occuparsi nella grand'opera di unire la Chiesa divisa dallo scisma di tre Papi; e fu distratto dalle guerre di Ungheria, e Boemia. Contro i Veneziani furono portate le querele al Concilio di Basilea, ed esaminatasi da' Padri la causa del Patriarca si venne alle scomuniche contro la Repubblica che non si piegò per questo alla restituzione del Friuli usurpato al Patriarca, il quale dopo molti strapazzi si ritirò in Roma, e vi morì. A quei giorni era stato eletto Imperatore Alberto II. che nel breve regno di due anni fu occupato nella guerra di Boemia, Ungheria, e Polonia, nè potè farsi render conto

da Veneziani

da' Veneziani dell'usurpazione dell'Istria. Morto il Teck i Papi (ll) principiarono a deputare il Patriarca di propria autorità e fu il primo Giovanni Vitelli Patriarca per altro di puro nome. (mm) Sotto l'Imperadore Federico VI. Papa Eugenio IV. nel 1441. creò Patriarca Lodovico Mezzarotta Padovano celebre nell'Istoria di que' tempi di cui benchè suo suddito si adombrò la Repubblica e ricusò di ammetterlo; onde il Papa si disgustò, e quantunque Veneziano studiasse di compiacere la sua Repubblica contuttociò la opposizione gli parve irragionevole e pensava di essere ringraziato per non aver dato luogo alla nomina ch'avrebbe fatta l'Imperadore e per averla assoluta dalle censure fulminate dal Concilio di Basilea senza la previa soddisfazione della Chiesa d'Aquileja. Laonde scrisse un Breve al Doge Foscari riferito dal Rainaldo. In questo Breve dopo una esortazione a restituire il Friuli al Patriarca d'Aquileja a tenore delle convenzioni fatte nel Concilio di Basilea si dichiara il Papa di aver fatto Patriarca Lodovico Arcidiacono Fiorentino di origine Veneziano e l'esorta ad ammetterlo prontamente perchè non sarebbe mancato alla santa sede di provederlo con altre dignità. L'avverte nel tempo stesso, che al Patriarcato proveduto avrebbe il Rè dei Romani con la sua nomina. _Patriarchatum Aquilejensem quem tamen cum sit ex principalioribus Imperii dignitatibus velimus nolimus cogemur dare ad requisitionem Regis Romanorum_. Commove viepiù i Veneziani e per isvegliarli coll'apprensione dell'evidente pericolo in cui erano di perdere un Patriarca suddito come non l'avevano avuto mai per l'addietro soggiunge di non sapere chi possa essere il nominato Imperiale solo che non sarà Veneziano _quis autem ille futurus sit huncusque ignoramus sed unum scimus quia Venetus non erit prout nec unquam antea, nisi hic noster fuit quispiam_

Nello stesso Breve si leggono molti altri lumi che chiaramente dimostrano non avere i Veneziani alcun dritto sopra il Patriarcato ed averlo tutto l'Imperatore. Ma per quanto vive fossero le premure Pontificie la Repubblica perseverò nella sua intrapresa, e trovò finalmente il modo di colorire la sua usurpazione Perchè avendo il Patriarca Lodovico spedito da Roma a Venezia l'anno 1440. Giovanni da Rieti per fare istanza, che gli fosse

permesso

permesso il libero accesso alla sua Chiesa, e gli fossero restituiti i beni della medesima. La Repubb.ca allegò il diritto della guerra per giustificare il suo preso possesso dei beni, che il Patriarca non avrebbe potuto difendere dall'imminente pericolo dei Turchi (un) e credeva di non esser tenuta alla restituzione almeno fintantochè non gli fossero restituite le spese della guerra. Vedendo Giovanni che conseguir non potea il suo intento si rivolse a quello d'* Concordia, che fu stabilita senza Procura del Patriarca l'anno 1444. Conteneva questa concordia, che Lodovico sarebbe stato ricevuto per Patriarca con tutto l'esercizio della giurisdizione spirituale; e quanto al temporale gli si aspetterebbono i Territorj di Aquileja, S. Vito e S. Daniele con alcune condizioni, e fra l'altre, che le rendite di quei territorj si computassero a 5000. Ducati e gl' altri beni, che dovevano restare in mano della Repubb.ca gli sarebbono assegnati altri 5000. Ducati in contante. All'incontro dovesse il Patriarca rinunziare per se, e per la sua Chiesa a qualunque pretensione in perpetuo, conchiudendosi, che questa concordia dovesse esser giurata anche da due Canonici d'Aquileja e promettendo il Procuratore la ratifica del Patriarca. il che non costa che sia seguito, nonostantechè allegarono i Veneziani di avere una Bolla di Niccolò V. che la conferma, e di più un'altra Bolla di Paolo II. Veneziano, il quale senza saputa dell'Imperadore non solamente la conferma, ma di più vi aggiunge, che la dote del Patriarcato, che è il Friuli rimanga incorporato allo Stato Veneto, e che in avvenire non possa promuoversi alcuno al Patriarcato senza la previa approvazione de' Veneziani. In fatti promosso l'anno dopo Ermolao Barbaro senza il consenso della Repubb.ca fu bandito dallo Stato, e dopo la di lui morte col consenso della Repubb.ca fu promosso Niccolò Donato. Da questo tempo ebbe origine la industria de' Veneziani di procurare vivente il Patriarca, anzi nel tempo medesimo della di lui elezione, che si faccia un Coadjutore <u>cum futura successione</u>, che da loro chiamasi Patriarca eletto per deluder così le ragioni Imperiali, non dandosi

mai il caso

*una

mai il caso di sede vacante in cui i Papi posti in grado di far giustizia all' Imperatore sieno in istato di reintegrarlo ne' suoi diritti, come Padrone di quei stati . . . .

Per tornare un passo indietro convien riflettere che dal tempo dell' Imperatore Sigismondo sotto cui i Veneziani presero il Friuli fino a Carlo V. non si sono gl' Imperadori molto affaticati per la ricupera di quelli diritti perchè distratti dalle guerre e dalle rivoluzioni accadute per la Cattolica Religione e può anche aggiungersi dalle replicate ripulse della Corte di Roma inclinata fino Giulio II. a tenersela coi Veneziani la potenza de' quali sembrava in que' tempi vantaggiosa. Ma non pertanto potrà giovare alla Repubb.ca la necessità, e la fatalità di quei tempi che impedì la ricupera de' diritti Imperiali, sì perchè la prescrizione non ha luogo coi Sovrani, essendo la medesima una parte delle leggi particolari, alle quali non soggiaciono i medesimi, ma i soli sudditi, quando però non s' introduca tra i Sovrani medesimi da loro qualche convenzione o fatto particolare equivalente (oo) come anche per il preteso loro possesso già infetto nella radice, non è mai stato totalmente pacifico essendo varj tempi seguite le opportune interpellazioni, come si dirà a suo luogo

Intanto sarà bene andare innanzi riflettendo ai titoli altre volte dai Veneziani allegati per coprire la loro usurpazione. Nel principio dell' Impero di Carlo V. si fece il trattato di Wormazia addì 6. Maggio 1521. in cui seguì la divisione del Friuli tra Ferdinando Imperatore e i Veneziani durante la tregua quinquennale fatta da Massimiliano I. in occasione della Dieta. (pp) Da quello poco trattato pretendono i Veneziani d' inferire che si sono messe in oblio le cose passate intorno la elezione del Patriarca d' Aquileja non essendosene determinato nulla, come se forza alcuna potesse avere l' argomento negativo, dove trattasi di annullare le ragioni chiarissime dell' Impero e che per conseguenza assai cattiva si debba conchiudere come approvata dall' Imperatore la concordia dell' anno 1445. e le successive Pontificie disposizioni di Niccolò V. e di Paolo II. ed insieme lo spoglio, ed usurpazione del Ducato del Friuli. . .

si aggiunge

Si aggiunge a questo trattato l'altro dell'anno 1523. fra il medesimo Imperatore Arciduca Ferdinando da una parte, e i Veneziani dall'altra, nel quale si conviene che la Repubb.ca debba ritenere tutti que' luoghi, e territorj, che possedeva, la qual convenzione fu poi replicata nella lega di Bologna l'anno 1529. dopo d'essersi nell'articolo 6. dalla medesima stabilito di doversi mantenere il Patriarca in ciò che si è convenuto in Vormazia, dove, nulla in particolare a di lui favore non si è convenuto se non se sotto la clausola generale: salve le ragioni del Patriarca. E queste intender debbonsi intorno le Terre divise in detto Trattato, e non mai intorno il diritto Imperiale alla nomina del medesimo

Di minor peso è un certo laudo Tridentino che dai Veneziani suole allegarsi per fondamento delle loro pretese ragioni, e fu fatto l'anno 1535. perchè in esso non si è avuta alcuna mira che di meglio terminare l'accennata divisione del Friuli circa alcuni luoghi, che erano litigiosi tra il Dominio Austriaco, e il Veneto, e sonosi terminati alcuni affari vertenti tra i sudditi d'ambe le parti. Quanto poi al Patriarca d'Aquileja non si è fatto altro che stabilire alcuni punti riguardanti le rendite, e la giurisdizione uniformandosi su questo articolo all'accennata pretesa concordia del 1445. Ma è tanto lontano che in esso laudo siasi cosa alcuna determinato circa il Patronato che anzi si osserva, non aver l'Arbitro voluto mai acconsentire a tre articoli che gli parvero pregiudiciali alle ragioni dell'Impero. E molto meno acconsentito avrebbe dove si fosse trattato d'approvare l'usurpazione dei Veneziani intorno il Jus Patronato indubitatamente appartenente all'Impero. Ben è vero che in seguito di questo Laudo fu al Patriarca permesso di risiedere in Aquileja, e d'esercitarvi la giurisdizione ordinaria, come effettivamente vi risiedeto, ma non perciò si potrà inferire che avendo l'Imperatore una volta permessa la residenza del Patriarca ne' suoi dominj abbia rinunciato a'

suoi diritti

suoi diritti del Patronato; sì perchè il Patriarca d'allora seppe cattivarsi l'affetto di Carlo V. come perchè con più ragione può dirsi che in quei torbidi tempi nei quali essendo afflitta la Germania dall'Eresia di Lutero, l'Imperatore giudicò che al vantaggio della Religione si convenisse di sospendere per allora ogni passo diretto a vendicare in questa parte i diritti imperiali, e fosse men male tolerare un Patriarca amico benchè Veneto che d'imbarazzarsi con nuovi torbidi in Italia troppo occupato a sedare quei della chiesa universale in Germania.

Ma non durò molto questa tolleranza, e finì presto la moderazione dell'animo di Sua Maestà perchè l'anno 1542. Lo Strozzi ribelle dell'Imperio con una mano di fuorusciti invase le terre Austriache nel Friuli, e s'impossessò di Marano. Il Patriarca che allora in Aquileja risiedeva si ritirò in Udine abbandonando la sua sede o per viltà, o per intelligenza coi Veneziani i quali dopo di aver dati degli ajuti allo Strozzi contro l'Imperatore comprarono dall'usurpatore la detta Terra di Marano e con ciò nuovamente sospetti si renderono alla Casa d'Austria onde per parte di questa non si è mai più consentito che il Patriarca risiedesse in Aquileja col motivo che avendola abbandonata era ricaduta con nuovo giusto titolo al supremo suo diretto Patrone. Fece istanza di ritornarvi il Patriarca Grimani circa l'anno 1580 allegando all'Arciduca Carlo il Laudo di Trento, e fu in ciò appoggiato da Gregorio XIII. Ma non ne seguì alcun effetto per le dette ragioni e per essersi abbastanza resi sospetti i Patriarchi Veneziani, come l'esperienza pur troppo avea dimostrato. In questo stato rimasero le cose in ciò che riguarda la Casa d'Austria, tanto più che il Re di Francia, e di Spagna come mediatori, e respettivamente alleati dei Trattati di tregua, e di pace che si sono stabiliti coi Veneziani dall'anno 1516. al 1529. ebbero cura, che per quest'occasione non si riaccendesse una nuova guerra in Italia. Ma per ciò che riguarda i Veneziani non si fermò il Papa il quale volendo che fosse reintegrata la chiesa d'Aquileja in tutte le sue antiche ragioni del Friuli, non ostanti gl'allegati titoli di giusta guerra, di concordia, di Laudo, e non ostanti i molti Ambasciadori ordinarj, e straordinarj spediti da Venezia a

Roma

Roma per questa causa, talmente che Papa Gregorio XIII. niun timore facendogli le minaccie, che gl'Ambasciatori decantavano di una nuova guerra in Italia, aveva già contro la Repubb.ca decretato le censure ma prima di farle pubblicare se ne morì; onde le cose rimasero nello stato, in cui erano. Nel tempo però, che quel Pontefice si adoperava per la reintegrazione delle ragioni di quella Chiesa ad istanza dell'Arciduca Carlo deputò nell'anno 1585. il Vescovo di Lubiana Visitatore Appostolico nella Diocesi a parte Imperii con intiera indipendenza del Patriarca considerando la necessità di provedere ai bisogni dell'anime, e riflettendo ancora, che quand'anche il Patriarca fosse in libertà di governare quella parte di Diocesi, nulla di meno potrebbe fare sul Territorio Austriaco non essendo i Vescovi Veneti idonei e per cagione della lingua diversa e per l'odio, e contragenio inestinguibile fra queste Nazioni.

Per queste ragioni nell'anno 1604. fu rappresentato alla santa sede la necessità di un Ordinario non sospetto e capace a governare tutto quel numeroso gregge, insieme fu rinovata al Papa la memoria dell'usurpazione del Patronato Cesareo fatta da Veneziani. E mentre da una parte s'indugiava dalla S. sede a dare l'opportuno provedimento dall'altra i disordini si aumentavano. considerarono dall'Imperatore Ferdinando II. quanto era necessaria la presenza dell'Ordinario nell'ampia Diocesi di parte Imperii, e che all'incontro i Patriarchi Veneti sono assai sospetti, come quelli che fra le cose spirituali seminano nei popoli delle massime dannose al dominio temporale Austriaco, e gl'insegnò l'esperienza dell'anno 1616. quando per rapporto tutte le leggi pubbliche e canoniche vogliono che gl'Ordinarj non sieno sospetti, e similmente il diritto comune, ed i Privilegj austriaci determinano, che niun suddito Austriaco possa uscire dallo Stato per le ordinazioni, nè si chiamino a ragione fuori del Paese; sopra di che sua Maestà pubblicò un forte Editto e nel 1623. rappresentò a Roma, che per valide ragioni nè doveva nè poteva riconoscere un' Ordinario Veneto. E quantunque esaminate le ragioni, e trovatele di peso non siasi dato alcun provedimento non pertanto il medesimo Ferdinando II. si trattenne dal fare ogni possibile diligenza non solamente per sostenere

tenere il suo diritto, ma anche, e molto più, per rimediare ai disordini che riguardano la salvezza delle anime, onde col mezzo del suo Ambasciadore il Principe Savelli fece rappresentare al Papa le ragioni imperiali ed arciducali pel Patronato, facendo istanza d'esser reintegrato, o almeno che si accomodasse la pendenza con uno de' seguenti modi.

I.mo o che si dividesse la Diocesi com'è diviso il Dominio temporale, lasciando il Patriarca a parte Imperii, dov'è situata Aquileja, ed al Friuli Veneto si desse un Vescovo nuovo, o si estendesse la giurisdizione del Patriarca di Venezia.

II.° o che il Capitolo di Aquileja sia per metà di Canonici Tedeschi, e metà Veneti, ai quali si restituisca il diritto dell'elezione del Patriarca, che sia sempre uno del loro gremio coll'alternativa delle Nazioni.

III.° o che si divida la Diocesi ed ambe le parti si astengano dal titolo di Patriarca d'Aquileja, ed in tal caso l'Ordinario eretto nel Friuli Austriaco sia Metropolitano per le chiese di Trento Trieste e Pedena, e al Veneto si diano le stesse facoltà sopra i Vescovadi del Dominio Veneto. Non ebbe effetto alcuno il suggerimento, e le diligenze del Principe Savelli, e del Preposito Pesteri spedito a questo fine da Vienna a Papa Urbano VIII. riuscirono affatto infruttuose e solamente mostrò S. B. che volendo conservare il Patriarcato per i Veneziani avrebbe desiderato di giovare alla salute delle anime a parte Imperii colla erezione di un Vescovado, dismembrando dalla Diocesi d'Aquileja i luoghi Austriaci. Ma l'Imperatore non potè aderire a questo progetto come troppo pregiudiciale a suoi chiarissimi diritti. Ed essendo in quei giorni morto il Patriarca e facendo ~~ad~~ la Repubb.ca alla S. Sede le solite premure per l'approvazione del Coadiutore S. M. spedì a Roma il Dott.r Terz Consigliero Imperiale Aulico con istruzione segnate ai 15. Novembre 1625. in virtù delle quali fu egli all'udienza del Papa, e gli espose in nome della M. S. ad una ad una le ragioni imperiali ed arciducali del Patronato d'Aquileja, e gli fece comprendere che mentre S. Santità le aveva già riconosciute tanto rilevanti che si era indotta ad acconsentire alla divisione della Diocesi non era questo, che della dignità Patriarcale dovessero per sempre rimaner privi gl'Austriaci, trattandosi di un Patriarca notoria-

mente

mente incorporato all' Impero Germanico buona parte delle cui rendite sono situate nel Territorio Austriaco, com' è situata la medesima Cattedrale sede del Patriarca, che perciò appartenendo all' Imperadore, e all' Arciduca d' Austria l' avvocazia di detta chiesa dottata di feudi Imperiali e Arciducali non poteva S. M. convenire nella progettata traslazione del Patriarcato dei Veneziani, perchè anche se ne formalizzarebbe la Nazione Tedesca, la quale altresì benemerita della chiesa universale non era giusto, che fosse privata di un Beneficio cotanto illustre a cui per l'addietro si erano promossi Principi delle prime case di Germania. E se S. S. non ostanti queste considerazioni, e non ostante il pericolo, cui esponevasi d'incontrare le dicerie degl' Eretici di Germania avesse voluto procedere alla deputazione del Coadjutore in tal caso S. M. per debito del suo ufficio avrebbe fatte le opportune proteste contro il Coadjutore non riconoscendolo per tale e non permettendogli dopo la morte del Patriarca il menomo esercizio di ~~[illegible]~~ Giurisdizione nell' Austriaco Dominio. Adempì puntualmente il Consigliere Tera le sue commissioni rappresentando il tutto al Papa in voce, ed anche in scritto e quantunque allora non vi fosse alcuno, il quale non prevenuto dalla passione per l'una o l'altra parte non conoscesse esser giuste le istanze dell' Imperatore, ad ogni modo non piacque a S. S. di dare alle medesime quel luogo, che meritavano. Ed avendo S. S. voluto procedere alla deputazione dell' accennato Coadjutore il Consigliere Tera protestò solennemente in iscritto a nome dell' Imperatore, e della Casa d' Austria nella forma appunto di sopra divisata ed in conseguenza di tale protesta si fecero pubblicare dalla Corte di Vienna gl' ordini in virtù dei quali si vietò ai Sudditi Austriaci di riconoscere il Patriarca, e di permettergli l'esercizio della giurisdizione a parte Imperii. Intanto essendosi conosciute in Roma le pessime conseguenze che ne seguivano in danno irreparabile delle anime fu fatto il progetto che il Nunzio di Vienna dovesse far le veci del Papa, come ordinario universale. Ma si trovò, che questo progetto soggiaceva a molte difficoltà, e per la troppa Lontananza, e per altri riflessi ancora.

Dall' ora in qua anno continuato le cose nel medesimo

stato

stato mal grado le diligenze usate e le replicate is-
tanze in varj tempi portate alla S. Sede dagl' Im-
peradori Ferdinando III. Leopoldo I. Giuseppe I. e dall'
ultimamente defonto Carlo VI. di gloriosa memo-
ria, affine di far valere le ragioni Imperiali ed Ar-
ciducali, e provedere insieme alla cura dell'ani-
me. Ma non si è mai ottenuto alcun provedi-
mento, non ostante che da una parte la giusti-
zia sia così evidente e dall' altra così chiara e
precisa la necessità lo scandalo indicibile ed il
pericolo dell' Eresia imminente specialmente
nella Carintia: ma sopra tutto trascurata per
ogni verso la salute dell' anime, e l' Ecclesiasti-
ca disciplina, non si potendo capire per quali
ragioni sì poco o niun pensiero siasi preso fin-
ora del gregge Austriaco dal Pastor universale
il Papa allecato per l'addietro dall' amore verso
i Veneziani e sordo alle istanze degl' Imperatori
e de' popoli della Diocesi a parte Imperii. Eppure
ella è cosa di fatto, che le ragioni Imperiali ed
Arciducali non sieno un semplice fumo, onde
si potessero mirare con indifferenza, come si com-
prende da quanto si è detto fin qui, e dal più che
potrebbe dirsi. Il bisogno poi di quei popoli è così e-
vidente che non fa mestieri di prova potendo o-
gnuno figurarselo sol tanto che ponga mente
a quel vasto tratto di paese, che si stende nella
Carniola Tirolo, Carintia e Stiria privo affatto dell'
occhio del Pastore, e da tanti anni senza Parochi
idonei senza visite e così Eretici vicini che anno
tentato e tentano tuttavia diffondervi il loro veleno
Ma potrebbesi opporre che il Pastore v'è: egli è pronto
a visitare a provedere secondo il bisogno e non
manca d'adempiere il suo dovere, e quando ne
gli fosse vietato l'adempirebbe anche a parte
Imperii. Sia ciò vero quanto si voglia è vero
ancora che in quella parte di Diocesi è come se
non vi fosse, non essendo riconosciuto per tale nè
potendolo riconoscere l' Imperatore senza debili-
tare le sue ragioni. Tanto più che le leggi voglio-
no che i Vescovi siano persone di confidenza e non
sospette e se non sono tali tocca il Principe non
ammetterli e i Popoli non voler essere governati da
simili Vescovi. Nel nostro caso non a torto l' Im-
peradore

peratore diffida dai Vescovi Veneziani come degl'Esteri si mostra diffidente la Repubb.ca che non ammette altri al governo delle sue Chiese se non sudditi. Dall'altro canto è certo, che i Vescovi veneziani nulla far possono di buono nel Territorio Austriaco quanto per cagione della lingua, quanto a cagione dell'odio inestinguibile fra le due Nazioni. Ora per restringere quanto si è detto fin qui si riconosce chiaramente che gl'Imperatori di Germania anno per così dire eretto dai fondamenti il Patriarcato che anno infeudati i Patriarchi del Ducato del Friuli, e dell'Istria, annoverandoli fra i Principi dell'Imperio che anno distintamente fabricata ornata ed arricchita la chiesa Patriarcale dove derivano i titoli Canonici del Patronato e dell'Avvocazia il qual diritto di Patronato e di Avvocazia fu poi dagl'Imperatori trasferito nei Duchi di Carinthia, e nei Conti di Gorizia e lo esercita in oggi la Reina figlia ed erede dell'Imperatore defonto sopra la Città e Cattedrale di Aquileja, e sopra le altre pertinenze situate nel Dominio Austriaco, come legittima successora degl'accennati Duchi di Carinthia e di Gorizia. Inoltre si riconosce che fino dall'anno 1420 anno gl'Imperatori esercitato liberamente, e senza la menoma opposizione il diritto del Patronato sopra detta la Diocesi, presentando i Patriarchi ed approvandosi dalla S. Sede i presentati, e che sebbene per lo spazio di tre secoli in circa si è contrastato dai Veneziani un tal diritto, non è però mai stato rinunziato dall'Imperial Corona e quindi si conchiude appartenersi tuttavia a S. M. non potendo qualunque corso di tempo pregiudicare alle ragioni imperiali maggiormente che il preteso possesso dei Veneziani è infetto nella radice, e torbido, e non pacifico per le replicate contradizioni fatte di mano in mano dagl'Imperatori. Ed intanto l'Imperatore viene impedito ne' suoi diritti in quanto gl'anno usurpati i Veneziani, e favoriti dalla Santa Sede si sono messi in possesso, e vi si mantengono col mezzo del Coadjutore che senza ragione canonica si concede loro dalla S. Sede, operando in tal guisa che non si dà mai la vacanza del Patriarcato. Nella quale condotta si ravvisa manifestamente la mala fede dei Veneziani, i quali quando avessero diritto sul Patriarcato non avrebbero procurato, e

non procurerebbono

non procurerebbono tuttavia di mantenersi nell' usurpato possesso col mezzo clandestino de' Coadjutori che gli si concedono senza proporli in Concistoro, ma colla semplice spedizione di un Breve, con cui gli si conferisce una Chiesa in partibus Infidelium.

Per rinforzare in oltre quanto sia infetta la radice dei titoli pretesi dai Veneziani basta riflettere che principiano dal Patriarca Teck. E chi non sa che questo è stato da loro spogliato a forza d'armi, e cacciato dalla sua Chiesa e da' suoi beni? Bel titolo di questo possesso! Indi si fondano sulla concordia stabilita senza legittima procura dal Mezzarotta, il quale quand'anche l'avesse ratificata il che non apparisce non poteva pregiudicare ai diritti della Chiesa e dell' Imperio. Nemeno è credibile che i Papi Niccolò V e Paolo II con le loro Bolle abbiano voluto pregiudicare alle ragioni Imperiali, tanto più che in que' tempi possedevano i Veneziani la Città di Aquileja, alla quale è annesso il Patriarcato. Ma poi tanto la pace di Wormazia quanto il Laudo di Trento anno disposta la restituzione di Aquileja la quale essendo tornata in potere dell' Imperatore a lui dovevasi anche restituire il diritto del Patriarcato non potendosi disgiungere il Patriarca dal Patriarcato senza fare violenza alla ragione.

Altre volte anno supposto i Veneziani che questo Patronato sij annesso al Dominio del Friuli di cui ne possegono buona parte ma s'ingannano manifestamente perchè le nomine e le presentazioni dei Patriarchi si sono fatte dagl' Imperatori anche prima si donasse il Friuli a quella Chiesa, come si è veduto dagl' esempj di Carlo Magno fino a Corrado II. che dette il Friuli ai Patriarchi

Se inoltre i Veneziani pretendessero questo Patronato perchè una volta furono possessori di Aquileja benchè con titolo ingiusto sia alla buon'ora cura essi dicono ma da ciò appunto io inferisco che debbano ora dimetterlo giacchè non godono più di quel Principato. E quantunque sia vero che anche al giorno d'oggi ritengono buona parte del Friuli l'Erede però dell' Imperatore vi possiede la Capitale in cui è l'antica sede ed il Duomo de' Patriarchi e questa è la parte principale, da cui conviene, che le parti inferiori

periori si assorbiscono. Se a titolo di giusta guerra perdessero i Veneziani le Città di Padova, Verona &c. potrebbero indi pretendere che fosse creato Vescovo di quella Sede un loro Suddito?

Aggiungasi che il Friuli non fu un predio Dominicale a cui fosse annesso il Patronato, ma bensì una specie di Dote, ed una pertinenza del Patriarcato dipendente dall'Impero Germanico, a cui con retta ragione dovrebbe riunirsi quel Principato smembrato, e l'Imperatore dovrebbe come capo dell'Impero procurare la riunione, o come Avocato della Chiesa ricuperare la Dote distratta; tanto più che oltre la giustizia della causa vi sono contro i Veneziani le disposizioni del Concilio di Basilea, le dichiarazioni di Papa Eugenio IV. e di Papa Gregorio XIII i quali anno chiaramente manifestato non essere abbastanza valevoli i titoli allegati dalla Repubb.ca

Conosce da se la Repubblica, che i suoi titoli sono mal fondati, e però procura con tanto impegno che non si dia mai la vacanza della Chiesa Patriarcale, che la Santa Sede in caso di vacanza non sia costretta ad ammettere la presentazione dell'Imperatore, s'ingegnano d'aver sempre in pronto l'Eletto, e con ciò danno a credere al Mondo d'essere possessori di mala fede. Più fa stupire, che i Papi conoscano e comprendano la forza dei giusti diritti Imperiali, sanno in che stato deplorabile si trova la Diocesi a parte Imperii, ove il Patriarca Veneto non è riconosciuto, nè può esercitare un'atto menomo di giurisdizione, sanno di più, che i Veneziani sono usurpatori e con tutto questo li secondano. Quindi è ben giusta la risoluzione della Corte di Vienna, che i suoi sudditi non sieno chiamati da un Giudice straniero, e fuori di stato, e a lei basta di aver dimandato alla Santa Sede il compenso opportuno, che non pregiudica a' suoi diritti, e di aver fatte replicate istanze per mezzo de' suoi Cesarei ministri.

Quel rimedio finora cercato in vano giova in oggi sperare dal zelo Appostolico, dalla somma rettitudine dalla mente illuminatissima di Benedetto XIV. il quale con la decisione a questa controversia, a lui non senza speciale consiglio dalla divina Providenza riservata renderà per tutti i secoli avvenire celebre ed immortale il gloriosissimo suo Pontificato.

(a). S. Epiphan. de S. Luca Heres. 51. S. Pauluy a. ad Timoth. 4. 5. 9. et seq.
(b) Cluverius Ital. antiq. lib. 1. cap. 19.
(c) Petrus de Marca Concord. Sacerd. ad Imper. lib. 1. cap. 3. §. 12. Et lib. 4. cap. 1. §. 31. Pagius ad Annal. Baron. 357. §. 4. et seq.
(d) Holstenius ad Not. in Carol. a S. Paulo. Aquileja, Patavium, Torcellum, Altinum Acclus, Tarvisium, Murianum Verona Gradus Nova Caprule, Ceneta, Tridentum, Celina Feltrium, Belluvium Lahina, Opitergium.
(e) Idem ibi. Forum Julii Tergestum, Parentium, Pola, Amonia seu Labacum.
(f) S. Hier. contra Rufin. Theodorus Epus ad Domn. Antioch. Testamentum Caroli M. apud Baronium ann. 811.
(g) Rothaldus a. 964. Diploma a Leone VIII. quo primus Italiæ Metropolita declaras. Ughel. to. 5. Card. Noris dissert. de V. Synodo X.
(h) Joannes XIX. Patriarcham Aquilejensem fore caput, et Metropolim super omnes Italiæ Ecclesias declaravit.
(i) Petrus de Marca dissert. de Primatu. Noris ibi.
(K) S. Hier. ep. 5. 6. 41. 42 et in Cronicis.
(l) Beda in Cronicon ad ann. Imper. Tib.
(m) Anastasius in Collect. Script. Rerum Italic. tom. 12. pag. 98. usque ad 102.
(n) Ughellus ibi.
(o) S. Gregorius lib. 1. ep. 16. et Leo II. ep. 38.
(p) Baronius ad ann 605. Paulus Diac. lib. 4. c. 38.
(q) ————
(r) Ex VI Synodo ac 4. ex Lateran. sub Martino I. ann. 649. Beda, et Paulus Diac. ibi.
(s) Baronius ad an. 729. Epist. Gregorii II. ad Serenum apud eundem
(t) Ughellus et Baronius ibi
(u) Herman. contract. ann. 666. et 766. Paulus Diacon. lib. 6. c. 51.
(x) Herman ad ann. 796. Aginardus in Annal. Francor. ad an. 806.
(y) Aginardus ibi.
(z) Ughellus ibi. Joannes Card. Com. Aquil. Sabellicus de vetust. Patriarch.
(aa) Vita S. Ottonis vulgata Gretsen c. 7. Adm[illegible] lib. 231. in Cron. Belgicis. Adam. Bremen. pag. 32. Arnoldus Lubecen. lib. 3. c. 17. Sanxius

Metrop.

metrop. lib. 2. cap. 29.

(bb) Pfefinger in notis ad Vitrianum de Princip. Imp. a n° 19. ad 1213. Herman. contract. in Cronic. ann. 1049. Lambertus Schafnaburgen. ad ann. 1063.

(cc) Ughellus Cand. lib. 4.

(dd) Ughellus

(ee) Hier. Rubeus Histor. Ravennat. lib 6. ad 1210.

(ff) Pfefinger in notis § lib. 1. tit. xv. de Princip. Imp. n° 32.

(gg) Idem n° 23.

(hh) Mainardo Conte di Gorizia fondò e dotò la Badia di S. Pietro di Rosacis da Pio II. commendata a Marco Barbo Vescovo di Trevigi.

(ii) Sabellicus cit. lib. 5.

(kk) Candidus lib. 7. pag. 64 §

(ll) Candidus Hist. Forojulii cap. 8. 26.

(mm) Idem

(nn) Idem

(oo) Hugo Grotius lib. 2. cap. 4. cum notis Gronovii.

(pp) Pontius Heuterus lib. 6. rerum Austriac. ad annum 1521.

Prima Scrittura del Co. Francesco Florio Canonico Teologo d'Aquileja suddito Veneto dopo l'operato in Aquileja il dì 15. d'Agosto 1750.

Dopo ciò che accadde in Aquileja a dì 15. del mese corrente si rende necessario l'esaminare se debba il Capitolo trasferirsi al servizio di quella chiesa per gl'otto del mese venturo, e porcia da qui a tre mesi alla solita residenza.

Il Decano, ed i Canonici sono veramente per certa parte assai tranquilli sul testimonio, che loro rende la propria coscienza, essendo sicurissimi di non aver fatto cosa alcuna, onde possano giustamente essere considerati come rei anzi lusingandosi di avere in tal maniera eseguite le vere intenzioni del sommo Pontefice, che nel Breve ad essi indirizzato avanti due anni gl'incoraggiva a diffendere con costanza i diritti della chiesa Patriarcale colla sicurezza di essere sostenuti dalla Sede Appostolica.

Questa sola ragione ben sviluppata sarebbe più che bastante a giustificare la risoluzione che ha presa il Capitolo di far quanto può acciò nulla sia innovato almeno circa la chiesa, ed il Capitolo, dimostrando anche in questo di uniformarsi ai moderatissimi sentimenti del suo Illustre

capo

Capo l'Emo. Sig. Cardinale Patriarca che avrebbe sacrificato alla pace, ed alla riverenza che ha verso la Santità sua l'esercizio degl'altri suoi diritti sopra la Diocesi Austriaca, quando gli fossero, come voleva ogni ragione preservati que' più nobili, ed essenziali il di cui uso gli viene con troppo avvilimento della Patriarcale dignità tolto ora, ed impedito dalle due Brevi.

E come potevasi mai dal Capitolo aderire alla deputazione del Vicario Appostolico, che fatta siccome è senza l'assenso del legittimo e vero Patriarca viene ad autorizzare gl'impedimenti irragionevoli e non Canonici della di lui ricognizione nelle Terre Austriache ed anzi a introdurre un nuovo ed affatto mostruoso nella stessa Patriarcale chiesa e ne' di lui membri immediati quali sono i Canonici? Oltre di che ammessa dal Capitolo una sì strana novità veniva a disciogliersi, e troncarsi quello strettissimo vincolo, che secondo i sacri canoni deve essere indissolubile tra il Patriarca e il suo Cattedrale Capitolo; mentre avendo questi a riconoscere in tempo di residenza, cioè per cinque mesi dell'anno in suo superiore non più il Patriarca, ma il Vicario Appostolico ne verrebbe in conseguenza, che al naturale e legittimo capo non restasse la libertà di servirsi (almeno per quel tempo) del consiglio, e dell'opera de' suoi Canonici, nè questi avessero potuto ricorrere al Patriarca ne' casi occorrenti molti de' quali anno anche relazione col governo di quella parte di Diocesi, che è situata nel Veneto Dominio. La considerazione di questo suo gravissimo pregiudicio ha costretto il Capitolo a dichiarare nel suo Atto l'indispensabile necessità di questo legame, che sussistendo nelli stessi Capitoli esenti dal proprio Vescovo molto più deve mantenersi tra il Patriarca, ed il Capitolo di Aquileja che considera uno de' suoi pregi più nobili l'essere interamente soggetto al suo Pastore.

Van-espen Jur. Eccl. univ. Par. I. Tit. VIII. Cap. II.

Da queste premesse, ed in particolare da quest'ultima osservazione si può naturalmente raccogliere qual debba essere la risposta al dubio che si è preso ad esaminare, cioè se il Decano e Canonici possano o debbano nello stato presente delle cose tornarsene al servizio della loro Chiesa? Imperocchè sebbene non anno, come si è detto giusto motivo di temere d'essere considerati disubbidienti ai commandi del Sommo Pontefice, si ha però tutto il fondamento di sospettare che per parte de' Regj ministri possano esser tentati a ritrattare la presa deliberazione ed a venire a qualche atto lesivo de' diritti Patriarcali. Sembra pertanto che secondo le regole della Cristiana prudenza non debbano essi esporsi a questo duro, ed assai periglioso cimento

e che

e che non possano atteso questo evidente pericolo separarsi nemmeno materialmente dal loro Capo fin a tanto che non sia composta questa querela, e sgombrato ogni timore

2.° In prova di questo sentimento (che però è abbastanza fondato sulle regole generali dedotte dalla sola ragione naturale) si può addurre l'esempio della traslazione che nel passato secolo fu fatta dal Vescovo Principe di Liegi col consiglio, ed assenso de' Canonici del suo partito la quale fu confermata dal Nunzio Appostolico di quelle contrade, e poi con un Breve della Santa memoria d'Innocenzo X. che vien riferito dal celebre interprete delle Decretali Prospero Fagnano al Cap.° del lib. V. Cum ex iniuncto de novi operis nunciatione. Il fatto che diede motivo a quel Vescovo di venire ad una tale risoluzione si fu, perchè il Magistrato ed i Cittadini di Liegi gli aveano chiuse le porte della Città, mentre volea farne il suo ingresso; onde irritato dalla ripulsa trasferì, come si è accennato, col consenso de' Canonici suoi aderenti la residenza del suo Capitolo Cattedrale al Castello di Haus situato nella stessa Diocesi, ciò facendo, per sentimento del medesimo gran Canonista non solo in virtù d'un'antica Bolla di Clemente VI, ma altresì del jus comune vigore juris communis, e perciò coll'ordinaria sua autorità. Si riportano in fatti dal Fagnano al num.° 21. e seguenti le cristianissime leggi canoniche che possono molto bene addattarsi non meno al caso presente che a quello di Liegi; e perciò conchiude che la ripulsa, e resistenza fatta al Vescovo, sicchè non possa entrare nella sua Città, è, secondo tutte le apparenze una giusta causa di trasferire il Capitolo altrove. conciosiacosachè essendo il Vescovo, ed i Canonici un corpo solo, di cui quello n'è il capo, e questi i membri né essendo conveniente che il Vescovo negli affari della sua Chiesa si serva dell'altrui consiglio ad esclusione de' suoi membri, quindi è, che l'impedimento apposto al Prelato sicchè non possa unirsi nella sua chiesa con quelli, che sono i suoi consiglieri veri e perciò dal Concilio di Trento e da altri antichi Padri vengono detti il senato della Chiesa: gli dà un giusto motivo di radunarli in altro luogo presso di se sul fondamento ancora del Canone attribuito al Santo Pontefice Calisto: non decet a capite membra recedere, sulle quali ragioni si fondò anche il Nunzio Appostolico

V. il Card. Petra Comment. in Const. Apost. To. 1. p. 134

Cap.° Novit. De his, quæ fiunt a Prælato &c.

Decret. Gratian. Part. 1. Dist. XII can. primo

Appostolico nella conferma di questa traslazione, cioè a dire acciò i membri nello stato presente delle cose non si disgiungano dal loro Capo, e perchè più agevolmente il Vescovo ed i Canonici possano insieme provedere alle necessità della Chiesa: *Ne membra a capite suo hoc rerum statu separentur utpote coniunctis consiliis Ecclesiae necessitatibus comodius prospicere*.

Merita d'osservarsi che il Capitolo d'Aquileja nel suo Atto delli 18 corrente ha fatto manifesta allusione al canone sopracitato da cui ne deriva il Tagnano la giusta causa, e dirò anzi la necessità della traslazione la quale se fu canonica ed approvata nel caso di Liegi ove il Vescovo riconosciuto per altro come tale fu solamente escluso dalla Città per la formalità, se non erro, con cui voleva comparire, molto maggiormente dovrebbe considerarsi ragionevole e giusta, laddove non sia nemmeno permesso a' Canonici di riconoscere l'autorità spirituale del suo vero, e leggittimo Prelato.

Egli è inoltre molto osservabile che quantunque poco più della metà de' Canonici Liegesi cioè sedeci di essi aderissero al Vescovo, mentre il Decano con tredeci Canonici seguiva la fazione de' Cittadini ciò però nulla ostante si considerò allora trasferito l'intiero Capitolo, onde nel Breve d'Innocenzo X. si legge: *Decretum translationis dicti Capituli ad dictum Oppidum de Haus, ut praefertur, factum confirmamus*. Sicchè ancora per questo capo avrà una forza maggiore la traslazione della residenza del nostro Capitolo, prestandovi il loro consiglio, ed assenso tutti i Canonici leggittimi che interveranno alla radunanza, nè opponendosi gl'assenti che sono in poco numero a riserva di un solo escluso anche dall'invito per motivi assai giusti nè meritando d'essere computate le proteste che contro un tal Decreto far potessero gl'altri quattro cioè i Vicarj, e Preciti, come quelli, che sono privi d'ogni Canonico titolo.

Siccome però nel caso di Liegi fu saggiamente prescritto che la traslazione dovesse aver luogo fino a tanto che dal Magistrato da Cittadini, e da Capitolari opponenti il Vescovo fosse ricevuto colla solita riverenza ed ammesso all'esercizio della sua giurisdizione così l'Emmo Sig. Cardinale Patriarca dovrà colla sua matura saviezza limitare il Decreto, e la di lui osservanza con quelle condizioni, che giustamente da esso sono state ricercate alla

S. Sede

santa Sede, e salva in particolare quella della libera di lui ricognizione rispetto al Capitolo e a tutti i Beneficiati e ministri della Chiesa Patriarcale.

Gioverà molto a ottenerle maggiori l'essecuzione di questo partito. e benchè non possa sperarsi che nelle circostanze presenti il Decreto Patriarcale sia per essere confermato dalla santa Sede. ciò però non saprà trattenere il Sig. Cardinale dall'abbracciarlo, essendo l'atto per se stesso competente all'autorità ordinaria e sostenuto dal gius comune come si è a suo luogo dimostrato.

Seconda scrittura del medesimo Sig. Co. Ill.mo Canonico.

Convien supporre per legittima e Canonica la traslazione del Capitolo d'Aquileja presso il suo unico e vero Capo l'Em.mo Sig. Card.le Patriarca, come si è ad evidenza dimostrato nell'altra scrittura attese le cause gravissime che hanno cagionato in questi ultimi tempi li due Appostolici Brevi, l'uno della istituzione del Vicariato nella parte della Dioecesi d'Aquileja situata nel Dominio Austriaco e l'altro della nomina del Vicario nella persona del Sig. Co. Carlo Michiele d'Attems Canonico di Basilea. Le notorie, frequenti e crudeli violenze praticate dalla potestà secolare de' Ministri Austriaci erano per vero dire motivi sufficienti per divenire ad un tal passo risoluto da molto tempo e da che sulla Chiesa Patriarcale è stata posta in sì strano sconvolgimento. Contuttociò si è creduto di dover dissimulare e soffrire sulla speranza di qualche provvedimento per la parte di Roma. Ma essendo le cose passate alla estremità, ed essendo il Papa condisceso ad accordare un rimedio peggior del male l'Em.mo Sig. Cardinale Patriarca zelantissimo ha dovuto da se pensare all'ultimo ripiego della traslazione del suo Capitolo. Posto ciò bisogna dunque riflettere, e disaminare e si proverà con forti ragioni essere questo l'unico, salutare, e necessario partito, affine di riparare i pregiudizj più essenziali che derivar potevano a diritti della sua mitra Patriarcale alla libertà e sicurezza del Capitolo, e alle ragioni del regio jus patronato che competono alla Ser.ma Repub.ca di Venezia sopra il Patriarcato.

E primieramente

E primieramente colla traslazione del Capitolo in Udine si mantiene salva e incontaminata la fedeltà e indissolubile la unione de' Canonici al suo legittimo Capo, del di cui consiglio può servirsi in tutte le occorrenze, e singolarmente nella celebrazione del Sinodo, e in ogni altra cosa dove i sacri Canoni stabiliscono la relazione che devono avere fra di loro il Vescovo e il Capitolo della sua Cattedrale.

In secondo luogo trovandosi il Capitolo stesso legittimamente residente fuori dell'Austriaco Dominio il presente Em.mo Sig. Cardinale che Dio conservi lungamente si mette in sicuro di far la collazione di tutti i Canonicati che fossero per vacare in vigor del suo Breve di Cardinale, e quando piacesse al Signore di far durare gran tempo la presente situazione delle cose, i Patriarchi Successori suoi sono certi di continuare nel loro diritto di conferirgli ne' quattro mesi ordinarj e così lo stesso Pontefice, venendo a cessare per se medesima la riserva del Breve conceduto al Vicario Appostolico, si trova nella necessità per gl'altri otto mesi di conferirgli a soli sudditi Veneti. In prova di che convien riflettere che due sono i pregiudizj risultati a Patriarchi dagl' Appostolici Brevi, l'uno riguardante a Benefizj di concorso accordati al nominato Vicario e l'altro de' Benefizj residenziali e delle Prebende riservate alla santa sede. In virtù della sua Potestà delegata potrebbe esso Vicario Appostolico pretender di chiamare la concorrenza non solamente de' Benefizj Curati ma ancora delle due Prebende Canonicali Teologale e Penitenziera, che sono in vigor della Bolla di Benedetto XIII. assoggettate al concorso. Ma siccome il Vicario medesimo non estende la sua facoltà fuori dell'Austriaco Dominio così caderebbe il pretesto, non che la ragione di metter mano nelle due sopranominate Prebende trasferite di residenza nello stato della Repubb.ca Resta con ciò riparato l'altro pregiudicio riguardante la collazione de' Benefizj residenziali che sono i Canonicati perchè essendo questi trasferiti di residenza dentro a' confini de' Veneti cesserebbe colla riserva al Pontefice medesimo la ragione di farne la collazione a sudditi esteri e dissidenti, che non sarebbero uniti, ma separati, e ribelli dal loro legittimo Capo.

Nè giova opporre, che restando la Chiesa Cattedrale nel

diretto

distretto Austriaco si scuopre a sufficienza la collazione de' beneficj e Cannonicati della medesima chiesa conferiti à soggetti di quel Dominio: ciò nulla monta, imperocchè levato il Capitolo, e unito di residenza locale al suo Capo, non rimane in Aquileja altro che la chiesa materiale le nude muraglie di quella chiesa, e poco più che se fosse stata rovinata da una scossa di Terremoto come avvenne già quattro secoli è la chiesa formale e mistica si trova nello stato Veneto, nella Città di Udine, dove risiede l'Em.mo Sig.r Cardinale Patriarca col suo Capitolo.

Molto meno si può opporre, che in Aquileja restano tre Cannonici Austriaci, due Vicarj per officiare coll'ajuto de' quattro mansionarj pur Austriaci la detta chiesa, e piantano la residenza e convocare il Capitolo. A ciò si risponde che de' tre Canonici un solo è il legittimo proveduto, e istallato con Bolle Pontificie, sebbene a lui manchi un requisito necessario alla sua Canonica istituzione, perchè non ha voluto prestare il solito giuramento di fedeltà a Monsig.r Patriarca. E questo solo Cannonico, quando fosse cannonicamente istituito non basta a far il Capitolo. Gli altri due preciati si sono introdotti senza titolo, e colla forza, poichè la Chiesa d'Aquileja, come Chiesa Italica non è soggetta alle primeprecì, come sono molte della Germania e ciò si prova anche col Breve del Regnante Sommo Pontefice nell'anno 1748. indirizzato al Capitolo. Degl'altri due votanti ridicoli cioè dei due Vicarj non occorre farne parole, poichè sono due semplici sostituti e non Cannonici principali, incapaci di voto introdotti colla violenza non solamente nello stallo de' Cannonici ma fatti ascendenti, e sostenuti con replicate commissioni della Corte di Vienna a grado come di dignità sopra tutti i Cannonici.

Con questa traslazione del Capitolo di Udine presso li Patriarchi resta in seguito preservato l'istesso capitolo da' pericoli che ripassando per una sol volta in Aquileja a ufficiare quella chiesa può esser minacciato ne' suoi Canonici e sopra le loro coscienze e sopra le stesse loro persone. E in primo luogo dopo di aver fatta la pubblica dichiarazione di non riconoscere altro Superiore ordinario che Monsig.r Patriarca, la quale sarà volata immediatamente a Vienna

e forze

e farne colorita coi brutti titoli di ribellione o almeno di contumacia. dopo di che in virtù dei Brevi Appostolici il Vicario è in libertà di visitar la Chiesa Patriarcale d'Aquileja, e che si è dichiarato di volerla anche fare, ciò eseguendo coll'autorità Pontificia a cui ogni Ecclesiastico è soggetto nelle varie dubitazioni, che possono insorgere nell'animo de' Canonici intorno gl'atti nella stessa visita di concedersi o d'impedirsi chi potrà contenersi in modo che non resti in esso loro qualche trepidazione di eccedere o di mancare al proprio dovere. Scrupoli che tutti svaniscono quando il Capitolo sia trasferito oltre i confini del Vicariato.

In secondo luogo quando il Vicario Appostolico sia assistito, come lo sarà infallibilmente dagl'ordini di Vienna, i quali sogliono rilasciarsi sotto gravi comminatorie e fra l'altre della più terribile qual'è quella d'incorrere nella indignazione regia imperiale e colla quale tutti i Principi, quando lo vogliano sanno infondere nell'animo de' loro sudditi un giusto spavento in tal caso chi de' Canonici sarà di petto sì forte e costante che voglia resistere e non assoggettarsi per timore a quegli ordini che fossero pregiudiciali alla propria libertà e a' diritti del del suo legittimo Capo e Superiore. Sarebbero è vero atti nulli per se medesimi, perchè fatti a cagion di timore cadente in viros constantes; ma la traslazione del Capitolo assicura da tutti cotesti pericoli le loro coscienze e la fedeltà e ubbidienza dovuta al Prelato, e al Principe naturale.

Nel terzo luogo potrebbe darsi il caso, che fossero i Canonici obbligati a fermarsi in Aquileja nella veguente prossima solennità fino alla esecuzione dell'ordine, com'è avvenuto nello spirare della residenza l'anno 1745. e per cosa di non gran rilevanza. onde pernottando con una notte sola sarebbero in pericolo manifesto d'infermarsi gravemente, e perdere anche la vita come succedette a un Canonico e a un mansionario troppo arditi, ed incauti l'anno 1740, di cui si conserva la memoria funesta per regola degl'altri nell'avvenire.

Finalmente la traslazion del Capitolo in Ud.e assicura più che ogn'altro movimento e resistenza i diritti del Jus Patronato regio sopra il Patriarcato, fin a tanto che Dio inspiri qualche nuovo ripiego per accordare

dare quali si siano, altre certamente rettissime, ed altre puramente ideali con reciproca soddisfazione le pretensioni de' Principi confinanti. Quando il Pontefice, come doveva farlo per ogni ragione canonica e politica nel Breve Appostolico conceduto al nuovo Vicario avesse eccettuata la Chiesa, ed il Capitolo di Aquileja dalla sua soprintendenza e governo, pare, che la Ser.ma Repub.ca per la sua religiosa pietà avrebbe accordata la destinazione di lui rendente al solo provvedimento spirituale delle anime lo che non riguarda punto l'interesse di stato giacchè se non con ragione almen di fatto tiene la Casa d'Austria da più d'un secolo lontani da' suoi stati li Patriarchi. Ora ciò che non ha voluto fare il Papa senza mettersi a disaminare i motivi di non averlo fatto, lo ha potuto fare colla sua potestà ordinaria, e incontrastabile l'Em.mo Sig.r Cardinale Patriarca. Che si poteva sperare di più? Questo colpo impensato nelle presenti fastidiosissime contingenze ha superate in certa maniera le nostre stesse speranze.

Colla traslazione del Capitolo in ristretto si assicurano nella sostanza i diritti della mitra Patriarcale d'Aquileja si mette al coperto il Capitolo da tutti gl' insulti de' ministri Austriaci, e dal pericolo d'autorizzare tutti li passati disordine sofferti colla introduzione violente de' Vicarj in Capitolo, e degl' intrusi Preciti. E ciò che più importa, e stringe il cuore de' fedelissimi Canonici sudditi Veneti non potendosi attaccare i giustissimi titoli della Veneta Repub.ca se non col mezzo del Capitolo stesso, al che ha sempre mostrato d'aver mira la Corte di Vienna, resta in questo gran tortido di cose mediante una traslazione sì giusta, e necessaria, che dovrebbe essere approvata con un decreto dal Papa med.o assicurata la pubblica e privata tranquillità fino che piaccia alla providenza divina di stabilire altro provvedimento, ch'essa lo voglia.

Ufficio fatto in Gorizia dal Co. d'Attemps nell' atto di ricevere il possesso temporale dal Baron de Sin il dì 12 d'Agosto 1750.

Questo fortunato lietissimo giorno da più secoli in vano sì ardentemente desiderato in cui l'E. V. con solenne atto d'installazione mi conferisce il possesso temporale degl' effetti spettanti alla mensa di questo nuovo Vicariato Appostolico, e Vescovato mi ricolma del

pari

pari ad un tempo de' più vivi e profondi sentimenti di rispetto, di riconoscenza, di venerazione, di compiacimento e di giubilo. Ed in fatti il Sommo Romano Pontefice tra tante opere sì sante, sì salutari e sì ammirabili colle quali egli va segnalando il suo memorabile Pontificato, qual contrasegno maggiore poteva dare della paterna sua providenza, zelo e fervore, che col provedere alla salute di tante anime erranti senza Pastore, che coll' assegnare ad una sì vasta Diocesi un Capo spirituale, il quale sotto gl' auspicj e direzione del supremo universale Pastore procurasse di estirpare le infauste radici che vi avevano allignato, e di svellere il loglio, e la zizania, che pur troppo per destino delle cose umane vi avea introdotto l'invisibile nemico. Dall'altra parte qual prova più segnalata di sua sovrana sollecitudine e reale materna pietà fra le cure del suo gloriosissimo governo la Maestà di Maria Teresa Imperatrice nostra clementissima Sovrana potea mai dare ai suoi fedelissimi popoli che nell' aver sì coraggiosamente proposti alla Santa Sede i bisogni spirituali di una parte sì considerabile de' suoi amplissimi stati, e nell' averne colla sua possente mano adjutrice secondata e promossa, e felicemente condotta al suo termine un' opera sì degna, sì pia, sì salutare, ardentemente desiderata, e in vano intrapresa da' suoi Augustissimi Predecessori, opera finalmente che non potrà non attirare dal Cielo ogni più lunga, e gloriosa serie di felicità e di benedizioni sopra la sua Imperiale reale Persona, e sopra tutto l' Augustissimo Casato. Nè soggetto certamente più proprio, e più accreditato, e per cui io avessi sensi di venerazione, e stima maggiore poteva la Maestà della Imperatrice regnante sciegliere per commissario di questa installazione temporale, che la degna persona dell' E.V. la quale da 25. e più anni in poi essendo da S. M. l' Imperator Carlo VI. di glor. memoria stata impiegata al governo della Contea di Gradisca, è stata poi dalla Maestà di Maria Teresa nostra clementissima Sovrana per li di Lei lunghi e fedeli prestati servigj, ed in ricompensa del particolar zelo, attività e fervore dall' E.V. dimostrato nel mantenimento dei diritti dell' augustissima Casa nominato alla carica di Capitano della medesima Contea, ed indi dopo averla

creata

creato suo intimo Consigliere di Stato, gli ha aggiunto inoltre il luminoso carattere di suo Pubblico e politico rappresentante di questa Contea di Gorizia nel tempo medesimo, che uno de' di lei degnissimi fratelli presedeva al governo della Città di Trieste in qualità di Capitanio, e l'altro ancora vivente, come Tenente Maresciallo si trova attualmente impiegato in qualità di Capo, e supremo direttore nel militare nell' Eccelso Ducato del Cragno, ed in questi littorali Austriaci in tempo pure che tutti e tre suoi Nipoti impiegati sin dalla loro gioventù al servigio dell' Augustissima Casa, battono anch'essi la strada di onore tenuta da' loro Antenati per aggiungere nuovo pregio alla sua illustre e decorosa famiglia.

Ma e quali condegne espressioni potrò io usare per esprimere i sensi della somma mia viva riconoscenza per la cortese gentilissima attenzione che meco esercitano in questo giorno questi Incliti Stati, de' quali ho l'onore di essere commembro composto di tante celebri, cospicue e nobilissime famiglie illustri per l'Ecclesiastiche politiche e militari dignità da loro in ogni tempo sostenute, che si sono rese chiare, e famose anche fuori d'Italia, e di Germania? Come ringraziare tant' altre nobili persone, questo pio venerando clero, questo Ilustr. Magistrato Civico, tutta insieme finalmente questa cortese radunanza, che colla sua presenza accresce la pompa, e il decoro di questa solennità?

Sensi anche di particolar riconoscenza esigge da me la sempre felice memoria del pijssimo fondatore fu Barone Agostino Codelli de Fanhenfeld, che sia in Cielo il quale per servigio di Dio, per salute delle Anime per spirituale, e temporale decoro e vantaggio di questo Paese con rarissimo esempio tra privati ha fatto un' eroico generoso sacrifizio memorabile per tutti i secoli di una parte considerabile di sue sostanze. Ed ha trasmesso la sua pietà ne' suoi Figli, ed Eredi, i quali secondarono, per quanto il permettevano le loro presenti forze un' opera che servirà di perpetuo monumento, e fregio e decoro della Casa Codelli benemerita della S. Sede dell' Augustissima Casa d' Austria e di tutta questa dilettissima Patria.

Sperò l' opera sublime, e la pia intenzione del fondatore

ha qualche

ha qualche difetto, ella lo ha certamente per non aver proposto alle Corti di Roma e di Vienna altro soggetto di me più bastante e più capace imperciochè nell' attribuirmi che fa l'E.V. con eccesso di compitezza quelle doti, e quelle virtù, di cui sono pur troppo sfornito ella ha fatto un troppo vantaggioso ritratto della mia persona in cui mi arrossisco di non riconoscermi ravvisando solo che l'E.V. nel togliere il modello d'un vero Vescovo ella ha voluto dimostrarmi la strada di diventarlo.

Quindi è che ricolmo di estrema confusione confesso con schietta ingenuità che nel misurare da una parte gl' obblighi e i doveri annessi al governo di una sì vasta Diocesi, e dall' altra parte nel riflettere a miei scarsi talenti, e deboli forze mi sento quasi mancare lo spirito, e tremarne tutto al solo pensiero. Mi porge però qualche specie di giubilo ed interna consolazione la speranza, che quello che opera tutto in noi e che dalle pietre può suscitare i figli di Abramo e che per gl' alti eterni suoi adorabili disegni mi ha voluto scegliere alla cura di questo suo gregge, mi somministrerà anche forze tali, se non di pienamente reggere, almeno di non soccombere al peso per servire di scorta e rinnovare e riaccendere la cristiana pietà in tutto il mio amatissimo gregge, giacchè non sospiro altro in questa terra che di vederlo scritto nel libro della vita che di aprirgli con le chiavi della santa Madre Chiesa le porte del Cielo, e introdurlo al possesso dei tabernacoli eterni.

Due Lettere private del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV dirette al Rmo Vicario Appostolico in Gorizia, colle quali risponde a due sue.

Lettera Prima

a lui diretta avanti che fosse Vescovo.

Benedictus XIV Dilecte Fili salutem, et Apostolicam Benedictionem Abbiamo ricevuta una sua lettera dei 29 del passato e ad essa rispondiamo in Italiano, sapendo che essendo Ella stata in Roma ben l'intende. Il nome, ch' Ella ha lasciato di se in questo

Paese

Paese è molto buono, e però noi sempre più siamo contenti d'averla prescielta per Vicario Appostolico. E quantunque ci sij convenuto tolerare lunghe fatiche e molti travagli per costituire un tal Vicario, ciò non ostante quanto però abbiamo sofferto sarà abbastanza ricompensato, se vi sarà, come speriamo, il profitto di tante migliaja d'anime per tanto tempo abbandonate. Si era pensato di dare a lei il titolo di Vescovo di Mennith conforme avrà potuto comprendere dal Breve del suo Vescovado in partibus, ma non essendosi avuta la necessaria certezza della vacanza del medesimo, si è sostituito quello di Pergamo. Ora noi la preghiamo di sollecitare la sua consacrazione affine di poter incominciar ad operare. Venendoli poi a notizia qualche disordine giacchè molti pur troppo ne ritroverà, o nel far la visita, o fuori della medesima non lasci di darcene parte: avvisandoci anche subito che potrà dello stato, in cui avrà ritrovato quella povera popolazione. Ed esibendoci pronti a porgerle consiglio, ed ajuto ad ogni sua richiesta restiamo col darle l'Appostolica Benedizione.

Romæ apud S. Mariam Majorem die 15. Augusti 1750. Pontificatus Nri Anno X.

Extra: Dilecto Filio Carolo ab Athemis Electo Episcopo Pergamensi Vicario Apostolico Scotiam.

Seconda Lettera dopo essere creato Vescovo.

Benedictus Papa XIV. Venerabilis Frater salutem, et Apostolicam Benedictionem. Di nostra grandissima consolazione è stata la di lei lettera, che abbiamo ricevuta per le mani del nostro Cardinale Millemi; avendola valutata per un'amplo compenso della Beneficenza divina, e per un premio sovrabbondante alle nostre tante fatiche e rammarichi sofferti, e che andiamo soffrendo nel tristo affare d'Aquileja: imperciocchè non avendo avuto altro fine, ed oggetto che la cura delle anime, già ci vediamo in possesso del frutto tanto desiderato; avendo letto

nella sua

nella sua lettera aver' essa dato principio alla sacra visita, conducendo seco Confessori straordinarj, e Predicatori di credito, avendo ancor' essa predicato, e predicando ed avendo colle proprie mani comunicate molte migliaja di persone, ed avendo ad altre migliaja di persone conferito il Sacramento della Cresima. Prudente poi è stata la di Lei condotta nel provvedere ai due disordini, cioè a quello che i Parrocchiani non anno confidenza nei loro Parrochi, avendo pensato di mandare a tratto a tratto Confessori Regolari e facendo dai Parrochi inculcare al suo gregge la necessità di fare la Confessione integrale, e rispetto all'altro di fare gli sponsali senza poi conchiudere il matrimonio non poteva darli temperamento più adeguato di quello di ordinare, che in avvenire gli sponsali si facciano avanti due testimonj, e che dentro i tre mesi si sia conchiuso il matrimonio, senza aver tralasciato di pensare anche all'equità, avendo data ai Pievani in secreto la facoltà di poter prorogare il detto termine, quando le circostanze ciò esiggano. Proseguendo questa Nostra risposta coll'ordine della di lei proposta, ora dovrebbe discorrersi del negozio delle monache di S. Chiara in Gorizia: ma le chiediamo una benigna licenza di differire la risposta sino allo spazio seguente, dovendo per necessità prima di darla com'Ella brama abboccarci coi due Cardinali Millini, e Gentili. Circa finalmente il Giubileo sarà nostro pensiero e nostra cura, che a lei sia trasmesso, volendolo trasmettere per tutto il Mondo Cattolico, dopo che sarà qui terminato l'anno Santo, ed in quella occasione manderemo ancora l'indulgenza richiesta per la sua Chiesa e pubblico Oratorio Episcopale. Faccia Ella capitale di Noi in ogni sua congiuntura, avendo tutta la stima ed affetto per la di lei venerabile persona, che vediamo tanto attenta alla cura spirituale delle anime a lei commesse, ed intanto con pienezza di cuore abbracciandola le diamo l'Appostolica Benedizione.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 12. Decembris 1750. Pontificatus Nostri anno undecimo.

Extra

Extra. Venerabili Fratri Episcopo Pergamensi Vicario Apostolico ~~Bergam~~ Aquilejensi.

Copia di lettera presentata dal Canonico Capello d'ordine della Reggenza di Lubiana al Capitolo di Aquileja il dì 15 d'Agosto 1750.

Onorati altamente, e nobilmente nati Divoti Signori.

In virtù di due Pontificij Brevi, l'uno di 29. Novembre 1749. l'altro de 27. Giugno 1750. è stato da Sua Santità nominato Vicario Apportolico in spiritualibus ne' paesi Austriaci della Diocesi d'Aquileja il Sig.r Carlo Co. d'Attimis Canonico di Basilea, e insieme dichiarato Vescovo di Pergamo in partibus Infidelium. Con ciò si è conseguito il salutare intento di Sua Maestà Cesarea Reale, ch'era lo spirituale provvedimento di un così vasto paese, qual' è quello del distretto Austriaco della Diocesi d'Aquileja: laonde la sudetta Maestà Sua ha accettato tanto l'uno, che l'altro Breve per la sua esecuzione.
Per lo stesso fine s'intima dunque questa notizia all'onorato Capitolo d'Aquileja colla presente in ubbidienza di graziosissima rissoluzione sovrana di S. M. Cesarea e reale data in Vienna di 15 del corrente consistendo in ciò la volontà ed intenzione della Maestà Sua Imperiale, e regia. &

Giovanni Sigfrido Co. d'Herbestein
Dal Consiglio della Cesarea regia Rappresentanza, e Camera di Lubiana li 22. Luglio 1750.

Antonio Sarzfeld &

Extra: Alli Onorati Sig.ri N.N. e tutto il Capitolo d'Aquileja.

Aquilejæ die 15. Augusti 1750
Capitulariter congregatis Rmis DD. Decano, Costantino, Pellegrini, Vitorio, Corradini Scholastico, Viniti, Florio, Degano, Capello, Lanthieri, et Etling.
Lecto rescripto Excellmæ Rappresentationis Labacensis dato

Dato sub die 22 Julii 1750. exhibito a Rmo D. Capel-
lo tenoris infrascripti. &c.

Et mature perpenso, quod Capitulum Nostrum, atque hæc
sancta Patriarchalis Ecclesia habeant suum legiti-
mum, et verum Superiorem ordinarium, et ipsum
Eminentissimum et Rmum D. Cardinalem Patriarcham,
cui juxta sacros Canones idem Capitulum, ipsaq.
Ecclesia omnimode subesse debent, et a quo tam-
quam a proprio Capite nullo unquam tempore,
aut loco prefato Capitulo recedere licet, delibera-
tum fuit (salva debita reverentia erga sanctam
Sedem, et sacram Cesaream regiam Majestatem)
nihil prorsus innovandum esse circa hoc Capi-
tulum, et Ecclesiam.

Et datis secretis suffragiis captum fuit votis
favorabilibus n.° 9. non votantibus et pro-
testantibus Rmis DD. Capello, Lanthieri, et
Etling, ut infra.

Attenta obbedientia quam Sanctissimi D. N. Papæ Bene-
dicti XIV. et Augustissimæ Imperatricis Dominæ
Nostræ Mariæ Theresiæ mandatis debeo. Ego infra-
scriptus protestor de nullitate deliberationis fa-
ctæ ab aliis Canonicis Capitularibus sub die 15. Au-
gusti. In quorum fidem &c.

Petrus Paulus Capello Canonicus Aquil.
Aloysius Lanthieri Canonicus Aquil.
Adolphus Co. ab Etling Canonicus Aquil.

Decreto, con cui il Sig.r Cardinale Patriarca
determina a Canonici d'Aquileja la
chiesa di S. Antonio Ab. per le loro offi-
ciature.

Daniel Miseratione divina tit. S. Mariæ supra Mi-
nervam S. R. E. Presbyter Cardinalis Delphinus
Patriarca Aquilejensis

Cum per Nostrum ~~Patriarchale~~ decretum diei 27. Augu-
sti proxime elapsi multis, eisque gravibus urgen-
tibus causis ad hanc Urbem Utinensem transla-
tum fuerit Capitulum nostrum Aquilejense, eius-
que localis residentia; adveniente nunc tempore
a lege ipsius Capituli ad divina celebranda officia sta-
tuto

tuto, Patriarchalis nostræ sollicitudinis est aliquam eidem Ecclesiam designari, ne translatione huiusmodi ullum divino cultui prejudicium illatum esse videatur. Matura igitur super hoc consideratione premissa inter ceteras huius Civitatis Ecclesias opportuniorem esse judicavimus Ecclesiam S. Antonii Abbatis juxta Palatium Patriarchale, atque accedente consilio, et consensu ipsius Capituli, ut ex eiusdem actu 26. currentis mensis eamdem designandam, et deputandam esse statuimus, prout tenore presentis Decreti designavimus, et designamus, deputavimus, et deputamus ad hoc ut Decanus Canonici, et Capitulum prefatum divinas laudes canendo proprio munui satisfacere possint tempore, modo et forma ipsi Capitulo consuetis donec et quousque causæ translationis huiusmodi perduraverint; declarantes quod ex predicta provisionali celebratione divinorum officiorum in hac Civitate nullum eidem Capitulo seu quoad Ecclesiasticas functiones in solemnioribus festis, seu quoad alia quecumque jura prejudicium inferri possit. In quorum &

Datum Utini ex Palatio Patriarchali die 27 Nov. 1750

{ Daniel Card. Delphinus Patr.ha Aquilejensis.

Joannes Bapta Coronella P. Cancellarius Patr.halis Aquilejensis

Ducale spedita dalla Repub.ca di Venezia a S. E. il Sig. Antonio da Mula Luog.te della Patria del Friuli per la soppressione del Patriarcato.

Stabilita già la massima di aversi a sopprimere il Patriarcato d'Aquileja per la susseguente erezione in cotesta parte d'un nuovo Arcivescovado, mentre conviene che destinata sii pure la Chiesa, cui dare il grado di Arcivescovile, si fa sapere al Pontefice che potrebbe essere quella al presente di Santa Maria Maggiore di cotesta Città. Voi però rendendo noto a Deputati della Città stessa, dovete assicurarli essere intenzion nostra di non recare

per quella

per questo motivo pregiudicio a loro diritti riguardati essendo dal Senato con paterna predilezione. E ben certi Noi, che nelle occorrenze di un tale provvedimento nuove testimonianze esibiranno della rassegnazione loro, saprete con la vostra virtù far valere questi sentimenti nostri, e ci avanzarete li riscontri.

Risposta della Ser.^ma Repubb.^a al Breve del Som̃o. Pontefice registrato @ 14.

Beatissimo Padre

Nelle espressioni di quella costante filiale riverenza, che fu da Noi sempre professata verso la santa sede abbiamo cercato di far maggiormente palese il desiderio, che Vostra Beatitudine ci ha significato di dar di mano alli rimedj che prescrivono i riguardi della Repubb.^a Nostra e del Patriarcato d'Aquileja, e nella disposizione da Noi spiegata di entrare in ragionamento e prestare a tutto la possibile facilità, avevamo fondata la confidenza di veder imposto quieto termine ad un negozio che ha causato finora tanti maneggi ed agitazioni. Ma il Breve del Vicario in specie accompagnatoci dalla Santità V.ra con sua lettera 27. Giugno nelle modificazioni, che contiene non comunicateci prima, come avevamo desiderato, non appagando le nostre Giust.^e petizioni e lasciando più vivi quegl'altissimi pregiudizj, che abbiamo cercato in ogni modo di divertire, ci chiama con som̃o cordoglio degl'animi Nostri a que' passi a quali abbiamo già indicato che in tal sopravegnenza ci sarebbe forza appigliarsi sempre però che non venga per tal cagioni diminuita punto quella som̃a venerazione, che dichiariamo verso la Santa sede e la venerata Persona della Santità Vostra a cui chiediamo la santa Benedizione.

In Pregaddi 4. Luglio 1750.

Opera del Em.^mo Sig.^r Card. Querini Vescovo di Brescia.

Deata, ma non eseguita.

De vinculo quo Adstringuntur Episcopi ad defendenda Ecclesiarum suarum jura

Liber Unicus.

Ad tuendum Patriarchatum Aquilejensem evulgatus

Brixiæ MDCCL

Ex typographia Jo: Mariæ Rizzardi.

Superiorum facultate.

Synopsis hujus Libri

Pars Prima

Indicatis primo loco antiquioribus quibusdam Canonicis
statutis de sua cujque Ecclesiæ juxta veteres con-
suetudines jurisdictione servanda, primus expo-
nuntur acres contentiones exortæ in causa Prima-
tus Arelatensis. Huic adeo favit Zozimus Papa,
ut in Epist. ad Episcopos Viennensis Provinciæ et
Narbonensis secundæ aperte ita scripserit. "Contra
„ Statuta Patrum et Sancti Trophimi reverentiam
„ qui primus Metropolitanus Arelatensis Civitatis
„ ex hac sede directus est concedere vel mutare ne
„ hujus quidem sedis potest auctoritas. Apud nos
„ enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas
„ cui decreta Patrum sanxere reverentiam." Idem
Pontifex subreptitiam esse pronunciavit facul-
tatem quamdam, quam priscæ consuetudini et
juribus Primatus Arelatensis contrariam impe-
traverat a Sede Romana Episcopus Narbonensis
nam ad hunc his utitur verbis "Cum utique debue-
„ ris non quid rectum tibi videatur sed quid haberis
„ antiqua consuetudo suggerere." Ad ejusdem Pri-
matus jura tuenda Romam se contulit S. Hila-
rius a S. Leone Papa postulaturus "ut Ecclesia-
„ rum statum more solito ordinaret." Quod S. Hi-
larium non quidem benigne exceperit sed acri-
ter in eundem invectus fuerit idem Pontifex
hæc habet Card. Baronius ad annum 464. "Quis
„ nesciat sæpe accidere, ut falsis accusationibus
„ et subreptionibus aures Pontificum repleantur et
„ cum putant agere quod justum appareat exagitet
innocentes?"

" innocentem." Iisdem juribus quum damnum a-
liquod intulisset Anastasius Papa, hujus Decretū
irritum esse decrevit Symmachus Successor conques-
tus ex eo decreto exortā "Provinciæ confusionem,"
quod editum fuerit contra veterem consuetudinē
" "et adversus Decessorum suorum ordinationem
" quam inquit non oportebat sub qualibet necessi-
" tate transgredi; ac proinde jubet, ut in ordinandis
" per singulas urbes Sacerdotibus cana ac reverenda
" servet antiquitas, nec novella constitutio vetustæ
" sanctionis robur imminuat, quia non aliter inter
" vos servari poterit concordia, nisi nobis cupidita-
" tis antiquitatis reverentia modus prudentiori ad-
" hibeat consilio."

Recitant deinde quamplures textus ex Epistolis S. Grego-
rii Magni, quibus scilicet vehementer inculcat
"proprium honorem" servandum esse singulis Ec-
clesiis secundum priscam consuetudinem a Ro-
manis etiam Pontificibus: nam ita loquitur Pon-
tifex ille Sanctissimus ac Sapientissimus: "Si uni
" cuique Episcopo sua jurisdictio non servetur, quid a-
" liud agitur, nisi ut per nos per quos Ecclesiasticus
" ordo custodiri debet confundatur?" Ejusdem Ponti-
ficis verba sunt ista: "Absit ut statuta majorum
" consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia confrin-
" gam, quia mihi injuriam facio si fratrum meo-
" rum jura perturbo." Eo pariter tendunt sequen-
tia Pontificis illius dicta: "sicut ab aliis nostra exi-
" gimus, ita singulis sua jura servamus... Si ea des-
" truerem, quæ Antecessores mei statuerunt non
" constructor sed eversor juste comprobarer... Jus-
" titiæ et rationis ordo suadet, ut qui sua desiderant
" a successoribus mandata servari Prædecessoris sui
" procul dubio voluntatem, et statuta custodiant."
Maximopere autem exarsit Apostolicus S. Grego-
rii Magni zelus adversus Imperatoris mandatū
quo fultus Episcopus Euriensis subtrahere conabatur
Cassiopi Castrum ab jurisdictione Episcopi Corcyrensis
eamque sibi vindicare contra leges, et sacros ca-
nones. Quare monendum censuit Imperatorem
in hunc modum, ut suum ille abroget mandatū "
" omnino illicitum, omnino pravum, omnino injus-
" tum, et sacris canonibus valde inimicum et ideo
" hujusmodi peccato temporibus suis introduci in
" Ecclesiæ præjudicium non permittat." Pari zelo in-
surgit Pontifex ille ob occupatas irrationabiliter

in Numidia

in Numidia Parochias quasdam" quod eversio foret
" (ait ipse) disciplinae, quae sunt olim laudabiliter sta-
" tuta dissolvere." Negat quoties agitur de improbis
hujusmodi conatibus reprimendis "locum ul-
" lum dandum esse seu lenitati, seu dilationi Pro-
" cribit custodiendam in cunctis Ecclesiastici ordi-
" nis constitutionem." Docet tandem instituen-
" dum esse inter culpas et innocentiam examen
" quatenus et justitiam habentibus magna de rec-
" titudinis vestrae (Numidiae Episcopos alloquitur)
" sit zelo fiducia et improbis de futuro omnino ex
" cedendi amputetur occasio."

Texitur insuper historia disputationis coortae de jurib. in Provincias Bulgariae inter S. Ignatium Patriarcham Constantinopolitanum et binos Romanos Pontifices. Ea jura validissime tutari nunquam destitit S. Ignatius usque ad mortem, quam obire ei contigit emisso jam adversus eumdem Papalis excommunicationis fulmine. Patriarchae illius constantiam adeo non damnavit Cardinalis Baronius in Annalibus, ut ibidem haec prodiderit: "Neque est quod quis ob litem hanc Ignatium
" animo fuisse in Apostolicam Sedem infenso
" existimet vel ingrato, cum quae juris essent suae
" Ecclesiae defendere juramento teneretur obstrictus.
Tandem demonstratur omnem Ecclesiarum sollicitudinem Romano Pontifici commissam in eo praesertim sitam esse, quod onera omnium, qui gravantur, sacrorumque in primis Pastorum praesidio et tutela eidem Pontifici incumbant juxta illud Joannis VIII. Papae: "Portamus onera eorum omnium, qui gravantur, imo ea in nobis portat B.
" Petrus Apostolus qui nos sollicitudinis suae here-
" des tuetur, ac protegit."

Synopsis hujus Libri
Pars Altera.

Ostenditur, omnia in superiori parte hujus Libri allata, dum valide faciunt ad repellendos quoscumque ausus, per quos Episcopalis jurisdictio ad legitimos Pastores pertinens impetatur vel in una tantum, et altera Parochia irrationabiliter per quodvis

quoties mandatum Imperiale etiam occupat, ea inquam omnia multo fortius et excellentius militare pro illæsis servandis Aquilejensis Patriarchatus juribus. I.° Quod Metropolim istam inter Italicas primam habendam esse post Romanam Pontifices ipsi statuerint „Volumus, ita legitur apud
» Ughellium in Ital. sacr. et Apostolica auctoritate ju-
» bemus, ut inter omnes Italicas Ecclesias Dei se-
» des prima post Romanam Aquilejensis habeatur."
II.° Quod ejusdem juribus tuendis a trecentis et amplius annis potestatem exercuerint Sanctissimi et laudatissimi Pontifices etiam nostrorum temporum videlicet Clemens XI., Benedictus XIII., Clemens XII. summa constantia obsistentes novis quibusque cupiditatibus eorum omnium, qui illa seu convellere seu imminuere conabantur. III.° Quod iidem Pontifices ita se gerentes Apostolicæ quoque sedis utilitatibus se se optime prospicere arbitrarentur. IV.° Denique quod juribus iisdem suam impertiti sint auctoritatem vel ipsi Austriæ Principes, quo etiam tempore Aquilejensem Civitatem non quidem jure, sed facto detinerent, quemadmodum eadem modo quoque potiuntur; memoraturque inter cætera ejus auctoritatis argumenta Provinciale Concilium habitum a Francisco Barbaro Patriarcha Aquilejensi post obitam plaudente quam maxime Clemente VIII. sacram in terris Austriacis visitationem cui adeo favit Ferdinandus Archidux Austriæ, deinde Imperator, ut quiete omnia peragere in terris illis valuerit idem Venetus Patriarcha, qua ratione Concilio illi Provinciali Germani ipsi Antistites Aquilejensis suffraganei pacifice sive per se, sive per Legatos suos interfuerint. Idem Ferdinandus ad genua ejusdem Francisci Barbari provolvi jussit Præfectum Arcis Gradiscæ pro impetranda absolutione ab excommunicatione, qua iste a Patriarcha fuerat perculsus id contigit anno 1607.

Proponitur ultimo loco ratio, qua animarum damna e Terris Austriacis omnino amoveri valeant, quin adhibita ad eum finem remedia Ecclesiasticæ disciplinæ, veterum Canonum, et Patrum auctoritate

continue

constitutae robur infringant, et quia etiam ea remedia innocuum omnino Patriarcham, imo virtutum omnium laude cumulatissimum ita exagitent, perinde ac si canonicam mulctam adversus Episcopos delinquentes infligi solitam promeruisset. Par Sanctorum Antistitum superius memoratorum, nimirum Hilarii, et Ignatii ex causa contentionum cum Sancta Sede initarum levem aliquem pulverem quo scilicet nemo ex Sanctis, excepta B. Maria Virgine, caruit, contraxisse id utique haud diffitetur Cardinalis Baronius, quod videlicet neutiquam manifesta foret causae pro qua illi decertabant justitia; at hanc indubie favere causae Patriarchae Aquilejensis nemo profecto negaverit, neque ipse Summus Pontifex feliciter modo regnans.

Ratio autem damnis illis animarum obviam eundi Venetae Reipublicae insigni pietati cum singulari moderatione coniunctae his verbis explicatur: Aut Austriaco gregi, de quo agitur, Vicarius Patriarchalis, Episcopalibus infulis insignitus, Germanae gentis Austriacisque Dominiis acceptus, praeficiatur. Aut Vicario Apostolico eae tantum facultates indulgeantur, quibus Nuncius Pontificius Viennensis antea gaudebat, dum cuncta rite et recte ad regimen illud spectantia cum Patriarchae communicaret, ac proinde abstineat omnino Vicarius Apostolicus ab jure quovis exercendo in Ecclesiam Cathedralem, ejusque eiusdem Canonicos, Synodum Dioecesanam non convocet, Beneficia non conferat nisi curata in Terris Austriacis sita, intacta manente penes Patriarcham Canonicatuum reliquorumque Beneficiorum dispositione. Utraque ratio ista ex indulgentia Reipublicae et Patriarchae admissa ob Pontificis animum de animarum cura pro supremi sui Apostolatus munere juste sollicitum, nemo non videt quam idonea sit rei, de qua agitur tranquillè componendae.

Finis Synopsis.

Primo Breve della erezione del Vicariato Appostolico in Gorizia.

Benedictus Papa XIV.

Ad futuram rei memoriam.

Omnium Ecclesiarum sollicitudinem una cum Apostolica S. Petri Sede et cum potestate Dñi nostri Iesu Christi in terris vicaria tenuitati Nostrae impositam agnoscentes quam nobis ignorare non liceat quandiu jam diudum inordinationibus cum animarum detrimento subjaceat Ecclesiastici regiminis ratio in pluribus nec ignobilibus nec infrequentibus locis temporali Austriacae Familiae Dominio subjectis, quae Aquilejensis Diocesis partem constituunt ob publicas, graves atque notorias dissensiones, quibus adhuc nulla a Praedecessoribus Nostris aut a Nobis ipsis remedia utiliter praestari potuerunt. cumque etiamnum experientia compertum sit, varia ad hunc diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad consulendum earum animarum gubernio pariter inutilia fuisse. Iamque satis constet nihil in ea re profici posse nisi in praedictis locis Ecclesiasticus Superior constituatur, qui ibi residendo nostra, et Apostolicae hujus Sedis auctoritate animarum regimen gerat sine praejudicio jurium partium dissentientium tam quoad possessorium, quam quoad petitorium post diuturnum, et maturum rei examen omnibus rite perpensis in hanc sententiam consiliumque devenimus, ut auctoritate Nobis a Deo concessa uteremur ad removendum a Nobis tantae, ac tam enormis culpae reatum neglectae scilicet curae, et regiminis tot millium animarum quae a tanto jam tempore veluti desertae sine Pastore vivere dignoscuntur. Quapropter usitatum in similibus remedium sive temperamentum et ad optatum finem satis efficax, et nullo contendentium juribus praejudicium pariturum eligentes nostro motu proprio et certa scientia ac de Apostolicae potestatis plenitudine statuimus, atque decernimus, ut ea pars Diocesis Aquilejensis, quae temporali Austriacae Domus Dominio subest per unum Vicarium

num

rium Nostrum Apostolicum in spiritualibus guber-
net. Et quamvis licet Nos ad impetrandum prædi-
tarum dispensationum finem exitus a potenti Deo
preces fundere non omittamus adhuc tamen ve-
remur, ne peccatis nostris obsistentibus earum ter-
minus longius protrahatur, ideo ea omnia, quæ huius-
modi vicariatum in genere concernunt præsentibus
litteris tenore constituere necessarium, et oppor-
tunum censemus: reliqua deinceps, quæ se per-
tinent ad facultates ipsi vicario a Nobis deputan-
do, eiusque successoribus forsan in futurum simi-
liter deputandis impertiendas distinctius expri-
menda reservantes aliis Nostris Apostolicis litteris
addituri sumus. Quod itaque deliberato rerum or-
dini conveniens et congruum reperiremus omnia,
et singula præcedentibus temporibus capta tempe-
ramenta abrogantes et irritantes decernimus.
Primo statuimus, eam Aquilejensis diœcesis par-
tem, quæ sub temporali Austriaca ditione consti-
tuta est, ab uno Apostolico vicario, ut præfertur, in
spiritualibus regendam, et gubernandam fore. Se-
cundo volumus, et statuimus huiusmodi vica-
rium ad tractus prædicti regimen Apostolica auc-
toritate pro tempore deputandum Episcopali cha-
ractere insignitum esse cum titulo alicuius Ec-
clesiæ in partibus infidelium sitæ, et in singulis per-
sonarum mutationibus de more variandæ. Tertio,
eundem vicarium in loco prædictæ ditionis illius
spirituali regimini committendæ residere debere, ut
ibi ea omnia tam quæ ad ordinem, quam quæ ad
jurisdictionem pertinent fructuose exequatur quæ-
cumque a Patriarcha Aquilejensi tamquam prædicto-
rum locorum Austriacæ ditionis ordinario si ipsi in iis-
dem locis actum permissum esset jurisdictione
sua uti possent et exercerent. Quarto quæcumque
per vicarium huiusmodi præmissa fient ea om-
nia Nostro, et successorum Nostrorum nomine et
huius Apostolicæ Sedis auctoritate facta intelligi
debere. Quinto deputationem huiusmodi vicarii
tam per Nos quam per successores Nostros quomo-
documque faciendam semper fieri de persona ac-
cepta et minime suspecta supremo territoriali
Principi eorum locorum, in quibus delegatam sibi
jurisdictionem

jurisdictionem exercere debebit, quod quidem et a
Nobis præstabitur, quoties hujusmodi Vicarii deputa-
tionem per Nos fieri continget, et ut a Successoribus
Nostris Romanis Pontificibus similiter fiat Nos ip-
si præsentium tenore quantum in Nobis est magno-
pere suademus, quo scilicet Vicarius ipse pro tem-
pore constitutus tranquilla muneris sui adminis-
tratione cum Populorum utilitate potiatur. Sexto
volumus et statuimus ejusmodi Vicarii depu-
tationem semper fieri cum consueta clausula ad
Nostrum et Sedis Apostolicæ beneplacitum, ita ta-
men ut cessante Vicarii deputatione, sive per obi-
tum, sive per cessionem, aut remotionem ipsius
deputati antequam terminus prædicti Vicariatus
advenerit alter Vicarius similis prædicto termino
durante in defuncti aut cedentis sive remoti locum
subrogari debeat servatis aliis omnibus quæ supra
diximus in hujusmodi Vicarii Deputatione ser-
vandum fore. Septimo statuimus et decernimus
dictorum locorum regimen per Vicarium Apostoli-
cum tamdiu administrari debere, seu tamdiu in
his partibus Vicariatum Apostolicum perdurare donec
a Nostra, aut Successorum opera finis impositus
fuerit vigentibus dissensionibus, propter quas Aqui-
lejensi Ecclesiæ præpeditur jurisdictionis ordinariæ e-
xercitium in eam Diœcesis suæ partem, quæ Aus-
triacæ ditioni subest, vel donec eisdem etiam dis-
sensionibus nequaquam extinctis opportuna a-
liqua ratio communi partium consensu Nostra aut
Successorum approbatione iniri valeat, per quam
Ecclesiastici Superioris ibidem residentis regimen
animarum fidelium in præfatis locis existentium
necessitatibus consulatur, quod unum nempe in
hujusmodi Apostolico Vicariatu ut præfertur cons-
tituendo Nobis propositum fuisse, iterum profitemur.
Ultimo loco decernimus, et declaramus quæcumque
a Nobis de Apostolico Vicario, et Vicariatu prædictis
statuta sunt et statuuntur sine ullo tam unius
quam alterius partis, et salvis omnibus earum
juribus tam in petitorio, quam in possessorio sta-
tuta sunt, et ordinata intelligi debere. Et quoniam
præmissa omnia frustra statuta viderentur nisi
certis intra memoratos regionum tractus præfige-
rentur

ret locus, in quo Apostolicus Vicarius ad exequen-
da munera sibi demandata residere deberet, et nunc
saltem ipsius Vicarii pro tempore deputandi sus-
tentationi consuleret, Nos earundem praesentium
tenore, et auctoritate praefata statuimus, et man-
damus, ut idem Vicarius, eiusque successores quan-
documque deputandi in Civitate Goritiae praefatae
Dioecesis Aquilejensis residere debeant, et habitant
in aedibus, quas pia liberalitas q.m Augustini Codel-
li nuper defuncti et quidem domestica suppellec-
tile instructas una cum adnexo viridario, et pro-
pinquo vineto sub arcem ipsius Civitatis posito
et cum oratorio seu capella eisdem aedibus adja-
cente pro Vicarii Apostolici sustentatione certos
fundos a praedicto pio Benefactore praevio plenario
assensu Carissimae in Xto filiae Nostrae Mariae The-
resiae Ungariae et Bohemiae Reginae Illustris, ac
Romanorum Imperatricis electae cessos et elar-
gitos, aliaque bona a quodam Vito Gulino relicta
attribuimus, et assignamus juxta ea, quae in man-
datis dabimus Apostolico Executori ad praemissorum
effectum per Nos deputando, coram quo verificari,
et in forma ipsius valide constabiliri debebunt
quaecumque pertinent ad designatam Vicarii prae-
fati habitationem, et reditus pro illius sustenta-
tione attributos. Praesentes denique litteras, ac in
eis contenta, et statuta quaecumque etiam ex eo quod
quilibet in praemissis seu in eorum aliquo jus aut
interesse habentes, vel habere quomodolibet praeten-
dentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praemi-
nentiae, et Ecclesiasticae aut mundanae dignitatis exi-
stant etiam specifica, et individua mentione et ex-
pressione digni illis non consenserint, nec eorum
aliquos ad ea vocatos, et auditos, neque causas prop-
ter quas praesentes emanaverint satis verificatas,
aut justificatas fuisse dici possit, aut ex alia qua-
libet etiam juridica, et privilegiata causa, colore,
praetextu, intentionis Nostrae, aut interesse haben-
tium consensu, aliove quolibet defectu notari
seu errore obtentu impugnari aut in controver-
siam vocari posse, sed tanquam pro Nostri Apostoli-
ci muneris implemento ad promovendam animarum
salutem

salutem, et spiritualem fidelium in praemissis locis degentium utilitatem, plurimosque et perniciosos abusus removendos, ut praefertur, ex motu ac auctoritate propriis factas, et emanatas omnimoda firmitate validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocunque spectabit plenissime suffragari, ac respective ab his, ad quos pertinet, et imposterum pro tempore [?] omnibus, et per omnia inviolabiliter observari volumus, et auctoritate praedicta statuimus, et decernimus.

Sicque et non aliter per quoscunque Judices ordinarios, et quacunque etiam Apostolica auctoritate delegatos etiam S. R. E. Cardinales de latere Legatos, et Apostolicae Sedis Nuntios aliosque quoslibet sublata eis et eorum cuilibet, aliter judicandi, et statuendi auctoritate, et facultate judicari, et definiri debere, et irritum, et inane si secus super his a quocunque scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus nostra, et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo aliis Apostolicis, seu in universalibus, Provincialibus et Synodalibus Conciliis, editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nec non quibusvis etiam Apostolicae sedis tolerantia, seu expressa confirmatione, vel quavis firmitate alia roboratis usibus, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis cuilibet Ecclesiae, aut quibuscunque personis quacunque Ecclesiastica, vel mundana dignitate fulgentibus etiam specifica, et individua mentione dignis sub quibuscunque formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Apostolicae potestatis plenitudine, seu consistorialibus, aut alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis et emanatis, ac pluries confirmatis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica, et individua mentio, seu quaevis alia expressio ad id servanda foret, illorum favores formas, causas, et occasiones praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et exactissime servatis, et specificatis

catis

catis respective habentes, illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat, et ad præmissorum effectum plenitudine derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris (a) ~~29. Kal. Nov. MDCCXL~~ Pontificatus Nostri Anno X.

(a) die 29. Novembris MDCCXL.

Secondo Breve.

Benedictus PP. XIV.

Ad perpetuam rei memoriam. Postquam per alias Nostras Apostolicas Litteras die 29. Novembris Anni proxime præteriti in simili forma Brevis expeditas, quarum initium est: Omnium Ecclesiarum: statuimus, atque decrevimus eam partem Diœcesis Aquilejensis, quæ temporali Austriacæ familiæ Principum Ditioni subjecta est, per unum Vicarium Apostolicum Episcopali charactere insignitum ad Nostrum, et Sedis Apostolicæ beneplacitum per Nos deputandum Nostro Nomine, Nostraque Apostolica auctoritate in spiritualibus regendam et gubernandam fore, adjecta declaratione, quod per id nullum præjudicium tam unius, quam alterius dissentientis partis juribus, sive quæ ad petitorium, sive quæ ad possessorium pertinent, irrogari censeatur: additoque decreto ut Apostolicus Vicarius hujusmodi tamdiu in eis partibus perdurare debeat, donec vel primævæ vigentis controversiæ finis impositus fuerit, vel ea etiam minime sublata alterius generis ratio communi partium consensu, ac Nostra et Successorum Nostrorum approbatione iniri valeat, per quam animarum fidelium in iis locis existentium regimini, ac spiritualibus necessitatibus consulatur, quod unum nempe Nobis et Prædecessoribus Nostris Romanis Pontificibus propositum fuit in hujus gravissimi negotii tractatione tot annorum decursu et tam studiosa maturitate suscepta, ut latius in dictis Nostris Litteris continetur. Sed illud quoque in iisdem edixerimus Nos aliis deinde litteris super deputatione hujusmodi Vicarii Apostolici ad præfatam Diœcesis Aquilejensis partem in spiritualibus gubernandam edendis distinctius expressuros esse facultates, quas eidem Vicario impertiri intendebamus et re ipsa ab eodem exerceri volebamus. Hinc dilectum filium Carolum de Attems Canonicum

nicum et Thesaurarium Ecclesię Basileensis de cujus
vitę et morum honestate, aliisque laudabilibus virtu-
tum meritis, nec non de idoneitate ad vicarii hujusmo-
di munus obeundum per diligentem inquisitionem cer-
tiores facti sumus, et cujus personam Charissimę in
Christo filię Nostrę Marię Theresię Hungarię et Bohemię
necnon Romanorum Reginę charissimi in Christo
filii Nostri Francisci eorumdem Romanorum Regis in
Imperatorem electi conjugi acceptam esse novimus, Ec-
clesię Episcopali Mennitensi in partibus Infidelium si-
tę preesse proposuimus

Nunc ipsum Carolum Episcopum, ut prefertur, in partibus elec-
tum per presentes Nostras Apostolicas Litteras in ea
parte Diœcesis Aquilejensis, quę temporali Austriacorum
Principum Dominio subest, officialem, et commissarium
ad Nostrum, et dictę Sedis Apostolicę beneplacitum con-
stituimus, et deputamus sine prejudicio jurium tam
unius, quam alterius partis sive in petitorio sive in
possessorio, atque ea lege ut tamdiu Apostolicus vica-
riatus hujusmodi perdurare debeat, donec vel prima-
ria nunc vigens controversia sublata fuerit vel ea
etiam permanente aliqua ratio inveniatur de utrius-
que partis consensu a Nobis seu Successoribus Nos-
tris Romanis Pontificibus approbanda, per quam a-
nimarum fidelium ibi commorantium spirituali
regimini provideatur juxta ea, quę in dictis aliis Nos-
tris Apostolicis Litteris incipientibus Omnium Eccle-
siarum: quarum tenorem presentibus haberi volu-
mus pro inserto declaravimus, atque decrevimus
eidemque vicario sic deputato injungimus et man-
damus, ut postquam Episcopalis Consecrationis mu-
nus susceperit ab eodem Antistite, quem Nos ad il-
lud cum aliorum duorum Antistitum assistentia
ipsi conferendum delegabimus predictę partis Diœce-
sis Aquilejensis, quę Austriacę familię Dominio
paret spirituale regimen et gubernium assumat.

Pro ipsius autem congrua habitatione domum in Civitate
Goritię sitam cum annexo viridario et Capella pub-
blica nec non pro ejusdem sustentatione totum id,
quod bonę mem. Augustinus Codellius pro ipso vi-
cario, ejusque Successoribus cum proprio plenario
assensu ejusdem Marię Theresię Reginę ex propriis
bonis, et juribus donavit et cessit, cujus quidem ces-
sionis validitatem prout etiam fundorum assigna-
torum realitatem, et exigibilitatem a Ven. Fratre
Ernesto Episcopo Labacensi de mandato Nostro juri-
dico

dicto, diligenterque recognitam, et respective admissam, et acceptatam Nos ipsi approbavimus, et confirmavimus, accepta etiam legali descriptione bonorum omnium a prefato Cordellio, ut supra diximus, elargitorum, quam ipse Hermestiensis Episcopus ad Nos transmisit, et cuius exemplum ipsi Vicario Apostolico tradi iussum pollicitus est: repositis in suo vicariali archivio reliquis omnibus monumentis quecumque pertinent ad predictam domum atque Capellam Goritie, sitas aliosque fundos ab eodem benefactore liberaliter datos ipsi Carolo Electo Menniten. quamdiu in officio Vicariatus huiusmodi permanserit concedimus atque assignamus. Quia vero ex multorum fide dignis relationibus edocti sumus, et ex ipsa humanarum rerum consideratione persuasum habemus postquam Patriarcha Aquilejensis tam longo temporis spatio non sua quidem culpa, aut negligentia, sed propter notas dissensiones, vigentesque controversias impeditus fuit ab exercendo regimine illius Diecesis seu tractus, qui ab Austriace Domus imperio pendet, atque huius spirituale gubernium aliquandiu secreto gestum fuit ab Apostolice Sedis Nuncio Vienne in Austria commorante cum aliquali ipsius Patriarche consilio, et scientia in iis rebus, que prompta, et presenti Providentia non indigerent, deinde vero memoratis dissensionibus magis magisque adauctis huiusmodi regimen ab eodem Nuncio Apostolico Nobis dumtaxat immediate consultis administratum fuit, quia, inquam, satis intelligimus verendum esse, ne tot annis labentibus ac spiritualibus vinee cultoribus longe constitutis vepres, et spine in ea nimium excreverint, qui aut sine magno, aut diuturno labore et studio inde eradicari non valeant.

Hinc est quod Nos presentibus Nostris litteris ea primum indicare statuimus, que a predicto Vicario Apostolico a Nobis, ut prefertur, deputato, eiusque Successoribus in futurum forsan deputandis pro recto iniuncti sibi muneris implemento prestari volumus, atque requirimus: mox facultates recensere, quas eidem Vicario ad effectum huiusmodi dumtaxat tribuendas, queque pro norma erunt facultatum, quibus instrui debebunt alii vicarii similes post ipsum forsan ibi deputandi; ac denique alia quedam statuere, et ordinare que ad precavendas cuiuscumque generis perturbationes et controversias opportune stabilienda judicabimus. Hoc igitur primum huiusmodi Vicario Apostolico

tolico districte iniungimus et demandamus ut om-
ni cura et sollicitudine pro conservanda catholicæ
fidei puritate in populo ipsius spirituali regimini
concredito, ac purgandis, longeque ab eo removendis
quibuscunque errorum aut hæresum tenebris vi-
gilare non desinat, tam Ecclesiasticæ disciplinæ leges,
tamque ad divinum cultum, quamque ad vitæ
et conversationis exempla pertinent a sacerdotibus
ac religiosis inferiorum ordinum clericis exacte ob-
servari curet; christianam pietatem ac morum san-
ctitatem in omni fidelium gradu promoveat, i-
deoque omni studio det operam ut pueri, ac puel-
læ catholicæ fidei ac christianæ doctrinæ rudimentis
diligenter instituantur non solum per Animarum
Rectores sed etiam per Patresfamilias, eosque omnes
cui adolescentium instructio, et educatio commendata,
universo autem Populo per eos ad quos pertinet
publice ad Altare et e suggestu explicari et incul-
cari jubeat, quæcunque ad æternam salutem creden-
da sunt et agenda:

Caveat insuper ne quis requisitis qualitatibus destitutus
ad Ecclesiastica ministeria et sacros ordines ad-
mittatur, neve Presbyteri ad Sacramentales Confessio-
nes audiendas deputentur, nisi qui cum singulari
vitæ probitate necessariam quoque scientiam con-
iunctam habeant, qui valeant lepram a lepra di-
scernere, et competentem animarum vulneribus
medicinam adhibere. Et quoniam omnibus hisce
injunctis sibi muneribus idem Vicarius Apostolicus
plene satisfacere non posset, nisi in aliquo loco in-
tra tractum ipsius regimini commendatum resid-
eret, ac personalem et localem visitationem juxta
Tridentini Concilii leges perageret, ideo districtam
sibi obligationem imponimus residendi in Civita-
te Goritiæ supradictæ Aquilejensis Diœcesis prout
in primo dictis Nostris Litteris exprimitur atque
universum Diœcesis prefatæ tractum Austriacæ Do-
mus temporali Dominio subiectum, personasque
in eo commorantes ad normam Conciliariorum sta-
tutorum visitandi, volentes ut postquam visitatio-
nem hujusmodi expleverit, ac per eam, quæ sibi e-
runt prudenter investiganda cognoverit omnia
quæcunque ad spirituale regimen pertinentia quamp[ri]-
mum referat ad Nos, et ad hanc Apostolicam sedem
cujus nomine, et auctoritate partem illam Diœ-
cesis Aquilejensis gubernabit, atque hinc opportuna
sibi consilia

sibi consilia, vel etiam auxilia requirat, quibus errores, et scandala adversus Religionis et Disciplinae integritatem insurgentia evellat et destruat. Sane in Apostolicorum Vicariorum deputationibus, quae ab eadem Sede Apostolica pro Ecclesiarum, et locorum necessitatibus in dies fieri consueverunt, ut omnibus colligere licet ex constitutione recolendae memoriae Praedecessoris Nostri Sixti PP. V, quae incipit = Immensa aeterni = qua scilicet Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Congregationi duodecima a se instituta praepositis inter alia commisit, ut ubi necessitas exegerit viros usu et doctrina idoneos rectos ac timentes Deum deligant, qui Apostolicarum Literarum suffulti Ecclesias, uti Vicarii Apostolici, regant, personis ad hoc munus electis concedi solent facultates visitandi Ecclesias, et loca pia, atque etiam Monialium Monasteria etiam exempta quoad clausuram, celebrandi Synodum, judices, consiliarios omnesque alios necessarios ministros et officiales deputandi, eosque revocandi, et alios in eorum locum subrogandi, mulctas, et poenas pecuniarias piis usibus applicandas imponendi, Literas monitoriales, si forma significaverit, pro rebus deperditis, seu furto sublatas concedendi, in Beneficiis de jure Patronatus eorumque erectione, et institutione, nec non locationibus emphiteuticis alienationibus, et permutationibus bonorum Ecclesiasticorum auctoritatem, et consensum praestandi, causas matrimoniales, et civiles ad forum Ecclesiasticum spectantes cognoscendi, et decidendi; contra delinquentes per inquisitionem etiam ex officio procedendi, ac demum omnia, et singula faciendi et exercendi, quae Ordinario loci ratione jurisdictionis et Ecclesiae aut Dioecesis regimen actu exercenti de jure, et consuetudine competerent non solum circa praemissa, sed etiam circa alia, quae magis specialem, et expressam exigerent commissionem, ut latius exprimi solet in Literis Apostolicis, quae super hujusmodi Vicariorum deputationibus expediuntur, et quarum formulae apud diversos scriptores de hac materia agentes typis impressa leguntur.

sa sequuntur. Itaque Nos Praedecessorum Nostrorum Ro-
manorum Pontificum vestigiis insistentes pro Ca-
rolo Vicario Apostolico in superius expressa parte Dioe-
cesis Aquilejensis per Nos, ut praefertur, deputato prae-
dictas omnes facultates, quae aliis Vicariis Apostoli-
cis tribui solent juxta bedarationes tamen, quae infe-
rius subiiciuntur per ipsum durante vicariatu et
beneplacito praedictis in eadem Dioecesis parte exercen-
das auctoritate Apostolica tenore praesentium conce-
dimus et impertimur. Et hae quidem communiter
concedi solent, qui Sacerdotali dumtaxat aut
clericali gradu insigniti ad huiusmodi munus
gerendum in locis, atque Dioecesibus, quarum
necessitates id exegerint a Sede Apostolica prae-
to deputantur: et vero non raro contingit, ut spe-
cialibus quibusdam necessitatibus id exigentibus
quales in praesenti casu concurrunt, et quoties E-
piscopi locorum Ordinarii inevitabili aliqua
causa ab exercendo regimine suarum Dioecesum
vel partes earum nulla licet ipsorum propria cul-
pa impediuntur, ad huiusmodi Vicarii Apostolici
offitium deputentur Episcopi titulares, cuius gene-
ris aliqui etiam moderno tempore Vicarii Apos-
tolici esse dignoscuntur, iisque non solum facul-
tates illae, quae ad jurisdictionem pertinent, ad quas
videlicet praemissae referuntur, sed etiam aliae quaedam
ad ordinem pertinentes pro pleniori sui muneris
implemento conceduntur. Ejusmodi sunt facul-
tates administrandi Sacramentum Confirmatio-
nis in toto sui Vicariatus districtu, aliumve Epis-
copum advocandi, qui illud sibi administret confe-
rendi etiam ordines sacros, et Presbyteratus Or-
dinem ad sacrorum Canonum, et Concilii Triden-
tini praescriptum quibuslibet idoneis personis
tam saecularibus quam Regularibus, et tam ipsius
Vicariatus subditis quam etiam extraneis, qui suorum
ordinariorum testimoniales et dimissoriales litteras
exhibeant. Item personas Vicariatus sui subditas
per litteras dimissoriales huiusmodi ad alios Episco-
pos tam minoribus quam majoribus ordinibus
initiandas dirigendi; olea sacra, et sacrum chrisma

conficiendi

conficiendi, Ecclesias pollutas reconciliandi, consecran-
di Altaria, atque etiam Ecclesias, nec non calices et Pa-
tenas, benedicendi campanas, et sacrarum suppellecti-
lium benedictiones, in quibus sacra unctio non requi-
ritur, simplicibus Presbyteris delegandi, ejusdem Vicaria-
tus subditos certo temporis spatio durante sive per
se, sive per idoneos confessarios a censuris propter hae-
resim externam incursis pro foro conscientiae in ac-
tu sacramentalis confessionis absolvendi: Nos itaque
has etiam omnes facultates praedicto Carolo Vicario
Apostolico in memorata Aquilejensis Dioecesis parte
per Nos ut praefertur deputato, et in Episcopum Mennithen.
electo postquam consecrationis munus, ut supra ob-
tinuerit, tribuere opportunum duximus, et eam qui-
dem absolvendi ab haeresi ad triennium tantum, quo
elapso ad hanc Sedem Apostolicam pro ulteriori pro-
rogatione, si ita expediens visum fuerit, recursum
habere poterit, reliquas vero superius expressas fa-
cultates quoad in hujusmodi Vicariatus offitio
permanserit dicta auctoritate, et eorundem praesen-
tium tenore concedimus et impertimur. Et quo-
niam in praedictis litteris Nostris super constitutio-
ne hujus Vicariatus in genere editis, inter alia
dictum per Nos fuit, quod is, qui ad hujusmodi munus
deputandus foret, in vim auctoritatis a Nobis et ab
eadem Sede sibi delegandae in locis hujusmodi Vicaria-
tui subjiciendis omnia illa exequi deberet tam quoad
ordinem, tam quam quoad jurisdictionem pertinent,
quaecunque a Patriarcha Aquilejensi tamquam Or-
dinario in iisdem Dioecesis suae locis Austriacae ditioni
subjectis fierent et exercerentur, nisi ipsi ob ingen-
tes dissensiones actu impeditus esset iisdem jurisdic-
tione sua uti, per quam sane eam auctoritatem
Vicario Apostolico in praedictis locis concedendam fore
statuimus, quae Patriarchae Aquilejensi uti Episco-
po, et Ordinario locali dumtaxat, non vero una illa
tamquam Metropolitano competere potest. id ipsum
nunc una cum reliquis omnibus in dictis prioribus
litteris contentis praesentium tenore confirmamus,
atque iterum statuimus. Decernentes tamen ad 6
evitandas, quantum fas est, cujuscumque generis
perturbationes circa infrascripta capita sequentes
nostras Ordinationes, et Declarationes omnimode re-
servari

servari ac respective attendi debere, primo videlicet
inhaerendo stylo et consuetudini Sedis Apostolicae
eidem Carolo Vicario Apostolico competere volumus
facultatem instituendi in Beneficiis Ecclesiasticis
de jure Patronatus, quae intra vicariatus sui limi-
tes vacantia esse contigerit, personas idoneas a le-
gitimis eorum Patronis ad ea praesentatas: In va-
cationibus autem Ecclesiarum Parochialium
aliorumque Beneficiorum aut Praebendarum, quae
non aliter, quam per concursum conferri debent,
eidem Carolo Vicario committimus et demanda-
mus ut huiusmodi concursum indicere, eoque
juxta Tridentini Concilii et Constitutionum Aposto-
licarum leges habito atque concluso illius acta ad
Nos, aut ad successores Nostros transmittere simul-
que proprium consilium et votum in favorem
illius, quem huiusmodi Ecclesiae beneficio seu Prae-
bendae magis dignum existimaverit, aperire tenea-
tur Nobis autem, et Successoribus Nostris Roma-
nis Pontificibus huiusmodi Ecclesiarum, Praebenda-
rum seu beneficiorum, super quibus concursus ha-
bitus fuerit collationem, et provisionem in perso-
nam eorum, quos ad gerendam animarum curam
magis aptos et idoneos in Domino judicaverimus prae-
dicta auctoritate ob eamdem praesentium seriem re-
servamus. Cum vero collatio beneficiorum, sive sim-
plicium sive residentialium, quibus animarum
cura non imminet huiusmodi Vicariis Apostolicis per-
mitti non soleat sed ipsi Apostolicae Sedi reservari:
Nos eam per easdem praesentes literas Nobis, et Sedi
Apostolicae reservamus, declarantes tamen sub hac
reservatione minime comprehensa esse, aut cen-
seri beneficia illa simplicia, aut residentialia, quae
ad collationem et provisionem dilectorum filiorum
Capituli Canonicorum Ecclesiae Aquilejensis specta-
re dignoscuntur, sed ea quatenus ex alio capite aut
ratione Apostolicis reservationibus vel affectionibus
subiecta non sint ad liberam praedictorum collatio-
nem et dispositionem ut antea pertinere ac de-
cernentes huiusmodi reservationem per praesentes
inductam eo ipso cessare debere, ac penitus subla-
tam censeri cum Nobis, aut Successoribus Nostris Deo
adjuvante datum fuerit obstacula illa removere,

per quae

per quę ordinariis collationibus nunc locus esse non
potest, quod ut quantocius obtineri mereat, Nos in
quantum vires suppetent, omni studio, atque to-
pera adlaborare non desistemus. Deinde una si-
mul accepimus in ea parte Diœcesis Aquilejen- 8
sis, quam a Vicario Apostolico regendam decre
vimus nonnullę sint Parochiales Ecclesię Ma-
trices aliarum Parochialium, quę extra Vicariatus
prędicti fines sunt constitutę, alię autem ma-
trices huiusmodi extra Vicariatum sitę filiales
Ecclesias habent intra districtum ab Apostolico
Vicario, ut prefert, in spiritualibus gubernandū
volumus atque decernimus, ut quatenus ita
se res habeant, nihil circa easdem Ecclesias, ea-
rumque respective superioritates, ac dependentias
innovetur; nec ulla tam huiusmodi, quam alia-
rum quarumcumque Parochiarum dismembra-
tio fiat, prout etiam nihil de bonis imobilibus
seu mobilibus pretiosis ad easdem Parochiales
sive ad alias quascumque Ecclesias pertinentibus
alienetur, sed salvis juribus enunciatę matricitatis
iis Ecclesiis quibus ea competere dignoscuntur, Eos
Ecclesię filiales in diverso districtu constitutę pro
eo quod pertinet ad jura Episcopalia in personas
animarum curę prępositas, ipsamque actualem cu-
ram ab eo Superiore Ecclesiastico dependeant, qui in
huiusmodi districtu jurisdictionem exercebit, nimi-
rum a Vicario Apostolico si Ecclesię ipsę intra Vi-
cariatus limites existant, si vero extra eos constitu-
tę sint ab Ordinario illius loci, in quo eędem sitę
comperiuntur; propterea cum inter alias facultates
prędicto Vicario Apostolico a Nobis superius concessas 9
ea etiam sit, ut Synodum Diœcesanum convocare
et celebrare valeat. cumque huiusmodi Synodi con-
vocatio fieri non soleat, nisi post expletam visita-
tionem, in qua Ecclesiarum et Cleri, Populique ne-
cessitates, sive defectus, quibus per Synodalia Decre-
ta. remediando medendum est, agnoscuntur: Si
forte prędictus Carolus Vicarius Apostolicus peracta
visitatione prędicta, atque omnibus per commissum
sibi regionis tractum diligenter animadversis op-
portunum, aut necessarium existimaverit huius-
modi Synodum congregari, sicut plerisque Episcopis

ad curandam

ad evitanda controversiarum, aut offensionum pe-
ricula prudenter, in more positum est Synodos
a se congregatorum specimen et constitutiones quas
in ipsis edere meditatur ejusdem Apostolicae Sedis
examini subjicere, quamque ipsi jure proprio nec
ullo speciali ipsius Sedis licentia ad hoc indigen-
tes Synodum cogant, ita volumus atque praecipi-
mus, ut ab eodem Carolo Vicario ante Synodi con-
vocationem consulatur haec ipsa Apostolica Sedes cu-
jus auctoritate et delegatione omnia praecipua
Ecclesiastici regiminis munia ibidem ab eo exer-
cebuntur, ac tunc personas, quas ad Synodum con-
vocare intendit, super quibus controversiae plerum-
que non desinunt, cum decreta, quae in eadem e-
denda, et publicanda judicabit, ne litium forsan
et perturbationum fomenta fiant testimonia re-
praesentet, illud maxime cavendo, ne aut in vi-
sitatione, aut in Synodo Decretum ullum condat
atque edat, in quo personae, Ecclesiae, aut res extra
Vicariatus sui limites constitutae comprehendantur,
aliudve quid faciat ex quo dissensiones et contro-
versiae nunc nimium vigentes foveri aut au-
geri possint. Quapropter Constitutiones atque
Decreta quaecumque in Synodo a dicto Carolo Vica-
rio Apostolico nunc deputato, ejusque Successoribus
quandocumque fient nullam vim, aut efficaciam
habere volumus atque decernimus, nisi postquam
a Nobis, seu a Successoribus Nostris Romanis Pon-
tificibus cognita, approbata et confirmata fuerint.
10 Insuper cum in Civitate Aquilejensi quoddam Mo-
nialium Monasterium adsit unius Apostolici
delegati gubernio subjectum, cujus quidem juris-
dictionis exercitio in hujusmodi Monasterium
atque Moniales nullum obstat impedimentum,
ideo circa illud nihil innovari sed omnia in eo
statu, in quo nunc sunt remanere volumus atque
decernimus. Denique Patriarchalis Ecclesiae Aquilejen-
11 sis, ejusque Capituli jura, praerogativas, praeminen-
tias, libertates, exemptiones, immunitates, statuta
laudabilesque consuetudines intacta et illaesa re-
manere volentes nullum jurisdictionis actum
in ipsius Capituli Dignitates atque Canonicos seu ad-
versus ipsos a supradicto Carolo Vicario Apostolico
nunc deputa-

nunc deputato, aut ab ipsius Successoribus forsan
in futurum deputandis exerceri posse statuimus,
atque decernimus. volentes dumtaxat, ut dum præ-
dictæ dignitates, atque Canonici in Civitate Aqui-
lejæ resiidebunt si quid forte ab eorum aliquo ad-
versus Canonica statuta, ac Tridentini Concilii de-
creta quoad vitam et honestatem clericorum sive
ad correctionem cæteraque ex chori servitium pertinent
ex humana fragilitate admitti contingat qui talia
egens fraterne admoneri debeat ab eodem Carolo
Vicario Apostolico, qui si nihilominus eum, quem
sic admonuerit nequaquam se emendare con-
spexerit, vel etiam aliquem eorum ejusmodi exces-
sus perpetrasse cognoverit, propter quos ad aliorum
exemplum debitis animadversionibus coerceri me-
reat, in hujusmodi casibus (quod Deus pro sua
clementia dignetur avertere) volumus per eum-
dem Carolum Vicarium Apostolicum quamprimum
omnia referri ad hanc Apostolicam Sedem quæ
audito etiam ipsius Vicarii Consilio, et voto oppor-
tuna pro rerum circumstantiis remedia adhi-
bere non omittet. Quocirca omnibus et singu-
lis, ad quos spectat, et pro tempore spectabit in
virtute sanctæ obedientiæ, et pro debita ejusdem Se-
dis Apostolicæ reverentia per easdem præsentes præ-
cipimus, et mandamus, ut dictum Carolum e-
lectum Menniten. Episcopum ad demandatum
sibi Vicarii Apostolici officium in prædicta parte
Diœcesis Aquilejensis Austriacæ Familiæ Principum
temporali dominio subjecta, et ad ejusdem officii
liberum exercitium juxta tenorem earumdem
præsentium recipiant, et admittant, eumque in
nostrum, et Sedis Apostolicæ Vicarium et delegatum
in præmissis durante Vicariatu, ac deputatione
et beneplacito prædictis recognoscant, atque in omni-
bus, quæ ad idem officium pertinent respective pa-
reant, faveant, et assistant, nec non ipsius man-
data salubria monita humiliter suscipiant et
efficaciter adimplere procurent. alioquin senten-
tias, et pœnas, quas ipse tulerit, et statuerit in rebel-
les ratas habebimus, et hujus Apostolicæ Sedis auc-
toritate faciemus auctore Domino usque ad satis-
factionem condignam inviolabiliter observari.

Decernentes

Decernentes easdem presentes litteras, et in eis contenta, et statuta quecunque, etiam ex eo quod quilibet in premissis, seu in eorum aliquo jus aut interesse habentes, vel habere pretendentes quomodolibet cujusvis status, gradus, ordinis, preeminentie et Ecclesiastice vel mundane dignitatis existant etiam specifica et individua mentione et expressione digni illis non consenserint, nec eorum aliquos ad ea vocatos, vel etiam nullo modo, aut non satis auditos dici, et pretendi possit, aut ex alia qualibet etiam juridica, et privilegiata causa colore pretextu, et capite etiam in corpore juris clauso nullo subreptionis, aut obreptionis vitio seu intentionis nostre, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu notari impugnari aut in controversiam vocari posse, sed tanquam ex officii nostri debito ac motu proprio, et certa scientia Nostris factas et emanatas omnimoda firmitate validas et efficaces existere, et fore, suosque debitos effectus sortiri, et obtinere, eidemque Carolo Vicario Apostolico aliisque, ad quos spectat, aut pro tempore quandocunque spectabit plenissime suffragari, ac respective ab eodem aliisque omnibus quos concernunt, et concernent in futurum in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscunque judices ordinarios et quacunque etiam Apostolica auctoritate delegatos etiam Sancte Romane Ecclesie prefate Cardinales de latere Legatos et Apostolice Sedis Nuntios, aliosve quolibet sublata eis, et eorum cuilibet quovis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate judicari, et definiri debere ac irritum, et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus de jure quesito non tollendo, aliisque Nostris et Cancellarie Apostolice regulis, seu Apostolicis, ac in universalibus Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis editis, generalibus et specialibus Constitutionibus et Ordinationibus nec non quibusvis etiam Apostolice sedis scientia, et tolerantia, vel ejusdem temporali provisione inductis

aut etiam

aut etiam expressa et perpetua confirmatione
vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et con-
suetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis
quoque, indultis, aut litteris Apostolicis cuilibet
Ecclesie, aut quibuscunque personis quacunque
Ecclesiastica aut mundana dignitate fulgentib[us]
etiam speciali et individua mentione dignis
sub quibuscunque formis et verborum tenorib[us]
etiam motu simili et de Apostolicae potestatis
plenitudine, seu consistorialiter in contrarium
praemissorum concessis, et emanatis, quibus om-
nibus et singulis etiamsi pro illorum sufficien-
ti derogatione de illis eorumque totis tenoribus
specialis, specifica, expressa, et individua ac de
verbo ad verbum, non autem per clausulas
generales idem importantes mentio, seu qua-
vis alia expressio habenda, aut aliqua alia ex-
quisita forma ad hoc servanda foret, illorum
tenores, formas, causas, et occasiones praesentib[us]
pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad
verbum insertis habentes, illis alias in suo ro-
bore permansuris hac vice et ad praemissorum
effectum dumtaxat plenissime derogamus, cae-
terisque contrariis quibuscunque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majo-
rem sub annulo Piscatoris Die XXVII. Junii
MDCCL. Pontificatus Nostri Anno Decimo

D. Cardinalis Passioneus.

Quod praesens copia cum Brevi Pontificio Originali
in Caesarea Regia Registratura intima reposito
a me diligenter collata, eidemque de verbo ad ver-
bum conformis sit, in cujus plenariam fidem
superius expresso Sac. Caes. Reg. Majestatis sigillo
secreto et mea subscriptione testor.

Actum Viennae in Caesarea Regia Registratura
intima die 15. Julii Anno Dni 1750.

Joannes Carquis S. C. M. Re-
gistrator intimus.

Allocutio SS.mi D.ni Nostri Papae Benedicti XIV. ad Cardinales in Concistoro

Venerabiles Fratres

Perspectam vobis ex hoc ipso loco ante biennium cognitamque fecimus mentem Nostram deligendi Vicarium Apostolicum qui administrandam susciperet eam partem Diocesis Aquilejensis que ad Venetę Reipublicę Dominium minime pertinet. Cum vero Vicarium ipsum Apostolicum jam elapsi anni spatio constituimus, aperte declaravimus tum in allocutione, quam in Concistoro pronunciavimus, tum in Litteris Apostolicis quas super hoc negotio edidimus ita Vicarium Apostolicum interea temporis a Nobis deputari, ut tamen promissi remedio ut parati essemus, si partes inter se dissidentes aliquando convenirent, initasque ab ipsis pactiones Nobis patefacerent, ut illas accurate expenderemus, nostroque judicio probaremus.

Interim Carissima in Xto filia Nostra Maria Theresia illustris Regina Bohemię, et Hungarię, et Imperatrix: Dilectique filii Nobiles viri Dux et Senatores Reipublicę Venetę unanimi consensu nonnulla inter se pacta statuerunt, que Nobis deinde proposita sunt, ac diligenter examinata libentissime comprobanda judicavimus

Suma totius rei in eo posita est ut Patriarchatus Aquilejensis perpetuo supprimatur, duoque erigantur Archiepiscopatus quorum unus Utini alter Goritię consistat; quapropter hujusmodi consilium amplectentes quod magis consentaneum est utriusque ad animarum salutem administrandam, pacemque inter Catholicos Principes stabilius confirmandam peritissimis viris ultra, citraque Montes visum est: Insuper inherentes pactionibus comuni partium assensu firmatis Apostolicam constitutionem in lucem edituri sumus qua de medio tollentes Patriarchatum Aquilejensem duos Archiepiscopatus

instituimus

instituimus iis in locis, quos superius memo-
ravimus, ut utrique suos limites tribuentes qui-
bus non solum ipsorum propria Diœcesis sed e-
tiam propria cuicumque Provincia discernantur,
omniaque partita, definita ac distincta inter i-
psos ita sint, ut in auctoritate exercenda nul-
lum imposterum alter alteri inferre impedimen-
tum queat, in quo publicae pacis, et quietis stat
etiam fundamentum.

Sacrorum Canonum scientia, rerumque ad Ecclesiasti-
cam historiam spectantium cognitione vos ita
praeditos arbitramur, ut supervacaneum judice-
mus vestris oculis argumenta subjicere quibus
Pontificum auctoritas innititur in novis erigen-
dis vel abolendis Patriarchatibus Archiepiscopa-
tibus et Episcopatibus et in ipsis Diœcesibus divi-
dendis, videlicet cum uni Diœcesi partem attri-
buunt, quae reliquis partibus adjunctis aliam
Diœcesim integra constituebat. Vestram quoque
eruditionem offenderemus si Patriarchatus Aqui-
lejensis initia vobis in memoriam revocare
vellemus, qui profecto a schismate quod trium Ca-
pitulorum dictum est saeculo VI. dimanavit
quod quidem magis praeclari rerum scriptores
affirmant, quive magis eidem Patriarchatui
suffragantur. Silentio praeterimus exempla prae-
teriti temporis quibus Patriarchatus in duos Ar-
chiepiscopatus divisus vel duo constituti Archie-
piscopatus comprobantur, secreta in duas partes
Diœcesi vel Provincia, quam unus tantum Archie-
piscopatus obtinebat. Nos vero multum laboris
insumpsimus in hujusmodi antiquitatis mo-
numentis perquirendis, plura etiam congessi-
mus, ut privato studio nostro indulgeremus
atque magis perspicue intelligeremus, quid
consilii a Nobis capiendum esset cum hujus
generis negotia proponerentur. Verum si haec om-
nia in medium vobis adduceremus (ut vul-
gato proverbio utamur) noctuas Athenas ferre
videremur. Accedit etiam, quod alienum prorsus
est nostram vestramque hujusce Epistolae me-
moriae retinere dissidiorum, atque bellorum quae

inter Principes

inter Principes exorserunt perturbare et gravissimas difficultates recensere, quae ob temporum calamitates in cura animarum gerenda objectae fuerunt; quamobrem ut hujusmodi impedimenta de medio tollerentur, iidem Principes nonnullas inter se pactiones statuerunt, quas deinde Nobis propositas, expensa mature, ut dictum est, confirmavimus, easque mandandas executioni quamprimum censemus.

Itaque vos hortamur magnopere, ut animos vestros ad Deum, a quo bona cuncta descendunt, Nobiscum convertatis, quem profecto tam magni, singularisque beneficii solum auctorem agnoscimus ac fatemur. Ipse lumen suum Nobis impertivit, ipse animum Nostrum graviter perculsum, et afflictum erexit, ac virtute sua corroboravit, ut labores, contrarios eventus, mentis aegritudines, omnemque tristitiam libenter, ac fortiter sustineremus. Denique ipse gravissimum hoc negotium hoc potissimum tempore ad finem perduxit, quo Nos licet immerentes Summum Pontificatum gerimus, ut exploratum fieret omnibus a Dño factum esse istud, quod est mirabile in oculis Nostris: siquidem contingere id poterat cum alii Romani Pontifices Praedecessores Nostri hanc Apostolicam Sedem tenerent, qui Nos pari auctoritate exaequabant, meritis tamen longe praecellebant.

Itaque Deo beneficentissimo singulares agimus gratias, et habebimus perpetuas: sed quoniam ipse causis secundis veluti quibusdam instrumentis uti consuevit, ut ea perficiat, quibus hunc orbem terrarum complere statuit, iisdem Nos quoque referre gratias debemus et meritas laudes impertiri. Carissimae in Xto Filiae Nostrae Mariae Theresiae Reginae illustris Hungariae, ac Bohemiae et Imperatricis animum Deus Opt. Max. spiritu pacis, ac verae Religionis inflammavit, ut sane ipsa sine ulla cunctatione pacis adducta potissimum pietatis studio, quo Principes Austriacae Domus suae prae caeteris semper commendati fuerunt. Dilectos quoque Filios Nostros Nobiles viros

Duc[illegible]

Ducem, ac Senatores Venetæ Reipublicæ eodem spiritu pacis ac veræ Religionis Decus incendit, quod ipsi facile, paratoque animo susceperunt, ut Prædecessorum suorum, qui ob eximia facinora pro Xpiana fide toties peracta maximis laudibus ubique celebrantur, præclara exempla sequerentur. Nos sane fundamentis excitatum, conditumque fuit universum ædificium, perfectumque negotium quam ob causam ipsos rei totius Artifices non modo debitis laudibus prosequimur, sed gratias quoque nos habituros sincera mente fatemur.

Eodem prorsus animi sensu commendamus plurimasque rependimus gratias Dilectis filiis Nostris hoc loco presentibus Carolo Cardinali Rezzonico et Mario Cardinali Millino qui in gerendo ac demum perficiendo tam gravi negotio nihil omnino intentatum reliquerunt ut istud ad suum finem perducerent, integramque servarent inter Principes concordiam quoniam causam ac rationes tenebant. Siquidem nihil aliud sibi ante oculos propositum habebant quam animarum saluti prospicere Deique gloriam amplificare, a quo procul dubio dum in vivis agent, et postquam mortalitatem exuerint mercedem meritis consentaneam assequentur. —

Capitoli concertati a Vienna per la soppressione del Patriarcato fra S. E. l'Ambasciador Tron, e il Conte d'Ulefeld Cancelliere.

In Nomine Sacrosanctæ, ac Individuæ Trinitatis Dei Patris, Filii, et Spiritus Sancti Amen.

Cum sacra Cæsarea, Regiaque Majestas Hungariæ Bohemiæque Serenissimam Venetam Rempublicam sincero et singulari prorsus affectu prosequatur, ac proinde de illibata cum eadem servanda amicitia, bona vicinitate, ac unione quam maxime sit studiosa, neque minus prefata Ser.ma Republica

Respublica hanc ipsam amicitiam, bonam vicinitatem, ac unionem pari studio excolere satagat; hinc est quod tam ex una, quam ex altera parte enixo studio eò fuerit elaboratum, ut quae per aliquot secula hucusque substiterat circa Aquilejensem Patriarchatum controversia, post restaurationem jam cum Sancta Sede Pontificia commercium amica, ac utrinque aeque decora via, penitus ac radicitus terminetur. Quem in finem ad opus tam salutare tractandum ac peragendum Sacra Caesarea Regiaque Majestas (Comitis nomen et titulus Domini Comitis ab Ulefeld) Serenissima vero Veneta Respublica suum in Aula Caesarea commorantem oratorem virum pariter {(Comitis nomen et titulus Dni Troni) plena facultate munivenint, qui collatis prius inter se colloquiis de sequentibus conditionibus convenerunt.

Articulus Primus.

Sacra Caesarea Regiaque Majestas tum Sanctitati Suae, tum Serenissimae Venetae Reipublicae optionem relinquit, num loco abolendi prorsus Aquilejensis Patriarchatus, duo Episcopatus, aut Archiepiscopatus unus ex parte Imperii et alter ex parte ditionum praefatae Serenissimae Reipublicae subditarum institui velint, quorum primus Goritiensis alter vero Utinensis imposterum nuncupabitur, ea tamen sub conditione ut inter eandem et Serenissimam Venetam Rempublicam quoad hanc novam institutionem et erectionem perfecta aequalitas observetur et uterque idem Episcopus aut Archiepiscopus iisdem prorsus gaudeat facultatibus.

Articulus Secundus.

Ne dubium ullum superesse queat quid sub omnimoda Aquilejensis Patriarchatus abolitione juxta mentem contrahentium Partium, prout Sanctitatis Suae in id ipsum consensus intelligatur, diserte inter easdem conventum est sub hac ipsa denominatione non saltem ipsius Patriarchatus abolitionem, sed et abolitionem inde dependentium Tituli, Dignitatum, Canonicatuum, et Beneficiorum intelligi debere; ita quidem ut nullus imposterum seu Canonicus, seu annexa quadam Aquilejensi aut Patriarchali Ecclesiae dignitate praeditus se talem nuncupare

nuncupare

cupare audeat, sed qui ex parte imperii sunt Goritienses, et qui ex parte Venetæ Reipublicæ sunt, Utinenses imposterum nuncupentur.

Articulus Tertius.

Sacra Regia Majestas consentit ut Eminentiss. D. Cardinalis Delphinus quamdiu vixerit nomen, titulum, et honorem Patriarchæ retineat eo tamen pacto, ut ex consensu hocce suo Augustæ Domus suæ, aut S. R. I. juribus, prout illa hisce præsentis concordiæ articulis comparata fuerunt, nullum vel minimum præjudicium illatum nec quicquam in ditionibus suis præfato Em.mo D.no Cardinali concessum censeri queat.

Articulus quartus.

Mortuo autem eodem nomen quoque ac Titulus Patriarchæ iis in Terris, quæ Aquilejensi quondam Ecclesiæ suberant, cessare omnino debebit.

Articulus quintus.

Sacra Cesarea Regiaque Majestas pro se suisque heredibus et successoribus et Serenissima Veneta Republica sese quam validissime, æquali tamen ex una quam ex altera parte ratione obstringunt, quod nullis umquam temporibus ultra supramemoratas concordiæ leges multo minus contra easdem in iis, quæ Aquilejensem quondam Patriarchatum quocumque demum modo seu directe seu indirecte possint [illegible] quicquam a Sancta Sede Pontificia expetere, aut si oblatum fuerit accipere, sed unius præsentis concordiæ legibus stare velint.

Articulus Sextus.

Sacra Cesarea Regiaque Majestas pro se, suisque heredibus, et successoribus quo fieri potest meliori, et firmiori modo, quæ jam in antecessum suo nomine toties declarata fuerunt, denuo confirmat; nempe quod nunquam ipsi in mentem venerit sub colore, prætextu, aut ex causa eorum, quæ circa Patriarchatum ventilata hucusque fuerunt, vel unicum Terræ palmum de Territorio, quod Serenissimæ Reipublicæ subest, si aut in præsens, aut imposterum arrogare,

renunciando

renunciando iuribus iis, quę inde desumi possunt, titulis aut prętensionibus quibuscunque.

Articulus Septimus

Pro tollenda omni dissidiorum causa, redditus, qui ad Aquilejensem Ecclesiam hactenus spectarunt, ita separentur, ut qui ex terris Austriacis proveniunt, contribuendo ibidem novo Episcopo aut Archiepiscopo, ejusque subiectis Canonicis, illi vero, qui ex Veneto Dominio promanant, Utinensi Episcopo, aut Archiepiscopo, et ibidem degentibus Canonicis ex asse cedant: et si quę adhuc supersunt alia rerum capita, ad Aquilejensem Patriarchatum se se referentia, de iis ex ęquo et bono inter Sacram Cęsaream Majestatem et Serenissimam Venetam Rempublicam ad instar eorum, quę quoad limites hucusque observata fuerunt, quo citius eo melius amica pariter via terminentur.

Articulus Octavus.

Si quę hinc inde durante controversia specialim ex Aquilejensi Ecclesia ablata fuerint bona, sibi quantocius restituant, et super iis ad sensum pręcedentis articuli ex ęquo et bono omnia terminent.

Articulus Nonus.

Ad normam pręsentis conventionis tam ex parte Sacrę Cęsareę Majestatis quam ex parte Serenissimę Venetę Reipublicę apud Sanctitatem suam usitato et decente modo instabitur, ut quemadmodum eadem pronam se jam in antecessum et propensam declaravit erectioni duorum Episcopatuum seu Archiepiscopatuum iisdem utrinque facultatibus munitorum benigne annuere, ita Sanctitas sua ultimum tam salutari operi communi et concordi studio utrinque promovendo complementum quantocius dare velit

Articulus Decimus

Pręsens conventio intra XIV. dierum spatium aut citius si fieri poterit ratihabebitur, et ratihabitionum tabulę Viennę permutabuntur.

In quorum omnium fidem, majusque robur nos infrascripti ministri plena ad id tractandum et peragendum facultate muniti pręsens conventionis instrumentum propria manu subscripsimus et consuetis sigillis munivimus. Acta hęc sunt Viennę die 5

Octbre

Oltre la prima protesta fatta preventivamente dall' Em.mo Sig.r Cardinal Delfino registrata @ 57. ne fece una seconda, che è la seguente, quale non essendoci pervenuta se non adesso si pone qui sotto.

Seconda protesta del Sig.r Cardinal Delfino Pat.ca

Quantunque io avessi potuto sperare, che la mia Protesta delli 24. Marzo fatto avesse qualche impressione nella mente di V.a Santità. Protesta, nella quale io mi diffondevo sopra la determinazione in cui si mostrava essere V.a S.tà di deputare un Vicario Apostolico nella mia Diocesi, per la parte, che è della Casa d'Austria senza fare uso delle eccezioni e condizioni, che sembravano le più necessarie per conservare in qualche modo gl'antichi diritti giammai interrotti della mia Chiesa Patriarcale, però sento non per il canale della Segretaria di Stato, nè per alcun altro avviso di V.a S.tà malgrado tutte le istanze, che ho fatto sopra di ciò, ma solamente dalla voce pubblica, che V.a S.tà ha fatto, e spedito una Bolla, che porta Creazione di un Vicario nella detta parte della mia Diocesi, siccome non v'ha paruto, nè si può imputarmi fallo alcuno, negligenza ó altro impedimento Canonico e che io sono nell'obbligo di difendere i diritti della mia Chiesa e di rimetterli nella loro integrità alli miei Successori, oltrecchè il mio silenzio potrebbe essere interpretato come una sorta di consenso dalla mia parte a questa innovazione, io replico nel modo il più efficace, e nel medesimo tempo il più rispettoso la mia prima Protesta contro una consimile Deputazione come fatta senz'alcun motivo Canonico, e specialmente senza le clausole riservate ed eccezioni richieste, e come intorbidando, e confondendo lo stato della mia Chiesa, ed attaccando nella parte la più sensibile le prerogative dell' Episcopato Prostrato ai piedi di V.a S.tà rispettosamente io li bacio.

Venezia 28. Luglio 1750.

Daniele Card. Delfino Pat.ca d'Aquileja.

Transunto

Transunto della Lettera Pastorale dell'Em.mo Sig. Cardinal Delfino Patriarca a' suoi Vescovi Suffraganei il dì 15. settembre 1750 composta dal Nob. e Rmo Sig. C. Francesco Florio Canonico d'Aquileja

Daniel divina miseratione S. R. E. Cardinalis Delphinus Patriarcha Aquilejensis Amplissimis ac Rmis in Christo Fratribus Provinciæ Episcopis salutem.

Nisi vehementer dubitarem, ne vobis, Fratres charissimi, mihique maxime Venerabiles de Episcopali honore, ac de Ecclesiæ huius statu anxii, atque solliciti, incertò ex fit vulgi rumore secus ac se habeant res nostræ renunciari possent, nec &.

Così comincia la Lettera Pastorale, e Circolare cotesa dall'Em.mo Sig. Cardinale Delfino Patriarca d'Aquileja ai Vescovi Suffraganei della sua Chiesa Patriarcale. La quale è divisa in diciasette articoli in cui omettendo egli i travagli patiti per più di ducento anni dalla sua Chiesa comincia dalle più recenti oppressioni ed angarie, e dai rimedj prestati alla sua Diocesi nella parte Austriaca e dagl'ajuti procuratigli colla nomina di idonei Arcidiaconi e con altri mezzi cantatevoli onde non restasse privo il Popolo ed il Clero Austriaco di que' Sacramenti, e di que' Beni spirituali, che per la persecuzione degl' Avversarj confinanti non avevano nè egli stesso nè parecchi de' suoi Predecessori potuto personalmente distribuire.

Non contenti di tante oppressioni gl' Austriaci sotto pretesto di zelo in favore di tante anime dal suo Pastore abbandonate (con tal pretesto mantellano le lor violenze) anno ultimamente sorpresa la pietà della Regnante Imperatrice, e del regnante Pontefice.

Non erano nè occulti nè remoti i soccorsi spirituali che a quella parte di Diocesi aveano dato nei più urgenti bisogni, e ne' pericoli della fede i Patriarchi Grimani, e Francesco Barbaro scortati dall' autorità Appostolica, e dalla permissione Arciducale, ed i buoni effetti da tale assistenze prodotti onde nasceva speran-

za

za ben fondata a lui Patriarca di poter godere la protezione, ed intercessione del Sommo Pontefice per il medesimo fine quando li pervenne all'orecchie la nuova della destinazione fatta dal Pontefice medesimo di creare un Vicario Apostolico non nella persona di lui Patriarca e Cardinale sua creatura, non dipendente dalla Superiorità d'esso Cardinale Patriarca, ma immediatamente soggetto ad esso solo Pontefice con autorità di far Sinodi di conferir benefizj di correggere i Canonici e coll'altre facoltà tutte Vescovili espresse nel Breve di costituzione di esso Vicario in tal maniera, come se la chiesa Patriarcale fosse restata senza sposo ovvero che il Patriarca si avesse meritato di restar privo della sua sposa. Cosa inaudita, e contraria a' Sacri Canoni e alle leggi Ecclesiastiche, siccome egli prova. Laddove tal Vicario si avrebbe potuto istituire (comecché non fosse il bisogno) che avesse potuto soccorrere alla Diocesi (secondo il parere degl' Avversarj) pericolante senza lesione dell' autorità del suo natural Pastore.

Discende poi a narrare i pregiudizj intentati dai Ministri Austriaci al suo capitolo, in primo luogo colla intrusione violenta de' Vicarj Arcidecali, ed Imperiali allo stato de' Canonici procurata e maneggiata dal cervello torbido del Vicario stesso Imperiale in quella maniera, e con quel disordine, che ivi si descrive, e particolarmente con quelle cesaree comminazioni, che anno sforzato i Canonici a tollerarla, ma non mai ad approvarla. In secondo luogo colla nomina fatta di due canonici irregolarmente creati col pretesto della Legge Germanica delle primarie preci invalida per le leggi, e riti Italiani, e per quelle irregolarità, ed eccezioni riconosciute dai Canonisti Cattolici, ed eziandio dai Canonisti Protestanti, e per altre ragioni ivi addotte, e per le molte

gravi

gravi conseguenze, onde fu la prima proposizione dal Pontefice stesso riprovata. Aggiungesi la creazione di un nuovo Canonico che non ha mai voluto riconoscere il suo Capo, ed il possesso temporale negato da Ministri Austriaci ai legittimi Canonici creati dal Patriarca fondati essi Ministri sopra certe ragioni che si fanno chiaramente vedere insussistenti.

Da tali disordini mosso il Patriarca dice di aver ricorso alla S. Sede, perchè fossero rimosse tali difficoltà e che anche volendosi fare un Vicario si facesse almeno senza pregiudicio de' suoi diritti e con quelle esenzioni competenti ai diritti medesimi. Cioè che non potesse celebrar Sinodi per quelle inconvenienze e mostruosità che fa vedere che indi ne nascerebbono. Non potesse conferir Canonicati nè altri beneficj, che potessero portar pregiudicio al Patriarca alla sua Diocesi, al suo Capitolo ed alla sua Chiesa, alla quale era sempre presente col suo amore sebbene forzatamente lontano colla Persona.

Non ostante tali dimostrazioni con sua somma confusione aver inteso il Breve fatale al quale colle lagrime agl' occhi aver dovuto per quanto era da se resistere e col dovuto rispetto opporsi almeno col suo publico dissenso, ed inoltre stimolato dal bisogno presente e dalle giuste ed amorose sollecitazioni e dalle lagrime del suo Clero commosso aver fatto un Decreto di Traslazione del Capitolo con tutti i suoi diritti in questa Città di Udine del tenore che sarà posto in calce di questa Lettera. Azione necessaria, santa, e Canonica, per mettere in salvo i diritti e le coscienze dei Canonici stessi tante volte con atti autorevoli e violenti angustiate da' Ministri Austriaci in Aquileja: Azione non nuova ma corroborata coll' esempio di una simile Traslazione fatta in una simile congiuntura dal Vescovo di Liegi riportata dal famoso Canonista Fagnano ed approvata da Innocenzo X. allora Papa regnante siccome qui distesamente si rappresenta.

Implora finalmente il consiglio, e le preghiere in cotali angustie de' Vescovi suoi Fratelli loda per le assistenze prestateli il Cardinal Querini, domanda com-

patimento

patimento del giusto sfogo fatto con essi delle proprie angustie, il quale non tanto è uno sfogo, quanto una giustificazione contro le altrui dicerie e false imputazioni non già perchè si creda senza questi difetti, di cui non va esente la umana fragilità, per cui è possa alle volte aver mancato ma non in questa causa, nella quale ha procurato di conservare coll'esempio loro quella convenienza degna di un Sacerdote e di un Vescovo.

Transunto delle Risposte del P. Bernardo Maria de Rubeis Domenicano.

Questo Transunto fu presentato da un P. de Predicatori al med.mo P. Rubeis, il quale gli rispose = Francamente che ripeto, qual transunto a me non conviene; ci è tutta la diversità, benchè in alcune massime si convenga =: sono le precise di lui parole come apparisce dalla lettera scritta al P. M. Bruni de Pred.i da quel med.mo Padre, che glielo presentò.

Si propongono due progetti da esaminarsi Primo detta Translazione. Secondo la erezione di due Vescovadi.

Si dee riflettere alla circostanza del tempo ai vantaggi, che ne risulterebbono, alle difficoltà alle risposte che si potriano dare, ai temperamenti che potrian suggerirsi

Progetto Primo.

Nelle circostanze de' maneggi intorno al Vicario Apostolico &c e del seguito sinora &c la translazione saria decorosa e vantaggiosa. Si conserverebbe la dignità Patriarcale in una Città suddita si toglierebbe ogni pretesto di nomina

Trè difficoltà. Prima dal Dominio Austriaco sopra Aquileja. Seconda dritto di nomina dal 1628. Terza sopra la inequalità de' due Vescovi.

Risposte alle medesime

Primo temperamento. Soppressione del titolo Aquilejese, come di Grado a Venezia, e dir Patriarca Udinese e della nuova Aquileja. Difficoltà che col tempo si potria far risorgere il titolo dell'Aquileja vecchia. &c

Secondo temperamento. Provisionale del Vicario Apostolico, e provisionale provedimento al Capitolo cioè come sono le cose presentemente.

Si suggerisce il progetto della mutazione de' confini.

Progetto Secondo

De' due Vescovadi uno in Udine ed uno in Gorizia colla soppressione totale del titolo Patriarcale onde vengano ad estinguersi le contese, le pretensioni &c Sarebbe decorosa a Venezia, noi si soggetterebbono ai

Vescovi

Vescovi suffraganei che sarebbono più ben affetti.
Altro vantaggio che potrano tornare a dominio utile della Repubblica le terre di S. Vito, di S. Danielle &, e sussisterebbe la nomina del Vescovo di Udine.
Due difficoltà. Prima, che col tempo restando Aquileja, e la chiesa potrasi rinovare il titolo Patriarcale al vescovo di Gorizia. Seconda che estinguendosi il Patriarcato caderebbe la transazione 1445.
Alla prima si risponde che fatta la traslazione col concorso di tutti gl'interessati nelle debite maniere & non è il caso, nè il Papa mai lo permettendo sarebbe un Patriarca scismatico
Alla seconda. Non nella transazione, ma nella giusta conquista del Friuli sono fondate le ragioni della Repubblica, come in detta transazione è espresso & e alla medesima han riguardo le convenzioni di Vormazia, di Trento &
La cessione de' tre luoghi di Aquileja, S. Vito, e S. Daniele fu un atto generoso, e spontaneo: Volentes plura dimittere. La transazione fu un atto di concordia, e di soprappiù. &
Confronta i due progetti coll' altro Nella traslazione resterebbe presso la Repubblica il titolo Patriarcale; lo stesso titolo resterebbe abolito nell' altro progetto.
La traslazione è più decorosa ma più difficile. La soppressione è di più facile essecuzione ed avrebbe il suo decoro per il Patriarcato di Venezia.

Condizioni necessarie nei due progetti.

Nella soppressione 1° che il Patriarca goda il suo titolo ed il Patriarcato. che il Vescovo Successore sia l'eletto presente. 2° che col titolo Patriarcale resti estinto il titolo di Capitolo Cattedrale Aquilejese e il titolo di dignità Canonicati, Prebende. 3° nella separazione del Capitolo si faccia respettivamente alla quantità & delle rendite, di un Capitolo formandosene due. 4° che la Chiesa d' Aquileja resti una semplice Chiesa Parrochiale soggetta alla sede Apostolica, o al Vescovo di Gorizia. 5° che le Reliquie siano divise, e trasportate in ambo le Chiese Vescovili. 6° che il Vescovo di Gorizia sia suffraganeo di un Vescovo di Germania. e il Vescovo di Udine sotto il Patriarca di Venezia, e procurarli dalla santa sede

nova la

tutte le prerogative in memoria delle prerogative antiche Patriarcali.

Condizioni per la Traslazione.

Conservato il titolo Patriarcale si conservino anche le prerogative del Capitolo Cattedrale Aquilejese 2° che s'intenda di que' Canonici che resteranno & ed ai Canonici Goriziani formarsi le lor Prebende che non abbiano titolo di Aquilejesi. 3° siano soppressi i Vicarj in favore de' Goriziani 4° al Patriarca Udinese sien soggetti i Suffraganei Veneti 5° Reliquie de' Santi Ermagora e Fortunato a Udine. 6° che Aquileja & stia come si è detto di sopra.

---

questa omelia fu da lui recitata nel Duomo Udinese, come il solito, nell'anno 1751, e verte sopra le contingenze presenti del Patriarcato, cioè sopra la soppressione del medesimo.

Danielis S. R. E. Presbyteri Cardinalis
Delphini Patriarchae Aquilejensis
In Festo Sanctorum Hermagorae, et Fortunati.
Homilia Decima quinta
Ad Canonicos Utinenses.

Quamquam supervenit Nobis tribulatio magna, qualis non fuit ab initio, neque fiet, ut scinderemur, ut supprimeremur, ut immutaremur in alios, non est tamen cur turbetur cor vestrum viri Fratres, atque formidet sed potius cur de Nobis dicamus quod de se ipso affirmabat Joannes Baptista, oportuisse scilicet alios crescere Nos autem minui quia ut crescerent ii nisi Nos cum membris, tum capite quodammodo minueremur

Ac si qua vel aliqua spes est si qua hic inter consolatio in eo certe posita est ut nobiscum reputemus voluisse Deum, Patrem omnium amantissimum, hoc ipsum de Nobis fieri non ad interitum quidem nostrum, sed vero ad correctionem, novamque aedificationem: non enim ut olim animadvertebat Augustinus sinit ille malum, ut velit malum, sed ut de malo efficiat bonum.

Ad correctionem, inquam, etenim si nemo est ne infans quidem unius diei, qui sit mundus a culpa; quid de Nobis porro sentiendum putatis? Praeterquamquod integri licet vitae, et sceleris puri, licet conscii etiam essemus

essemus nihil a Nobis commissum quo huic subjiceremur malo. Nos tamen minime lateret neminem diligi a Patre, nisi siquis quemadmodum igne argentum, et aurum probatur, sic tribulationibus probetur, ut quo purior evadat in dies eo etiam magis ab eo diligatur.

At novam vero glorificationem, quoniam tametsi nihil fortasse Vobis de Cathedrae honore deesse videbatur atque ea conditione uteremini, ut nihil admodum Vobis, numero quidem paucis, conspiratione autem, concordia studio, assiduitate cum in ceteris, tum in divinorum officiorum munere sancte casteque colendo sibi multis expetendum videretur, ipsa tamen crescendi occasio deerat, nec spes ostendebatur fore ut quae viros de Ecclesia meritos deceret, ea Vobis honoris accessio fieret.

Meministis enim, sedem hanc Nobis in sedis subsidium potius, quam in sedem ipsam fuisse, Vosque etiam potius membra de membro, quam ipsa membra: illa scilicet quae gradus atque eminentiae honore florerent, et proinde complerent velut corpus unum cum capite. At contra haec ipsa imposterum sedes eaque si non quae ante nostra Aquilejensis, certe paulo minor, et quidem vera sedes cum erit, tum etiam habebitis: Vosque ita addito capiti una cum ipso, aliisque fratribus corpus unum efficiemini.

Alios enim humiliat Deus et alios sublevat, dejicit et erigit, prosternit et elevat: nec vero qui erectos se ac sublevatos sentiunt in hoc glorientur, quemadmodum nec qui dejectos se atque humiliatos vident confundantur; nam et qui dat et qui aufert Dominus est, et Pater in cujus potestate sunt omnia, neque dat nisi ut divinae bonitatis ac potentiae ostendat suae, neque aufert nisi ut gratiam et gloriam tribuat.

Ubicumque ergo et quicumque simus satis illud Nobis sit, ut filii Dei nominemur et simus, ejusque in Nobis ipsis magnificari nomen agnoscamus: ita enim in omnibus, ut inquit Apostolus, tribulationem quidem patimur sed non angustiamur, aporiamur sed non destituimur, dejicimur sed non perimus; quia qui suscitavit Filium suum benedictum et nos suscitabit cum illo et constituet in gloriam suam, quemadmodum constituit jampridem Sanctissimos Antistites

nostros

nostros Hermagoram, et Fortunatum, quorum anniversariis de more sacris hodie cum gaudio, et celebritate maxima operamur.

Qua via ~~illi~~ illi, qui vincendo [illegible], ad summum illum honoris, et sanctitatis, quem tenent, gradum recta pervenerint, ipsi jam scitis, idque a Vobis satis superque pro ea, qua semus erga Parentes optimos pietate superioribus annis ex hoc loco declaratum est. Ex quibus porro intelligitis non aliam illos viam ingressos, quam quae tentationibus multis, laboribus plurimis, tribulationibus maximis obsideretur, quaque vel sanguinis, quin animae ipsius profusione invadenda esset, eo demum dignitatis ac gloriae pervenisse.

Quapropter Deus exaltavit illos et dedit illis gloriam Sanctorum, honestavit illos in laboribus et complevit labores eorum; adimplevit laetitia et posuit super capita eorum coronam, qua beati sunt, et qua sempiternum in Caelis gaudium, et exultationem obtinebunt. Nec interea memoria eorum recedet a Vobis, in perpetuum hic etiam in terris duratura: In memoria aeterna erunt Justi, et ab auditione mala non timebunt: quemadmodum nec praesens eorum auxilium deerit nobis, sed potius cum numero Filiorum crescet quoque Parentum non gloria solum, sed cura etiam, et sollicitudo.

Quare si quis metus, si quis dolor, si qua tristitia adhuc reliqua in animo est, inspiciat ipse in illos, et confortetur; attendat orationi nostrae, et consoletur in verbis istis, ut si minus ex nobis victoriam ejusmodi consequi possumus at certe sanctorum nostrorum exemplo, meritisque, Deo ipso auspice, et adjutore possimus. Amen.

Alla Santità di Nostro Signore
Papa Benedetto XIV. Il Cardinal
Querini Vescovo di Brescia.

Beatissimo Padre.

Nel viaggio, che feci già sei mesi da Roma a Brescia, portai meco, Padre Santo, il grave dispiacere di averlo intrapreso senza poter prima prestarmi all'invito con cui mi eccitava d'essere a' suoi SS.mi Piedi Monsig. Malvezzi Maestro di Camera di

V.a S.tà

V.ª S.ª e ciò per avermi egli bensì assicurato con
suo viglietto che l'udienza sarebbe stata al solito
benigna e come espressamente mi scrisse di reci-
proca soddisfazione, mi ha presentato anima che
mi astenessi ~~ancora~~ dal promuovere in quell'U-
dienza discorso alcuno sopra le giustificazioni del-
la mia personal condotta le quali m'ero a lui
dichiarato di tener pronte. S'accrebbe quel mio
dispiacere giunto che fui a Brescia per le notizie
che da più parti mi furono recate di quanto in
non picciol svantaggio del mio nome s'era
divulgato dalle gazzette oltramontane circa
la mia tacita partenza da Roma. Altra ragio-
ne di maggiormente affliggermi fu l'avviso
recimi da qualche mio corrispondente di Ger-
mania che le cose occorsemi in Roma aveva-
no partorito in quelle parti effetti pregiudiciali
allo studio che per il ravvedimento de' Protestan-
ti andavo lungo tempo impiegando con la
produzione de' frequenti miei scritti. Arrivò
uno d'essi corrispondenti a scrivermi in termi-
ni espressi: + Le Patriarcat d'Aquilée a fait per-
dre ~~à~~ de ~~vue~~ vous l'illustre Proselyte Chuclant qui
de son coté pourroit bien s'être rebuté. Può cre-
dere V.ª S.ª essermi state queste notizie tante fe-
rite al cuore e tante pungentissime spine per
render publiche queste mie giustificazioni do-
po averle prima appoggettate all'occhio di V.ª S.ª
giacchè non avevo avuto la sorte di farle sen-
tire alle sue orecchie. Estremamente poi mi
anno trafitta l'anima in questi ultimi giorni
le doglianze fatte al governo della mia Patria in
nome di V.ª S.ª dal suo Nunzio Monsig. Carac-
cioli e l'allocuzione di V.ª S.ª recitata al sacro
collegio il dì 5. di questo mese. Di quelle non m'
è noto il fondamento benchè paresse che io doves-
si essere informato prima d'ogni altro & onde fos-
si in istato di poter allegare le mie discolpe. Ma
chiara mi si rende la giustificazione dalle parole
che chiudono l'allocuzione mentre senza esser-
vi nominato s'intenderà da ognuno, che la legge

venir'

+ Il Patriarcato d'Aquileja
ha fatto perder di vista l'
illustre Proselito Chuclant
il quale per parte sua po-
trebbe essersi già pentito.

venir'io rigettato dall'aver parte alla mercede che ad altri miei colleghi resta assicurata in questa vita e nella futura, per essersi adoperati a procurare la concordia de' Principi ed il bene delle anime. Tali parole m'anno dato, Padre Santo, l'ultimo validissimo eccitamento a determinarmi di finalmente umiliarle nei presenti fogli le giustificazioni suddette con fiducia che facciano apparire a V.ra S.tà irreprensibile la mia condotta, o almeno almeno meritevole di perdono quei falli, nei quali fossi involontariamente caduto non ostante la mia retta intenzione.

Prendo per guida della esposizione riverente che sono ora per fare l'Allocuzione istessa di V.a S.tà Leggo nel principio d'essa queste parole: quapropter hujusmodi consilium amplectentes quod magis consentaneum utiliusque ad animarum salutem administrandam, pacemque inter Catholicos Principes stabilius confirmandam peritissimis viris ultro citroque monstes visum est. Ora io non credo mai Padre Santo d'aver errato nel supporre che sopra tutto fosse V.a S.tà per far capitale della perizia de' suoi Cardinali che risiedono in Roma, e si tengono sempre disposti a servirla con i loro consigli, e la loro opera.

Eugenio III. per essersi servito nelle materie del Concilio di Reims piuttosto di S. Bernardo Abb.e di Chiaravalle che de' Cardinali ebbe a soffrire rimostranze molto vive dagl'istessi, in virtù delle quali fu costretto allontanare quel Santo Abbate dall'aver più ingerenza in quel Concilio. Racconta quel fatto il Cardinal Baronio all'anno 1148 e molto commenda il vigore con cui quei Cardinali entrati nella Curia Pontificia cum magna mentis indignatione, ac tamquam unum corpus effecti una omnes voce (così parlarono allo stesso Papa) Scire debes quod a nobis, per quos tamquam per Cardinales universalis Ecclesiae volvitur axis ad regimen totius Eccle. promotus, e privato universalis Pater effectus, jam deinceps te, non tuum, sed nostrum potius esse oportere. nec privatas et modernas amicitias antiquis et communibus praeponere: sed omnium utilitati consulere, Romanaeque Curiae culmen

culmen ex officii tui necessitudine curare et observare debes. Riferitesi dal Baronio queste parole, soggiunge tosto: ac plane quot Cardinales, tot dixerit Paulos resistentes in faciem Petro reprehendentes eum

Passa ora V.a S.tà nella sua allocuzione con esprimersi: Sacrorum Canonum scientia rerumque ad Ecclesiasticam historiam spectantium cognitione vos ita praeditos arbitramur, ut supervacaneum judicemus vestris subiicere oculis argumenta quibus Pontificum auctoritas innititur in novis erigendis vel abolendis Patriarchatibus Archiepiscopatibus et Episcopatibus et in ipsis Dioecesibus dividendis. Guardimi il Cielo, Padre Santo, di non riconoscere io pure quell' autorità; ma errore non è stato certamente il mio credere che debba quella esercitarsi colla circospezione che ingiungono i sacri Canoni e i decreti dei Romani Pontefici gl'uni, e gl'altri da me allegati nello scritto che ha per titolo: Synopsis &. Qui dunque per difesa del mio credere addurrò solamente le parole di S. Bernardo nel lib.o de Considerat. cioè quelle con cui si rivolse ad Eugenio III e così a lui parla: Tunc denique licitum tibi censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos quos posuerunt Patres tui? Si justitia est jus cuique servare suum conferre cuique propria, justo quo modo poteris convenire? Erras si ut summam ita et solam institutam a Deo vestram Apostolicam potestatem existimas. Il Cardinal Contarini considerando il gran danno che al suo tempo facevano alla S. Sede alcuni Giureconsulti, dum pro omnibus operam dant ut auctoritatem Pontificis extollant giunse a dire a Paolo III. in una sua epistola inserita nella Biblioteca Pontificia stampata in Roma e dedicata al Pontefice Innocenzo XII. Pater Beatissime, perpende an ex hac doctrina temere Lutherani ansam sumpserint componendi libros illos suos de Captivitate Babylonica

Trovo appresso mettersi in veduta da V.a S.tà labores contrarios eventus, mentis aegritudinem tristissimam che ha dovuto soffrire per condurre a fine l'affare. Ma appunto per essere questo affare di tanta importanza, ed attorniato da ogni parte da spine avrei

supplicato

supplicato umilissimamente V.a S.tà essendo a' suoi Piedi, che volesse procacciare qualche sollievo e conforto al suo animo, chiamando a parte delle immense sue sollecitudini il sacro Concistoro, che certamente non avrebbe mancato al suo dovere a norma di quanto si contiene nell'aureo volume del dotto e Santo Arcivescovo di Bologna Cardinal Paleotti, e perciò avrebbe avuto presente alla memoria il bel detto riferito dall'istesso Cardinale par. 5 q. 4. ed a cui può dirsi che si riduca tutta la dottrina di quel volume: Sicut potentiæ vegetativæ tres sunt actus, ~~potentiæ~~ sive officia quæ sunt generare, nutrire et augere, sic Cardinales dicuntur generare quodammodo Papam, cum illum eligunt, nutrire cum illi dant consilia, augere cum operæ illi præsto sunt eidemque suffragantur

Alla descrizione delle sue cure e fatiche soggiunge V.a S.tà senza interruzione. A Domino factum est istud, quod est mirabile in oculis nostris. Siquidem contingere poterat, cum alii Romani Pontifices Prædecessores nostri hanc Apostolicam sedem tenuerant, qui Nos pari auctoritate exæquabant, meritis tamen longe præcellebant. L'esito di questo affare confesserò liberamente a V.a S.tà essere riuscito tanto più meraviglioso a' miei occhi, quanto questi si erano fissati nel Breve scritto tre anni prima da V.a S.tà ai Canonici d'Aquileja, mentre in esso si legge quanto mi fo lecito di qui registrare: quoniam autem insignia Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejensis, quæ altera in Italia post Romanam Ecclesiam existimata fuit, jura, ac privilegia, nec non omnium vestrum merita Nobis perquam maxime perspicua sunt, persuasum vobis esse cupimus Nos ad eadem servanda ac tuenda pro viribus fore elaboraturos atque insimul curaturos, ut nulla rationibus uniuscujusque præjudicia ac detrimenta importent, sed opportuna etiam Apostolicæ auctoritatis subsidia præsto sint atque conferant.

Giovò anche non poco a farmi credere che V.a S.tà non avesse animo d'allontanarsi dagl'esempj de' suoi Predecessori il veder a me scritto in suo clementissimo viglietto 28. Febraro 1750. Aver Ella graba-

gnar

gnato con le sue diligenze ciò di cui era stato spogliato il Patriarcato. mentre negli Atti pubblici a parte imperii era il Patriarca chiamato Vescovo di Udine essendo Patriarca il che oggi non può succedere.

Chiude finalmente V.a S.tà la sua Allocuzione professando d'aver avuti per istromenti della grand'opera i due Principi e i due loro ministri e da a tutti quelle lodi, che nessuno potrà mettere in dubbio dai medesimi meritarsi.

Ma qui pure ho a chieder scusa a V.a S.tà se in passato giudicai e se giudico ancora che i più utili e più sicuri istromenti somministrati da Dio al Romano Pontefice per ogni grave negozio della santa Chiesa sono i Cardinali. Di questi essersi servito il Signore Iddio anco nei casi nei quali il Pontefice Romano Apostolica constantia succisis nervis visus est languescere et hebescere per la soverchia condiscendenza ai voleri dei Principi. Vien notato dal Baronio all'anno 1112. colle parole or ora citate e con altre simili come sarebbe: Ita divina Providentia in eadem S. sede Apostolica dispensante, ut cum languescit caput membra ad defensionem fortius roborentur. Il Cardinal Agostino Valiero nel suo opuscolo che ha per titolo: Cardinalis fa menzione dell'ajuto che devono i Cardinali prestare al Papa in gerendis cum Regibus et Principibus negotiis suggerisce ai medesimi essere loro obbligo, modestia et reverentia adhibita, Vicarium Christi libere monere si quid in administratione Ecclesiae fieri contra decreta Conciliorum aut etiam omitti animadvertant e soggiunge poi per esempio la resistenza fatta da S. Paolo in faciem Petri.

Le ultime parole dell'Allocuzione di V.a S.tà son queste: Siquidem ii nihil aliud sibi ante oculos propositum habeant (i due Cardinali ministri) quam animarum salutem prospicere Deique gloriam amplificare a quo procul dubio dum in vivis agent et postquam mortalitatem exuerint mercedem meritis consentaneam consequentur. Spero Padre Santo che il Signore Iddio sia per avere a tutti misericordia e fra i Cardinali a quali principalmente, de' quali parla il Cardinal Paleotti nella citata opera par. 1. q. 9, ove dice: Et quamvis quaedam ab Ethnicis auctoribus commemorentur quorum exempla ad excusationem facere videntur dum adsint. Vidimus Curiam trepidam et elinguem, in qua

dicere

dicere quid velles miserum esset. Nos tamen qui nihil nisi culpam et peccatum horremus longe aliam vitæ rationem profitemur, et quidquid accidat pro honestatis studio, ac justo suscepti officii munere constanti parati esse debemus. Mercede certamente hanno nell'altra vita riportato i due Vescovi S. Ilario Primate d'Arles che si trova nel Martirologio Romano niente meno di quello di S. Leone Magno, il quale tanto se la prese contro il Vescovo sostenitore acerrimo dei diritti della sua Metropoli. E' da riflettere ancora che nell'istesso Martirologio la Chiesa Romana ha concesso a S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli il luogo di cui non godono i due Papi Adriano II. e Giovanni VII acerrimi impugnatori della Giurisdizione spirituale, che pretendeva S. Ignazio convenire alla sua Mitra sopra la Provincia di Bulgaria. La moderazione da me usata nello spiegare questi miei sentimenti, e nel far valere le ragioni, a cui s'appoggiavano potrà sempre comprovarsi a V.a S.ta colla esibizione di carte autentiche, per le quali verrà ad apparire essere io stato condotto allo spargimento de' fogli che a V.a S.ta sono dispiaciuti da' consigli, e stimoli fortissimi da chi appunto come dice V.a S.ta nihil aliud sibi ante oculos habebat, quam animarum saluti prospicere, Deique gloriam amplificare. Saranno un giorno sotto gl'occhi di V.a S.ta le dette carte, che per tal fine gelosamente conservo, e le faranno fede che l'accennato spargimento si è da me effettuato in misure assai più ristrette di quelle che mi vennero allora con grande efficacia insinuate nè per altro fine che per la salute delle Anime e maggior gloria di Dio, come non può dubitarsi dopo le parole di V.a S.ta

Concluderò per fine i presenti fogli con accertare V.a S.ta che io non cedo a nessuno nel venerare le sue SS. Costituzioni, tanto che ne sarei prontiss.mo a sottoscrivere ciascuna di esse con avere avanti gl'occhi il sentimento spiegato e sostenuto dal Card. Paleotti par. 5. § 9. ove tratta: an debeant Cardinales subscribere Bullas Summor. Pontificum quam-

vis in

vis in Concistoro ab ipsis dissenserint, et subscriptiones quoque tempore eas vere et ex animo non probent. Così definisce la questione quel gran Cardinale: Magnopere commendandi videntur, qui post rem diu, multumque in Concistoro examinatam atque post id, quod ipsi sentirent libere explicatum argumentisque corroboratum cum tamen viderint Summum Pontificem in specula positum, qui multo plus aliis et prospicere et sapere censendus est diversum ab iis sentire ipsi eius judicio cedendum atque eximie prudentiae magis quam erroneae conscientiae adherendum putant. Per fine bacio a V.ra Beatitudine il santo Piede.

1751. 15. Agosto. Questa Lettera fu scritta nell'anno 1751; ma il giorno e il mese sono ignoti a chi scrive.

Sanctissimi in Christo Patris
et Domini Nostri Domini
BENEDICTI
Divina Providentia
Papae XIV.
Constitutio
super
Aquilejensis Patriarchatus et Sedis
suppressione et extinctione
necnon
Erectione duorum Archiepiscopatuum
Utinensis, et Goritiensis
cum
aliis opportunis dispositionibus

Romae MDCCLI.

Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam.

Injuncta Nobis a Supremo Pastorum Principe cujus vices in terris plane immerentes gerimus, Ecclesiarum omnium sollicitudo Nos usque a primis Pontificatus nostri annis adduxit, ut gravissimum Aquilejensis Patriarchatus

Pontifex ex pastorali sollicitudinis officio Aquilejensis Ecclesiae statum componere cupit

Patriarchatus negotium a Prædecessoribus nostris Romanis Pontificibus jampridem susceptum et a pluribus annis diu, multumque agitatum prosequeremur nil aliud Nobis in nostræ tractationis initio, progressu, fineque proponentes, quam id quod iisdem quoque Prædecessoribus nostris propositum semper fuisse non dubitamus. ut scilicet Aquilejensis Ecclesiæ status ita disponeretur, prout optimo regimini animarum eidem subjectarum et libero spirituali guberniu exercitio magis congruere, et opportunum fore dignosceretur.

Temperamenta capta pro meliori animarum regimine donec de firmo remedio inter partes conveniretur.

Hunc unice scopum præ oculis habentes, superioribus annis certam quamdam Ecclesiastici regiminis formam in ulteriori Aquilejensis Diœcesis parte interea observandam statuimus. parantes gradum hunc factum iri, ad firmum, stabilemque rerum ordinem per quem vigentes perturbationes perpetuo tollerentur, eidem feliciter constituendum; quemadmodum colligere licet ex nostris Litteris Apostolicis incipientibus = Omnium Ecclesiarum = quas die XXIX. Novembris anni MDCCXLIX. et ex iis, quarum initium est = Postquam per alias = quasque die XXVII. Junii anni MDCCL. in forma Brevis edidimus. quibus nimirum temporaneum urgentibus necessitatibus remedium aptantes, decrevimus, illud tamdiu duraturum fore, donec aliqua ratio communi Partium consensu nostrâque aut Successorum nostrorum approbatione iniri valeret per quam animarum fidelium necessitatibus consuleretur.

Verum scientes omne datum optimum, et omne donum perfectum ab omnipotenti Deo petendum, et expectandum esse, nunquam omisimus in tota gravissimæ causæ decursu divinam Majestatem, interpositis etiam aliorum orationibus exorare ex orare ut inter perturbationum procellas, et multiplicium difficultatum scopulos, trepidantem consilii nostri navim in portum Nobis optatum, ad afferenda nimirum animabus Christi sanguine redemptis necessaria salutis æternæ subsidia, aflante Spiritus sui aura deducere dignaretur.

Invocantes Nos exaudivit misericors Dominus, cumque maximarum tribulationum, et amaritudinum fluctibus jactaremur, misit ex alto adjutorium suum, factaque tranquillitate, Nos uberi consolationum suarum dulcedine recreavit. Ipse etenim,

in mines

in cujus manu sunt Regum corda uno eodemque tempore Charissimę in Christo Filię Nostrę Marię Theresię Hungarię et Bohemię Reginę illustris in Romanorum Imperatricem electę animum inclinavit ut de proponendo, stabili remedio pro Aquilejensibus rebus perpetuo componendis cogitaret; simulque effecit, ut Dilecti Filii Nobiles viri Dux, et Respublica Venetarum concordi studio id ipsum optarent; cujus rei indubium testimonium Nobis prębuerunt Epistolę ad Nos conscriptę tum a prędicta Maria Theresia Regina in Imperatricem electa sub die XVII. Martii currentis anni MDCCLI. quas Nobis exhibuit Dilectus Filius Noster Marius tituli S. R. E. Presbyter Cardinalis Mellinus nuncupatus tum a prefato Venetiarum Duce sub die XXXI. ejusdem mensis et anni, quas Dilectus quoque Filius Noster Carolus ejusdem S. R. E. Presbyter Cardinalis Rezzonicus etiam nuncupatus Nobis exhibuit.

Supremi Principes concordi studio inter se conveniunt.

Qui sane Marius et Carolus Cardinales die VI. Aprilis ad audientiam nostram una simul se conferentes, memoratas respective Litteras Nobis reddiderunt, non solum flagrantia utriusque Partis desideria, ut hujusmodi perpetuo ac stabili remedio Aquilejensis Patriarchatus negotium terminaretur, unanimi Nobis voce repręsentarunt: sed etiam singillatim ea Nobis exposuerunt, de quibus Partes ipsę olim dissentientes, Nostris invitationibus et exhortationibus obsecundantes diligentibus tractatibus et Colloquiis habitis convenerunt: cujus conventionis exempla in scriptis redacta Nobis relinquentes, earumdem Partium nomine Nobis humiliter supplicarunt ut illi pro rerum conventarum subsistentia, et observantia, approbationis Nostrę robur adjicere, nec non pro earumdem rerum executione Apostolicę Auctoritatis Nostrę plenitudinem interponere dignaremur. Articuli autem Conventionis inter prędictas Partes initę, qui earumdem subscripti, et respective ab ipsis approbati et ratificati fuerunt sunt tenoris sequentis, videlicet:

Conventionis approbationem et rerum conventarum executionem a Pontifice requirunt

Cum Sacra Cęsarea, Regiaque Hungarię, Bohemięque Majestas Serenissimam Venetam Rempublicam sincero et singulari prorsus affectu prosequatur ac proinde de illibata cum eadem servanda amicitia bona vicinitate ac unione quam maxime sit studiosa, neque minus prefata Serenissima Respublica

Articuli conventionis.

hanc

hanc ipsam amicitiam bonam vicinitatem ac unionem pari studio excolere satagat, hinc est quod tam ex una quam ex altera parte enixo studio eo fuerit allaboratum ut quae per aliquot secula hucusque substiterat, circa Aquilejensem Patriarchatum controversia, amica ac utrinque aeque decora via penitus ac radicitus terminetur.

Quem in finem ad opus tam salutare tractandum ac peragendum Sacra Caesarea, Regiaque Hungariae et Bohemiae Majestas virum illustrissimum, ac excellentissimum Dominum Corfitium Sacri Romani Imperii Comitem ab Ulfeld suum Consiliarium Status actualem intimum, nec non Aulae et Status Cancellarium, Supremum supellectilis argenteae Regni Bohemiae Hereditarium Praefectum, Dominum Dynastiarum Hostascov, Erodeiz, Obraslavviz, et Zultsch &c. Aurei Velleris Equitem.

Serenissima vero Veneta Respublica suum in Aula Caesarea commorantem Oratorem ordinarium Illustrissimum et excellentissimum Nob. Dnum Andream Tronum Equitem &c. plena facultate munivere. Qui collatis prius inter se colloquiis de sequentibus conditionibus convenerunt.

Articulus Primus.

Sacra Caesarea, Regiaque Majestas tum Sanctitati Suae, tum Serenissimae Venetae Reipublicae, optimeum relinquit, num loco abolendi prorsus Aquilejensis Patriarchatus duo Episcopatus aut Archiepiscopatus, unus ex parte Imperii, et alter ex parte ditionum praefatae Reipublicae subditarum institui velint, quorum primus Goritiensis, alter Utinensis in posterum nuncupabitur. ea tamen sub conditione ut inter eandem et Serenissimam Venetam Rempublicam quoad hanc novam institutionem et erectionem perfecta aequalitas observetur, et uterque seu Episcopus seu Archiepiscopus iisdem prorsus gaudeat facultatibus

Articulus Secundus

Ne dubium ullum superesse queat, quid sub omnimoda Aquilejensis Patriarchatus abolitione, juxta mentem

contrahentium

contrahentium Partium, praevio Sanctitatis suae in id ipsum consensu intelligas, diserte inter easdem conventum est, sub hac ipsa denominatione non solum ipsius Patriarchatus abolitionem sed et abolitionem inde dependentium Tituli Dignitatum Canonicarum et Beneficiorum intelligi debere, ita quidem ut nullus in posterum seu Canonicus seu annexa quadam Aquilejensi qua Patriarchali Ecclesiae dignitate praeditus se talem nuncupare audeat, sed qui ex parte Imperii sunt Goritienses et qui ex parte Venetae Reipublicae sunt Utinenses in posterum nuncupentur.

Articulus Tertius.

Sacra Caesarea Regiaque Majestas consentit ut Eminentissimus Dnus Cardinalis Delphinus quamdiu vixerit Nomen, Titulum et Honores Patriarchae retineat, eo tamen pacto ut ex consensu hocce Suo Augustae domus suae, aut Sacri Romani Imperii juribus, prout illa ante praesentis concordiae Articulos comparata fuerant, nullum vel minimum praejudicium illatum, nec quicquam in Ditionibus suis praefato Eminentissimo Dno Cardinali concessum censeri queat.

Articulus Quartus.

Mortuo autem eodem Nomen quoque et Titulus Patriarchae iis in Terris quae Aquilejensi quondam Ecclesiae suberant, cessare omnino debebit.

Articulus Quintus

Sacra Caesarea Regiaque Majestas pro se suisque Heredibus et Successoribus et Serenissima Veneta Respublica se se quam validissime aequali tam ex una quam ex altera parte ratione obstringunt quod nullis unquam futuris temporibus ultra supra memoratas concordiae Leges multo minus contra easdem in iis quae Aquilejensem quondam Patriarchatum quocunque demum modo, seu directe seu indirecte concernunt, quicquam a Sancta Sede Pontificia expetere, aut si oblatum fuerit accipere, sed unice praesentis concordiae legibus stare velint.

Articulus Sextus

Sacra

Sacra Cæsarea Regiaque Majestas pro se suisque Heredibus et Successoribus quo fieri potest meliore et firmiore modo quæ jam in antecessum suo nomine toties declarata fuerunt denuo confirmat: nempe quod nunquam ipsi in mentem venerit sub colore prætextu aut ex causa earum quæ circa Aquilejensem Patriarchatum ventilata hucusque fuerunt, vel unicam terræ palmum de territorio quod Serenissimæ Venetæ Reipublicæ subest sibi aut in præsens aut in posterum arrogare: renunciando diserte iis quæ inde desumi possent titulis aut prætensionibus quibuscunque

Articulus Septimus.

Pro tollenda omni dissidiorum ansa redditus qui ad Aquilejensem Ecclesiam hactenus spectarunt ita separentur ut qui ex Terris Austriacis proveniunt constituendo itidem novo Episcopo aut Archiepiscopo eique subjectis Canonicis illi vero qui ex Veneto Territorio promanant utinensi Episcopo aut Archiepiscopo ex itidem degentibus Canonicis ex asse cedant. Et si quæ adhuc supersunt alia rerum capita ad Aquilejensem Patriarchatum se se referentia de iis ex æquo et bono inter Sacram Cæsaream Regiamque Majestatem et Serenissimam Venetam Rempublicam ad instar eorum quæ circa limites observata hucusque fuerint, quo citius eo melius, amica pariter via terminentur

Articulus Octavus.

Si quæ hinc inde durante controversia speciatim ex Aquilejensi Ecclesia ablata fuerint, bona fide quantocius restituantur et super iis ad sensum præcedentis Articuli ex æquo et bono omnia terminentur.

Articulus Nonus

Ad normam præsentis conventionis tam ex parte Sacræ Cæsareæ Regiæque Majestatis quam ex parte Serenissimæ Venetæ Reipublicæ apud Sanctitatem suam

suam usitato et decente modo instabitur, ut quemadmodum Eadem priorem se jam in antecessum, et propensam declaravit, erectioni duorum Episcopatuum seu Archiepiscopatuum iisdem utrinque Facultatibus munitorum benigne annuere, ita Sanctitas Sua ultimum tam salutari scopo communi ac concorde studio utrinque promovendo, complementum quantocyus dare velit.

Sane si ex communi plausu quo huius conventionis inter praefatos Supremos Dominantes feliciter initae, nec non singulorum capitum in ipsa Conventione contentorum notitia, tam citra quam ultra montes a veris cordatis et publicae tranquillitatis, rectique rerum Ordinis amatoribus excepta fuit, de illa et illis judicandum simpliciter Nobis fuisse putavissemus, nil ultra laboris aut diligentiae Nobis aut illis, quorum consiliis utimur in eiusdem examine adhibendum fuisset.

Conventio communi plausu excipitur

Sed quoniam nihil omittendum Nobis esse judicavimus quod ad approbationem Nostram consideratius atque consultius interponendam conducere valeret; cum ad memoriam Nostram revocaverimus tam ea quae in Ecclesiasticis Annalibus habentur circa Patriarchatus Aquilejensis exordia, gravissimasque perturbationes quibus Ecclesia Dei propterea vexata fuit, quam quae in historiis saecularibus relata sunt de multiplicibus dissensionibus cruentisque bellis, quae inter Christianos Principes eiusdem Patriarchatus occasione frequenter evenerunt, cuiusmodi periculis verendum erat ne communis Christianorum Principum pax et concordia, donec Patriarchatus ipse subsisteret, perpetuo exposita remaneret. Ipsius quoque Civitatis Aquilejensis praesentem statum prae oculis habentes et miseram conditionem, ad quam a tanto jam tempore redacta esse dignoscitur, ut in multorum Patriarcharum serie nullus inveniatur qui in ipsa resederit, nec ullum in posterum in ea mansurum fore credendum esset. Considerantes praeterea quibus cautelis plurimorum saeculorum spatio ab Apostolica Sede procedi opus fuerit in eiusdem Patriarchatus collatione et provisione ad evitandas offensiones ac dissensionum bellorumque tumultus, qui inter supremos Principes

Utriusque executione compleri, et graves causae suadent.

ea occasione

ea occasione accendi potuissent. Quodque jamdudum Pastoralem sollicitudinem Nostram magis angebat, perpensis spiritualibus necessitatibus tot millium animarum, amplissimam partem Aquilejensis Diœcesis ultra modum extensæ incolentium, et a Veneto Dominio dissitarum, quarum regimen jamdudum ob inextricabiles rerum Sæcularium difficultates haud feliciter procedebat: qua de re cum plures recursus a Patriarchis pro tempore ad hanc Apostolicam sedem facti fuerint, dum statum Ecclesiæ suæ eidem Apostolicæ Sedi statutis temporibus de more referrent; cumque piorum, atque prudentium virorum gravissimas dictarum animarum calamitates deplorantium relationes, et querelæ, tum ad Prædecessores Nostros Romanos Pontifices, tum ad Nos ipsos sæpe pervenerint, animo occurrebat, quam frustra iidem Prædecessores Nostri Pontificiæ sollicitudinis officia ad hujusmodi calamitates sublevandas pluries interposuerint; quot etiam ad hunc diem inutiliter excogitata fuerint remedia, quæ vel optatam executionem, vel speratum fructum nequaquam obtinere, vel plenam recti ordinis reintegrationem producere non potuerunt, vel denique temporaneam duntaxat attulerunt utilitatem, quum scilicet idea excogitata fuerint et adhibita, ut viam sternerent ad firmum tandem, et stabile remedium memoratis inordinationibus perpetuo tollendis inveniendum.

Itaque Pontifex eam laudat et approbat ac secundum illud statuere decernit.

His omnibus matura consideratione pensatis, iisdemque conventionis capitibus attente perpensis, implorato sæpius divini luminis adjutorio ac requisitis, auditisque super his nonnullorum Ven. Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium sententiis, de eorum consilio et assensu, postulationibus hujusmodi pro parte dictæ charissimæ in Christo filiæ Nostræ Mariæ Theresiæ Hungariæ et Bohemiæ Reginæ Illustris, in Romanorum Imperatricem

electæ

electę, nec non dilectorum filiorum Nobilium Virorum Ducis et Reipublicę Venetarum Nobis uti prefertur exhibitis, in omnibus, et per omnia plenissime annuentes; non modo preinserta omnia et singula conventionis capita, utpote ad publicum bonum, et felix animarum regimen tendentia, presentium Litterarum tenore laudamus, et approbamus. Verum etiam per easdem presentes ad ea exequenda et statuenda, quę pertinent ad omnimodam, atque perpetuam suppressionem Patriarchatus Aquilejensis, necnon ad erectionem duorum Archiepiscopatuum ęqualibus omnino juribus, preeminentiis, ac prerogativis preditorum, relicto, ut infra, dilecto filio Nostro Danieli S.R.E. Presbytero Cardinali Delphino nuncupato, dum vixerit, Patriarchę titulo, procedere volentes; aliorum vero capitulorum inter prefatas partes, ut supra dictum est, conventorum, ac respective a Nobis approbatorum executionem per alias Nostras Apostolicas Litteras implendam statuendamque reservantes

De Apostolicę potestatis Nostrę plenitudine, quę Nobis datum est justis concurrentibus causis, Ecclesias Patriarchales, Archiepiscopales, et Episcopales erigere, transferre supprimere, et extinguere earumque Diœceses dividere ac separare, prout in Dno expedire noverimus, motu proprio, et certa scientia, ac presentium Litterarum tenore, in dicta Aquilejensi Civitate, et Ecclesia Patriarchalem Cathedram, Dignitatem, et Sedem, Titulumque ac Denominationem, atque omne Patriarchale Metropoliticum, et Diœcesanum jus eidem Ecclesię ac Sedi hactenus adnexum, necnon ipsius Ecclesię Capitulum, Dignitates, Canonicatus atque Prebendas, ita ut deinceps Patriarchalis, Archiepiscopalis, aut Cathedralis Ecclesia Aquilejensis, illiusque Capitulum minime existat, nec ullus Aquilejensis Patriarcha Archiepiscopus aut Episcopus, vel illius Ecclesię dignitas, aut Canonicus

Aquilejensem Patriarchatum, et Sedem, Capitulumque supprimit, et extinguit.

nius denominari possit, penitus omnino, ac perpetuo supprimimus, et extinguimus.

Utinensem Archiepiscopatum erigit, eique Diœcesim, et Suffraganeos assignat.

Ut autem animabus Christifidelium in locis hactenus Aquilejensis Patriarchatus per Nos, ut præfertur, suppressi, et extincti spirituali jurisdictioni subjectis, quique in temporalibus tam Venetæ Reipublicæ, quam Austriacæ Familiæ supremo parent Dominio, degentium Ecclesiastici regiminis subsidia non desint, simili motu, scientia, et potestatis plenitudine, per easdem præsentes ex nunc in Civitate Utinensi unam Archiepiscopalem Cathedram, et Sedem, Archiepiscopatum Utinensem nuncupandam, cum omnibus et singulis juribus, etiam metropolitico, cæterisque præeminentiis et prærogativis aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine competentibus, perpetuo erigimus, et constituimus. Cui quidem Archiepiscopatui pro peculiari ejus Diœcesi, totum illud regionis tractum, qui temporali Reipublicæ Venetæ dominio subjectus est et hactenus a pro tempore existente Patriarcha Ecclesiæ Patriarchalis Aquilejensis per Nos, ut præfertur, suppressæ, et extinctæ, Diœcesano jure obtinebatur, et pacifice regebatur, tribuimus, et assignamus, nec non in Suffraganeos eos omnes et singulos Episcopos, quorum Cathedrales Ecclesiæ in præfatæ Reipublicæ Venetæ dominio consistunt, quique ad hunc diem eidem Patriarchatui Aquilejensi per Nos ut præfertur suppresso et extincto subjecti fuerunt, subjicimus atque supponimus; prout latius, atque distinctius per alias Nostras Apostolicas Litteras super erectione hujusmodi Utinensis Ecclesiæ Archiepiscopalis, specialibus, ut præfertur, juribus, et prærogativis cum infrascripta Goritiensi Archiepiscopali pariter Ecclesia insigniendæ, peculiariter expediendas statuetur, et explicabitur.

Goritiensem pariter Archiepiscopatum erigit eique Diœcesim et Suffraganeos attribuit.

Simili quoque motu ex nunc in Civitate Goritiensi alteram Archiepiscopalem Cathedram, et Sedem Archiepiscopatum Goritiensem nuncupandam, cum omnibus et singulis prædictis juribus, etiam metropolitico, cæterisque præeminentiis, et prærogativis, aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu

usu ac consuetudine competentib(us), eamdem praesentium tenore dictisque motu scientia et potestatis plenitudine, perpetuo pariter erigimus et constituimus. Cui etiam Archiepiscopatui pro eius peculiari Diœcesi alteram Patriarchalis hactenus Ecclesię Aquilejensis, per Nos, ut praefertur, suppressę et extinctę, Diœcesis partem, quę Austriacorum Principum dominio subest, quęque novissimis temporibus per Vicarium Nostrum Episcopali charactere praeditum a Nobis ad tempus et ad Nostrum, ac Sedis Apostolicę beneplacitum initio constitutum, in spiritualibus gubernata fuit, tribuimus et assignamus: Ita ut statim ac novę Archiepiscopali Goritiensi Ecclesię huiusmodi Apostolica auctoritate primus illius Archiepiscopus praefectus, praedicti Apostolici Vicarii gubernium nec non omnes et singulę providentię et ordinationes sive a Praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus, sive a Nobis ipsis pro animarum regimine in dicta Aquilejensis quondam Diœcesis parte Austriacę ditioni subiecta captę editę atque statutę, exinde in posterum pro sublatis, irritis, abrogatisque eo ipso habeantur: Eidemque Goritiensi Archiepiscopatui in suffraganeos eos omnes et singulos Episcopos, quorum Ecclesię Cathedrales in temporali Austriaca ditione consistunt, quique ad hunc diem Patriarchali Ecclesię Aquilejensi per Nos, ut praefertur, suppressę et extinctę simili iure subiecti fuerunt, supponimus atque subiicimus prout etiam in aliis Nostris Apostolicis Litteris super erectione huiusmodi Goritiensis Ecclesię Archiepiscopalis, ęqualibus pariter iuribus et praerogativis cum supradicta Utinensi Archiepiscopali Ecclesia insigniendę peculiariter expediendis plenius, atque distinctius statuimus et explicabimus.

Vicarii apostolici regimen aliasque providentias post Archiepiscopatus erectionem cessare decernit.

Et quoniam illustria Religionis ac pietatis argumenta, quę in tractatione huius gravissimi negotii ex quo Ecclesia Dei tot perturbationes et anxietates aliquot iam Seculorum decursu sustinuit, nec non

Ius nominandi ad praefatas Ecclesias Austriacis Principibus, ac Venetę Reipublicę respective tribuit.

in superius

in superius relata conventione inter prędictas Par-
tes provide inita, et a Nobis per presentes approbata
ex parte tam dictę Marię Theresię Reginę in Im-
peratricem electę, quam prędictorum Ducis et Rei-
publicę Venetiarum edita fuerunt maximum
utilitatis fructum eidem Ecclesię Dei in presenti
attulerunt, atque etiam in posterum allatura fo-
re prospicimus: Ideirco Nos, motu, scientia, et po-
testate paribus, ipsarum tenore presentium, prędictę
Marię Theresię Reginę in Imperatricem Electę, eius-
que successoribus in perpetuum, ad prefatum Go-
ritiensem Archiepiscopatum per Nos, ut prefertur,
erectum, tam pro prima hac vice, quam quoties
perpetuis futuris temporibus ipsum vacare conti-
gerit, jus nominandi Nobis et Romano Pontifici pro
tempore existenti personam idoneam per Nos et
successores Nostros ad eundem Archiepiscopatum Gori-
tiensem pro tempore promovendam, eique prefi-
ciendam: Nec non prędictis Duci, et Reipublicę
Venetiarum ad alium Utinensem Archiepiscopa-
tum, etiam per Nos, ut prefertur, erectum, quoties
per liberam prefati Danielis Cardinalis dimissio-
nem, sive per eius decessum ac etiam deinceps
alio quovis modo, perpetuis futuris temporibus vaca-
re contigerit simile jus nominandi Nobis et Ro-
mano Pontifici pro tempore existenti personam
idoneam etiam per Nos et Romanos Pontifices Suc-
cessores Nostros pro tempore ad eundem Archiepis-
copatum Utinensem promovendam, eique prefician-
dam etiam perpetuo respective concedimus et im-
pertimur; prout per alias quoque Litteras in forma
Brevis super utriusque juris nominandi huiusmo-
di concessione peculiariter respective expediendas
id ipsum statuemus et indulgebimus.

Patriarchę titulus a moderno Card. Delphino retineri conceditur.

Prefato autem dilecto filio nostro Danieli Presbytero Cardi-
nali Delphino nuncupato, ob personalium ipsius
meritorum magnitudinem, ut non obstante Patriar-
chatus Aquilejensis suppressione, et extinctione
per Nos ut prefertur, facta, ipse nihilominus, quoad
vixerit, absolutum, et simplicem Patriarchę titulum
et denominationem retinere et gerere possit et valeat,
ita tamen ut eiusdem in dicto Archiepiscopatu Utinen-
si successores, non alio, quam Utinensium Archiepisco-
porum

ponum Titulo denominari possint, aut debeant eorumdem præsentium tenore concedimus, et indulgemus. Aquilejensis porro Civitas magnitudine quondam, et populi frequentia insignis, quantum ab antiquo splendore prolapsa, quamque ad deteriorem conditionem redacta sit, omnibus notum est, atque compertum. Illius autem incolarum cura Parochialis inter duas Ecclesias divisa est, ab eisque dependet; quarum una est ipsa, quę hactenus Patriarchalis etiam extitit Ecclesia in honorem Beatę Marię Virginis in Cęlum assumptę, seu forsan Nativitatis eiusdem Beatę Marię Virginis, Omnipotenti Deo dicata, cuius quidem animarum Parochianorum cura per ipsius Ecclesię Sacristam pro tempore existentem exerceri consuevit; Altera vero est Parochialis Ecclesia S. Joannis in Foro, seu in Platea nuncupata, cuius rector, seu Presbyter Curatus, a Communitate et hominibus dictę Civitatis, ut accepimus eligi, nominari ac Ordinario loci præsentari solitus erga Parochianos Ecclesię huiusmodi jura Parochialia exercet. Quum itaque Civitas Aquilejensis sub temporali Austriacorum Principum ditione constituta sit, ideoque illius spirituale regimen, juxta præmissa ad præfatum Goritiensem Archiepiscopum pertinere denique præfatus Archiepiscopus Ordinario et Diœcesano jure suam plenam jurisdictionem in eadem Civitate exercere debeat; Ne quid unquam libero huiusmodi jurisdictionis exercitio officere valeat; Nos in primodicta Ecclesia, cuius Patriarchalem qualitatem nec non Cathedralitatis aliaque prędicta jura jam suppressimus, et extinximus, omnem etiam Parochialitatem illiusque Curam Parochialem harum quoque serie supprimimus et extinguimus, ac illius sic suppressę et extinctę animarum Parochianorum Curam ad dictam Parochialem Ecclesiam S. Joannis in Foro seu in Platea nuncupatam transferimus illique subiicimus et, cum omnibus et singulis Parochialibus juribus respective applicamus appropriamus et cum ea incorporamus: Ita ut illius Rector seu Parochus omnium animarum Christifidelium tam suę hactenus Parochię, quam etiam alteri in præfata Patriarchali olim Ecclesia ad hunc

In Civitate Aquilejensi suppressa Parochialitate Ecclesię olim Patriarchalis, unam dumtaxat animarum curam fore statuit.

diem

dem existenti subiectorum curam et regimen gerat, idemque una cum omnibus suis Parochianis, hoc est, cum universo Aquilejensis Civitatis Populo, prædicti futuri Goritiensis Archiepiscopi ordinario juri subiectus existat.

Eandem Ecclesiam a cujuscumque ordinarii jurisdictione exemptam, Sedi Apostolicæ perpetuo subiicit.

Cum vero Apostolica hæc sancta Sedes insignioribus quibusdam Basilicis libertatis, et exemptionis, ac immediatæ eidem Apostolicæ Sedi subiectionis privilegia impertiri consueverit; Nos dictam Aquilejensem quondam Ecclesiam Patriarchalem Pontificiæ liberalitatis muneribus decorare volentes, dicta potestatis plenitudine eamdem a futuri et pro tempore existentis Archiepiscopi Goritiensis, et cujuscumque alterius Archiepiscopi, seu Episcopi jurisdictione in omnibus, et per omnia per easdem præsentes eximimus, et liberamus; ac perpetuis futuris temporibus exemptam, immunem, et liberam Nobisque et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus, et huic Apostolicæ Sedi immediate subiectam esse, et fore decernimus. Ne autem ob nimiam prædictæ Civitatis Aquilejensis a Romana Urbe et Curia distantiam, ipsa Basilica prædicta necessariæ assistentiæ præsidio careat, Apostolico delegato in dicta Civitate constituto, cui ab aliquot retro sæculis Monialium Monasterii Aquilejensis gubernium Apostolica auctoritate et independenter ab Ordinarii jurisdictione, commissum dignoscitur, eiusque futuris successoribus, quos quidem in posterum semper ex personis eorumdem Austriacorum Principum subditis eligendos fore statuimus, Nostras, et Apostolicæ Sedis vices committimus, ac demandamus, ut ipse nunc existens Delegatus, eiusque Successores hujusmodi tamquam Apostolici ad hoc etiam Delegati, Nostroque et eiusdem Apostolicæ sedis nomine et auctoritate, cum debita a Nobis, et Successoribus Nostris dependentia, dictam Aquilejensem Basilicam olim Patriarchalem ab Archiepiscopi Goritiensis, et alterius cujuscumque Archiepiscopi,

Apostolico delegato ad illius curam deputat.

sive Episcopi jurisdictione exemptam Nostræque et
Apostolicæ Sedi, ac præfertur, immediate subjectam studeant
salubriter regere, feliciter gubernare, ac provide con-
servare.

Præsentes autem Litteras et in eis contenta et statuta
quæcunque, etiam ex eo, quod quilibet in præmissis,
seu in eorum aliquo jus, aut interesse habentes
vel habere prætendentes etiam quomodolibet in
futurum cujusvis status, ordinis, præeminentiæ,
et Ecclesiasticæ vel mundanæ dignitatis sint etiam
specifica, et individua mentione, et expressione di-
gni, illis non consenserint: seu, quod aliqui ex
ipsis ad ea minime vocati, vel etiam nullimode,
aut non satis auditi fuerint: Aut ex alia quali-
bet etiam læsionis vel alias juridica, et privilegia-
ta causa, colore, prætextu, et capite, etiam in corpo-
re juris clauso nullo unquam tempore de sub-
reptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio seu
intentionis Nostræ, aut interesse habentium con-
sensus, aliove quolibet defectu, quantumvis ma-
gno, inexcogitato, et substantiali: sive etiam ex
eo, quod in præmissis solemnitates, et quæcunque
alia forsan servanda, et adimplenda, minime
servata, et adimpleta, seu causæ propter quas præ-
sentes emanaverint, non satis adductæ, verifica-
tæ, ac justificatæ fuerint, notari, impugnari aut
in controversiam vocari, seu adversus eas resti-
tutionis in integrum, aperitionis oris aut aliud
quodcunque juris, ~~[illegible]~~ facti, vel justitiæ remedium
impetrari posse: sed tamquam ex Pontificiæ pro-
videntiæ officio et motu proprio, certa scientia
deque Apostolicæ potestatis plenitudine Nostris fac-
tas et emanatas omnimoda firmitate perpe-
tuo validas, et efficaces existere, et fore, suosque ple-
narios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac per
omnes et singulos, ad quos spectat et quomodolibet
spectabit in futurum, inviolabiliter observari; om-
nibusque etiam, et singulis, quorum favorem con-
cernunt, plenissime suffragari, et sic et non aliter super his

Præcipitur omnium firmitati consulitur per opportunas Clausulas, et Decreta

a quoquam

a quoquam quovis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari irritum, et prorsus inane esse et fore pari auctoritate volumus atque decernimus.

Non obstantibus de jure quaesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad Partes vocatis, quorum interest aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, nec non dictae Ecclesiae olim Patriarchalis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, erectione et fundatione: omnibusque et singulis Apostolicis, ac in synodalibus quoque Provincialibus, et Universalibus Conciliis editis vel edendis specialibus vel generalibus Constitutionibus et ordinationibus: Necnon ejusdem Ecclesiae olim Patriarchalis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, etiam confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus: Privilegiis quoque, Indultis, Concessionibus et Donationibus eidem Ecclesiae, ut praefertur, suppressae, et extinctae, aut quibuscunque personis quacunque Ecclesiastica, aut mundana dignitate fulgentibus, quantumvis specifica, et individua mentione dignis etiam Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum, Imperatorum, Regum, Rerumpublicarum et aliorum supremorum Principum auctoritate et liberalitate, seu ad alicujus ex supra expressis instantiam, intuitum, et contemplationem, sub quibuscunque formis, et verborum tenoribus, etiam motu simili et de Apostolicae Potestatis plenitudine, seu Consistorialiter, in contrarium praemissorum concessis et emanatis, et longissimi, ac immemorabilis temporis usu possessione, seu quasi exercitis, atque praescriptis: Quibus omnibus, et singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus et formis, specialis specifica et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua

Contrariis quibuscunque derogat.

aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; illorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata inserti forent, præsentibus pro expressis habentes, ad præmissorum omnium, et singulorum effectum, latissime, et plenissime, ac specialiter, et expresse ex certa scientia, motuque, et potestatis plenitudine paribus, derogamus et derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscunque.

Volumus etiam ut ipsarum præsentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ. *Transumptis fidem haberi jubet.*

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ approbationis suppressionis, extinctionis, duplicis erectionis, constitutionis, concessionis, impertitionis, exemptionis, liberationis, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare ~~voluerit~~ præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac BB. Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. *Sanctio.*

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quinquagesimo primo, Pridie Nonas Julii Pontificatus Nostri Anno Undecimo

✠ Ego Benedictus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus

✠ Ego Thomas Episcopus Ostien. Card. Ruffus Decanus S. R. E. Vice-cancellarius.
✠ Ego Annibal Episcopus Portuen. Card. S. Clementis Albanus
✠ Ego Petrus Aloysius Episcopus Albanen. Cardinalis Carafa.
✠ Ego Antonius Xaverius Episcopus Prenestin. Card. Gentili.
✠ Ego Raynerius Episcopus Sabinen. Card. de Ilcio.
✠ Ego Ioannes Antonius Episcopus Tusculanus Card. Guadagni.
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Nicolaus Maria Tit. S. Petri ad Vincula Presbyter Card. Lercari.
✠ Ego Franciscus Tit. S. Marie Transtyberim Presbyter Card. Burghesius.
✠ Ego Dominicus Tit. SS. Duodecim Apostolorum Presbyter Card. Rivera.
✠
✠ Ego Pompejus Tit. S. Eusebii Presbyter Card. Aldrovandus.
✠ Ego Joseph Tit. S. Pudentiane Presbyter Card. Spinellus
✠
✠
✠ Ego Carolus Tit. S. Marie in Ara-Celi Presbyter Card. Rezzonicus.
✠ Ego Dominicus Tit. S. Bernardi ad Thermas Presbyter Card. Passioneus.
✠ Ego Silvius Tit. S. Calisti Presbyter Card. Valenti S. R. E. camerarius.
✠
✠ Ego Carolus Tit. S. Anastasie Presbyter Card. Sacripantes.
✠
✠ Ego Joachim Tit. S. Cecilie Presbyter Card. Portocarero.

tocavero.
✠ Ego Camillus Tit. SS. Ioannis, et Pauli Presbyter Card. Paulutius.
✠ Ego Carolus Albertus Tit. S. Mariæ de Pace Presbyter Card. Cavalchinus.
✠
✠ Ego Iacobus Tit. S. Hieronymi Illyricorum Presbyter Card. Oddi.
✠
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Franciscus Tit. S. Mariæ de Populo Presbyter Card. Riccius
✠ Ego Antonius Tit. S. Sylvestri in Capite Presbyter Card. Rufus.
✠ Ego Philippus Maria Tit. S. Stephani in Monte Cœlio Presbyter Cardinalis de Monthibus.
✠ Ego D. Fortunatus Tit. S. Matthæi in Merulana Presbyter Card. Tamburinus
✠ Ego D. Ioachim Tit. S. Crucis in Hierusalem Presbyter Card. Besutius, Major Pœnitentiarius.
✠
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Ioannes Bapta Tit. S. Honuphrii Presbyter Card. Mesmerus.
✠
✠ Ego Marius Tit. S. Marcelli Presbyter Cardinal. Millinus
✠
✠ Ego Henricus Tit. S. Mariæ in Porticu Presbyter Cardinalis Dux Eboracensis.
✠
✠
✠
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Alexander S. Mariæ in Via-Lata Diaconus Card. Albanus.
✠ Ego Nerius S. Eustachii Diaconus Card. Corsinus.

✠

✠
✠
✠
✠ Ego Hieronymus S. Angeli in foro Piscium Diaconus Card. Columna.
✠ Ego Prosper S. Georgii in Velabro Diaconus Card. Columna de Sciarra.
✠ Ego Alexander S. Mariæ in Aquiro Diaconus Card. Tanarius.
✠ Ego Hieronymus S. Adriani Diaconus Card. Bardi.
✠ Ego Dominicus SS. Viti, et Modesti Diaconus Card. Ursinus.
✠
✠
✠
✠

D. Card. Passioneus.

J. Datarius.

Visa
De Curia J.C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco ✠ Plumbi.

Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi Millesimo septingentesimo quinquagesimo primo, Indictione decimaquarta, die vero 17. Mensis Julii Pontificatus autem SSmi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Benedicti divina Providentia Papæ XIV. Anno Undecimo, supradicta Constitutio affixa et publicata fuit ad valvas Basilicæ Lateranensis, et Principis Apostolorum ac Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque generalis in monte Citatorio et in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Franciscum Bartolotti Apost. Curs.

Antonius Besani Mag. Curs.
Opochi

1751.

I pochi Canonici d'Aquileja a parte Imperii benchè seguita fosse la Traslazione del Capitolo, e della officiatura, anzi la soppressione di quella Chiesa Patriarcale e del Titolo in virtù di Bolla Pontificia registrata qui addietro ecc. non ostante continuarono conforme al solito e ai tempi debiti le loro annuali funzioni di Coro nella sopradetta Metropolitana, quando verso i primi di Novembre del presente anno 1751. ebbero ordine pressantissimo dalla Corte di Vienna di tralasciare affatto tali officiature non volendo tollerare la Corte Romana un sì fatto disordine contrario a quanto avea Ella stabilito nella sua memorata Bolla da più mesi; e così obbedendo ai sovrani commandamenti troncarono totalmente qualunque officiatura in quella Chiesa. &c.

Copia di Lettera scritta dal Rmõ Sigr. N. Romano Vicario Arciducale d'Aquileja, e fin dal 1746 intruso Canonico, all'Illmõ Sigr. Co. Francesco Manica d'Udine Canonico pure d'Aquileja intorno gl'affari presenti.

Se V.S. Illmã si stupisce, che con tanta fretta si faccino li sedili per il nostro nuovo Coro, io niente affatto, perchè benchè siamo soppressi, qui bisognerà ufficiare, e la cosa è di già stabilita e guai a colui, che con ragioni anche Canoniche si opponesse. Io me ne sto ritirato, nè voglio intrigarmi in cos'alcuna. La Parrochia di Gorizia è incorporata nella mensa futura Archiepiscopale. Questo Monsigr. Vicario Apostolico ha posto li Vicarj che dovranno servire alla cura delle Anime, del resto si provvederà. Sento con piacere che in loro SS.ri continuano le giurisdizioni. Noi abbiamo fatto istanza per conservarle, ma per anco non sappiamo niente ciò che abbia a succedere. La Regina ha ricercato il Vicario Apostolico, quali insegne desideri per il suo nuovo Capitolo, ed esso ha risposto, che essendo questo della Maestà sua, si compiaccia di darli quelle insegne che li faranno maggior onore. Ora stiamo aspet-

tanti

rando la Bolla anche sopra questo punto; e felici Noi
se il primo che molti desiderano corrisponderà all'
all' avviso delle vendite: di che molto temo benchè
sia verissimo, che la Regina si abbia dichiarata,
che quando le vendite d'Aquileja non saranno bas-
tanti per il decoroso sostegno del suo Capitolo sua
cura sarà di supplire; ed io lo credo, perchè è im-
pegnatissima per questo nuovo capitolo, ma ciò
non ostante il boccone è amaro. VS. Ill.ma avrà
inteso parlare del superbo regalo fatto dalla Regi-
na a questa Chiesa Arcivescovile, quale consiste
in sei Candelieri d'argento dell'altezza di sette
quarte, una Lampada, un Crocifisso, un Ostenso-
rio, Ciborio, Calice e paramenti già usati, ma assai
belli, tutto spoglio della Capella della vedova Impe-
ratrice, stimato tutto unito fiorini 20.m Sentirà for-
si delle esaggerazioni di questo regalo, ma a dirla
sinceramente li paramenti non sono di gran
veduta, ma l'argenteria è superba &c.

Gorizia 25 Novemb.e 1751.

Addì 29 Novemb.e 1751.

Capitò una Ducale da Venezia diretta a S.E. Luogotenen-
te Giacomo Miani, colla quale il Serenissimo Prin-
cipe gli diede ordine, che intimasse a nome suo
ai Canonici d'Aquileja, che più non si dovessero
chiamare con questo nome di Canonici d'Aqui-
leja, ma Canonici semplicemente, e così pure
i Beneficiati. Al qual oggetto mandò a chiama-
re i Nodari, e li Sensali della Città, ingiungen-
do ai medesimi di non dover neppur essi servir-
si nelle loro publiche carte, occorrendo, del no-
me o di Canonico, o di Beneficiato &c. d'Aqui-
leja. E con tal occasione gli fece depositare ai Cano-
nici d'Aquileja tutti i rotoli, e fondamenti delle
loro entrate Ecclesiastiche.

Bolla del Pontefice al Vescovo di Lubiana perchè s'informi delle rendite, sù cui stabilire il Vicariato in Gorizia.

Benedictus PP. XIV.

Venerabilis frater salutem et Apostolicam benedictionem. Ad removendum a Nobis neglecti Pastoralis ministerii reatum, quo apud Divinum Iudicem teneri Nos jure verebamur, viis opportunis rationibus provisum tandem per Nos fuit spiritualibus indigentiis eorum fidelium, qui partem Diœcesis Aquilejensis incolunt Austriacę Domus temporali Dominio subiectam, quam quidem Aquilejensis Patriarcha ob satis notas dissensiones neque propterea adire, neque per Vicarium a se deputatum gubernare potest. Post maturum ac diuturnum rei examen praevio plenario assensu Carissimę in Christo filię Nostrę Marię Theresię Hungarię et Bohemię Reginę illustris in Romanorum Imperatricem electę, in hanc sententiam consiliumque devenimus, ut pro regionis illius tractu unum Vicarium Apostolicum deputandum statueremus, qui Nostro nomine Nostraque et Apostolicę huius sedis auctoritate sine prejudicio jurium tam unius quam alterius partis earum animarum regimen gereret, quemadmodum aliis Apostolicis Litteris hac ipsa die in forma similibus datis latius expressimus et declaravimus.

Quia vero frustranea esset huiusmodi Vicarii Apostolici deputatio, nisi is in loco ditionis sibi concreditę resideret adeoque certum in ea domicilium haberet, neque demandatum sibi munus suscipere et implere posset nisi ipsi de congrua sustentatione provideretur. Hinc est, quod Nos ad Fraternitatis tuę zelum, atque prudentiam, de quibus plurimum in Domino confidimus mentis nostrę oculos dirigentes, quęcumque ad aptum habitationis locum, et tutam subsistendi rationem Vicario

rio prædicto asserendam pertinent, tua potissimum opera constabiliri cupimus, ac per præsentes Nostras Litteras committimus, et mandamus.

Cum enim, sicut accepimus, dilectus Filius Augustinus Cobelli in Civitate Goritiæ quasdam ædes Domestica suppellectili instructas cum adnexo Viridario, et propinquo vineto sub Arcem ipsius Civitatis posito, et cum Oratorio, seu Capella prope easdem Ædes ipsius sumptibus nuper extructa, possideat, ipseque Augustinus piæ liberalitatis spiritu a Deo donatus, huiusmodi Ædes ita, ut præfertur instructas, viridarium, vinetum, atque Capellam reservato sibi dumtaxat ad sui vitam quatuor, aut quinque cubiculorum usu, et habitatione, pro prædicti Vicarii Apostolici domicilio et commoditate sponte, et libere obtulerat Id fuit in causa, cur Nos aliis Nostris Litteris superius memoratis huiusmodi Vicarii residentiam in dicta Civitate Goritiæ, eiusque habitatione in præfatis Ædibus statueremus.

Idem quoque Augustinus Cobelli quum certæ summæ XL. millium Florenorum monetæ illius regionis claræ memoriæ Carolo VI. Imperatori sibi tributæ creditor sit, eoque nomine hypothecam habeat super Dynastia Adelsperchii in Carniola, et fructus percipiat ad rationem Florenorum quinque pro quolibet centenario, et Anno, huius etiam crediti sortem, et fructus pro eiusdem Vicarii Apostolici sustentatione dat, et assignat.

Adsunt præterea Bona alias a quodam Vito Gallini in unum finem relicta, ut in ipsa Civitate Goritiæ Episcopalis Cathedra erigeret, ex quibus interim, et per modum provisionis, ut ajunt, Ecclesiasticum simplex beneficium cuius annui redditus mille nongentorum Florenorum similium summam attingere dicunt, erectum fuit ea lege, ut si quando Episcopatum prædictum fundari contingat, beneficium ipsum extinguatur, et ea Bona ad

mensam

mensam Episcopalem nunc statuendam devolvant.
Cum autem locus esse nequeat huiusmodi Episcopatus erectioni, non incongruum visum est, huiusmodi quoque bona pro dote Vicariatus prædicti assignare, sed quum animadversum fuerit prædictum beneficium sub certa forma jam constitutum fuisse, et acta quidem in titulum obtineri ab uno Beneficiato, post cuiusque cessum, vel decessum alii sunt ad idem beneficium passive vocati, in aliud tempus differendum duximus huiusmodi unionis consilium, quod tunc solum executioni mandari poterit, quum ex parte præfatæ Mariæ Theresiæ Reginæ, et Imperatricis electæ aliqua justa compensatio adinventa fuerit pro his qui jus ad Beneficium prædictum habere dignoscuntur.
Hæc omnia pro instructione animi tui exponenda censuimus. Ea vero, in quibus fraternitatis tuæ operam in præsenti requirimus hæc sunt. Primo, ut prædictum pium Benefactorem Augustinum Cobellum Apostolica Benedictione Nostro Nomine cumulatum debitis laudibus et gratiarum actionibus prosequaris pro eximia liberalitate, qua tam proficuum opus Apostolici Vicariatus adjuvare, ac sua potissimum ope promovere in animum induxit.
Deinde licet Nos variis monumentis circa ipsius Augustini oblationem Nobis exhibitis de assertorum omnium veritate, ac de ipsius oblationis validitate minime dubitemus, quum tamen res sit de publico et permanente opere, cuius subsistentia ad commune bonum maxime pertinet fraternitati tuæ committimus, et mandamus ut per authenticas, et legitimas probationes juridice recognoscas tum liberum dominium, quod Augustinus ipse in Ædes præfatas et reliqua ipsis adjuncta obtinet, assertamque sibi pertinentiam

memorati

memorati crediti Florenorum XL. millium tum
etiam an Ædes ~~prefatas~~ predictæ, vel aliquod ex adjun
ctis corporibus, aut ipsum prefatum creditum, ejus-
que fructus alteri cuicumque personæ aut operi
alligata, aut hypothecata jam fuerint, vel etiam
an illa, aut eorum aliqua post ipsius offerentis mor-
tem in alterius cujuscumque jus, dominium aut
usumfructum sint recasura, predicti quoque cre-
diti realitate ac tuta, et expedita exigibilitate dili-
genter ex ad juris vigorem pervcognita, hisque om-
nibus, ut confidimus, aperta in luce collocatis volu-
mus, et mandamus, ut dictarum Ædium ac sup-
pellectilium simulque memoratam viridarii, Vine-
æ, et Capellæ cessionem a laudato Augustino Codellio
favore Vicarii Apostolici a Nobis deputandi, ejusque
Successorum similiter quandocumque deputandorum
reservatis in usum ipsius pii cedentis ad ejus vitam
quatuor, vel quinque cubiculis, nec non prefati
crediti XL. Millium Florenorum Monetæ predictæ
translationem in ipsum Vicarium, ejusque Succes
sores prefatos in forma juris valida fieri, ac su-
per his omnibus Instrumentum publicum u-
num, aut plura, prout opus erit cum inserta
acceptatione pro dicto Vicario, ejusque Successorib,
Nostro Nomine et Auctoritate per se respective in-
terponenda confici, et celebrari facias.

Porro hujusmodi Instrumentum sive Instrumenta
originalia in curia sua Tabellario asservari cura-
bis, exemplum vero unum authenticum descrip-
tum tradditum Apostolico Vicario per Nos declarando
alterum vero similiter authenticum ad Nos trans-
mittas.

Quæ quidem omnia vel per te ipsum cum Consilio gra-
vium virorum, diligentia ac gerendarum rerum u-
su prestantium, vel si absque gravi incommodo tuo,
et Pastoralium occupationum tuarum detrimen
to per te ipsum explere nequeant, etiam per aliam
Ecclesiasticam personam Auctoritate Nostra tibi pre
sentium tenore amplissime tributa ad premissos

effectus

effectus a te ipso subdelegandum fieri posse volumus et concedimus.

Denique Fraternitatem tuam hortamur, ut hoc magni momenti negocium tua fide suscipere, et ad illud recte, et fideliter conficiendum operam, studiumque tuum conferre non graveris, ac tibi, et universo Gregi tuæ curæ concredito Apostolicam benedictionem ex animo impertimur.

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die prima Decembris MDCCXLIX. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

(: Tergo) Venerabili Fratri Episcopo Labacen.

Notizie del Patriarcato d'Aquileja nella Parte Austriaca dopo l'anno 1400.

Supposta opera del Sig.r Abbate Bini ora Arciprete di Gemona.

I Patriarchi d'Aquileja sino stati in un lungo, e pacifico possesso di un vasto Dominio che oltre il Friuli, e l'Istria estendevasi nella Germania e ciò non solo per le donazioni amplissime di Carlo Magno Corrado Enrico ed Ottone Imperatori i quali ingrandirono assai la Chiesa d'Aquileja e le diedero e le confermarono i privilegi amplissimi, ma eziandio per le guerre fatte da' Patriarchi stessi co' confinanti col mezzo delle quali dilatarono il loro Dominio. Ma dopo molte guerre riuscite felici, finalmente Lodovico di Teck Patriarca Ungaro di Nazione nel l'anno 1420 in una battaglia dai Veneziani disfatto di manieracchè perdesse tutto il Friuli, e per quanti sforzi ei facesse dopo conducendo più volte dall'Ungaria nuovi ajuti di milizia non potè mai più riaverlo. Disperato dunque dopo tanti tentativi risolvette d'applicarsi al partito de' maneggi, ma vivendo esso Lodovico non riuscì mai alcun

aggiustamento

quest'opera non è altrimenti del S. Ab. Bini, ma del Rmo Sig. D. Sebastiano Braida Canonico d'Udine ed Autore dell'Emmo Daniele Cardinal Delfino Patr.a d'Aquileja

NB Della Scrittura di Mons. Braida questa è una copia scorrettissima, che in molti luoghi manca di sintassi, e anche di sentimento. Vi sono altresì delle notabili ommissioni, che la sfigurano. Si potrebbe emendare confrontandola con quell'esemplare che esiste in questa Biblioteca Arcivescovile; il quale, se non è del tutto esatto, è però quanto basta, per rendere la pres.e copia in qualche modo almeno soffribile.

aggiustamento tra il Patriarcato, ed il Dominio Veneto.

Morto Lodovico di Tech fu nell'anno 1442 conferito il Patriarcato dal Papa Eugenio IV. al Cardinale Ludovico Scarampo Mezzarota Padovano, con il quale la Republica nell'anno 1445. stipulò una solenne transazione sopra tutte le passate controversie con le seguenti condizioni, e patti.

Che la Republica dovesse restituire al Patriarca la Città d'Aquileja, e le Terre di S. Daniello, e S. Vito con onnimoda, assoluta ed indipendente temporale Giurisdizione, Dominio, superiorità, mero, e misto Impero.

Che dovesse la Republica pagare ogni anno al Patriarca pro tempore certa quantità di danaro, e che fosse tenuta a difenderlo colle proprie sue armi, e spese da qualsisia molestia, e vessazione contro qualunque persona.

Che all'incontro dovesse il Patriarca cedere alla Republica tutti gl'altri Luoghi e ragioni del Patriarcato e che dalla Caneva della Republica dovessero anche i sudditi Patriarcali d'Aquileja, S. Daniello, e S. Vito pigliar i Sali.

Che i Feudi posti nei Territorj di S. Daniello Aquileja e S. Vito restar dovessero a beneficio della Republica.

Questa transazione e concordia, la quale ebbe poi il suo effetto, fu maneggiata, e conchiusa di piacere, e consenso di Eugenio IV. allora Pontefice, e fu poi nell'anno 1451. confermata con un Breve di Niccolò V. ed altresì da Federico III. Imperadore della Casa d'Austria con un decreto dell'anno 1469. Qual decreto in forma autentica si conserva nella Secreta dell'Ecc.^mo Senato

Nell'anno dunque 1445. ritornarono i Patriarchi in possesso della loro Città d'Aquileja, e vi stettero quieti, e pacifici per anni 64. cioè sino alla guerra, che per occasione della famosa ~~gue~~ Lega di Cambray nacque tra la Republica Veneta, e l'Imperator Massimiliano, il quale con le sue armi occupò nell'

anno

anno 1519. tutta la Patria del Friuli ed insieme ancora tutti i luoghi Patriarcali d'Aquileja, S. Vito, e S. Daniello ma essendo stato poco tempo dopo ricuperato dai Veneziani in gran parte il Friuli, fu anche il Patriarca rimesso nel possesso de' suoi luoghi. Ma perchè la guerra durava ancora, gl' Imperiali erano restati Padroni di Gradisca, e Marano, in mezzo alle quali due Fortezze sta posta Aquileja, luogo aperto, e niuna difesa. Quindi fu, ch' essi Imperiali, e confinanti Austriaci cominciarono ad angariare gl' Aquilejesi sudditi Patriarcali e ad esercitare qualche sorta di Dominio sopra Aquileja non per altro se non perchè il Patriarca era Veneziano, e della Casa Grimani, neccochè egli niente avesse che fare coll' Imperadore, nè per alcun conto si fosse mai immischiato in quella guerra. In questo tempo, e in questa occasione e in questo modo ebbero principio le molestie e le vessazioni degl' Austriaci contro la Chiesa, e Patriarca d'Aquileja.

Nell' anno 1521. nella Capitolazione di tregua segnata in Wormazia tra Carlo V. Successor di Massimiliano e la Republica di Venezia, restò diviso il Friuli tra queste due potenze in quel sistema, in cui allora trovavasi occupato dall' armi dell' una, e dell' altra parte. Sotto l' Imperadore rimase lo stato di Gorizia, il Capitanato di Gradisca e la Fortezza di Marano, di alcune altre ville fu vicendevolmente accordata la restituzione da farsi hinc inde, e per Aquileja fu stipolato, che abstineant Veneti ab Aquileja, salvis tamen semper juribus Patriae in quocumque loco, onde in vigore di questa Capitolazione la Republica cedette allora il Gius de' Feudi, e de' Sali all' Imperatore ed all' Arciduca, che erasi riservato in Aquileja con la transazione fatta col Patriarca l'anno 1445. ed all' incontro la preservazione amplissima, che fu fatta nella Capitolazione medesima delle ragioni, e diritti del Patriarca d'Aquileja con quelle parole: in quocumque loco, doveva di ragione bastare

perchè

perchè gl'Imperiali ed Austriaci cessassero dalle molestie, e gravami, che andavano apportando in Aquileja contro la Giurisdizione, e diritto del Patriarca; ma non fu così; e però nel congresso di Bologna 1529. in cui sul piano delle capitolazioni di tregua fatte prima in Wormazia si stabilì la pace col Papa, l'Imperadore, il Rè de' Romani, ed Arciduca d'Austria, ed i Veneziani, essendosi ritrovato ivi col Papa il Patriarca d'Aquileja, ch'era Marino Grimani Cardinale. Si dolse egli a viva voce con Carlo V. delli gravami, e molestie e non ostante i Capitoli di Wormazia dalli ministri, ed Agenti del Rè de' Romani, ed Arciduca Ferdinando li venivano indebitamente fatti nella sua Città d'Aquileja, e ne dimandò a Cesare provvedimento, sopra di chè fu anche esaudito, e nel Capit.° VI. della pace di Bologna fu ordinato, che dovendo tra il sud.to Rè Ferdinando, e la Repub.ca di Venezia eleggere due arbitri, uno per parte, ed un soprarbitro, quali avessero poi da decidere, e definire alcune differenze dei Confini, che restavano da stabilirsi; ma essi Principi che in quel congresso di Bologna non si poterono accordare, questi arbitri medesimi, e soprarbitro giudicassero, e decidessero ancora delli gravami del Patriarca, e di ogni vertenza, e controversia, che fosse tra lui, ed il Rè de' Romani sulla Città d'Aquileja &: *item quoniam in Capitulatione Wormatiensi*, sono le stesse parole del Capit.° VI. della pace di Bologna, *reservantur jura Patriarchæ Aquilejensis in quibus Patriarcha asserit se perturbari ab Agentibus Ser.mi Regis Ferdinandi duo Arbitri et mediatores prædicti de huiusmodi juribus cognoscant, et si quæ destituenda sint, restitui faciant et omnia impedimenta si quæ reperiant, amoveant.* Dopo qualche tempo li Arbitri furono eletti, e il soprarbitro, i quali si unirono in Trento, e l'anno 1535. ascoltate le parti, cioè il Sindico ed il Procuratore regio da una ed il Sindico, ed il Procuratore Patriarcale dall'altra, ed osservate tutte le formalità di solenne giudicio pronunciarono la loro sentenza che fu di questo tenore: *R.mum S.R.E. Cardinalem, et Patriarcham*

Aquilejensem

Aquilejensem reintegrandum esse ad Civitatem Aquilejam in omni eius districtu, Territorio, pertinentiis, redditibus, proventibus, et quibuscumque aliis juribus suis, et omnimoda jurisdictione, mero ac mixto Imperio et omni temporali Dominio: ita ut universa administratio, dominium, et gubernatio ipsius Civitatis sit Rmi Patrie, nec Serenissimus Rex possit ullo modo se in eis intromittere salvis tamen semper, et exceptis Feudis et eorum collatione cum quibusdam aliis juribus, quæ Illmo Dominio Veneto sunt reservata in conventionibus inter ipsum Dominium, et Patriam initis anno 1445. quæ nomine ipsius Rmi Patrie in presenti judicio producte fuerunt, et quæ ipsi Dominio per conventiones reservata quoad Civitatem Aquilejæ, et alia loca Patriarchalia a quibus Illmum Dominium in Federe Wormatiensi abstinuit in Regiam Majestatem esse translata, et eidem competere et spectare declaraverunt.

Dicesi, che il Patriarca Marino Grimani generosamente ricusasse 3m Scudi d'entrata, i quali venivangli offerti per Lui, e suoi Successori in perpetuo dai Ministri di Sua Maestà, se egli si fosse acquietato di cedere, e rinunziare alle sue ragioni sopra Aquileja, prima che nascesse questa sentenza in Trento.

Una cosa deve poi qui notarsi, che volendo il Sindico, ed il Procuratore della Republica conseguire in questo congresso e giudicio innanzi li suddetti arbitri, e sopr'arbitro per fare istanza a nome del Patriarca per la restituzione e reintegrazione d'Aquileja e unir insieme la causa e l'interesse della Republica con la causa, ed interesse del Patriarca e Patriarcato, li Sindici, e Procuratori del Re, ed Arciduca Ferdinando non vollero acconsentire, dicendo che nella causa del Patriarca non aveva che fare la Republica e che lì il Patriarca e la Republica erano persone distinte, e separate, e similmente che il negozio, e la causa d'Aquileja era diversa, e separata dall'interesse della Republica, e finalmente aggiungendo che li Veneziani nella Capitolazione di Wormazia s'astenneano

neant ab Aquileja, ed altre simili eccezioni e sopra questo punto d'ordine, essendo hinc inde detto, replicato, e triplicato, bisognò in ultimo mandare a Roma, ov'era il Patriarca, acciocchè egli instituisse e creasse un suo proprio, e particolare Sindico e Procuratore, il quale poi da per se solo per il solo, especial interesse a nome del Patriarca agitò, e tradò questa causa sino alla sua decisione. Anzi io stimo bene di riferire qui una parte della dimanda, ed instanza fatta in questa causa dal Sindico e Procuratore del Serenissimo Dominio al Convento di Trento l'anno 1533. che fu poi in tutte le sue parti dal Sindico e Procuratore del Patriarca approvata, e replicata coram &c. Pro debita capitulationum executione inter Ss.mos Principes facturum, incipiendo, ut par est, a reintegratione, et restitutione bonorum, et jurium Ecclesiasticorum, et maxime S. Sedis Patriarchalis, Magnificus D. Andreas Rubeus ex Sindicus hui, et proponit, quod Patria Aquilejensis gravatus fuit et est per Agentes Regios Goritiae, Gradisce, et Marani degentes in sua jurisdictione Civitatis Aquilejae, quia licet ante bellum nomine suae Ecclesiae, et titulo suo Patriarchali possederit dictam Civitatem cum plena et omnimoda jurisdictione Civitatis Aquileiae, quia licet ante bellum nomine suae Ecclesiae, et titulo suo Patriarchali possederit dictam Civitatem cum plena et omnimoda jurisdictione tam Civili, quam criminali et in ea non recognoverit unquam nec recognoscat in superiorem Ill.mum Dominium Venetum, sed tantum S. Sedem Apostolicam, nec unquam habuerit aliquod bellum cum Caesarea, et Regia Majestate, tamen tam tempore belli quam a Capitulatione Wormatiensi citra pluribus, et diversis viis, et mediis dicti Dni Regis Agentes expellere tentarunt et expularunt praedictam eius jurisdictionem contra formam dictae Capitulationis, et contra omne jus, et justitiam, ex quo dicta eius jurisdictio semper fuit libera, et non subiecta ipsi Ill.mo Dominio in eius locum esto

quod

quod successens Serenissimus Rex Romanorum in locus sibi specialiter adjudicatis in dicta capitulatione, tamen non potuit ex ea sibi quaerere aliquod jus, quod antea non competebat ipsi Mno Dominio in dicta Patriarchali jurisdictione.

La sentenza di Trento fu da Ferdinando Rè de' Romani, ed Arciduca d'Austria approvata e giurata e in conseguenza fu al Patriarca interamente restituita la Città d'Aquileja ma poi gl'Austriaci non gliela lasciarono godere, che per soli anni nove conciosiacchè avendo in questo tempo Pietro Strozzi Soldato del Rè di Francia tolta coll'armi agl'Austriaci la fortezza di Marano, la quale fu poi data in dono dal Re al detto Strozzi per sua beneficenza, ma disperato egli di poterla ritenere contro le loro forze gl'entrò in pensiero di volerla cedere ai Turchi, ed era in procinto di farlo, e si negoziava la vendita. La qual cosa, perchè mai non avenisse con danno, e pericolo di tutta l'Italia, e particolarmente del Friuli e di tutta la Diocesi e Patriarcato d'Aquileja la Republica di Venezia la comprò a tutto costo (poichè si computa che la spesa ascendesse a circa 200m scudi) dallo Strozzi medesimo la suddetta fortezza di Marano, e vi pose dentro il suo presidio. Dopo di che una partita di Soldati Austriaci essendo andata nell'anno 1544. col suo Generale Niccolò della Torre per rientrare in Marano, e non essendogli riuscito, resistendogli i Veneti nel ritorno addietro il Generale pretese per diritto di represaglia d'invadere nuovamente a nome di Ferdinando ed occupare come di fatti occupò l'anno 1544. la Città d'Aquileja con fine, e speranza di poterla poi ricambiare con la fortezza di Marano; così credendo gl'Austriaci di vendicarsi della Republica di Venezia, spogliarono con violenza il Patriarca di quella Città che egli con titolo così giusto godeva, e possedeva non ostante che tanto della vendita, e compera di Marano quanto d'ogni altra cosa in questo fatto egli fosse innocente ed immune. Dopo di questo tempo i Patriarchi sono sempre stati privi di qualunque temporale Dominio in Aquileja, e delle rendite ancora, che in una somma

considerabile

considerabile riscuotevano in quella Città e Territorio.

Il Patriarca Giovanni Grimani succeduto a Marino suo Zio l'anno 1546. molto s'applicò per rimettersi nel possesso del suo interdetto Dominio. L'anno 1549 spedì lettere e Nunzj a Ferdinando, e negli 1551. 1552. impegnò fortemente il Papa ad interessarsi in questa causa, ciò che pure gli riuscì. Poiché il Papa espedì se Brevi a Ferdinando, e comandò al Nunzio di trattar questo affare, ma con tuttociò nulla s'ottenne, non ostante che conosciute fossero da Ferdinando evidenti le ragioni del Patriarca, in modo che diede più volte Egli vivendo speranza di vederlo reintegrare, e morendo comandò, che si dovesse restituire al Patriarca la sua Città d'Aquileja; ma questa ultima volontà di Ferdinando fatta (come si dice) a voce no ebbe poi esecuzione da Massimiliano II. suo figlio, né dagl' altri Imperadori suoi Successori.

Un' altra cosa è da notarsi ancor qui; cioè che avendo il Patriarca verso l'anno 1570. ripigliato a trattar da se solo alla Corte dell' Arciduca la restituzione di Aquileja ed avendo altresì indirizzato assai bene il suo maneggio, e concepita speranza di buon successo, fu nella Republica portato in considerazione, se per ragione di Stato fosse espediente lasciar oprare da se solo il Patriarca in questo negozio, oppure se si dovesse obbligarlo a procedere d'accordo, e non solo con indipendenza, ma congiuntamente coll' Ambasciadore, e ministri publici della Republica, sopra di che furono commesse le informazioni al Dottor Stella di Brescia, il di cui sentimento fu che il Patriarca in questo gravissimo negozio non avesse da oprar da se solo; ma il Patriarca, il quale per esperienza sapeva, che entrando in questa causa la Republica subito avrebbe posto in campo la restituzione di Marano a cui la Republica non aderirebbe giammai, si sforzò però di rispondere al consulto, ed alle ragioni del Stella; ma frattanto, mentre durò lungo tempo indeciso questo punto politico, il Patriarca perdette la buona occasione che avea incontrata di negoziare da se solo la restituzione di Aquileja. L'ultimo sentimento

che per quanto

che per quanto si sappia, fu fatto in questo interesse segui nell' anno 1580 quando il Papa Gregorio XIII per mezzo del suo Nunzio ripigliò di proposito a trattare della restituzione d'Aquileja coll' Arciduca Carlo. Ma mentre si ventilavano le condizioni, e che dall' Arciduca venivano proposte, morì il Papa Gregorio e così arenossi ogni trattato, e la Città d'Aquileja col suo Territorio restò, ed è presentemente in pieno dominio degli Austriaci con esclusione totale, e perpetua de' Patriarchi.

Sin qui si è detto del Dominio temporale di Aquileja, prima di passare alle cose spirituali di quella parte di Diocesi Patriarcale che si stende nelli Stati Austriaci, sarà ben fatto di esporre le risposte, che gl' Austriaci in varj tempi anno dato alla più volte dimandatagli restituzione d'Aquileja dall' anno 1549. sino all' anno 1580

Primieramente Ferdinando si scusò della non fatta restituzione di Aquileja secondo la sentenza di Trento con dire, che neppure i Veneziani avevano a lui restituito quanto in essa sentenza era stato condannato. Della qual cosa essendosi dal Patriarca data parte alla Republica, essa ordinò di offerire mediante il suo Ambasciatore a S. Maestà le restituzioni da farsi hinc inde per intiera essecuzione della sentenza di Trento e delle Capitolazioni di Vormazia, e di Bolzana. Dipoi propose Ferdinando al Patriarca alcune condizioni che non fa duopo recitarle, perchè erano tutte accordabili e già il Patriarca a tutte acconsentiva. In terzo luogo, perchè veramente Ferdinando non voleva restituire Aquileja, diss' egli, che riteneva giustamente quella Città in compenso di Marano occupatogli da Veneziani, e finalmente che se il Papa si risolvesse di fare un Patriarca di Nazione Austriaco e confidente di S. Maestà allora potrebbe facilmente persuadersi di restituirgli Aquileja per essere quella Città, benchè presentemente affatto distrutta sui confini Austriaci tanto di terra, che di mare. E di queste due ultime risposte la Corte d'Austria ha dipoi sempre continuato a valersi

in modo, che se la Repubblica per parte del Patriarca dimandasse la restituzione d'Aquileja, gl'Austriaci contraporrebbero subito la restituzione di Marano, e se la dimandasse il Papa, essi risponderebbero d'esser pronti a restituirla, quando fosse un Patriarca Austriaco.

Della Giurisdizione spirituale de Patriarchi nella Diocési Austriaca sino l'anno 1628.

La Diocesi d'Aquileja si estende quasi per la sua metà negli Stati Austriaci di quà e di là da' Monti; Di quà Ella comprende il Contado di Gorizia, ed il Capitaneato di Gradisca; Di là s'inoltra in una gran parte della Carintia, ed in qualche parte della Stiria, nella Carniola superiore ed inferiore sino ai confini della Croazia, e Schiavonia, e nel Tirolo ancora essa ha qualche Chiesa. In tutta questa parte di Diocesi i Patriarchi quantunque Veneti prima e dopo delle avventure della temporalità d'Aquileja anno liberamente esercitata tutta la loro Patriarcale Ecclesiastica giurisdizione sino alla guerra degli Uscocchi o sia di Gradisca, che accadde tra la Repubblica Veneta, e l'Imperatore nel principio del passato secolo. E se tal volta i ministri Cesarei v'interponevano qualche difficoltà, i Principi sulle istanze de' Patriarchi comandavano loro che si lasciasse libero ai Patriarchi l'esercizio della spirituale giurisdizione, e governo. Oltre di ciò è passata sempre sino al suddetto tempo tra i Patriarchi, e i Arciduchi corrispondenza di lettere, e d'uffici, e sono andati d'accordo, e d'intelligenza in tutte le occorrenze del governo spirituale della Diocesi e ai Patriarchi, e ai loro vicarj anno sempre fatto gl'Austriaci la presentazione e la nomina di tutti li beneficiati delle chiese Austriache di jus Patronato Regio nella Diocesi d'Aquileja, e finalmente se occorreva loro nella stessa Diocesi, o se desideravano per i loro sudditi qualche spirituale soccorso ecc. ad altri anno essi

no essi mai fatto ricorso, che ai Patriarchi medesimi, in somma tutti sono Patriarchi Veneti da Lodovico Mezzarota sino ad Agostino Gradenigo, cioè per due secoli sono sempre stati riconosciuti, ed ammessi tutti i loro Stati dagli Austriaci Arciduchi, ed Imperatori da Federico III sino a Federico II. In quei tempi visitavano i Patriarchi la sua Diocesi, ed erano anco assistiti dai ministri Cesarei ed Arciducali con ogni sorte di rispetto, e di riverenza come lo fu il Patriarca Francesco Barbaro, che solo sul fine del secolo XVI. visitò tutta la Diocesi Austriaca con grandissimo profitto di quelle anime, e beneficio della Cattolica Religione, il quale avendo principiata la sua visita come Coadjutore, ed Eletto d'Aquileja, la terminò poi come Patriarca, essendo morto Giovanni Grimani Patriarca l'anno 1593. in tempo appunto che Francesco Barbaro era impiegato nella visita di là dai Monti. Convocò pure il Barbaro essendo ancora Coadjutore un Sinodo a Gorizia l'anno 1593. ed un'altro essendo Patriarca l'anno 1600. ed essendo egli impotente per la podagra, nè potendo più, come aveva avuto in pensiero di visitare di nuovo la sua Diocesi di là dai Monti fece nell'anno 1600. visitare tutta la Carintia dal suo Vicario Generale Antonio pure Grimani ch'entrò Patriarca d'Aquileja l'anno 1622. Visitò Aquileja ed altri luoghi Arciducali di quà da' Monti senza la minima opposizione della Corte Austriaca anzi l'anno 1627. la Camera di Gratz ricercò ed eccitò l'istesso Patriarca Antonio Grimani di continuare la sua visita negli Stati Arciducali. Ora passiamo alla Storia degli Austriaci per l'impedita giurisdizione spirituale ai Patriarchi d'Aquileja nelli Stati Arciducali

Nell'ultima guerra che ha avuto la Republica nel Friuli con l'Imperatore chiamata guerra di Gradisca, la quale comminciò l'anno 1617. e fu eccitata dalle Piraterie degli Uscocchi sudditi Imperiali i quali usciti dal Porto di Segna infestavano l'Adriatico, il

Reggimento

Reggimento di Gratz cominciò a rappresentare all'Imperatore, che non gli compliva permettere, che un Patriarca d'Aquileja Veneziano, e diffidente della Casa d'Austria avesse tanta Giurisdizione ed ingerenza, quanta è l'Episcopale negli stati, e Provincie ereditarie di S. Maestà e questo suggerimento fece tanta impressione nell'Imperatore Ferdinando II. che avendo il Patriarca Antonio Grimani eletto nell'anno 1622. per suo Coadjutore, e successore Marc-antonio Cornaro Primicerio, i Ministri Imperiali s'opposero in Roma alla di lui confermazione, e pregarono il Pontefice Gregorio XV. di ascoltarli. Fece pure allora anche la Republica le sue istanze al Papa, perchè non fossero introdotte novità nel Patriarcato d'Aquileja, nè sotto di questo Papa andò più oltre il negozio, ma neppur furono spedite le Bolle della Coadjutoria. A Gregorio XV successe nel Pontificato Urbano VIII, sotto di cui fu ravvivato dagl'Austriaci con più calore il trattato avendo l'Imperatore mandato a posta a Roma il Prevosto Peslar, il quale unito con l'Ambasciatore Cesareo Principe Savelli cominciò con più di calore, che di prudenza ad eseguire le sue commissioni, ed il Papa deputò per questo affare una particolare Congregazione di Cardinali, e Prelati innanzi a cui furono da' ministri Imperiali addotte molte ragioni e proposti varj partiti tra quali il primo era quello della smembrazione della Diocesi Aquilejense in Veneta, ed Austriaca; ma nè questo della smembrazione, nè alcun altro degli partiti fu dalla Congregazione giudicato espediente. Intanto per acchettare un poco la Corte Cesarea il Papa operato avea, che il Primicerio Cornaro rinunciasse al nomina di Coadjutor d'Aquileja, ed il Patriarca Grimani nominò di nuovo Agostino Gradenigo, ch'era Vescovo di Feltre; ma sua Santità ebbe per bene d'andar con destrezza differendo la spedizione delle Bolle della Coadjutoria per non inasprire maggiormente gl'Imperiali. Considerando poi, che il Patriarca era ridotto in mal

stato

stato di salute che poteva di giorno in giorno man=
care e che la vacanza della Chiesa d'Aquileja avria
forse causato gravi disturbi in Italia, stimò necessa=
rio di far spedire segretamente il Breve della Coa=
djutoria e di mandarlo al Nunzio di Venezia, ma
con ordine molto preciso di non doverlo publicare,
nè presentare, se non nel caso della morte del Pa=
triarca, come appunto fu fatto. poichè il Patriarca Gri=
mani passò da questa a miglior vita l'anno 1628,
e subito il Nunzio portò il Breve della Coadjutoria, e
Successione al Gradenigo.

Il Principe Savelli Ambasciatore, e il Prevosto Peslar In=
viati Cesarei, che alcuni giorni prima erano stati av=
visati della disperata salute del Grimani si portarono
alla udienza del Papa e fecero istanza, che dalla Cu=
ria non fossero spedite le Bolle della Coadjutoria all'
eletto Gradenigo ma che anzi subito si dividesse la
Diocesi d'Aquileja, nel qual proposito il Peslar pre=
sentò a S. Santità una scrittura molto ardita; ma
quando poi ebbe avuto la notizia che il Nunzio A=
postolico in Venezia aveva publicato il Breve del=
la Coadjutoria e Successione al Patriarcato d'Aqui=
leja in favore del Gradenigo e che esso Breve era sta=
to spedito dalla Corte di Roma molto prima della mor=
te del Patriarca Grimani, tentò il Peslar con qual=
che udienza d'entrar in Bussola del Pontefice lo che
non essendogli sortito, gittò dentro della medesima
a nome di Sua Maestà una temeraria protesta ed
immediatamente egli se ne fuggì a Napoli. La protesta
in sostanza conteneva che non avendo il Papa ade=
rito alle dimande dell'Imperatore creando in Aqui=
leja un Patriarca Austriaco, o Alemanno, perciò l'
Inviato di Cesare a nome di Sua Maestà protestava
contro ogni deliberazione del Papa così fatta, che da far=
si in questo proposito. Protestava ancora che niun
Prelato Veneziano sarebbe più stato dindi in poi am=
messo negli Stati di Sua Maestà neque in spirituali=
bus, neque in temporalibus. e che sarebbero state se=
questrate tutte le rendite, e proventi del Patriarcato

existenti

esistenti tra i confini Imperiali. Finalmente protestava di tutto il male, e della perdita delle anime, che sarebbe avvenuta nella Diocesi Aquilejense Austriaca restando ella così sprovveduta di Pastore, e superiore Ecclesiastico, e tuttociò seguì in Roma.

Dalla Corte poi dell'Imperador Ferdinando, o sia dal Reggimento di Gratz uscì nell'anno istesso 1628 un ordine rigorosissimo publicato dal Capitanio di Gradisca, che niun Ecclesiastico, nè qual si fosse altra persona degli stati Austriaci, e suddti di S. Maestà dovesse ubbidire, nè riconoscere per vero e legittimo Patriarca d'Aquileja il Gradenigo sotto pena agli Ecclesiastici della privazione de' Benefizj, e della indegnazione di S. Maestà, ed alli Laici della vita, e della confiscazione dei beni. Questo editto che si è andato rinnovando di quando in quando, fu la prima origine della cadenza dell'esercizio della spiritual giurisdizione dei Patriarchi nella loro Diocesi, ed è stato sempre, ed è la vera, ed unica causa delli disordini, ed inconvenienti, che sono poi succeduti, e che succedono in quella parte della Diocesi, che è posta nel Dominio Austriaco. Agostino Gradenigo visse pochi mesi nel Patriarcato, e morì nell'anno 1629, ed a causa delle sue indisposizioni non andò neppur a prendere il possesso del Patriarcato in Aquileja, in nome suo lo fece prendere dal Mantica Vicario di Famagosta, che perciò creato avevalo per suo Procuratore.

Ad Agostino succedette nel Patriarcato quello, che aveali nominato per Coadjutore Marco Gradenigo, che attualmente era Duca in Candia, e questa lontananza fu cagione, per cui egli non venne al possesso del Patriarcato che solo nell'anno 1633. ma mentre egli andava disponendo di portarsi come tutti gl'altri Patriarchi suoi Precessori al possesso della sua Chiesa in d'Aquileja, venne avvertito, che la Città e la Chiesa erano custodite da milizie Austriache per impedir l'ingresso. E questo è il primo Patriarca d'Aquileja, che per le violenze degl'Imperiali non potè mai visitare la Chiesa sua Sposa, siccome non hanno potuto i Patriarchi suoi successori, e invece

e in vece d'Aquileja dovette il Gradenigo prendere il possesso del suo Patriarcato nel Duomo d'Udine costume che si è poi sempre osservato.

Da questo tempo andò sempre dal mal in peggio la Giurisdizione Ecclesiastica dei Patriarchi nei paesi Austriaci e quando entrò nel Patriarcato il Cardinal Giovanni Delfino, che fu l'anno 1658. la trovò del tutto perduta con detrimento grandissimo di quelle anime conciosiacchè niuno compariva più alle ordinazioni niun Parroco riceveva più le Bolle, e le instituzioni della Cancellaria Patriarcale e molti esercitavano la cura delle anime senza le necessarie auttorità con altri gravissimi abusi. Egli però col far eccitare da persone zelanti li Parochi e li Cooperatori di quelle parti a riconoscerlo, e poi col ben trattarli sin dal Principio del suo Patriarcato ne ridusse un gran numero al ravvedimento. Di tutti questi progressi che nell' esercizio della Patriarcal giurisdizione andava di giorno in giorno facendo il Patriarca Delfino ne dava un diligente conto a Sua Santità secondo l'ordine, che dal Papa medesimo avea egli ricevuto, quando fu in Roma a consacrarsi, e ne riscuotea dal Papa medesimo comendazione, eccitamento, consiglio, ed ajuto. Nel primo anno del suo Patriarcato scrisse alla Congregazione che sarebbe ben fatto se si levasse l'uso introdotto dopo l'editto di Cesare di concedersi dalla Santa Sede ai chierici Aquilejensi Austriaci le dimissorie, o siano Brevi di poter essere ordinati a quocumque Episcopo senza la licenza del Patriarca e senza alcuna riconoscenza del medesimo, poichè, diceva egli, continuando a concedersi simili Brevi, e dimissorie, tutti quelli, che dubitavano di non riuscire all' esame, e che saranno macchiati di colpe, o che vorranno vivere senza riconoscere alcun Superiore Ecclesiastico, manderanno a Roma a prendere tali Brevi ed ognuno d'essi s'eleggerà quel Vescovo, del quale o per amicizia o per altro crederà d'esser ordinato benchè non abbia l'abilità necessaria, dal che ne nascerebbe non solo che non si

riconoscesse

riconoscesse più il legittimo superiore, ma che s'empisse il paese di Sacerdoti ignoranti, e scandalosi con quel pregiudicio del servigio di Dio e con quei pericoli in luoghi ove il Patriarca non può liberamente castigare che ben può ognuno comprendere. Ed all'incontro se fosse tralasciato l'uso di questi Brevi si accrescerebbe notabilmente l'esercizio della Giurisdizion Patriarcale, e verrebbero tutti a ricevere gli Ordini sacri dal suo Ordinario, il quale poi sarebbe riconosciuto anche nelle altre cose. Tanto scrisse il Patriarca a Roma, e facilmente ottenne da sua Santità quello, che desiderava, e con quel frutto, ch'Egli avea pronosticato, poichè non concedendosi più in Roma i Brevi di dimissorie d'indi in poi sono venuti tutti gli Austriaci Aquilejensi a farsi ordinare dal Patriarca, come lo vengono anche oggidì, non ostante tutti i divieti della Corte di Vienna, e del Reggimento di Gratz.

Aveva pure il Papa Alessandro VII. dato ordine al suo Nunzio in Vienna di coadjuvare agl'interessi del Patriarcato e Patriarca, e intendersela coll'Ambasciatore, acciochè insieme procurasse di mettere in piedi la Giurisdizione Patriarcale nel miglior modo che fosse stato possibile. Il Nunzio non lasciò di soddisfare al proprio debito, ed il Patriarca colla sua destrezza, e prudenza si fece in qualche parte amorevoli e ben affetti i Ministri Cesarei che poi indusse gli Arcidiaconi a riconoscerlo per superiore e a pigliare segretamente le sue patenti con le solite facoltà.

Le Chiese degli Stati, e Provincie Austriache sono tutte elettive, vale a dire di nomina e presentazione, e molte sono di nomina regia, alle quali Sua Maestà presenta e nomina i beneficiati. A quelle della Carintia per la maggior parte nomina il Vescovo, e Principe di Bamberga, che ha il Dominio temporale di quei luoghi, le altre sono di Giuspatronato o delli Conti e Baroni, che anno la Giurisdizione temporale, o delle Communità. Una sola è in Tirolo collativa, cioè che si conferisce dall'Ordinario per via di concorso, ed è la Pieve

d'Ampezzo

d'Ampezzo Imperiale Prima dell'Editto di Ferdinando tutte le presentazioni d'ogni Chiesa Patriarcale si facevano al Patriarca immediatamente, oppure al di lui vicario generale. Gli stessi Imperadori, ed Arciduchi osservavano immutabilmente questa regola, ma dopo l'Editto di Ferdinando le presentazioni regie si sono principiate a fare al Papa, e a poco a poco l'istesso è avvenuto anche delle altre, ed oggidì niuno è più, che presenti al Patriarca. Ma come si è fatto dei Brevi delle Dimissorie, lo stesso se volesse dal Papa, o dalla Dataria osservare anche in proposito dei Benefizj, e dei Beneficiati, val' a dire, o che il Papa non volesse più accettare le presentazioni, o che la Dataria si lasciasse indurre a resistere di non rilasciare alcuna Bolla d'istituzione, forsi, e senza forsi si ricaverebbe quel frutto medesimo, che si è ricavato dalle Ordinazioni de' Sacerdoti, e come vengono questi a farsi ordinare dal Patriarca, non ostante qualunque regio ed Imperiale divieto, così verrebbono quelli a farsi istituire nelle loro chiese e Benefizj col vantaggio non solo, ed accrescimento della Giurisdizione Patriarcale, ma con profitto ancora della Religione, e del bene delle Anime, non potendosi bastantemente spiegare con quanta soggezione e di studio, e di disciplina, e di costumi viverebbono tutti quelli, che dovessero comparire una volta, o l'altra innanzi il suo Patriarca per l'esami di qualche Chiesa o Benefizio. Ma torniamo al Patriarca Cardinal Delfino

Questo Patriarca se non ottenne, anzi se neppure domandò (perchè forsi pareali troppo chiedere tutto in una volta senz' alcuna sicurezza ed esempio di buon esito) che non fossero accettate le presentazioni, spedissi a lui o al suo Vicario Generale le Bolle delle presentazioni stesse, perchè poi fossero eseguite dalla Cancellaria Patriarcale che tanto bastava per la ricognizione del Patriarca. E da ciò nacque un buonissimo effetto, perchè vedendosi, che le presentazioni regie, ancorchè fatte in Roma, conchiusesi le Bolle sopra queste presentazioni dalla Dataria spedite, si eseguivano dal Patriarca e dalla

cancellaria

Cancellaria Patriarcale molte Comunità e Baroni Austriaci, che anno il Gius Patronato delle Parrochie ritornarono senza nessun ostacolo all'antico costume e regola di fare le loro presentazioni immediatamente al Patriarca.

Dopo le Ordinazioni, ed instituzioni ai Beneficj Curati, e l'approvazione dei Confessori per il buon governo delle Diocesi, restava ancora di provvedere alle visite spirituali ed al Sacramento del Crisma ed il Cardinale Delfino trovò il modo di supplire anciro a quelle due cose: delle visite incaricò li suoi Archidiaconi e loro comandò di doverle fare spesso ciascuno nel suo distretto, e fu ubbidito, e ne aveva sua Curia le relazioni di visita in visita, e secondo il bisogno rispondeva con dare le istruzioni, e direzioni necessarie alle correzioni degli abusi, al castigo de' delinquenti, alla promozione del bene delle Anime, in una parola al provvedimento di tutto il bene delle Anime ed affari spirituali. Quanto poi al Sacramento della Cresima oltrecchè egli stesso portandosi alla visita della Diocesi Veneta, che per la lunghissima estensione e poi di tratto in tratto confina con l'altra parte Austriaca cioè con il Contado di Gorizia col Capitaniato di Gradisca, e colla Provincia della Carintia, conferiva questo Sacramento a moltissimi Austriaci, che da vicini e lontani paesi in folla concorrevano con indicibile giubilo a riceverlo dalle mani del loro Patriarca, e Pastore. Oltre di ciò, come dissi, il Patriarca quando al Vescovo di Lubiana e quando al Vescovo di Pedena dava la licenza di cresimare, come anche di consecrar chiese, ora in un luogo, ora in un'altro in quella parte della di lui Diocesi, che è ne' confini Austriaci. Finalmente ad un solo disordine restava ancora di ritrovare il suo provvedimento, come egli stesso lasciò scritto in una sua memoria, ed era la vita scandalosa d'alcuni Parrochi, che primachè venisse al Patriarcato erano stati instituiti con Bolle di Roma erano stati ordinati da altri Vescovi: di qui solo si doleva il Patriarca perchè non avesse il modo di castigarli, e li Arcidiaconi per u-

mani

mani rispetti, e con troppa condiscendenza li lasciasse-
ro impuniti: tuttavia, com' egli scrive sperava coll'as-
sistenza del Nunzio di Vienna di riparare ancor ques-
to male.

Di questa maniera il Cardinal Patriarca Delfino, cioè colla
sua vigilanza e destrità sostenuta dall'assistenza di
Roma, e dalla buona opera de' Nunzj in Vienna potè
egli restituire la giurisdizione Patriarcale nella parte
Austriaca, ov'era affatto perduta. Quanto più dunque
ch'ella è reintegrata: cogli stessi mezzi, ed ajuti si po-
trebbe mantenere nel suo stato e vigore. Non si dica
già, che sia stato facile al tempo del Cardinal Delfino
di rimettere l'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica
de' Patriarchi, perchè Vienna in quel tempo stasse quie-
ta, e non fosse alcun movimento, poichè, come si mos-
trerà qui innanzi, anche in tempo del Cardinal Delfi-
no Vienna insisteva benissimo nelle sue pretese che
il Patriarca non fosse da suoi sudditi in conto alcuno
riconosciuto: ma il fatto è, che la Corte di Roma non ba-
dava tanto, come fa ora a queste insistenze, e più che
non fa ora assisteva, e sosteneva essa con vigore, ed im-
pegno il Patriarca: ed i Nunzj di Vienna erano più at-
tenti, e solleciti di quello siano stati dopo nell'ajutarlo.

L'esercizio della Giurisdizione Patriarcale restituito alla b.m.
del Cardinal Delfino, come sin qui s'è veduto, s'è dipoi
conservato nel suo Successore Monsig.r Dimisio, ed at-
tualmente dal presente Cardinal Patriarca, perchè in-
cessantemente s'affatica, perchè tra tanti contrasti, e
torti di un'altra volta non si diminuisca. Ma e di quel-
lo, che sotto il Patriarca Dimisio è accaduto poche cose, e
di quello che sotto il presente Patriarca più ne diremo
in un altro distinto Capitolo

Delle Coadjutorie d'Aquileja, e della pretesa degl' Imperadori di eleggere il Patriarca.

Dopo il Patriarca Ludovico Duca di Teck il quale morì poco
prima dell' anno 1439: e fu quelli, che avendo circa
l'anno 1428 mossa una ingiusta guerra a' Venezia-
ni fu finalmente dagli stessi battuto e disfatto, Il primo
Patriarca d'Aquileja legittimo fu Ludovico Scarampio Mez-
zarotta

zarota creato nell' anno stesso 1439. da Papa Eugenio IV. e Successore del Mezzarota fu Marco Barbo creato da Paolo II.

Nell' anno 1491. morì in Roma il Patriarca Barbo ed il Pontefice Innocenzo VIII. nominò Patriarca Ermolao Barbaro ch' era allora in Roma Ambasciatore della Republica, della qual cosa il Barbaro ne diede parte con suo dispaccio in Senato ed il Papa stesso con Breve al Doge Agostino Barbarigo. Ma intesa la morte del Barbo, avendo già il Senato prima ancora di ricevere le lettere del suo Ambasciatore, e Breve del Papa eletto Patriarca d' Aquileja Nicolò Donato, rispose perciò al Barbaro, che le Patrie Leggi proibivano a quelli che fossero attuali Ambasciatori in Roma di ricever dal Papa alcuna dignità Ecclesiastica, onde dovess' egli rinunciare al Patriarcato conferitogli, e presentassero al Pontefice il Donato eletto dal Senato, e dovesse maneggiarsi per ottenere da lui la confermazione. Il Barbaro con tutto il publico comando non volse mai rinunciare al titolo una volta ricevuto di Patriarca d' Aquileja; ma neppure arrivò mai a conseguire nè il possesso, nè il carattere di Patriarca d' Aquileja, e poco tempo dopo egli morì nell' anno 1493. Morto il Barbaro di nuovo furono date le publiche commissioni all' Ambasciatore in Roma per la presentazione, e conferma del già dal Senato una volta eletto Patriarca Nicolò Donato, ed Alessandro VI. allora Sommo Pontefice condiscendendo alle richieste della Republica ordinò Patriarca d' Aquileja il Donato medesimo. Questa è la prima elezione e presentazione fatta dalla Republica dei Patriarchi d' Aquileja.

Il Patriarca Donato morì l' anno 1497. quattro giorni dopo il Senato partecipò la di lui morte al Pontefice, e successivamente presentolli per nuovo Patriarca il Cardinal Domenico Grimani. Il Papa, ch' era lo stesso Alessandro VI. che accettata avea la elezione, e la nomina dell' antecedente Patriarca Donato, volentieri accettò ancor questa del Cardinal Grimani, e sulla elezione, e presentazione della Republica creollo istessamente Patriarca.

Domenico Grimani l' anno 1517. rinunciò a suo Nipote

marino

Marino Grimani il Patriarcato, come a que' tempi costumavasi cum regressu, ed era questa una forma tale di rinuncia che quegli a cui la rinuncia del Vescovado o ~~Beneficio conseguiva il possesso~~ d'altro Ecclesiastico Beneficio facevasi tanto del Vescovado medesimo, o del Beneficio conseguiva il possesso e l'amministrazione, ma premorendo egli a colui, che fatta aveva gli la rinuncia, il Vescovado, o Beneficio rinunciato non rendevasi di già vacante, ma ritornava in possesso del rinunciante. Di questa maniera dunque sotto Leone X. fu fatto Patriarca d'Aquileja Marino Grimani, il quale morto che fu il Patriarca Domenico suo zio fece del Patriarcato mediante una simile rinuncia cum regressu prima a Marco Grimani suo fratello nell'anno 1529. ed essendogli premorto Marco fece egli una nuova rinuncia del Patriarcato cum regressu a Giovanni Grimani nell'anno 1545. In queste tre rinuncie non si sa, che abbia avuta alcuna parte il Senato. Morto poi Marino Grimani nell'anno 1546. Giovanni Grimani Patriarca procurò anch'egli di rinunciare istessamente cum regressu il Patriarcato a Daniel Barbaro ed ottenne anche il suo intento nell'anno 1550. ma con la raccomandazione del Senato

Nell'anno 1551. Giulio Papa III. con una sua Costituzione dichiarò il Patriarcato d'Aquileja Regio Giuspatronato della Republica di Venezia dando facoltà al Senato per tutte le future vacanze dello stesso Patriarcato di nominare due, o più soggetti idonei, ed insieme grati alla Republica, uno de' quali dovesse poi essere dal Romano Pontefice prescielto, ed instituito Patriarca d'Aquileja.

Daniel Barbaro, cui Giovanni Grimani nell'anno 1550 rinunciato avea, come si è detto, il Patriarcato cum regressu premorì al suo rinunciante l'anno 1570. Prima di questo tempo sotto Pio IV. erano state dal Concilio di Trento alla sessione 24. cap. 7. proibite le rinuncie cum regressu delle dignità, e Benefizj Ecclesiastici. In vece dunque di tali rinuncie s'introdussero le Coadjutorie chiamate cum spe future succes-

sionis

sionis; e quantunque fosse questo il primo esempio in Italia dopo il Concilio di Trento non pertanto piacque assaissimo questo partito così alla Corte di Roma, come alla Republica di Venezia. Conciosiachè oltrechè in questa Coadjutoria si provvedeva al bisogno di una così vasta Diocesi, com'è quella d'Aquileja, a cui non sempre potrebbe supplire la sola persona del Patriarca, sin d'allora fu, e dalla Corte di Roma e dal Senato di Venezia maturamente provveduto, che per i tempi avvenire nel caso di qualche vacanza della Chiesa e del Patriarcato d'Aquileja gl'Imperadori od Arciduchi avrebbero suscitata qualche turbolenza per la da essi pretesa elezione d'un Patriarca Austriaco, o Alemanno ad uso delle Chiese di Germania, laddove se colla Coadjutoria il Patriarcato moralmente non può mai rendersi vacante ed altresì la Republica per la forma, che nella elezione del Coadjutor d'Aquileja si osserva, Ella è sicura che il Patriarcato non sarà mai per cadere in persona di sua minima diffidenza, e di sua minor gratificazione.

Sogliono poi le Coadjutorie d'Aquileja spedirsi per Breve e non per Concistoro, forsi perchè quella maniera secreta e piana più facilmente può impedire i movimenti degli Austriaci. E perchè non s'interrompesse, che con tali Coadjutorie pregiudicato si fosse al sopraccennato+ di Giulio III. del Privilegio istesso si fa menzione nelle Lettere, che in forma di Breve serve al Ser.mo Dominio ogni qualvolta succede il caso con queste formali parole: Auctoritate Apostolica tenore praesentium declaramus ob denominationem huiusmodi personarum et ob non factam a Nobis de praedictis (F. R. Iulii Papae III Praedecessoris nostri concessione de certa personarum nominatione dum Ecclesia Aquilejensis pro tempore vacat) mentionem nullum votis praejudicium in praedicta concessione generatum hactenus fuisse, nec imposterum generari debere.

+privilegio

In tal guisa dunque fu fatto il primo Eletto, o sia che vogliam dire il primo Coadjutor d'Aquileja cum spe futurae successionis, Alvise Giustiniani l'anno 1575. sotto Gregorio XIII. ma questo non arrivò ad esser Patriarca poichè premorì a Giovanni Grimani l'anno 1585.

in luogo

in luogo di cui il Grimani l'anno stesso nominò ed ebbe da Sisto V. per suo Coadjutore, e Successore Francisco Barbaro. L'anno 1593. morì il Patriarca Grimani e Francesco Barbaro divenuto Patriarca nominò ed ebbe per suo Coadjutore Ermolao Barbaro suo Zio e così dopoi si è sempre osservato di Patriarca in Patriarca, nè sopra ciò occorre fermarsi d'avvantaggio.

Ora passeremo alla pretesa degl' Imperadori Austriaci dell'elezione d'un Patriarca d'Aquileja Alemanno. Il primo, a cui venisse ciò in pensiero fu Ferdinando I. quando l'anno 1551. addimandatogli dal Nunzio Apostolico a nome del Papa la restituzione d'Aquileja più per trovare qualche pretesto di non restituire quella Città che per altro rispos'egli che allora restituirebbe ai Patriarchi d'Aquileja la medesima quando Sua Santità facesse Patriarca un suddito della Casa d'Austria. Replicatasi per nome del Papa l'istanza medesima della restituzione d'Aquileja all'Arciduca Carlo l'anno 1585. anch'egli mostrò d'essere pronto a condiscendere ma voleva questa condizione che il Papa accordasse al Capitolo d'Aquileja la facoltà d'eleggere il Patriarca, siccome gl'altri Capitoli d'Alemagna anno l'uso d'eleggersi ciascuno il suo Vescovo. Dopo poi anno gl'Imperatori Austriaci suscitate maggiori pretensioni cioè d'un Giuspatronato della Chiesa d'Aquileja e di aver essi ragione sulla nomina e sull'elezione dei Patriarchi. I loro argomenti son molti, e varj ma si possono tutti restringere in pochi capi

I. che il Patriarcato d'Aquileja sia Giuspatronato di Cesare Principato e membro dell'Impero a cui dagl'Imperadori Corrado Enrico Ottone ed altri è stato consegnato per Dote il Friuli, l'Istria &c — e che perciò divenuto Feudo e i Patriarchi vassalli dell'Imperio, come si legge in più Diplomi degl'Imperadori.

II. Che la Chiesa d'Aquileja è Chiesa di Germania seguitando la natura del Principato ch'ella possedeva e che la Città stessa d'Aquileja, che è la sede Patriarcale è suddita dell'Impero.

III. che gl'Imperatori ne' tempi andati essendo succeduti ai Rè Longobardi anno sempre nominato il Patriarca, come detti Longobardi facevano, e ciò sino la transazione 1445.

IV.

IV. che la transazione 1445. della Repubblica col Patriarca è nulla ed invalida, perchè il Patriarca d'allora Lodovico Mezzarota non poteva disporre di ciò, ch'era dell' Arciduca e dell' Impero.

V. Che non si attende all' approvazione, o sia confermazione, che fece il Papa della transazione medesima, perchè egli non fu informato delle ragioni di Cesare, nè altro ad esso premeva che levare dall' Italia la guerra.

VI Che neppure si deve attendere alla asserta approvazione fatta dell' asserta transazione medesima da Federico III Imperadore, primo perchè la detta approvazione è apocrifa, conciosiacchè nell' anno 1469, in cui si dice ch' ella fu fatta, regnava Federico IV, e non il III, il quale regnò più di un secolo e mezzo avanti. Secondo, nè Federico III. nè alcun' altro Imperadore poteva approvare quella transazione in pregiudizio dell' Impero, e de' suoi successori, per i quali non corrono prescrizioni: tanto più che li Austriaci anno sempre reclamato, nè mai o espressamente, o tacitamente anno acconsentito al possesso, che ha la Repubblica di qualunque prerogativa sopra il Patriarcato.

VII. Che la Repubblica ha lesi in molte parti li patti della transazione 1445, non aver' Ella mantenute le sue prerogative al Patriarcato, facendogli continui pregiudizj, e permettendo che da altri anche Sudditi della stessa Repubblica gliene vengano fatti.

VIII. Che riguardo alla Repubblica non può avere ragioni di Dote quello, che nell' accennata transazione restituì al Patriarca, perchè tutto già era di lui e nemmeno la poca summa di danari, che la Repubblica contribuisce annualmente al Patriarca, prima perchè incomparabilmente più di questa summa rende alla Repubblica quello, che ha tolto ai Patriarchi, e poi perchè quest' istessa viene compensata con i Dazj, che la Repubblica oggidì esigge dagl' istessi luoghi Patriarcali

Queste in compendio sono tutte le ragioni sulle quali gl' Imperadori Austriaci anno sempre fondata la loro pretensione per la nomina del Patriarca

d'Aquileja

d'Aquileja, e con ciò anno creduto di combattere le prerogative, che ha la Republica sopra il Patriarcato medesimo. E qualunque volta la Corte di Vienna, o il Reggimento di Gratz, e la Comunità di Gorizia anno dibattuto tra di loro questa materia, o prodotte in Roma le loro instanze per la dismembrazione del Patriarcato anno sempre poco più, poco meno dette, e ridette le medesime cose. Ora vediamo le risposte.

La prima risposta è generale, e chiude per così dire la porta a tutte le sopradette ragioni imperiali, ed a quante altre si studiassero d'introdurre di nuovo. E questa si è, che ora siamo a negozio finito e che più non è da maneggiarsi. La transazione è fatta di consenso del Papa, dell'Imperadore, e del Patriarca. Dall'istesso Pontefice cui s'aspetta di disporre dei Patrimonj Ecclesiastici. Dall'Imperadore e dall'Arciduca d'Austria è stata confermata. Li confini delle Provincie, sopra le quali cade la transazione medesima sono stati concordemente una due tre volte stabiliti tra la Republica l'Imperadore e l'Arciduca, cioè nella transazione de' Congressi di Wormazia, di Bologna, e di Trento. I Patriarchi per due secoli dopo la transazione, cioè sino l'anno 1628. successivamente sono sempre stati tutti riconosciuti dagl'Imperadori, e dagl'Arciduchi, i quali anno loro lasciato sempre libero l'esercizio della Ecclesiastica giurisdizione in tutta quanta è vasta la Diocesi di Aquileja di qua, e di là dai Monti anzi se tal volta questa giurisdizione veniva dagl'Imperiali, o Arciducali Ministri ritardata, o impedita, gl'Imperadori ad ogni richiamo de' Patriarchi vi provvedevano opportunamente. Coi Patriarchi finalmente e l'Imperador Carlo V, e l'Arciduca, e Rè de' Romani Ferdinando anno fatte delle convenzioni in ordine alla transazione medesima nei Congressi di Wormazia e di Bologna, e per sino stati con lui in giudicio del congresso di Trento.

senza poi

Senza per recedere da questa prima risposta generale la quale è decisiva, si risponde altresì particolarmente ad una per una delle ragioni degl' Imperiali, non perchè sia alcun bisogno di farlo, ma come suol dirsi ex abundanti

Alla prima quello, che l' Imperador Corrado, Enrico, ed altri conseguarono alla chiesa d' Aquileja non fu dotazione ma donazione. Essendocchè la chiesa d' Aquileja era già costituita, ed avea la sua dote avanti che fossero detti Imperadori, onde da essi Ella ricevette l' aumento dei beni, e di onori, per cui non perdè Ella la sua libertà, nè soggiacque ad essere patronata, che è una specie di servitù. E communemente asseriscono i Dottori, che per donare che si faccia ad una chiesa, ancorchè si donasse cosa grande non si acquista perciò juspatronato della medesima, e bisogna, che quella sia dotazione non donazione, e che parimenti sia fatta prima che sia costrutta e stabilita la chiesa, e dopo se nel caso che la chiesa fosse spogliata, o avesse perduta la sua prima dote. A questo proposito quanti e quanto grandi doni stati fatti dagl' Imperadori al Papa, ed alla chiesa Romana, eppure nè il Papa, nè la Chiesa Romana sono juspatronato degl' Imperadori, e se si volessero molti altri simili esempj, si potrebbero rapportare

Alla seconda: La chiesa d' Aquileja non è altrimenti come si vorrebbe far vedere chiesa di Germania, ma d' Italia. Ella è sempre stata riconosciuta dal Pontefice, e numerata nella Curia Romana.* Nè a questo punto s' oppone che per onorificenza Ella sia stata anticamente dagl' Imperadori intitolata membro, e Principato dell' Impero. Aquileja poi di ragione e di giustizia è soddita de' Patriarchi e gl' Austriaci che con forza l' anno occupata e con forza la ritengono non anno in essa alcun diritto, che quello, che la Repubblica si avea riservato nella transazione 1443. cioè del sale, e dei feudi così in ordine alle capitolazioni di Bologna fu nel congresso di Trento

* Ughelli in Ital. sacr. Lib. V de Patriarch. Aquil.

di Trento giudicato in causa tra il Re de' Romani ed Arciduca Ferdinando, ed il Patriarca.

Alla terza: Li Patriarchi d'Aquileja per il più sono stati eletti dai Papi, qualche volta dai Concilj, ed alcune volte dal Capitolo di quella Chiesa, e se alcuna volta pare che anche i Re Longobardi e gl'Imperadori abbianli nominati, ciò piuttosto si deve riferire alla infelice condizione di que' tempi che alla natura della Chiesa d'Aquileja, la quale prima della transazione 1445. non fu mai patronata.

Alla quarta: La transazione non è stata accordata dal Patriarca solo ma dall' Arciduca d'Austria, dall' Imperadore, e dal Pontefice, a cui solo, e non ad altri s'aspettava di dare il vero titolo nei beni fatti patrimoniali della Chiesa.

Alla quinta: Non si può mai dire, che il Papa non fosse informatissimo dello stato, e natura della Chiesa e del Patriarcato d'Aquileja, delle cui avventure nel corso di cinque lustri dopo la sconfitta di Lodovico di Teck sino all'anno della transazione si erano fatte conscie e palesi a tutta l'Europa.

Alla sesta: La critica, che si suol fare sull' aggiunta di terzo, o quarto al nome di Federico, il quale approvò la transazione quand'anche fosse ben fondata pure non basterebbe sola per render sospetto di falsità il Diploma, ma se si consultano il Baronio, il Genebrardo ed altri classici Cronologisti si vedrà chiaro, che nell' anno 1469. regnava Federico III. e non il IV. mentre non è mai stato alcun Federico IV. Imperadore. Vero è dunque, che fu approvata la transazione da Federico III. e dopo di lui da Carlo V. e da Ferdinando Re de' Romani ed Arciduca nelle Capitolazioni di Wormazia, e di Bologna. Ora gl' accordati di pace stabiliti tra Principi e massime quando nelli congressi appostatamente adunati si stabiliscono, passano per la perpetuità ancor delli Successori, altrimenti mai nel mondo sarebbesi constituito, o si potrebbe nell' av-

venir

venir constituire un vero dominio ciò che ripugna a tutto il jus delle genti. Onde che giova dire in fine, che gl' Austriaci non sonosi mai acquietati a detta transazione, e che anno sempre reclamato in contrario? Tanto più, che ciò è altresì falso. E che? Non erano forsi Austriaci e Carlo e Ferdinando, i quali come si è detto più d'una volta colle loro Capitolazioni di Wormazia, e di Bologna, e col congresso di Trento approvarono la transazione medesima? Non erano Austriaci gl' Arciduchi, e gl' Imperatori che sono stati dopo sino a Ferdinando II., i quali tutti anno sempre riconosciuto il Patriarca pro tempore senza alcun richiamo, nè ostacolo? Finalmente si sa, ed è cosa notoria a tutti che le lamentazioni Austriache sono nate solamente dopo l'anno 1620. sotto Ferdinando II., poco men che due secoli dopo la transazione. Tempo che basterebbe ad indurre non solo tacito, ma anche espresso consenso di chi potesse pretendere ragione di opporsi

Alla settima: L' impegno publico nella conservazione, e difesa delle prerogative, e diritti del Patriarca spiccano abbastanza nelle Ducali, che nell' Archivio Patriarcale si custodiscono.

Alla ottava, ed ultima: il nome di Dote Ecclesiastica canonicamente conviene a tutto ciò che si assegna per il mantenimento d' una chiesa, o prima ch' Ella sia construtta, e stabilita, o dopo; ma nel caso che fosse stata spogliata, ed avesse perduto la prima sua Dote. Prima della guerra mossa da Lodovico di Tech Patriarca ai Veneziani la chiesa d' Aquileja aveva la sua Dote, ma avendo i Veneziani in guerra difensiva giustamente spogliato il Patriarca di tutto il di lui Patriarcato la Chiesa per conseguenza, o sia il Patriarcato restò senza dote: Onde tuttociò, che la Republica nella transazione 1445. non per necessità ma volontariamente gli rilasciò, e la contribuzione, ch' Ella s' obbligò a pagargli, e la difesa, che di lui intraprese a suoi dinari, e spese in quei tempi massime, in cui la forza del Turco accresciutasi sempre più andava minacciando stragi e rovine, le quali già già soprastavano alle Provincie al Patriarcato vicine. Tuttociò dissi, ha giustamente il nome, e la proprietà di Dote

del Patriarcato

del Patriarcato qualificata per tale anche dal Pontefice Giulio III. nella Constituzione e dichiarò il Patriarcato Regio Giuspatronato della Repubblica di Venezia.

Della smembrazione della Diocesi d'Aquileja della elezione di un nuovo Vescovado in Gorizia e degl'altri pregiudizj che anno tentato di apportare li Austriaci al Patriarcato d'Aquileja.

Sotto il Patriarcato di Giovanni Grimani verso l'anno 1580. l'Arciduca Carlo tentò di far erigere un Vescovado in Cila luogo grosso nella Carniola e che portò il nome di Città. Il motivo di ciò fù, perchè non risiedendo in Diocesi il Patriarca e non essendo ancora instituiti gl'Arcidiaconi, i quali invigilassero sul Popolo e sul Clero e per mezzo de' quali il Patriarca potesse provvedere alla salute delle Anime e somministrare ai bisogni spirituali della Diocesi gl'ajuti opportuni moltissimi abusi con discapito della Religione e rovina delle anime andavansi introducendo in quella Provincia la quale era confinante cogl'eretici. Si oppose il Patriarca e senza più commettendo a Monsig. di Cataro che era di lui Suffraganeo e Vicario generale di visitare tutte le regioni della Diocesi d'Aquileja di quà e di là dei Monti cessò subito ogni instanza dell'Arciduca per l'erezione del nuovo Vescovato in Cila, e dopo Monsig. Cataro facendo le sue parti Francesco Barbaro prima come Eletto e Coadjutore e poi come Patriarca d'Aquileja, visitando e provvedendo in tutte le Provincie Austriache della Diocesi d'Aquileja, non si parlò più di tali cose.

Nell'anno 1617. per occasione della guerra di Gradisca come già s'è detto qui avanti Ferdinando II. fece instanza per la divisione della Diocesi prima al Papa Gregorio XV, e poi più di proposito e con maggior impegno al Papa Urbano VIII. mandando apposta a Roma il Prevosto Peslar. Il motivo di questa instanza non fu già che la Diocesi

non fosse

non fosse bastantemente e abbondantemente provveduta dal Patriarca, anche nelli Stati Austriaci, ma perchè dopo quella guerra i suoi ministri gli suggerivano di non amettere più ne' suoi stati un Patriarca Veneto allegandolo, benchè senza ragione nè motivo pur di sospetto per diffidente. Non essendo state dal Papa amesse le istanze dell'Imperadore, uscì dalla Camera di Gratz quello strepitoso editto, di cui s'è parlato di sopra. Ferdinando insisteva per una di queste tre cose.

I. che si dividesse la Diocesi d'Aquileja in due Patriarcali chiese e Diocesi, e in due Patriarchi, assegnando ad uno d'essi la porzione esistente nel Dominio Veneto, e all'altro parte,+ che resta nello stato Arciducale, ovvero che quella parte de' Veneti si sottoponesse al Patriarca di Venezia

+ quella

II. che si ponesse in libertà la elezione del Patriarca al Capitolo d'Aquileja con dividere quei Canonici in Veneti ed Austriaci egualmente, i quali alternativamente eleggessero il Patriarca.

III. che si estinguesse la dignità Patriarcale d'Aquileja e la Diocesi si dividesse in due Arcivescovadi, l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro dove paresse alla Republica.

Non essendo riuscito il maneggio sotto il Pontificato di Urbano VIII., ripigliarono gl'Austriaci le loro instanze sotto Innocenzo X. e sotto Alessandro VII., e i progetti eran questi tre in apparenza un poco diversi da quelli di Ferdinando, ma in sostanza egualmente pregiudicievoli al Patriarcato ed ai Patriarchi.

Il primo era, che fosse deputato un Vescovo Suffraganeo da nominarsi dall'Imperadore, ma indipendente dal Patriarca.

II. che si mandasse un Visitatore.

III. che si erigesse in Gratz un Vescovado con assegnarsi quella parte di Diocesi d'Aquileja, che è nel Dominio Austriaco

L'anno 1671. l'Imperador Leopoldo con proprie sue lettere supplicò Papa Clemente X. di delegare la giurisdizione Episcopale de' suoi Stati, che sono nella Diocesi d'Aquileja al Vescovo di Lubiana per modo di provisione e sin tanto che fosse decisa da Sua Santità la causa principale.

Nell'anno 1703. di nuovo si svegliò l'idea d'erigere un Vescovado in Gorizia, e più volte dopo si è andato dagli Austriaci toccando questo punto, e proponendo questo progetto, ed è la massima, che par abbia fissata la Corte di Vienna

L'anno

L'anno 1721. essendo intenzionato l'Imperador Carlo VI.
d'innalzare in Arcivescovado il Vescovado di Viena
e perchè l'idea non potea condursi a fine sopra lo
smembramento delle vicine Diocesi tanto per accre-
scere la Diocesi di Vienna e renderla degna di una
tale dignità, quanto per formarle un competente
numero di Vescovi Suffraganei, come alla natura
delli Arcivescovadi richiedesi. Perciò il Vescovo Vien-
nense d'allora formò un piano per arrivare a ques-
to intento senza pregiudicare agl'altri Vescovi di Ger-
mania, con cui in sostanza voleva, che si levasse al
Patriarca d'Aquileja tutta la parte della Diocesi Aus-
triaca, parte per erigersi il Vescovato di Gorizia, il qua-
le dovesse esser poi Suffraganeo di Vienna, ed il restan-
te per darlo in compenso ed in cambio a quei Ves-
covi, le Diocesi de' quali si disegnavano di smembrare
per erigere in Arcivescovado la Chiesa di Vienna. Per
lo stesso fine altresì questo Consigliere progettava
che i Vescovi di Trento, di Pedena, e di Trieste, i quali
sono sudditi dell'Imperio si dovessero levare dalla
dipendenza Metropolitana d'Aquileja, in cui sono
sempre stati e farli Suffraganei di Vienna.

Queste in più tempi sono state le proposizioni degl'Aus-
triaci; resta ora a vedere con quali ragioni anno pre-
teso sostenerle.

Già si è detto, che in ogni suo movimento gl'Austriaci
contro li Patriarchi d'Aquileja anno sempre van-
tato un certo titolo di Padronanza sopra il Patriar-
cato, a cui essendo qui avanti risposto, non occorre
di replicare alcuna cosa. Venghiamo a quelle più
particolari, e che più di preciso risguardano i loro
progressi, e sono queste.

I. che in altri tempi cioè sotto Pio II. sulle instanze dell'
Imperador Federico fu anche Lubiana smembra-
ta dalla Diocesi d'Aquileja, ed eretta in Vescovado.

II. che li Veneti son diffidenti dell'Imperio, e che siccome
la Repubblica non ammetterebbe ne' suoi Stati un
Vescovo estero, anzi siccome essa potè fare, che dopo
la morte di Lodovico di Teck non restassero ammessi
li due Patriarchi, che furono Alessandro Duca di Maz-

zovia

zovia eletto dal Concilio di Basilea, e Giovanni Vitelli da Eugenio IV, perchè li aveva per suoi diffidenti così parimente l'Imperadore non volse che ne' suoi stati siano ammessi li Veneti.

III. Che non è conveniente che li sudditi Austriaci siano giudicati da esteri, e fuori del proprio Stato.

IV Che per essere sempre il Patriarca Veneto sono gl'Austriaci sempre esclusi dai Capitoli e dai Canonicati d'Aquileja, non ostante che le rendite di questi Canonicati siano in gran parte nello stato Arciducale.

V. Che con l'erezione d'un Vescovado in Gorizia il Patriarca Veneto non perde punto più di quello che sin' ora ha perduto, essendo egli senza di ciò escluso da tutto l'Impero, e Dominio Austriaco.

VI Che la Diocesi d'Aquileja così vasta che si estende in più Provincie e comprende Città, Terre e luoghi considerabili, ed una popolazione di più d'un millione d'animi, essendo sprovveduta di Pastore che la visiti e che le somministri gl'ajuti spirituali ha già declinato assai dalla disciplina Ecclesiastica, il Clero vive scandalosamente, e il Popolo non è bene instruito, e perciò resta aggravata la coscienza di Cesare, e quella ancora del Papa a ben pensarvi ed a ben provvedere che la Religione non ne senta più oltre detrimento colla perdita delle Anime.

Queste sono tutte le ragioni ed i pretesti degl'Austriaci e non anno altro. Vediamo le risposte

Alla prima si risponde che appunto perchè fu fatta quella smembrazione non se ne dovevano fare altre perchè altrimenti procedendo con la forza di quello esempio non si finirebbe se non coll'annichilazione della dignità e d'una Chiesa Patriarcale la quale è stata sempre in una grandissima considerazione de' Romani Pontefici. Di più nella erezione del Vescovado di Lubiana non si trattava della smembrazione della Diocesi d'Aquileja che è una picciola di lei porzione nè di lei confini. Con l'ideata e proposta erezione del Vescovado di Gorizia non si leverebbe al Patriarcato nulla meno che quasi la metà della sua Diocesi e si verrebbe a comprendere in questa l'istessa Aquileja. Aggiungasi nella erezione del Vescovado di Lubiana non vi furono nè li motivi ingiusti, nè li riguardi perico-

cosi

coloi, che sono di presente. L'Imperador Federico non con la forza, e violenza, ma con maniere giuste d'accordo e di concerto con il Patriarca principiò, e condusse à fine l'opera di quel Vescovado, e ciò fece non perchè avesse animo di distruggere, e di nuocere al Patriarcato ed al Patriarca, che perciò l'usarono con tutte le cautele, e si adoperarono tutte le clausole; ma soltanto per l'affetto, ch'Egli avea per quella Città, e per il solo desiderio, ch'Egli avea d'ingrandirla con quella nuova dignità. Ma ora tutto al contrario colla violazione della im̃unità Ecclesiastica e col mezzo termine di quella ingiuriosissima protesta scandalosamente fatta dal Ministro di Ferdinando al Papa Urbano VIII. e di quel susseguente ingiustissimo Editto della Camera di Gratz si vorrebbe strascinare per forza il Patriarca ed il Papa a condiscendere al loro desiderio, desiderio che non è già specioso, come si vanta, del bene della Religione e della salute delle Anime, ma di distruggere, ed estinguere la dignità Patriarcale. Rinuovino gl'Austriaci i suoi attentati e le sue violenze, restituiscano Aquileja al Patriarca, reintegrino il Patriarcato nella sua giurisdizione, e ne' suoi diritti; ed allora vedranno che l'accordo si troverà un conveniente compenso per soddisfare al loro zelo.

Alla seconda: L'esempio di Alessandro Duca di Mazzovia, e di Giovanni Vitelli non fanno a proposito, perchè Alessandro era stato fatto Patriarca da Felice V. Antipapa, e forsi anche dai Padri di Basilea, ma dopochè erano venuti scismatici. Quanto poi a Giovanni Vitelli egli non fu mai nè dal Papa, nè d'alcun Concilio creato Patriarca d'Aquileja; ma e qual differenza possono mai allegare gl'Austriaci ove non si tratta di alcuna temporalità, ma della sola spiritualità: nel libero esercizio dell'Ecclesiastica giurisdizione, e qual esempio di differenza possono essi mostrare in tanti Patriarchi Veneti, che sino

che sino all'anno 1626. governarono liberamente tutta la loro Diocesi Austriaca. Ne vale il dire la Repubblica non ammetterebbe ne' suoi Stati un Vescovo estero e suddito d'una Corte straniera, dunque neppure la Casa d'Austria permetter lo deve ne' suoi, poichè qui non è similitudine alcuna, essendochè Aquileja non è ella giustamente in Dominio della Casa d'Austria, ma dei Patriarchi. Ma se anco fosse ben fondata questa differenza della Regina per i suoi stati fuori d'Aquileja, si potrebbe pur procedere senz'alcuna smembrazione del Patriarcato in quella maniera, che tiene il vescovo di Trieste suddito della Regina per la Città di Pinguente, ed altri luoghi di sua Diocesi, che sono nello Stato Veneto, che è simile appunto a quella che Sua Santità oggidì felicemente regnante nell'accordo con il Re di Sardegna ha prescritto per quei non sudditi di quella Corona, che anno parte delle loro Diocesi nei di lei stati.

Alla terza: I sudditi Austriaci sono giudicati dai loro respettivi Arcidiaconi constituiti sin dal Barbaro Patriarca in ogni Provincia Austriaca, nelle quali s'estende la Diocesi Aquilejense. Anche all'Arciduca Carlo nell'anno 1574. venne questo pensiero di sollevare i sudditi suoi che fossero obbligati a farsi giudicare fuori de' suoi stati; ma non per questo gli cadde in animo di tentare alcuna smembrazione del Patriarcato, ma fece instanza al Patriarca Grimani, che a tal'effetto si compiacesse di creare un suo Arcidiacono in Gorizia, e il Patriarca nell'anno istesso condiscendendo alla richiesta dell'Arciduca constituì in Gorizia il suo Arcidiacono.

Alla quarta: Quando gl'Austriaci riconoscevano il Patriarca erano ancor essi ammessi nei capitoli d'Aquileja; se adesso sono esclusi, non è già perchè il Patriarca sia Veneto, ma perchè essi non lo vogliono riconoscere per suo Ordinario. Per altro la massima parte delle rendite dei Capitoli così d'Aquileja, come di Cividale è nel Dominio Veneto.

Alla quinta: Siccome se uno avesse con la forza, e con la violenza occupata la possessione d'un'altro, non potrebbe stando in Giudicio domandare al Giudice d'essere confermato in possesso dell'usurpato, che il suo avversario perdendo la causa, non perderebbe nulla di più di quel-

lo, che

la che prima avesse perduto essendogli stata occupata la possessione. Così nel caso nostro, se la santa Sede ammettesse le dimande degl'Austriaci, oltrecchè priverebbe essa il Patriarca del suo dritto, ch'egli ha di ripetere quello che con violenza gl'è stato usurpato, verrebbe altresì ad autenticare e l'insolenza praticatagli dal Prevosto Peslar Ministro di Ferdinando con quella incivile protesta, di cui sopra s'è parlato, e l'usurpo, e lo spoglio fatto dagl'Austriaci al Patriarca prima della sua Città d'Aquileja, e poi dell'Episcopal Giurisdizione per la metà della sua Diocesi.

Alla sesta: Levi la Regina le violenze, lasci al Patriarca libero l'esercizio della sua spirituale giurisdizione, non lo bandisca da' suoi stati, non impedisca, che visiti, e correggat; sarà disaggravata la coscienza di sua Maestà, e soddisfatto il di lei zelo con la desiderata promozione del culto di Dio, e del bene spirituale delle Anime. Per altro non è poi nella Diocesi Aquilejense Austriaca quel male, che tanto si esaggera non per fine di zelo, ma per solo oggetto di cogliere in questa causa indebiti vantaggi. Si darà in fine di questa scrittura un breve, ma sincero detaglio del governo spirituale d'oggidì in quella parte di Diocesi, e si vedrà, che la religione, e la disciplina è meglio ivi provveduta dal Patriarca benchè lontano, che non lo è in molte e molte Diocesi ove risiedono Vescovi Alemanni. E se di più si desidera, si torni al Patriarca la libertà d'operare, che qual buon Pastore è egli pronto a non risparmiare nè viaggi, nè fatiche, nè sudori, ed a lasciarvi occorrendo anche la vita. Sicchè e del male che fosse, e del bene, che non si promuove, ne sono la sola causa quegl'Imperiali stessi, che quì la vogliono fare da zelanti. e se con tutto questo vi fosse pure qualche bisogno di pensare nelle circostanze presenti a qualche partito se ne troveranno molti, e più onesti e più spedienti di quello, che viene progettato dagl'Austriaci, che importa lo spoglio, e soppressione della dignità Patriarcale.

sentimenti

Sentimenti della Corte di Roma sulle vertenze d'Aquileja.

Con qual' impegno la Corte di Roma si sia un tempo maneggiata, perchè fosse ai Patriarchi restituita la Città, ed il Dominio temporale d'Aquileja si è dimostrato sul principio di questa scrittura: ora vediamo i di Lei sentimenti sulle vertenze della Giurisdizione spirituale, che anno avute i Patriarchi colla Casa d'Austria, e cogl'Imperadori. E principiando dalle prime proposizioni fatte a Urbano VIII a nome di Ferdinando II dall'Ambasciatore Cesareo Principe Savelli, e dal Prevosto Peslar tutto è ristretto nella Lettera, che qui trascriveremo dal Cardinale S. Onofrio scritta a Monsig. d'Anversa Nuncio in quel tempo all'Imperadore.

Mto. Ill.re e R.mo come Fllo

Nella udienza di jeri mattina l'Ambasciadore Cesareo ed il Prevosto Peslar venuto qui per il negozio del Patriarcato d'Aquileja si restrinsero a tre punti diversi per l'aggiustamento delle controversie, che corrono

Il primo de' quali si è che si divida questa chiesa, e Diocesi in due Patriarcati, assegnando ad uno d'essi la porzione esistente in Dominio Veneto, e all'altro la parte che resta nello Stato Arciducale, ovvero quella parte de' Veneti si sottoponga al Patriarcato di Venezia.

Il secondo partito è stato di porre in libertà l'elezione del Patriarca al Capitolo d'Aquileja con dividere quei Canonici in Veneti, ed Austriaci egualmente, i quali alternativamente eleggessero il Patriarca a similitudine di molti Capitoli di Germania, ne' quali sono così divisi i Canonici Eretici da Cattolici e tengono il medesimo stile de' loro Prelati.

Il terzo d'estinguere quella dignità Patriarcale, e dividerla in due Arcivescovati, l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro dove paresse alla Republica, offerendo sua Maestà Cesarea entrate all'Arcivescovato de' suoi Stati.

Niuno de quali partiti ha piaciuto a Nro Signore, non approvando quanto al primo la novità di due Patriarchi, ed questa novità in Germania.

Quanto al secondo medesimamente non vuole quel Patriarca elettivo, essendo a mera disposizione di questa santa Sede,

Damorchè

ed ancorchè per lo più lo concedano i Pontefici a Veneti ciò procede da mera loro volontà perchè altre volte è stato anche conferita a Famiglie Romane di modo che con abbracciare questo secondo partito verrebbe Sua Santità a spogliarsi della sua autorità oltre di essere cosa mostruosa il prender esempio da Capitoli mescolati con Eretici che di fatto si usurpano coteste alternative senza alcun consenso Apostolico.

Parimenti Sua Santità non ha inclinato al terzo partito per non voler estinguere quella dignità, nè torre a Sommi Pontefici la libera collazione di questa chiesa imperciocchè Sua Maestà Cesarea pretenderebbe la sua nominazione del suo Arcivescovato e li Veneti del loro e non per questo si estinguerebbono le discordie, e dissensioni, le quali per la divisione della giurisdizione più presto s' aumentarebbero. In fine Sua Santità ha giudicato, che il tentar di voler mutare il stato del Patriarcato si è un' aprir la strada di pregiudicare a questa dignità di cui erano il Friuli ed altri stati levatigli di fatto, ed in questa guisa verrebbe la S. Sede ad approvare tacitamente lo spoglio.

Mi è parso di ragguagliare V.S. di tutto il suddetto negoziato, acciocchè sopra quello che passa nei negozj concernenti cotesta carica Ella non entri a parlarne, se non è richiesta, e dica allora, che quanto a portar il negozio essendo già stato trattato dal Sig. Ambasciatore non volle ingerirsene senza espresso ordine; con tuttociò oda quello, che le verrà detto, e lo riferisca per maggior notizia a S. Beatitudine, ed il Signore Iddio la prosperi

Roma 26 Aprile 1625

Come Fr.llo Aff.mo
Il Cardinale di S. Onofrio.

Agl' altri partiti progettati sotto Innocenzo X. ed Alessandro VII. i quali furono.

I. Che si deputasse un Suffraganeo da nominarsi dall' Imperadore, ma indipendente dal Patriarca.

II. Che si mandasse un Visitatore. Ed il

III. Che si erigesse in Gratz, o Gorizia un Vescovato con assegnarli quella parte di Diocesi d' Aquileja che è nel Dominio Austriaco. A tutti i quali partiti fu sempre

risposto

risposto dalla Corte di Roma che non compliva mutare lo stato del Patriarcato e che la santa Sede Apostolica non poteva far restituire al Patriarca la Città d'Aquileja e se non poteva ottenere la rivocazione dell'Editto di Ferdinando II. non doveva neppur fare dal canto suo alcun atto positivo, che nemeno tacitamente venisse ad approvare lo spoglio e simili attentati.

Alla supplica esposta in proprie lettere da Leopoldo I. a Clemente IX. l'anno 1681 perchè sua Santità si degnasse di delegare la giurisdizione di quella parte di Diocesi Austriaca al Vescovo di Lubiana per modo di provisione e sintantochè sua Santità fosse per decidere la causa principale; fu posto in deliberazione, che il delegare la giurisdizione spirituale al Vescovo di Lubiana sino alla terminazione della causa principale sarebbe stato lo stesso, che darglielo in perpetuo, perchè la causa non si definirebbe giammai, e sarebbe stato lo stesso, che incorporare alla chiesa di Lubiana una parte si grande della Diocesi d'Aquileja e condannare per conseguenza la chiesa d'Aquileja ad esser jus Patronato dell'Imperatore come lo è il Vescovato di Lubiana. Oltrecchè il Vescovo di Lubiana per supplire alle spese delle visite, facilmente si sarebbe appropriate le rendite, che il Patriarca tiene nelli stati Imperiali, e con l'andar del tempo avrebbe forsi preteso di conferire li Canonicati d'Aquileja, che vacassero nelli mesi dell'ordinario, e forsi li avrebbe conferiti de facto, ancorchè la delegazione fosse spedita con strettissime limitazioni, e li provisti da lui, e non quelli del Patriarca avrebbero avuto il possesso, e l'utile, perchè la Cattedrale, ch'è una buona parte delle rendite della mensa Capitolare è dentro li Stati Austriaci: e quando poi fossero stati tanti Canonici Tedeschi, che potessero formar Capitolo, si sarebbero lecito d'eleggere il Patriarca subito che venisse la vacanza non ostante che vi fosse il Coadjutore cum futura successione, e pre

rendrebbero

tenderebbero di poterlo fare in virtù delli Concordati di Germania, dove il solo nome di Patriarca porterebbe con se danno, e pregiudicio irreparabile alla sede Apostolica, e fu osservato che per questa causa i Papi rare volte erano condiscesi di dare il titolo di Patriarca alli Prinzj dell'Imperadore, e di conferire a' soggetti di Nazione Alemanna i Canonicati d'Aquileja, i quali vacano nelli mesi riservati.

Quanto poi all'ordine osservato dai Romani Pontefici Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzo X, Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X, e Clemente XI per trattare questa materia qualunque volta è stata proposta dalla Corte Imperiale, et Austriaca, egli è stato sempre un'ottimo partito di destinare a ventilarla una particolare Congregazione di Cardinali e Prelati, che si è chiamata la Congregazione d'Aquileja, e questo è stato sempre un'ottimo partito, che partorisce due buoni effetti, il primo de' quali è, che destramente temporeggiandosi con queste deputazioni, ed unioni di tali Congregazioni intanto si acchetano e si calmano quei primi impeti, e movimenti della Corte di Vienna; e l'altro effetto migliore e più importante si è, che dovendosi in queste Congregazioni trattar la materia con ragioni Canoniche, delle quali sono affatto sprovveduti gl'Austriaci, e il Patriarca ne ha in abbondanza così in ordine, come in merito, l'interesse d'Aquileja sarà sempre più al coperto di quello che fosse trattandosi col solo Papa. In una parola nelle Congregazioni si dee procedere giuridicamente, ove non ha luogo l'arbitrio: col solo Papa si procede deliberativamente, e nelle deliberazioni molte volte: stat pro ratione voluntas e se potesse darsi anco il caso, che la Congregazione aderisse alle premure di Vienna, resterebbe ancora di ripigliar l'affare col Papa: laddove che trattandosi immediatamente col Papa, se egli una volta piega, come si potrebbe più rimettere in piedi la causa? Ma nè il Papa verrà mai ad una deliberazione contraria al sentimento, al voto, al giudicio della Congregazione, ch' esaminerà la materia d'Aquileja, nè una tale Congregazione seguendo li esempj di tutte l'altre precedenti potrà mai innovare cos' alcuna in pregiudicio del Patriarcato, così per il pericolo di quelle perniciosissime conseguenze, che tante volte

sono

sono state poste in riflesso, e così pure perchè ogni ragione canonica vi resiste, e in ordine e in merito lasciando quella del merito, questa sola farò palese dell'ordine la quale ha avuto sempre un gran peso in tutte le precennate Congregazioni. Per disposizione d'ogni legge non si da adito di progredire in causa a chi prima non levi gl'attentati che nella causa medesima abbia egli fatto gl'Imperadori, e Arciduchi avevano di proprio fatto e con la forza spogliato il Patriarca prima della sua Città e dominio d'Aquileja, e poi del libero esercizio della Patriarcale Ecclesiastica giurisdizione in tutta quella parte di Diocesi che è posta ne' loro stati. Qual attentato più violento, più scandaloso, e più pregiudicievole al Patriarca alla S. Sede ed all'imunità Ecclesiastica? Per la qual cosa giustamente non si è mai voluto dalla Corte di Roma ammettere in questa materia una negoziazione ed un trattato di proposito, e concludente, dicendosi sempre che si debbano prima rimuovere gl'attentati, e specialmente rivocar l'Editto di Ferdinando II. e che poi si saria potuto discorrere e deliberare della materia. La casa d'Austria, che ha sempre voluto sostener quell'Editto, non ha mai lasciato di far instanza in ogni congiuntura, e specialmente in ogni principio di Pontificato per la dismembrazione, e divisione del Patriarcato, o per altro partito equivalente senza però mai averlo potuto conseguire. perchè ogni minimo atto positivo, che la S. Sede Apostolica avesse fatto sarebbe stata una tacita approvazione dello spoglio della Città d'Aquileja, ed d'un Editto di così pessimo esempio, e cotanto dannoso, e pregiudicievole alla Sede Apostolica, alla disciplina ed all'imunità Ecclesiastica.

Non è però, che dei disordini che pur troppo qualche volta succedono nella Diocesi Aquilejense Austriaca, da cui con violenza è vero, ma pure da tanto tempo è bandito il Patriarca, e dal pregiudicio, che ne risentono in qualche parte quelle anime per la lontananza del loro Pastore non siano stati più volte penetrati i Sommi Pontefici e quantunque di tutto il male non altri n'abbia tutta la colpa, che il fasto e la violenza di Casa d'Austria, ed il Reggimento di Gratz, nondimeno anno eglino applicato l'animo per trovare qualche ripiego opportuno

a compensare

a compensare le avventure della Chiesa, e Diocesi così cospicua. Urbano VIII. aveva proposto, e la Republica aderiva al progetto che il Patriarca deputasse per quella parte di Diocesi Aquilejense che è di là dai Monti un Suffraganeo con la forma solita usarsi dai Vescovi di vaste Diocesi nella deputazione di simili suffraganei, cioè che fosse egli amovibile a beneplacito del Patriarca, e con quelle tali facoltà che lui piacesse communicarli. Ma gl' Austriaci che volevano la dismembrazione del Patriarcato non acconsentirono. E quando altre volte dopo è stato replicato questo istesso partito del Suffraganeo non anno mai voluto piegarsi a una minima dipendenza dei Patriarchi, ond' è convenuto alla S. Sede di studiare nuovi mezzi. Nell'anno 1629 fu deputato il Vescovo di Pedena, il quale è uno dei Vescovi Provinciali della Metropoli Aquilejense ma soggetto alle core dell' Istria, l'amministrare per modo di provisione la giurisdizione Episcopale nella parte Austriaca della nostra Diocesi eccettuata però sempre Aquileja (eccezione osservabile) ma questa deputazione non ebbe mai effetto alcuno, ma fu dalla S. Sede sostenuta: e come si può ben credere per quelli stessi motivi, e riguardi, per cui Papa Clemente IX. non volle mai aderire ad un simile partito, che, come qui innanzi abbiamo veduto, gli fu con grandi instanze proposto da Leopoldo I nel 1671. Dopo di questo un' altro progetto fu quello del Visitator Apostolico. Sui principj del Patriarca Marco Gradenigo, che succedette ad Agostino Gradenigo l'anno 1629, e venne alla residenza l'anno 1633. il Vescovo di Lubiana, ove maneggiossi per farsi creare Visitatore Apostolico nella Diocesi Austriaca d' Aquileja, e dalla Corte di Roma non fu rigettato il suggerimento, e già maturavasi di destinarlo in Visitatore Apostolico, o nella persona del Vescovo di Lubiana, o in altro soggetto quando accortosi di questo disegno il Patriarca se ne querelò egli altamente che in Roma si tentasse d'introdurre nella sua Diocesi un Visitatore Apostolico per far quello che d'avantaggio avrebbe egli stesso fatto, se dalla violenza di Cesare non fosse stato impedito. La S. Sede così scriveva il Patriarca, è bensì solita d'entrar tra la negligenza, e la trascuraggine, e impotenza naturale

turale del Diocesano di provvedere in questi casi d'un Visitator Apostolico, e di più si dia ancora, che il Papa volendolo assolutamente possa a suo beneplacito man darlo senza alcuna di queste cause; ma si metta pri bene in considerazione, se a un Prelato degno, e pronto a far la sua parte, ed il suo debito si abbia da recare questo torto di metterzli sulla faccia, e nella propria chiesa un visitatore, che faccia quelle funzioni che avrebbe già fatte, se non gli si resistesse la violenza, e la forza di chi de facto, e contro la libertà Ecclesiastica lo impedisce: e Dio sa perchè! Si consideri, che questi moti non si fermeranno qui ma saranno principj di pessime conseguenze e di una separazione, e di una divisione del Patriarcato. Se si volesse dare un visitatore Apostolico oltre i monti con soddisfazione del Patriarca pur pure, massime quando fosse restituita al Patriarca la libertà di andare in Aquileja, ed altrove di qua dai monti, altrimenti sarebbe questo un dichiararsi dalla S. Sede il Patriarca notabilmente escluso da tutti quei luoghi Austriaci, che sono per così dire, la maggiore, e la più bella parte della di lui Diocesi sarebbe fatto Patriarca dimidiato, e di niun credito, anzi da meno d'alcuni suoi Vescovi suffraganei. Così scrisse il Patriarca Gradenigo, e il disegno del visitatore Apostolico fu dalla Corte di Roma abbandonato

Ed in fatti se si trattasse di un visitatore Apostolico di quelli, che vanno visitando, ordinando, e poi se ne ritornano a Roma, come un tempo fu costumava di mandare la S. Sede per tutte le Diocesi e come già fu anche nella nostra Aquileja per l'una, e per l'altra parte, cioè Austriaca, e Veneta Monsig.r de Nores Vescovo di Parenzo nell'anno 1584. non sarebbe male ma non è di questa specie di visitatore, che vorrebbero gl' Austriaci Imperocchè lo vorrebbero essi stabile, e perpetuo, che avesse la sua residenza fissa in Gorizia, e così che fosse egli visitator Apostolico di nome, ma in fatti, ed in sostanza, che fosse Vescovo di tutta quella parte di Diocesi Aquilejense Austriaca. Lo ha veduto questo indiretto fine della Corte di Vienna il Regnante Sommo Pontefice ed ha conosciuto le conseguenze del visitator

Apostolico

Apostolico da essa ultimamente addimandatogli e quantunque fosse il Santo Padre già quasi entrato in opinione di accordarglielo ha egli poi rigettato questo partito per il caso, che una tale deputazione partorirebbe quegli effetti medesimi, che di sopra abbiamo considerati intorno l'anno 1671. parlando del Vescovo di Lubiana e che in sostanza sarebbe ella la smembrazione e divisione del Patriarcato che domandata con tanta instanza dagl' Austriaci ai Pontefici suoi Predecessori fu dai medesimi sempre negata per le conseguenze oltremodo perniciose al Patriarca alla Religione, alla S. Sede ed al Gius Patronato della Repubblica accordato, ed in tutti i tempi difeso dall' autorità de' Pontefici.

Risposta del Sig.r Cardinale S. Clemente al Viglietto del Signor Card. Quenni per l'affare d'Aquileja, nel quale era occlusa la protesta o viglietto che sta registrato a Cart. a Nostro Signore

Questo viglietto va qui @

Basterebbe senz'altro al Cardinal S. Clemente l'esempio di Clemente XI. oltre le altre sue obbligazioni per abbracciare con tutto il cuore il partito della Repubblica, onde Vra Emza gli rende giustizia, quando nel proposito di cui si tratta, così pensa a suo favore. In tal sistema dunque regolerebbe egli le proprie azioni, e ne potrebbe l'Emza Vra far capitale, s'egli non si trovasse nella situazione che ognuno sa. Tanto più che non sa capire, che Sua Santità si regoli col parere di una sola persona, e non piuttosto col sentimento di tutto il Sacro Collegio, particolarmente di quei Sig.ri Cardinali, che possono essere più pratici della materia, ed i quali più che al tempo d'Enrico IV. vi sarebbe ora bisogno che fossero sentiti per le funeste conseguenze, che possono derivare e con tutto l'ossequio bacio le mani a Vra Eminenza umilissimamente.

1750.

Dissertazione Istorica e Canonica, nella quale si dimostrano i Titoli, che ha la Republica di Venezia sopra la Chiesa d'Aquileja, e si fa vedere, che il Regnante Pontefice non aveva autorità di segnare alcun Breve senza l'assenso del Cardinal Patriarca, e quello della Republica

Del Sig.r N. Litino Vicario Pretorio di S.a Ecc.za Sig.r Antonio da Mula Luogotenente generale della Patria del Friuli nel sudetto Anno.

Non può negarsi, che la Chiesa d'Aquileja non sia stata sin dai primi secoli considerata per una delle più celebri, e più conspicue chiese dopo la Romana; nè solo perchè retta in ogni tempo da Soggetti i più ragguardevoli per nascita, per santità, per dottrina, e col sangue di più martiri Patriarchi illustrata; ma perchè da doni doviziosissimi di più Terre e villaggi da più monarchi in più tempi arricchita. che sia la verità. Rovinata che fu Aquileja d'Attila Rè degl'Unni, restò quasi affatto distrutta questa chiesa, rimanendo in stato così deplorabile sino al tempo dell'Invittissimo Carlo Rè di Francia. Nel qual tempo Paolino Patriarca insperanzito dalla fama, che da per tutto correva della di lui singolare pietà per i Tempj sontuosi, Chiese, e Monasteri per ogni dove fabricati, andò in persona ad esporre a

Carlo

Carlo Magno le rovine della desolata sua Chiesa. Nè riuscì inutile il tentativo al Prelato, mentre il pietoso Monarca gli fè un'amplissimo dono di molti Villaggi nello stato del Friuli di Gorizia e dell'Istria, che gli furono poi confermati d'altri Imperatori, o Regi Successori. [Ughel. Ital. sacr. To. 5 pag. 14 et Soard in vit. B. Bertrandi.]

Ad esempio di questo l'anno 996. donò anche Ottone Imperatore al Patriarca Rodoaldo, e ai di lui Successori tutto il paese, che è tra la Livenza e la Piave, avuti prima in dono dal medesimo Udine, Fagagna Buja e molti altri luoghi col separarli affatto dalla di lui giurisdizione, ed Impero, e per ristabilirli maggiormente l'Imperatore Corrado donò al Patriarca Popone il Ducato del Friuli e il Marchesato dell'Istria. Doni, che furono poi di gran lunga dai Patriarchi e con più guerre avute coi confinanti accresciuti, come anche per averne molti con titoli onerosi acquistati, leggendosi nelle Cronache del Dandolo, che il Patriarca Pellegrino secondo di questo nome si fè Cittadino Veneziano per aver appunto comperate moltissime possessioni nelle vicinanze di Venezia. [Ughel. pag. 43. et Soard. ut sup.ª] [Idem.]

Dopo i quai doni fu il Patriarca Aquilejese non solo riconosciuto per uno de' primi e più illustri Prelati nell'ordine gerarchico della Chiesa, ma per un Principe libero, assoluto e indipendente nel Mondo. Tanto è vero, quanto che come tali battevano monete, contraevano leghe, facevano guerra, concedevano Feudi; in somma esercitavano in temporale tutto ciò che compete ad un sovrano indipendente Monarca.

Leggesi ancora nelle Istorie il conflitto, e la rotta data dal Patriarca Bertrando in persona, e suo esercito a Ricardo novello Signor di Camino qualor venne ad assalirgli le terre Patriarcali, e ad incendiargli il suo Stato. [Soard. in vit. B. Bertran.]

Leggesi ancora il disfacimento fatto dal Patriarca Pellegrino unito in lega coi Veneti, de' Trivigiani, che gl'impestavano il Friuli. [Idem.]

E chi vorrà più diffusamente internarsi nelle Istorie e nelle Cronache ne troverà alcuno sino alla testa de' Guelfi a combattere contro l'Impero medesimo escor-

gerà

gerà più investite di feudi Nobili fatte dai medesimi, tra cui quella fatta da Pagan Turriano a Federico Savorgnano benemerito di quella chiesa della fortezza di Osoppo

Non contento però Lodovico Tecko Patriarca di quanto avevano que' Sovrani alla sua chiesa contribuito, che avido sempre più d'ingrandirlo collegatosi l'Anno 1420. con Sigismondo Re de' Romani e d'Ungheria contro i Veneti andava con le sue genti senza ragione infestando i di loro Stati.

Poteva, come ognun vede, senza più la Republica, usando di quella naturale difesa che vien da Dio, dalla Natura, dalle Leggi, e dalle Genti insinuata tosto impugnar l'armi e difendersi; eppure per quella venerazione, che ha professato in ogni tempo alla chiesa, fè prima ricorso al Pontefice, perchè con lettere o col mezzo de' suoi Ambasciatori lo esortasse astenersi dalle violenze, e dai danni, che inferiva a' suoi stati.

> sabel Du n. 1. 9. Paul. moros. hist. l. 8 pag. 398 Nicol. Sanud. T. 22.

Ma scorgendo vani e inutili i tentativi, fatte avanzar le sue Truppe nei Stati del Friuli colla forza dell'armi ne lo spogliò. Avendo anco a questo Prelato ciò che leggesi nelle sacre e profane Storie il più delle volte accaduto ne' passati secoli ai Principi più potenti del Mondo di perdere i stati propij, allor quando cercavano di occupare gl'altrui

E se di questi stati restarono i Veneti l'anno 1509. da Massimiliano Imperatore spogliati ciò non ostante restarono dai medesimi poco dopo col valore di prima riacquistati. e sarà questo il primo titolo che si acquistò la Republica sopra i stati del Patriarca, che per esser di conquista di guerra servirà ai Veneti in ogni tempo di ragione incontrastabile, per preservarsi con tutta giustizia, quanto eglino si sono acquistati con l'armi; perchè legge fu questa sin dai primi tempi stabilita dal Gius delle Genti, e da tutte le Nazioni, anche più rimote, e più barbare sempre mai osservata: <u>eá, quæ ab hostibus capiunt, jure gentium statim capientium fiunt.</u>

> Xenof. V. de inst. civii. Plat. de Leg. Puffendorf. de ... et Pac. L. nat. 55. ult.

Contro un tal titolo che potrà dirsi in contrario? Forse che i stati, che furono ai Patriarchi da tanti Imperatori,

e Regi

e Regi donati, non fossero di ragione libera, e indipendente de' Patriarchi, perchè spettanti alla dignità dell'Impero, onde sia stato de' Veneti una mera usurpazione lo spoglio? Come provar ciò se per avvalorarlo bisognerebbe mostrare, che dopo anche il decadimento del Romano Impero restato fosse al titolo d' Imperadore annesso un qualche grado di sovranità nelle Romane Provincie possedute in presente da Nazioni straniere, ma come mai? Se da che rinovò il Popolo Romano il titolo d' Imperadore nella persona d' Ottone il grande, che passò poi ne' Principi della Germania suoi Successori, mai anno avuto questo carattere di sovranità sopra alcun Principe dominante nelle Provincie una volta al Romano Impero soggette, anzi neppure le Provincie stesse Germaniche; mentre chi viene eletto Imperadore diventa capo solamente d'una Republica di Sovrani, che altro Superiore non riconoscono, che le publiche leggi.

Si vorrebbe forsi inferire dal dono fatto da' que' Sovrani ai Patriarchi un qualche grado di sovranità di essi sopra i medesimi rissorbato. Ma se ciò, per l'istessissima ragione direi non più liberi, e indipendenti Padroni i Romani Pontefici d'Imola, Faenza, Rimini, Bologna, Forlì, Sinigaglia, e di tante altre Terre e Città, perchè luoghi tutti donati in varj tempi ai medesimi da quell' istesso Carlo Magno, Pipino, Lodovico Pio, ed altri, che donarono ai Patriarchi, omettendo la millantata donazione di Roma fatta al Pontefice dall' Imperator Costantino, come riprovata dal fatto e rigettata comunalmente dai Critici, essendo noto ad ognuno, che da Costantino fino ad Odoardo Rè degl' Eruli non ebbero in questa, nè in Italia i Pontefici alcuna autorità temporale; così da Odoardo sino all' Imperator Giustiniano fu sempre Roma ai Regi sogta; nè dagl' Imperatori Greci sino a Pipino, e Carlo Magno ebbero quelli alcuna autorità. Ma come inferire dal dono grado di sovranità, se per quanto dispongono tutte le leggi, e per quanto osservai in pratica in tutti li Tribunali del Mondo, chi dona si spo-

glia affatto

Ex Papir. Masson S. r.
Anast. Biblioth. in vit. Adr.

Ateni del Gimn. Nob.

glia affatto del dominio, che aveva sopra la cosa donata e però lo trasferisce al Donatario a differenza di quello, che infeuda, e che dota, che riserba per se l'alto dominio su quello da in dote, o in feudo.

Si pretenderebbe forsi infirmato il titolo, che acquistò la Repubblica col gius della guerra sopra i stati dei Patriarchi dalla scomunica, che contro lei fulminò il Concilio di Basilea per non averglieli restituiti al Patriarca Teckio, che a quel Concilio ricorse, dopo molti esperimenti fatti prima coll'armi per riaverli? Ma e chi non sa, che nè i Concilii, nè i Papi anno potestà diretta, nè indiretta sopra le materie temporali de' Principi, sendo essino in queste, non men che quelli nelle spirituali Vicarj vicegerenti di Cristo in Terra, e quantunque siano soggetti alla potestà delle chiavi, come peccatori, non resta punto per questo diminuita la Potestà che anno avuta da Dio come Sovrani, e che ogni contesa che nasce tra Principe, e Principe si definisce col detame del solo gius delle Genti.

La dottrina è de' Padri, de Pontefici, e di Cristo: Sciant Imperatores quis illis dederit Imperium. Sciant quis homines, quis et animas. Sciant Deum esse solum, in cuius solius potestate sunt, a quo sunt secundi, post quem primi. Così parla della Potestà de' Principi Tertuliano. Parla ancora con più chiarezza della Potestà dell'uno e dell'altro il Pontefice Simaco scrivendo all'Imperator Anastasio: Iste, cioè il Papa, divinarum. Tu humanarum, cioè il Principe, administras. Ille tibi divina dispensat. Itaque ut non dicam superior, certe equalis est honor. Dichiarando finalmente Cristo Signor nostro di propria bocca, ch'egli non fu mandato dal Patre, salvo che per salvar l'uman genere, e che per questo protestò, che il suo Regno non era di questo Mondo, e che per conseguenza niente avrebbe lui innovato intorno alla forma del governo della Repubblica comandando perciò, che si rendesse a Cesare quello, che era di Cesare, a lui si pagassero i tributi, siccome

siccome col divino suo esempio, e quello de' suoi discepoli lo confermò; si prestasse la dovuta obbedienza a' suoi magistrati: in somma punto non si alterasse la forma del governo politico, o temporale de' Principi: Regnum meum non est de hoc mundo: Reddite que sunt Cesaris Cesari, et que sunt Dei Deo.

Posto dunque questo primo innegabile titolo che ha la Republica sopra gli stati dei Patriarchi, passiamo ora ad esaminare, come siasi acquistato il secondo, cioè a dire il Giuspatronato sopra la Chiesa Aquilejense.

È massima costante de' più celebri Autori avvalorata dai Canoni e ad evidenza stabilita dal sacro Concilio di Trento, che si acquista vero e legale giuspatronato sopra una Chiesa, o col fondarla, oppure col dotarla: Anzicchè per l'unanime insegnamento di tutti i Giuristi, e dello stesso suriferito Concilio per provare un vero, e legale gius patronato in deficienza del Titolo, basta il possesso, o quasi possesso di soli cent'anni ed in sentenza del famosissimo Francesco le Roi, del Fleury, del Barbosa, ed altri accreditati Canonisti tre sole presentazioni che accorrono esser fatte in minor tempo degl'anni cento, possa essere prova autentica, e conveniente per stabilirlo.

Poste tali dottrine chi potrà negare che la Republica non abbia Gius Patronato sopra la Chiesa Aquilejese, se fu essa che la dotò l'anno 1445 col provvedere i di lei Pastori d'un' annuo decorso sostentamento? Se dall'anno 1440 sino a questi ultimi tempi essa n'è in pacifico possesso della medesima? Abbiamo dalla storia la prova.

Morto che fu Lodovico Techio in Basilea, ed in sua vece successo a quella sede Lodovico Scarampo Mezzarota Padovano trattò questi col mezzo d'Eugenio Papa un' accomodamento coi Veneti che restò anche concluso con una solenne transazione seguita l'anno 1445. Con questa concedettero i Veneti al Patriarca la sola Città d'Aquileja, S. Daniello e S. Vito e loro distretti col mero, e misto Impero. Obbligatisi inol-

tre in

tre in questa il Senato di conservare in ogni tempo intatto alla Chiesa, ed al Capitolo d'Aquileja ogni suo gius; come fu anche l'anno 1467. riconfermato a Marco Barbo Cardinale Patriarca con speciale Diploma dal Sereniss.mo Doge Cristoforo Moro

Parve però a questa pietosa Republica, che l'annua rendita di due milla Ducati d'oro, che si faceva conto rendessero i tre luoghi assegnati non fosse congruo provvedimento ai Pastori di quella Chiesa che dal Pontefice Leone VIII. fu chiamata la prima tra le chiese d'Italia dopo la Romana e che nel principio del XIV. secolo si calcolava, che avesse più di cento cinquanta milla scudi di rendita; accordò la medesima di contribuirgli annualmente tre milla Ducati d'oro del proprio per loro sostentamento quali vengongli anche oggi giorno pagati dalle due Camere di Udine, e di Padova.

Dissi con ragione del proprio, merecchè la Republica non era certamente per alcun titolo obbligata somministrargli eli: Non per compensare il di più delle Terre, e luoghi oltre i tre assegnati al Patriarca che si aveva preservati. Perchè già fatta Padrona, come abbiam veduto del Friuli sin l'anno 1420. colla conquista di Guerra. Non perchè le Terre e luoghi occupati col valore delle armi non fossero di ragion libera, e independente de' Patriarchi; perchè stati ~~sempre~~ questi sempre liberi, ed assoluti Padroni dei medesimi, si per essergli stati per la maggior parte da più Imperatori, e Regi amplamente donati, si per averne molti i Suddit Patriarchi nelle guerre avute coi Confinanti, e molti ancora con titoli onerosi acquistati. Liberalità in vero fu questa, che per essere stata usata dalla Republica a Patriarchi in tempo ancora, che risentiva ancora i danni sensibili della guerra sofferta, meritò d'essere altamente commendata e dal Pontefice Nicolò V. e da Federico III. Imperatore.

Bre. Nic. V. apud Patr. Aquil.
Dipl. Friber. III.

Anzicchè per convalidare sempre più i Titoli, che ha la Republica sopra gli Stati dei Patriarchi, sarà osservabile nella transazione seguita, che la Republica ha voluto in questa riservare per se un qualche titolo di Sovranità anche sopra i tre luoghi a Patriarchi assegnati; mentre ha voluto in detta transazione a se riservata la ragione de Feudi, come regali di prima

classe

classe in tutti e tre i detti luoghi esistente
Il quale riserva ella fu anche espressamente eccettuata
nella sentenza seguita in Trento l'anno 1535.
dagl' arbitri deputati nel primo articolo della Pace
e Lega seguita in Bologna l'anno 1529. tra il Papa
e l' Imperadore Carlo V., i Veneziani e il Duca di Ughel 58.
Milano. nella parte appunto che giudica che Fer-
dinando Re de' Romani debba restituire al Patriar-
ca Marin Grimani Aquileja. Salvis tamen et ex-
ceptis feudis, illorumque collatione cum ceteris a-
liis juribus, quae Illustriss.mo Dominio Veneto sunt
reservata in conventionibus inter ipsum Illustriss.
Dominium Venetum et Patriarcham initis Anno
Dni 1445. die 18. Junii.
Ma diasi ancor per supposto, che la Repubblica non po-
tesse mostrare alcun Titolo nè di donazione nè di
conquista; ciò non ostante mai gli si potrebbe con-
trastare un vero e legale jus Patronato sopra la
chiesa d' Aquileja, quando si dimostri col fatto, che
non già per cent' anni, ma per una serie non
mai interrotta de' secoli sino al presente, essa fu
in possesso della medesima. Più; che non furono
tre soli i Patriarchi Veneziani che la ressero e go-
vernarono; ma che dal Cardinal Mezzarotta che
è quanto a dire dall' anno 1440. sin al presente
non fu promosso Patriarca senza il consentimen-
to della medesima, e che fosse d'altra Nazione, che Ve-
neta. Che ciò sia vero.
Col di lei assenso fu eletto l'anno 1440. dopo la morte di
Lodovico Techio dal Pontefice Eugenio IV il Cardi
nal Mezzarotta (non approvata dalla Repubblica l'
elezione fatta prima dal Concilio di Basilea; nè
tampoco l'altra fatta posteriormente senza il di
lei consentimento da Eugenio IV.) Morto il Mez-
zarotta l'anno 1464. fu promosso da Paolo II.
Veneto al governo di quella Chiesa Aquilejese Mar-
co Barbo suo Nipote. A questo sostituì il Senato Ni-
colò Donato che vestì anche dal Pontefice Innocen-
zo VIII. confermato dopo la morte d'Ermolao Bar-
baro, che fu eletto Patriarca dal suddetto Pontefice in
tempo che era in Roma Ambasciatore della Repu-
blica e che per aver accettata tal dignità contro le leg-
gi del Principato fu costretto morir esule dalla sua Patria.

mancan

Mancato di vita il Patriarca Donato gli successe il Cardinal Domenico Grimani Veneto *applaudente Senatu* per servirmi delle parole dell'Ughello, nè da quel tempo in poi si leggerà, che sia stato conferito il Patriarcato che ai Veneziani, nè si troverà mai, che prima della Republica siano stati da alcun Potentato eletti Patriarchi, poichè dal clero, e dal Popolo, dal Capitolo, e dai Romani Pontefici: come in fatti nè l'Ughello, nè il Sigonio, nè il Bellono, quali scrissero in tempo innocente, e senza passione le vite, e le gesta de Patriarchi Aquilejesi fanno alcuna menzione di Elezioni di Patriarchi fatte d'alcun Re Longobardo, nè da alcun degl'Imperatori, che regnarono in Italia. E poi; se anche prima della Republica avessero eletto, o avessero ai Pontefici rassegnati i Patriarchi da eleggersi, punto non osterebbero tali elezioni al titolo acquistato in progresso dalla Republica; mentre che per tutte le leggi civili, e canoniche: *in Beneficialibus attenditur ultimus status*. Ed avrebbe luogo la massima, quand'anche la Republica non potesse mostrare alcun titolo, perchè appoggiata non solo a un possesso, o quasi possesso d'anni cento, ma di tre secoli che gl'avrebbe prescritta ogni azione. Prescrizione che quantunque non possa essere contestata dal suddito contro il Sovrano, è titolo sacro però in contestazione fra il Sovrano, e Sovrano.

Ughel. to. 5. de Patriar. Aquil.
Sigon. To. 5. l. 5. rer. Italic. Murat.
Bellon. To. 16. rer. Ital. script. Murat.

Ex vulgat. cap. consulta. de jur. Patr.

Tanto più che può usarsi contro la Chiesa medesima come lo sostenta l'erudito Van-Espen: si agat *de prescriptione contra Ecclesiam non sufficit tempus quadraginta annorum sed exigitur tanti temporis quasi possessio, cujus contraria memoria non existat juxta caput primum de Praescriptione.*

Part. 2. a. 28. c. 3. de jur. Patr.

Aggiungasi in prova d'un tal possessorio l'uso anche della spirituale giurisdizione dai soli Patriarchi Veneti esercitata per secoli, non solamente in quella parte di Diocesi, che è *a parte Veneta*, ma in quella eziandio, che è *a parte Imperii* esistente.

Ai Patriarchi Veneti, benchè spogliati senza ragione d'Aquileja, mai fu pel corso di due secoli interdetto anche in ordine al Diploma di Federico III. Imperatore l'esercizio della spirituale giurisdizione e nella me-

desima

desima, e negl'altri luoghi all'Impero soggetti.

La visitò l'anno 1593 Francesco Barbaro, e ne accenna l'Ughello nominatamente anche i luoghi dello stesso a parte Imperii visitati. La visitò dopo la di lui morte Ermolao Barbaro suo Ptto, esercitandovi da per tutto l'autorità spirituale.

Morto questo prese il possesso in Aquileja l'anno 1624. personalmente Antonio Grimani, usando anch'esso in quelle parti la giurisdizione spirituale senza contrasto.

Prese parimente il possesso in Aquileja con procura fatta a Monsig.r Mantica Vescovo allora di Famagosta a motivo di sue indisposizioni, Agostino Gradenigo esercitandola anch'esso nella Diocesi a parte Imperii sin l'anno 1628. tempo, in cui sortì l'ordine dai Tribunali di Gratz che inibì ai sudditi Austriaci di più riconoscere il Veneto Patriarca.

Con tutto questo è osservabile che non ostante un tal ordine cercarono i Patriarchi in quelle parti l'uso della spirituale loro Giurisdizione, mentrecchè destinarono dopo anche i divieti, alcuni col titolo di Archidiaconi, quali erano, come Vicarj nella Stiria, nella Carintia, nella Carniola, e nei Contadi di Gorizia, e di Gradisca, facendo questi le istesse funzioni di vicarj. Questi visitavano le chiese soggette ai loro Arcidiaconati; questi mandavano in Udine al Patriarca ed anno mandato sino a questi ultimi tempi e chierici ordinandi, e Confessori approbandi.

Dal Patriarca ricevevano le patenti coprendoli dopo l'inibizioni seguite. Monsig.r Nunzio di Vienna con altra sua patente così di concerto col Patriarca, a riserva di quelli della Carintia, dov'è una gran parte della Diocesi Patriarcale Austriaca, quali come soggetti nel Temporale al Vescovo, e Principe di Bamberga, non anno avuto bisogno di chieder patenti dal Nunzio di Vienna, usando sol tanto quelle del Patriarca.

Quali tutte cose oltrecchè stabiliscono il possesso avuto per secoli da Patriarchi Veneziani in tutte le parti componenti la Diocese Aquilejense.

Così anche ad evidenza dimostrano, che la parte della Diocesi a parte Imperii esistente non fu mai cotanto abbandonata, cosicchè fosse necessario ricorrere a novità contrarie alla disciplina della Chiesa, ai Canoni ai Concilii, ai Pontefici, a' Padri, come dimostreremo in

progresso

progresso.

E se avanti il Concilio di Trento non fu per molti anni visitata la Diocesi a parte Imperii, ciò non fu certamente, perchè i Patriarchi, che la reggevano non avessero diritto, e potestà di visitarla, ma per l'abuso notorio introdotto in quei tempi in materia di residenza, e di visita, e poi allora diversi Patriarchi erano Cardinali, ed avevano più Vescovadi, nè risedevano in alcuno.

E fu tale, e tanta la gelosia, che anno avuto in ogni tempo i Pontefici di preservare a questa eccelsa Repubblica il possesso pacifico di questa Chiesa, che tutti i mezzi studiarono per ovviar' in caso di vacanza di quella sede accio, che potesse insorgere per disturbarglielo

Pensò per questo l'anno 1575. Gregorio XIII. di concedere nuovamente a Patriarchi Aquilejesi la Coadiutoria non ostante la proibizione poco avanti seguita nel Concilio di Trento di tutte le Coadjutorie, e rinunzie con regresso che nel V. secolo della Chiesa, ed anche ne' precedenti furono introdotte da' Vescovi e che nell'anno 1520 l'avevano parimenti introdotte nella sede Aquilejense i Patriarchi.

Leggendosi nelle storie, che dopo la proibizione del Concilio fu conceduto al Patriarca Giovanni Grimani Luigi Giustiniano per Coadjutore Quale premorto fu dato per Coadjutore allo stesso, Francesco Barbaro. E fu questa la prima Coadjutoria nelle Chiese d'Italia dopo il Concilio di Trento. dopo il qual tempo stimarono per ogni riguardo tutti i Sommi Pontefici d'ammetterla nel Patriarcato d'Aquileja.

Con tutto questo passando a Giulio III. non ancora abbastanza tutelato in caso di vacanza il possesso di questa Repubblica, che perciò diede facoltà alla medesima di nominare vacando quella sede quattro soggetti per esserne poi uno prescielto a piacer del Pontefice

Bull. Jul. III. an. 1550 26 septemb. apud Patr. Aquil.

Anzi per assicurarglielo affatto stimò per ultimo Gregorio XIII spogliarsi della facoltà attiva di eleggerlo concedendo allo stesso Patriarca l'autorità d'eleggersi il Successore

Bull. Greg. XIII. apud Patr. Aquil.

E se tanto studiò questo Pontefice per assicurare alla Repubblica in ogni tempo il possesso della Chiesa Aquilejese; che non fece anche l'anno 1580. per rimettere il Patriarca nel possesso d'Aquileja occupata contro giustizia dagl' Alemanni? Ordinò a Monsig.r Malaspina suo Nunzio che con tutto il fervore esponesse al Serenissimo Arciduca Carlo che Aquileja fu con solenne transazione assegnata l'anno 1445. a Patriarchi,

e che questa

e che questa fu l'anno 1509 da Federico III. Imperatore approvata ..... che occupata questa con tutto il Friuli l'anno 1509 dall'Imperator Massimiliano ricuperata poco dopo dai Veneti fu nuovamente ai Patriarchi secondo la suriferita Capitolazione restituita ...: che dal Giudizio seguito in Trento l'anno 1529. fu dagli arbitri e soprarbitro deciso, che Ferdinando Re' de' Romani dovesse al Patriarca Marin Grimani restituirla .. Ordinò, ch'egli esponesse l'innocenza del Patriarca nel fatto di Marano, l'acquisto del medesimo fatto dai Veneti con titolo oneroso da Pietro Strozzi qualor disperato di poterlo difendere dalle forze degl'Austriaci era in procinto di venderlo ai Turchi.... Finalmente ch'egli esponesse i molti e gravi disordini che ne nascevano in quella Diocesi nell'impedire al Patriarca la visita

Conchiuderò finalmente con dire che il possesso, che ha la Repubblica di questa Chiesa fu con un tacito assenso dagli stessi Imperatori approvato, mentre che mai, nè quando si fe Patrona del Friuli con l'armi nè quando la viddero retta per secoli da soli Prelati Veneziani fu da nessuno Imperatore, o Arciduca contro di lei reclamato. Anzi dirò francamente che con espresso assenso fu dagl'Imperatori confermato mentre comprovò certamente Federico III Imperatore il componimento seguito tra la Repubblica, e il Patriarca l'anno 1445. Lo comprovò l'Imperator Carlo V. col confermare, che fece nel trattato di pace seguito in Bologna tra esso, e la Repubblica tutti i possessi della medesima col solo obligo di restituire al Patriarca, come fece S. Daniello e S. Vito Lo approvò finalmente l'Imperatore Ferdinando qualora non solamente laudò l'arbitraria sentenza seguita in Trento coll'impegno più sacro dell'Imperator Carlo V, ma che anche raccomandò nelle ultime sue agonie mosso dai stimoli della propria coscienza, che fosse la medesima inviolabilmente eseguita. Ughel S. C

Se tali dunque sono i titoli che ha la Repubblica e il Cardinal Patriarca sopra la chiesa d'Aquileja; mi sia permesso di dir francamente, che la novità praticata oggidì dopo tre secoli dal Regnante Pontefice, coll'istituire un Vicario Apostolico a parte Imperii con pregiudicio della Potestà, e Giurisdizione del legittimo natural Patriarca e dell'antichissimo Giuspatronato che ha la Repubblica sopra di quella chiesa, non potrà essere che detestata dal voto

universale

universale della Chiesa perchè contraria alla inveterata consuetudine della medesima, ai giudizj venerabili de' Sacrosanti Concilii alla mente dei Sommi Pontefici, e alla dottrina de' Santi Padri che sia la verità.

Ognun sa, che sin da primi tempi furono sempre nella Chiesa universale con somma gelosia risguardate le giurisdizioni di tutte le chiese particolari, e Diocesi: e che fu espressamente proibito di allargare, o diminuire i confini delle medesime, sì per essere stati questi considerati sempre inviolabili come anche per conservare alle Chiese intatta quella libertà, che gli fu donata da Cristo. Bastando il dire che ne' quattro primi secoli della Chiesa non leggesi cosa nè più, nè con maggior fervore inculcata dai Concilj, dai Padri dai Pontefici di questa; che debba ogni Metropolitano, ogni Prelato preservarsi illibati i suoi Giusi; che nessuno di loro possa in alcun tempo turbare i diritti de' suoi Colleghi; che ciascheduno finalmente regga la sua Provincia, e la sua Diocesi giusto il prescritto dei canoni Apostolici, e Niceni.

Per questo leggiamo nella storia Ecclesiastica essere stata sì grande la gelosia che anno avuta i Vescovi in ogni tempo di conservare la propria giurisdizioni che sempre anno obstato con tutto l'impegno pastorale a chi ha procurato turbargliela.

Appena furono instituiti da Modesto Prefetto del Pretorio i due Metropolitani nella Capadocia per diminuire a S. Basilio la giurisdizione, che avea nella chiesa di Cesarea per aver ricusato questo Santo Prelato di abbracciare l'erronea dottrina di Ario professata dall'Imperador Valente, che tosto ricorre a Martiniano perchè trovasse maniera presso la Corte d'impedire la essecuzione. — S. Basil. 376

Fè anche ricorso Focio Vescovo di Tiro a Martiniano, perchè Eustazio Vescovo di Berito esercitava l'ufficio di Metropolitano in alcune Città della ..... Fenicia alla sola Diocesi di Tiro soggette, onde restassero intatti, ed illesi i diritti dell' Episcopale sua sede.

Reclamarono al Concilio Efesino i Vescovi di Cipro contro Giovanni Antiocheno perchè cercava usurparsi le ragioni di Metropolitano in quell' Isola.

E se ne cerchiamo l'esito delle giustissime loro doglianze troveremo, che rimessa da Martiniano la querela di Focio — Conc. calced. Act. 5.

al Concilio

al Concilio di Calcedonia fu da' quei Padri solennemente deciso, che non sia turbata la giurisdizione di quel Vescovo ma che sia riconosciuto per Metropolitano il solo Vescovo di Tiro. Troveremo che dal Concilio Efesino furono esaudite egualmente le istanze de' Vescovi di Cipro.

Conc. Ephes. can. 8

Nè minore leggiamo essere stata la gelosia avuta in ogni tempo dai Sommi Pontefici nell'osservar essi come Capi della Chiesa universale e far osservare dagl'altri tutti, che compongono il corpo mistico della medesima questa consuetudine antichissima della Chiesa: mentre se talvolta S. Gregorio delegò a suoi vicarj la propria Giurisdizione, ma singulis Metropolitis secundum priscam consuetudinem proprio honore servato. Rendendone anche la ragione con queste parole: Nam nisi unicuique Episcopo sua jurisdictio non servatur, quid aliud agitur nisi ut per nos per quos Ecclesiasticus ordo custodiri debet, confundatur.

S. Greg. Epist. 50 l. xi.

Idem lib. 9. Epist. 132

E per questo ancora S. Leone avvertisce Anatolio Vescovo di Constantinopoli a dover ogni Prelato esercitarsi con carità fra i proprj confini nè a voler mai tentar d'usurparsi quelli degl'altri: Manentibus terminis quos constituerunt Patres nemo in jus tendat alienum sed intra fines proprios atque legitimos prout quis voluerit in latitudine caritatis se exerceat.

S. Leo Epist. 54

E perchè Acacio volle impadronirsi delle Provincie che non eran soggette alla sua Chiesa di Constantinopoli fu condannato qual reo d'aver trasgrediti i Canoni del Concilio Niceno da Felice III. il Pontefice.

Felix Epist 6

A fronte dunque d'una tal consuetudine osservata per secoli nella Chiesa come poteva mai il Romano Pontefice diminuire ed alterare colla sua Potestà la Giurisdizione de' Patriarchi Aquilejesi coll'istituire in una parte della sua Diocesi un Vicario Apostolico, dove pel corso di due secoli interi esercitarono sempre senza contrasto la spiritual Giurisdizione, e dove cercarono dopo anche le proibizioni di Cesare con le maniere di sopra accennate di preservarla? Coll'artificioso pretesto di provvedere in tal modo ai disordini da tanto tempo introdotti in quelle parti con notabile pregiudicio delle Anime: quasicchè non fossero e gli stessi disordini in quelle parti anche al tempo di tanti altri Pontefici suoi Predecessori per dottrina, e per pietà ragguardevoli come furono appunto Papa Urbano sotto cui cominciarono l'inibizioni Cesaree, Papa Innocenzo X., Papa Alessandro V., Clemente VIII., e Clemente X. quali tutti

studiarono

studiaron bensì con tutto il fervore Apostolico in più Congregazioni di Cardinali di rimediare ai disordini, e di ridurre a fine le contese. ma che? vedendo di non potere far novità senza pericolo di più gravi sconcerti, stimarono meglio soffrire piuttosto con dolore i disordini che diminuire la giurisdizione del natural Prelato.

Ma se stata fosse anche zelo per la Religione la praticata novità: come mai, e con quale autorità praticarla contro la disciplina immemorabile della chiesa, che non vuol turbate da chi si sia le giurisdizioni de' vescovi quel Romano Pontefice che è da Dio destinato a conservare illeso ed indemne l'ordine gerarchico della chiesa, consistendo appunto l'eminenza della Romana chiesa ed il Primato di chi la governa nell'osservar esso più d'ogni altro la disciplina ed i Canoni e nell'imporre con Apostolica autorità agli altri di osservarli non mi lasciando mentire fra i molti, che ometto per brevità, Gelasio il Pontefice. unicuiusque Synodi constitutum quod universalis Ecclesia probavit assensus, nullam magis exequi sedem prae ceteris oportere quam primam, quae unamquamque Synodum et sua auctoritate confirmat, et continuata moderatione custodit. Ciò più ad evidenza ancora costando dalla professione di fede che anticamente facevano i Romani Pontefici appena che erano al governo della chiesa universale, quale trovasi registrata nel diurno de' Pontefici. Nihil de traditione quod a probatissimis predecessoribus meis servatum reperi diminuere vel mutare aut aliquam novitatem admittere, sed ferventer aut vere eorum discipulus et sequipeda totis viribus meis conatibusque tradita conservare et venerari. Si qua vero emerserint contra disciplinam Canonicam emendare sacrosque Canones et constituta Pontificum ut divina et coelestia mandata custodire. Con quel, che siegue.

Bossuet in defens. Declar. cler. Gallic. par. II. T. II. c. 9.

Non intendo per questo di sostenere, che la disciplina della chiesa sia stata sempre e sia talmente inalterabile che non abbian potuto in alcun tempo, né possano i Romani Pontefici per qual si sia escogitabile causa mutarla diminuirla alterarla mentre anch'io accordo che possano i Papi talvolta pro tempore, loco causisque et personis, utilitate, vel necessitate suadente moderari et dispensare per servirmi delle voci del Concilio di Basilea. ma intendo solo di sostenere che ciò il Papa non possa fare a capriccio con potestà illimitata, ma solo, si necessitas vel evidens utilitas postularet, come stabilisce il dottissimo

Conc. Basil. eq. Synod. Reg. que incipit Hoc[?] Decr. num. 5 To. 12 Conc. pag. 704

Gerson

Gerson. E come diffusamente ebbe a dirlo con tutta sincerità anco alla presenza d'Alessandro V l'istesso Dottor Cristianissimo: Leges recte latas quantalibet importunitate potentium - - - - - - - - - - necessitas urgeat, aut communis provocet utilitas. Alioquin fieret potius crudelis dissipatio, quam justa dispensatio. E in caso non fosse avuta l'autorità di questo Autore per dottrina per altro e per pietà celebratissimo aggiungerò in di lui supplimento ciò che nel proposito stabilisce il sacro Concilio di Trento si cum pub. expedit legis vinculum quandoque relaxare ut plenius evenientibus casibus, et necessitatibus pro communi utilitate satisfiat sic frequentius legem solvere exemploque potius quam certo personarum ... delectu petentibus indulgere nihil aliud est, quam unicuique ad leges transgrediendas aditum aperire: Quapropter sciant sacratissimos canones exacte ab omnibus et quoad ejus fieri poterit indistincte observandos quod si urgens justaque ratio et major quandoque utilitas postulaverint cum aliquibus dispensandum esse

Gers. serm. coram Alex. V.

Per altro se fosse in plenaria potestà dei Pontefici di mutar a sua voglia diminuire alterare le leggi della Chiesa la disciplina ed i Canoni quanto presto si vedrebbe sottoposto il Principato al sacerdozio e quanto presto si vedrebbe stesa la imperiosa mano de' Pontefici non men sopra le coscienze degl'uomini, che le supreme Regalie e preeminenze de' Principi e sopra i diritti e prerogative de' loro sudditi avendolo prima di me confessato i quattro Eminentiss.[mi] Cardinali deputati l'anno 1538. dal Pontefice Paolo V. all'emenda di moltissimi disordini in quel tempo nella chiesa introdotti quali dopo aver messo in vista di Sua Santità i pregiudizj sensibili che risentiva la Chiesa per colpa del loro governo, ed anco appalesate segnatamente le cause espongono fra gl'altri principalmente il mal grande che accagionerebbe non solo alla chiesa, ma anco ad ogni ben governata Repubblica l'innosservanza de' Pontefici delle antiche leggi e consuetudini della Chiesa. Ommetto per brevità gl'altri motivi addotti dai quattro Porporati cioè da Nicolò Contarini Gio: Pietro Teatino, e fatto Pontefice Paolo IV. da Giacobo Sadoleto e da Reginaldo Paulo con la scorta anche di molti Vescovi e riferirò solamente quello, che addotabile al caso..... Nec putemus nobis licere dispensare in legibus, nisi urgente causa et necessaria. Nulla nam quae perniciosior consuetudo in quavis Republica (ecco se l'anno preveduto e confessato li Cardinali sovracitati) induci potest, quam haec legum inobservantia, quas sanctas

Bossuet in defens. Declar. cler. Gallic. l. c. T. II cap 18

ctas majores nostri esse voluerunt, cannemque potestatem venerandam, et divinam appellaverunt.

E poi come accoppiare una potestà sì illimitata con quello ebbero a dire intorno a questa santa, e veneranda

Epist. 7 Pontefici. Contra statuta Patrum concedere vel mutare nec huius quidem sedis potest auctoritas. Così il Pontefice Zosimo. Canones Ecclesiasticos solvere non possumus, qui defensores et Custodes canonum sumus, non

Epist. 11 transgressores. Così il Pontefice S. Martino. Ut omnipenitus auctoritate sit vacuum quid ab illorum Canonum (così de' Niceni) fuerit constitutione diversum.

Epist. ad Anatol. Così S. Leone IV. Nè finirei mai, se volessi qui addurre de' sommi Pontefici un lungo catalogo.

Se dunque non anno i Pontefici potestà d'alterare, derogare e cambiare le leggi, e la pratica della chiesa solo che nel caso di urgente necessità o di notabile utilità qual necessità è stata mai quella che ha indotto il Regnante Pontefice a perturbare e diminuire la giurisdizione del Prelato Aquilejese coll'istituire un vicario nella di lui Diocesi a parte imperii e istituirlo poi anche senza il suo assenso, di cui ne cercheremo in progresso la necessità? Non crederei già che allegasse la necessità d'estirpare in quelle parti i gravissimi disordini ed abusi introdotti con detrimento grande delle Anime per non essere da gran tempo visitate dal suo Pastore. Al che risponderei col cercar prima di tutto per colpa di chi non è seguita, nè segue la visita? De' Patriarchi no certamente, perchè ognun sa quanto si sono eglino in ogni tempo adoperati e presso la santa sede, e presso la Corte Imperiale per riavere non solo il possesso d'Aquileja, che gli fu dagl' Alemanni con pretesti non veri occupata, ma per poter aver libero e in quella, e in qualunque altra parte l'uso intercetto della loro spirituale giurisdizione. A tutti son noti, e specialmente ai sommi Pontefici gl'eccitamenti fatti fare da persone zelanti da Monsig. Giovanni Delfino Patriarca l'anno 1658. incaricato dal Pontefice Alessandro VII. a Parochi competitori di quelle parti, perchè venissero a riconoscerlo avendone anche con bella maniera, e con buoni trattamenti a poco a poco ridotti in gran quantità al dovuto riconoscimento:

Son noti parimenti i stratagemmi usati anche da più zelanti Patriarchi dopo le proibizioni seguite di più eletti in quelle parti col titolo di Archidiaconi perchè visitassero le chiese ai loro Archidiaconati soggette, come pure è noto

noto il concerto, che passava tra Monsig.r Nunzio di Vienna e il Patriarca nel pazientarle. Dunque il motivo saranno le inibizioni emanate che anno proibito ai Sudditi di quelle parti di non più riconoscere il Patriarca ed anno i Patriarchi impedito di non più visitar quelle chiese. Perche dunque dico io con ragione non ha piuttosto impegnato il Sommo Pontefice come capo della Chiesa come custode della disciplina e dei Canoni come Padre universale de' Fedeli e tutto lo zelo che ha per la Religione e per la Chiesa nel procurar di levare la causa, che da tanto tempo impedisce al vero legittimo, e natural Pastore il libero esercizio della di lui per altro incontrastabile autorità e non cercare in aggiunta di sturbargli e diminuirgli la giurisdizione contro l'inveterata consuetudine della Chiesa, contro i giudizj de' Sacrosanti Concilj, contro la mente dei Pontefici e contro l'autorità venerabile de' Santi Padri, che ciò proibiscono? Ma quand'anche stata fosse effetto di puro zelo la praticata novità, mi sia permesso aggiunto per la venerazione che professo alla Santa Sede dir francamente che è stata un'aperta ingiustizia che ha fatto a tanti Pontefici suoi Predecessori a cui eran noti anche troppo i disordini, ma che vedendo entrar in questo gravissimo negozio pretensioni di stati, dubitando, che il deciderlo potesse causare maggiori sconcerti, stimarono bene temporeggiare senza novità.

Resta poi ora di vedere quale vantaggio possa recare, ed a chi? la instituzione del vicario. Alla chiesa universale? Non già, perchè turbando anzi questa e diminuendo la giurisdizione legittima del naturale Prelato viene anzi ad offendere le antiche sue leggi e consuetudini introdotte dal voto universale de' Fedeli, dalle decisioni de' Concilj, e dal sentimento de' Sommi Pontefici, che anno voluto mai sempre imperturbabili le giurisdizioni de' Vescovi. Utile alla chiesa particolare di Aquileja? Nemmeno. Perchè utile sarebbe stato per lei, se il Capo universale avesse procurato piuttosto rimetterla nella sua total giurisdizione, col procurare al di lei Pastore la restituzione del suo interdetto Dominio. Nè per ora ricerco, se una tale istituzione sia stata un'avvantaggio, o piuttosto un'offesa a quella Repubblica, che è tanto benemerita della Sede Apostolica, mentre lo ricercheremo in progresso.

Provato dunque che il Papa non potea fare una tal novità contraria alle leggi, e alla pratica della Chiesa, quali Egso

è tenuto

è tenuto come Capo, e Custode osservarle e a farsi, che dagl'altri tutti sieno inviolabilmente osservate

Cerchiamo, se poteva poi farla senza il previo consentimento del Patriarca. Se per consuetudine inveterata della Chiesa universale, fu sempre mai osservato da tutte le Chiese particolari di conservar imperturbata la potestà e giurisdizione de' Vescovi; fu pratica incontrastabile della medesima venerata per secoli, avvalorata dai Concilj, dai Pontefici e dai Padri che a nessun Vescovo può essere turbata è diminuita la giurisdizione senza il di lui consentimento. Che sia la verità.

Decretò il Concilio II. di Cartagine, che se mai un qualche popolo desiderasse d'aver un nuovo Vescovo, non possa assolutamente ottenerlo senza il previo assenso di quel Vescovo naturale, alla di cui giurisdizione era prima soggetto se crescente fide, questo è il Canone Dei populus multiplicatus desiderat proprium habere Rectorem eius voluntate in cuius potestate est Diœcesis constituta, habeat Episcopum.

+ Conc. Carth. III can. 42 al. 43.

+ Lo stesso decise anche il III. Concilio celebrato parimenti in Cartagine: multis Conciliis hoc statutum a cœtu sacerdotali est ut plebes quæ in Diœcesibus ad Episcopos retinentibus .. nunquam nisi cum voluntate eius Episcopi, a quo reguntur, proprios accipiant Rectores, id est Episcopos. Dal qual canone si deduce che quest'era una massima prima ancora venerata nella Chiesa perchè da molti altri Concilj anteriormente stabilita.

Cod. Afr. ex cod. cod. Afr. can. 98

È per questo leggiamo nelle storie Ecclesiastiche, che S. Anselmo Cantuariense se ha voluto persuadere Pasquale II ad aderire alla nuova erezione del Vescovo Eliense dovette prima assicurarlo che acconsentiva anche il Vescovo Lincolniense, nella cui Diocesi voleva farsi l'erezione.: Per questo aderirono all'erezione del Vescovado nel Castello Maconense i due Sommi Pontefici Celestino III. e Innocenzo III, perchè si erano prima assicurati dell'assenso del naturale Prelato. Anzichè furono sempre così gelosi i Pontefici di conservar illesa questa consuetudine della Chiesa, che ricusarono con tutta ~~costa~~ costanza ai più potenti Monarchi d'accordare senza il consenso de' Vescovi erezioni, unioni, smembramenti, privilegi, o altre Apostoliche costituzioni che fossero di pregiudicio alle loro giurisdizioni. È piena d'esempj nel proposito l'Ecclesiastica storia.

Ant. Aug. Epit. iur. Pont. ven. lib. ec. l. 4. Bal. l. 4. 15 Inn. Epist. 152.

Giovanni XXII fu pregato dal Re d'Aragona a voler permettere all'Arcivescovo di Toledo suo figlio come Primate della Spagna di portar la Croce e di usare altre onorevoli insegne nelle Gemelli Provincie soggette agl'Arcivescovi di Taragona, e Saragozza. Ripugnò costante

Baluz. l. q. c. 12. ann.

il Pontefice

il Pontefice di aderire alle suppliche senza il previo consenso de' due Metropolitani accennati allegando in difesa la disciplina della Chiesa che obstava. Anzi persuaso il Re Padre stimò più proprio che più importunare il Pontefice farlo supplicare da suo Ambasciatore perchè volesse almeno procurare di ridurre que' Prelati ad aderirvi.

Per questa ragione ricusò anche Innocenzo III. di aderire alle ricerche di Ottocaro Re di Boemia che desiderava la erezione di una nuova Metropoli in Praga, adducendo che bisognava cercare l'assenso del Vescovo di Magonza alla di lui giurisdizione soggetta: Siquidem ostendenda nobis est prius et urgens necessitas et utilitas evidens quæ per hoc exposcat facultas et voluntas Ecclesiæ in qua sedes Metropolitica debet stabiliri et etiam in Bohemia Dioecesi..... propterea conveniendo et commonenda super hoc est Ecclesia Moguntina — Rainald. an. 1204 §1.3 et Tomass. in discipl. non et nov. Eccl.

E sarà osservabile che se osò qualche Vescovo in qualche tempo usar funzione o atto di giurisdizione nella Diocesi d'altro Vescovo, col pretesto di privilegj ottenuti ed autorità dalla Santa Sede concessa, ostò con vero impegno Pastorale il naturale Prelato, e se fè ricorso ai Concilj furono da questi decretati per nulli e di niun valore i millantati privilegj. Come anche l'autorità che allegavasi. Ci suggerisce un più famoso esempio la storia.

Professava Brucardo di Vienna in forza d'un privilegio dei Cluniacensi ottenuto dalla Sede Apostolica di poter ordinare i Monaci Cluniacensi. Ricorso perciò Paulseno di Vienna Vescovo Matisconense al Concilio Ausano, dal qual Concilio fu giudicato nullo il privilegio, che allegava dei Cluniacensi ottenuto Relegentes le parole sono del Concilio, S. Chalcedonensis Concilii, — Bos. T. 2 Defens. Declar. Cler. Gall. P. 2 l. 11 cap. 8 et plurimorum authenticorum Conciliorum sententiam quibus præcipitur qualiter per unamquamque Religionem Abbates et Monachi proprio subesse debeant Episcopo et ne Episcopus in Parrochia alterius audeat ordinationes vel consecrationes absque licentia ipsius Episcopi facere decreverunt certam non esse rata quæ canonicis non solum concordaret sed etiam contradiceret sententiis. e convinto quell'Arcivescovo delle ragioni di Gauslenno dimandò perdono, sottisfacendo anche alla pena canonica che gli fu imposta l'anno 1025. Dalle quali parole si deduce che la ragione che persuase il Concilio a giudicar nullo quel privilegio fu appunto, perchè contrario alla Disciplina stabilita

dalla Chiesa

dalla Chiesa universale di non far atto di sorta pregiudiciale alla Giurisdizione di qualsisia Vescovo senza il suo assenso, mentre nelle prime parole del Canone viene addotto per fondamento ciò, che in tal proposito era stato prima deciso dal Concilio di Calcedonia, e da più altri Concilj. Nè intesero per questo que' prudentissimi Padri di restringere in modo la potestà della santa Sede sicchè non possa il Pontefice rilasciare alcun privilegio nella chiesa, ma intesero di que' soli privileggi, che fossero contrarj alla disciplina della chiesa, ed al prescritto de' Canoni.

Nè sarà disutile al proposito in un'altro esempio riferito da Rodolfo Glabro. Fu delegato dal Papa Giovanni XII un Em.mo Cardinale a consacrare con Apostolica autorità una Basilica, che aveva eretta nei distretti di Tours Falcone Conte di Andegavo in Francia, quale Basilica ricusò consecrare Ugone Arcivescovo Turonense per motivi moventi il suo animo

Ciò appena saputo dai Vescovi della Francia tanto benemeriti della chiesa per aver se non altro i medesimi preservata l'antica disciplina della medesima, allora quando i Romani Pontefici colta la congiuntura del decadimento del Romano Impero, e che i Goti, i Vandali ed altre barbare Nazioni avevano sparsa per ogni dove nei paesi da essi occupati la loro ignoranza, andavano con nuove costituzioni cercando formare una nuova specie di disciplina per fondarsi un nuovo Impero. Non accennerò quei non pochi vantaggi che han pur troppo in tali congiunture ritratti in pregiudicio della Potestà temporale de' Principi, e de' loro sudditi. Passerò sotto silenzio le tante Decretali, e costituzioni formate nel tempo della premeditata intrapresa a favor de' Romani Pontefici per sottomettere alla loro Potestà non meno il corpo di tutta la chiesa, che è quanto a dire il plenario Concilio, ma anche tutti i Principi della terra. Non farò parola delle formidabili censure, interdetti, e anatemi introdotti contro chiunque scrive in difesa della Potestà, e Preminenze de' Sovrani. E per ritornare al mio assunto, da cui m'aveva con subito zelo alquanto traviato, saputo dissi da' Vescovi Francesi.... chiamarono unanimi sacrilega la pretesa del santo Padre nata da una cieca ardente brama di regnare, dissero, che il Papa è ben più riveribile d'ogn'altro Vescovo nel corpo mistico della chiesa per la dignità, che sostiene della

sede

Sede Apostolica, ma che non perciò gli è lecito trasgredire nel governarla il prescritto dai Canoni. Tutti finalmente d'accordo detestarono come una indecente maniera di procedere di chi eletto capo di tutta la Chiesa avea trasgredito così facendo il tenore dei Canoni.

E finalmente questo turbine, che improvvisamente insorto divorziò l'anno 1004. quella Basilica sturbando al Cardinale delegato la consacrazione l'attribuirono a castigo evidente di Dio per un sì grave attentato: *Quod utique audientes* (saranno queste l'istessissime parole del Glabro che riferisce il successo) *Galliarum Praesules praesumptionem sacrilegam cognoverunt ex caeca cupiditate processisse*... poco dopo. *Licet Pontifex Romanus Ecclesiae ob dignitatem sedis Apostolicae caeteris in orbe constitutis Episcopis reverentior habeatur, non tamen ei licet transgredi in aliquo Canonici moderaminis tenore* finalmente. *Universi pariter detestantes quoniam nimium indecens videbatur, ut is, qui Apostolicam regebat sedem penitus ac Canonicum transgrediebatur tenorem*

Nè senza la sua ragione considerò necessario la Chiesa il previo assenso de' Vescovi mentre come i Vescovi anno da Dio ricevuta immediatamente la loro giurisdizione, così è obligata la Chiesa e sono obligati i medesimi con tutta gelosia conservarviela, nè permettere in alcun tempo che gli venga in alcun tempo da chi si sia perturbata: *Attendite vobis*, dice l'Apostolo Actor. 20. *et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo*. E poi l'istesso Cristo Signor nostro che disse a Pietro: *dabo tibi claves, et quodcumque ligaveris et quodcumque solveris*, disse anche agl' Apostoli, e ai di loro successori: *Accipite* Joan. 20. Matth. 16.
Spiritum Sanctum, et quodcumque ligaveritis et quodcumque solveritis. E se nell' istituire Cristo che fece l'Apostolato, e il Vescovato parlò al solo Pietro, consegnando anche a lui solo le chiavi non glie le consegnò per lui solo ma per tutti, perchè di tutti Pietro rappresentava la figura, cioè degl' Apostoli, de' Vescovi e dell' istessa Chiesa, come insegna Agostino. Bastando il dire che quest'era la sola dottrina venerata ne' primi secoli della Chiesa, e anche nel XIII. secolo fu introdotta la contraria da certi Teologi adulatori, che per i loro riguardi non anno pensato di rendere la Chiesa di Dio serva miserabile di Romani Pontefici.

Se dunque fu considerato sì necessario in ogni tempo dalla Chiesa l'assenso de' Vescovi, se così poco fu calcolato dal Concilio Ansano il privileggio, che millantava Brucardo

della

della santa sede ottenuto, perchè contrario alla pratica della Chiesa. Se tanto, e con sì acri invettive declamarono i Vescovi Francesi contro il Pontefice per aver delegato un Cardinale di santa Chiesa alla consacrazione d'una Basilica, atto che finalmente non turbava in parte anche menoma la giurisdizione del natural Prelato, che ricusò consacrarla che valore mai potrà ottenere presso il Mondo Cattolico l'instituzione improvvisa d'un Vicario Apostolico fatta dal Regnante Pontefice in una parte di Diocesi spettante al Patriarca d'Aquileja, che toglie a quel Prelato venerabile la naturale di lui giurisdizione di tutta quella parte di Diocesi e ciò non solamente senza il dovuto suo assenso ma contro anzi il suo notorio dissenso. Nè potrà certamente coi motivi di Religione che adduce persuadere, che l'animo de' scrupolosi, o di chi è delle materie Ecclesiastiche poco, o nulla informato, come a proposito lo dimostra un solenne giudizio seguito in Roma a favore del Capitolo della Metropolitana di Burges della Congregazione Concistoriale.

Professava Filippo IV. Re di Spagna di smembrare le vastissime Diocesi di Burges per erger poscia in S. Ander un nuovo Vescovato. Oppostosi a preservazione de' suoi titoli il Capitolo della Metropolitana ha contestato il punto avanti la Congregazione Concistoriale di Roma, seguì giudicio in favor del Capitolo, e quello che è osservabile nel proposito si è, che non fecero alcuna impressione nell'animo costante del Giudice le ragioni allegate dal Cardinale di Lucca, che la supplica del Rè difendeva, tra cui le più forti, anzi le massime erano appunto i motivi di Religione.

De Luc. lib. 3 P. 2 disc. 60. de jur. Patr.

Con tutta ragione adunque si duole il Cardinal Patriarca e con esso lui e per lui uno de' più dotti Cardinali di Santa Chiesa, che ha protestato in iscritto che anch'esso se ne risentirebbe a qualunque novità gli venisse praticata in pregiudicio della sua Chiesa di Brescia, allegando gl'esempj di più Vescovi per santità, e per dottrina degni d'eterna memoria, nel vedersi, dissi, improvvisamente diminuita dopo tre secoli la di lui giurisdizione nella Diocesi a parte Imperii senza necessità, o utilità nè della Chiesa universale, che ha voluto anzi e vuole

Em.mo Querini

imperturba-

imperturbabili le giurisdizioni de' Vescovi; né della chiesa particolare d'Aquileja, mentre per estirpare i disordini particolari che assense introdotti in quelle parti non era lecito al Romano Pontefice derogare una consuetudine immemorabile della chiesa universale con abuso di quella potestà che ha ricevuta da Cristo di conservare l'ordine gerarchico della sua chiesa non di distruggerlo e di osservare e far osservare con Apostolica autorità le leggi, e la pratica della medesima non già di alterarle, e trasgredirle; e ciò in tempo che non erano talmente abbandonate quelle parti che fosse necessaria una sì sregolata novità, avendo provvedute i Patriarchi, dopo anche le proibizioni de' Regi come abbiamo dimostrato le chiese tutte in quelle parti esistenti di più Archidiaconi e Vicarij perchè le reggessero, le visitassero e le difendessero da tutto ciò, che potesse impedire la maggior gloria di Dio, ed i progressi della sua Fede.

Se dunque il Pontefice senza il previo assenso del Cardinal Patriarca mai poteva per i fondamenti allegati praticare una novità cotanto pregiudiciale alla di lui Giurisdizione, dirò anche che non poteva praticarla senza il previo assenso della Repubblica riguardo ai titoli incontrastabili che ha sopra della medesima, e mi servirà di prova la storia.

Piene sono l'Ecclesiastiche storie di molti, anzi infiniti esempj di Metropoli Diocesi erette, unite e smembrate sempre coll'assenso de Principi; molti, anzi infiniti gli esempj di erezioni, unioni, smembrazioni dai Pontefici rivocate, perchè seguite senza il Reale lor placito.

Cercò Willelmo Arcivescovo di Remis da Celestino III. Pontefice facoltà di poter ergere nel Castello Malomense un nuovo Vescovato e l'ottenne con questo, che prima ricercasse l'assenso del Re Cristianissimo come anche quello dei due Vescovi Atrebatense et Ambianense; De assensu Franconum Regis de Consilio Fratrum meorum Atrebatensis et Ambianensis Episcoporum: ecco espressa nella lettera del Pontefice la condizione.

Annuì anche Pasquale si alle ricerche del clero Tornacense coll'ergergli un nuovo Vescovato, ma perchè il Re aveva prima acconsentito come rilevasi dalla storia dell'Abazia Tornacense di S. Martino. Anzicchè spedì il Pontefice il nuovo Vescovo eletto con lettere dirette a Lodovico VII. Re di Francia, assicurando con queste sua maestà Spicileg. To. n. p. 466

Maestà, che riuscirebbe di non poca profitto, e di gloria al suo regno, il Vescovado nuovamente eretto: quod ad magnum Regni tibi a Deo commissi, et coronae tuae incrementum credimus proventurum. Che più?[2]

Fu in ogni tempo considerato tanto necessario l'assenso de' Principi, che se mai qualche Romano Pontefice, o ergendo Metropoli e Diocesi da nuovo o unendole assieme, o smembrandole le trascurò, o rivocò volontario ogni atto, come nullo, e di niun valore, o fu costretto rivocarlo dall'autorità del Sovrano. A qual proposito mi serviranno due esempli infra i molti, che si potrebbono cavar dalle storie. Aveva l'anno 1592. Papa Clemente VIII. unito al Vescovado Grassense quello di Venz; ma come aveva fatta la unione senza l'assenso del Re, così egli lo separò l'anno 1601.

Eodem To. 2. L. 4. p. 255.

Ottenne anche il Duca di Sardegna l'anno 1515 assistito dall'autorità, e dalla grazia dell'Imperator Massimiliano dal Pontefice Leone X di poter ergere nella Chiesa di Bresca un nuovo Vescovato, ed era anche sortito il diploma Apostolico, quando pentito poco dopo il Pontefice d'averlo rilasciato senza il previo assenso del Re lo rivocò come nullo. E se nell'anno 1521. osò l'istesso Papa nuovamente rilasciarlo senza il placito Regio, impatronitosi dopo non molti anni il Re di detta quella Città se ne dolse altamente con Paulo III. allora regnante dell'ingiusto attentato del suo Predecessore, e l'obligò tosto a sopprimerlo.

Histoire de Bresse P. 2. p. 2.

E sarà riflettibile che come ne' primi tempi non si curavano i Re di Francia, che nelle Bolle d'erezioni, d'unioni, di smembramenti o altro fosse specificato il reale lor placito, vedendo però che la Romana Sede tendeva sempre con mire indirette a diminuire potendo in tai casi la regia loro preeminenza, anno voluto ne' secoli susseguenti, che in ogni Bolla Pontificia, Breve o altro fosse specificatamente espresso il loro assenso, perchè più non si potesse mettere in contingenza la necessità del medesimo come si può vedere negl'atti del Clero Gallicano, e specialmente nella Bolla di Urbano VIII. rilasciata l'anno 1631. per ridurre in stato di Clero secolare il Monistero Mallencense, e per erigere un Collegio di Canonici secolari presso Fontenai, come pure nella Bolla d'Innocenzo X. per trasferire alla Rochella il Capitolo Mallencense nelle quali Bolle sta espresso e l'assenso del Re e la ricerca

fattagli

fattagli dal medesimo

Se dunque per l'inveterata consuetudine della chiesa introdotta ne' tempi, in cui regnava nella medesima il solo zelo per l'osservanza delle leggi, non la vanagloria, e l'ambizion di regnare fu considerato sempre ne' casi suriferiti necessario l'assenso de' Principi; se mai devenivano in que' tempi i Sommi Pontefici a erezione di Vescovato, e Diocesi a unione o smembrazione, se prima non eransi assicurati del Reale loro placito, se devenuti talvolta senza curarlo o rivocarono volontarj ogn' atto praticato i Pontefici; o furono costretti dall' autorità Sovrana de' Principi rivocarnelo. E se leggiamo nelle storie sorpassate talvolta con silenzio de' sovrani simili novità; come appunto seguì nei tredici Vescovati eretti da Pio IV. ne' paesi bassi senza il consentimento de' Principi dominanti fu perchè così richiedeva la necessità della chiesa e l'utilità dello stato a motivo dell'eresia, che andava ogni dì più crescendo, e pullulando in que' Stati; e perciò lasciarono quelli, ed altri Principi ancora prevalere in casi simili la ragione pubblica della Chiesa alla privata ragione del loro stato. Spondan. a. 1559

Non avrà, dissi, ragione la Republica di dolersene altamente col Regnante Pontefice per la novità praticatagli dopo tre secoli non solo senza il suo assenso, ma anzi contro il di lei manifesto dissenso? Come potrò anch' io astenermi di non chiamare ingiuriosa, ed ingiusta la praticata novità? Ingiusta, perchè contraria alla pratica immemorabile della Chiesa che sempre considerò necessario il consentimento de' Principi. Ingiuriosa, perchè praticata non solo senza il regio suo assenso ma contro anzi il manifesto dissenso d'una Republica tanto benemerita, sapendo ognuno con qual moderazione ed ossequio ha fatto esporre opportunamente alla Santa Sede, che si acquistò essa con l'armi, val a dire collo spargimento del sangue di tanti benemeriti suoi Cittadini e di tanti suoi sudditi, i Stati de Patriarchi Aquilejesi, una prima volta nella guerra mossa non dalla medesima ma contro di lei dall'Imperatore Sigismondo unito in lega con Lodovico Techio Patriarca. riacquistati una seconda volta in guerra con Massimiliano Imperatore che gieli avea occupati: che nella transazione seguita l'anno 1445. col Patriarca Mezzarota colla mediazione di Eugenio IV. — Sabell. Dec. 2. l. 9. c. 1 Baul. mo in Aicl. l. 8 p. 398.

si obligò

si obligò essa provvedere del proprio i Pastori che la reggevano, avendogli in fatti somministrato da quel tempo sino al presente un' annuo decoroso sostentamento. Che nella suddetta transazione si obligò essa con l' impegno più sacro mantenere in ogni tempo e al Patriarca e al Capitolo di quella Chiesa i suoi diritti e i suoi giusi. Che nella medesima fu ad essa risservata la ragione di tutti i Feudi esistenti in tutti e tre i luoghi assegnati al Patriarca, e che questa riserva gli fu anche eccettuata nell' Arbitraria sentenza seguita in Trento l'anno 1535. Che ormai sono tre secoli ch' essa n'è in pacifico possesso della Chiesa Aquilejese e che in tutto questo tempo non l'anno retta Patriarchi d' altra nazione, che Veneta, e che con somma gelosia anno procurato in ogni tempo tanti Sommi Pontefici di preservarglielo. Che prima di lei niun Potentato ha eletto in alcun tempo Patriarchi. Che prima dell' inibizione di Gratz mai niun' Imperatore, o Arciduca ha contro di lei reclamato; anzichè gli furono dagl' Imperatori e titoli, e possessorio approvati. Che finalmente i Pontefici anno avuto sempre riguardo di non mai definire questo negozio per non sovvertire la pratica immemorabile della Chiesa, come anco per tema di più gravi sconcerti.

Come però l' avere con tutto questo voluto il Regnante Pontefice instituire il nuovo Vicario non solo senza l' assenso della Republica, ma anzi contro il dissenso della medesima è un' offesa notabilissima fatta ai Regali suoi diritti, ed a quella libertà in cui nacque, e si è mantenuta per sempre, così non merita d' esser dalla medesima dissimulata. Ma che anzi se gli resista con tutto vigore e fortezza, e specialmente perchè il resistere in tali incontri agl' attentati della Romana Sede non solo è lecito, ma necessario, per non dir anche meritorio. Lo che per ultimo dimostrerò non già colla scorta di que' Teologi che non sono troppo affetti alla Corte di Roma, perchè con troppa giustizia interessati a sostenere e a difendere con egual zelo e di sudditi e di Cristiani la potestà, e le preeminenze de' loro naturali Sovrani ma con la scorta anzi di quelli impegnati a sublimare la potestà spirituale de' Papi senza un'

imaginabil

immaginabile riguardo a quella temporale de' Principi.

Il primo dunque infra i molti, sia l'Eminentissimo Cardinal Caetano, quale nel trattato che fa dell'autorità de' Pontefici francamente suggerisce a dover far resistenza ai medesimi, quando vogliano questi con abuso della loro potestà sovvertire l'ordine, e la disciplina della Chiesa: resistendum est ergo in faciem Papæ publice dilaniantis Ecclesiam. Così questo Porporato. Tract. 1. de auct. Pap. et Conc. C. 27.

Il secondo sia il Cardinal Giacobazio quale nel libro, che ha composto circa l'autorità de' Concilj approva e ratifica quanto ebbe a dire Baldo Giurisconsulto nel Capo Olim, dove risolutamente decide che se mai volesse il Pontefice con abuso della sua potestà far cosa che per tutto possa mettere in sconvolgimento il Mondo Cattolico, possono in questo caso, quando non vagliano le ragioni per dissuaderlo servirsene i Principi della forza dell'armi, per obligarnelo: Quod si Papa non vult uti rationibus, ubi tractatur de periculo Mundi debet compesci armis.

Il terzo, ed ultimo sia il Cardinal Bellarmino che così formalmente decide: Itaque sicut licet resistere Pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas vel turbanti Rempublicam, et multo magis, si Ecclesiam destruere niteretur, licet, inquam, ei resistere non faciendo quod jubet et impediendo, ne exequatur voluntatem suam.

Add

Addì 6. Aprile 1751 In Aquil.ª

(a) oriundo della Carnia
(b) Udinese

Comparvero qui i SS.ri Canonici d'Aquileja Giacomo Viviti (a) e Giuseppe Vittoris (b) Veneti portando le chiavi per aprire il Santuario di questa Chiesa nel Mercoledì santo come negl' anni andati si costumava. Di fatti seguì l'aprimento d'esso Santuario coll'esposizione di reliquiarj dei pezzi di Reliquie perchè non erano Canonici, se nò alcuni Austriaci col tal preteso titolo ma non in realtà; non essendo venuti li Veneziani per le cause, che son già note, e che si possono rilevare dalla presente raccolta. Nel Venerdì santo dopo il mezzodì vennero quattro uomini da Gradisca col titolo di Dragoni che accompagnarono il Vicecapitanio d'Aquileja (era questi il Baronio di Gradisca) alla chiesa; quale entrato in Sagrestia ove s'attrovavano i Canonici Veneti con li altri imaginati Canonici Austriaci, intimò a nome della Regina Imperatrice la deposizione delle chiavi del Santuario. Rispose uno de' Canonici Veneti che era per ordine dell' Ill.mo Principe di Venezia qui venuto con quelle, e quelle dovea riportare a Udine nelle mani del Capitolo Aquilejese colà fermato. Cui disse l'accennato Vicecapitanio: tant' è qui non si nomina Principe o chi si sia ma si ubbidisca alla Maestà della Sovrana &c, e così dopo altre parole fatte dai Veneti fu eseguito il comando con la rassegna delle sudette chiavi. Nel Sabbato santo 10. Aprile partirono da qui i Veneti Canonici per Udine. Da quei soldati poi ed altri, che Cernidali si chiamano raccolti qui per Aquileja fecero custodire la Chiesa in quella notte e nel giorno seguente fu di Pasqua 11. Aprile. Alle Porte della Chiesa, e fin sul Presbiterio erano assegnati i luoghi per costoro affine di custodire e le Reliquie de' Santi e l'Argenteria. Il favoloso velo d'oro in queste circostanze non sarebbe stato rapito, se vi fosse stato, perchè da gente di niun conto e malsana per l'aria cattiva del Paese era fatta la guardia. Oh semplicità di questi governanti a quali si deve dire, che quest' aria cattiva ha guastato loro il cervello. E pure si darà parte a Vienna di una tale condotta, e si vorrà far passare per un prodigio ciò, che alla per fine non è altro che una scimpiaggine.

In questo incontro erano alla residenza li seguenti Sacerdoti. Il Sig.r Lodovico Felice Romano Vicario Imperiale, e per tali

lui

sua pretensione Canonico occupante da qualche anno il primo stalo dopo Monsig.r Decano in Coro e Capitolo benchè per l'addietro non fosse tal pratica per gli Vicarj Imperiali Arciducale e Patriarcale

Il Sig.r Conte Lodovico Coronini Vicario Arciducale, e sull'esempio del primo occupante il secondo luogo dopo l'anddetto Vicario Imperiale. Si protestò questo più volte di non voler quel luogo, ma l'insistenza del primo alla Corte di Vienna, e gl'ordini avuti obligavanlo a starvi in Coro e Capitolo con voce attiva, e passiva come l'accennato.

Il Sig.r Pietro Paolo Capello eletto a Roma dal Papa, ma non giurò la dovuta sommessione al Patriarca d'Aquileja, come nemmeno li seguenti, che furono ad primarias preces qui mandati dall'Imperatore Francesco I. L'un di essi e l'altro dalla Regina d'Ungheria Imperatrice di lui consorte. Erano questi

Il Sig.r Co. N. Lanthieri di Gorizia ad preces Imperatoris.

Il Sig.r Co. N. Ebling di Gorizia ad preces Reginæ

V'intervennero poi quattro Mansionarj per l'officiatura di questa Chiesa, come lo erano da diversi anni cioè il Sig.r D. Francesco Micor, la di cui nascita fu in Muggia nell'Istria avente il suo domicilio in Trieste.

D. Francesco de Zorzi di Gorizia

D. Carlo Baronio di Gorizia

D. Antonio Savetti della stessa Città.

Alla Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV. sopra l'Affare d'Aquileja

Orazione attribuita al Sig.r Co. N. Durante Bresciano.

Sicome, B.mo Padre, felicissimi sopra tutti gl'uomini si possono chiamare ~~gl'uomini~~ coloro che in suprema e sovrana dignità costituiti si trovano, avendo essi per questo liberi e Imperio e dominio sugl'altri; così tale loro felicità fra molte è ad una gravissima necessità congiunta; poichè essendo essi per l'altezza del grado in maggior vista presso il rimanente degl'uomini è loro necessario il fare le cose belle e lodevoli, ma che qui azioni loro sia netta luce e chiarezza, e da ogni benchè leggiero difetto affatto purgata, l'ombra del quale o per

la bellezza

la bellezza dello stato o per la mescolanza di qual-
che virtù si potrebbe più facilmente nella privata
vita occultare. Della quale necessità comecche neppure Principe, e Regnante si possa in alcun tempo, e modo sottrarre giammai, quegli particolarmente più degl'altri stretti, e forzati si trovano, che più vasto Impero, e Dominio anno, perche dovendo la loro virtù a maggior numero di gente, e a più ampie Provincie diffondersi, conviene che il lume di quelle tanto sia maggiore, quanto la maggiore quantità de' Popoli, e l'ampiezza degli Stati ricercano Per la qual cosa essendo V.ra S.tà costituita da Dio suo solo, e supremo Vicario qui in Terra e dovendo in conseguenza illuminare col di lei esempio il Mondo intero, chiara cosa è, ch' essendo Ella non pure a tutti i Principi della Terra in potere, e in dignità superiore, ma più potente ancora, e più ragguardevole che tutti questi insieme così non pure Ella debba usare sopra qualunque altro tutte le virtù ma che le convenga eziandio usarle più chè tutti i Rè, e tutti i Principi insieme. E per verità se ben si considera quant' Ella ha fino ad ora operato nel corso del suo gloriosiss.mo Pontificato, e sopra tutto ciò in tempi così difficili e travagliosi, non si può bastevolmente lodare la Pietà la Dottrina, la Giustizia, la Magnanimità la Prudenza, e la Moderazione di lei; e così V.a S.tà è dal Giudicio di tutti, e con ragione fra quanti gloriosi e saggi Ponsefici fiorirono nella chiesa di Dio sommamente lodata e commendata. Vero è però, che il Giudicio di Lei nel presente affare d'Aquileja non sembra presso molti regolato da quello spirito di Giustizia, e Carità che si conviene ad un Principe così giusto, e ad un Padre commune. Stati vi sono alcuni, che ardiscono per sin d'accusarla in questo negozio quasi di poca fede di parzialità, e di timore, e oltre a ciò liberamente dicono chè tale Giudicio è al diritto delle Genti alla quiete, e alla libertà d'Italia, alla prudenza ed alla rettitudine affatto ripugnante, ed opposto. Le quali voci benchè a mio credere sieno in gran parte false e temerarie non potendosi dubitare che tutto ciò che viene operato dal supremo Vicario di Dio, siccome quegli, che è regolato da uno spirito superiore non sia tutto perfetto e divino; non resta però, che sparse con arte alle orecchie degl' uomini, e adombrate col

velo

velo di apparenti ragioni li animi credule ed appassionati non solo, ma gl'indifferenti ancora, e li più savj non commovano grandemente. Il che lascio considerare a V.ra S.tà quanto di splendore può togliere al nome di Lei, perchè se Ella non vuol riputar il giudicio di alcuni, che guidati dalla passione e dal dolore biasimano grandemente la cosa Ella però non deve in quest'affare tener dubbiosi, ed incerti li animi di quelli, che giudicano secondo la equità e la prudenza, i quali siccome nelle preterite azioni di Lei hanno concordemente l'anno d'encomj, e di divine lodi ricolmata, così in questa se non la biasimano colla viva voce col silenzio almeno nol la commendano: nè parmi ch'Ella in ciò non debba affatto dolersi e condannare chi così giudica; imperocchè avendo Ella da che a così alta e suprema dignità fu eletta, non pure adeguata sempre l'aspettazione altrui, ma di lunga mano vinta, e superata, Ella non può ora col semplice buono appagare quelli, che vogliono da Lei ed aspettano l'ottimo: nè può senza decader molto dalla sua dignità esser Pontefice di mediocre ed ordinaria virtù dopo essersi mostrato per sì lungo spazio grande meraviglioso e perfetto. Perchè io che prima e dopo che V. S. è stata assunta al sommo Pontificato l'ho sommamente nell'animo mio riverita, ed onorata e della buona gloria, e fama di Lei ne sono stato zelante sempre oltremodo, e sollecito ho deliberato meco medesimo di recare a suoi SS.mi Piedi ancora queste voci, e queste ragioni, che da varie parti in tale proposito si sentono, ma l'une e l'altre nella loro schietta, e semplice verità, e senza il velo d'alcuna adulazione, e lusinga. Nè dubito che siccome Ella Principe di rara umanità e clemenza più inciò all'onesto fine de' miei pensieri, e delle mie parole che alla mia bassezza riguardando non sia per ascoltare da me benignamente quello che la troppo fina politica, e l'interesse de' ministri di Lei non le lascierà forsi giammai penetrare. E così potessero alcuna volta giungere all'orecchie de' Principi le voci ed i giudicj de' Popoli nella lor ignuda, e total verità che io son certo che a maggior virtù si desterebbono i mediocremente buoni e nel loro perfetto stato si conserverebbono gl'ottimi.

E prima dicono alcuni che V.ra S.tà in questo giudicio non

abbia proceduto con tutta quella fede, e chiarezza, che a così grave, ed importante affare conveniva ed in ciò particolarmente si confermano, perchè Ella maneggiata prima e composta la cosa per mezzo dei particolari, e segreti trattati co' Ministri Imperiali abbia poi senza saputa dei Veneziani, o per così dire furtivamente il Breve del nuovo Vicario Apostolico segnato ed espedito. Il che così essendo vero, come si crede universalmente essere, non vedo, come questa maniera e strana forma di giudicare, possa reggere alla censura de' Savj, e come la prudenza, ed equità Pontificia non abbino perciò a perdere di molto nella giusta estimazione degl' uomini; perchè siccome da qualunque più picciol Giudice della terra apertamente, e senz' alcun' ombra di privato fine si debbono proferire i giudicj; così quelli che escono dal supremo Tribunale del Vicario di Dio fa d'uopo, che liberi siano sopra tutti gl' altri, ed aperti, e come la luce medesima chiari, e risplendenti. Nè si può già dire che in questo caso dovesse aver luogo quella che si chiama fina politica del Mondo, ch' altro poi non è in sostanza che fraude mascherata e inganno d' apparente fede pallidato, perchè e trattandosi di Giudicio ogni riguardo all' equità, e alla ragione dee cedere, e nel rimanente questa perniciosa politica, perchè da ogni principio di Religione, e di onestà lontana, V.a Stà deve sommamente biasimare, e disapprovare nelle altrui corti, e molto più ripulsar sempre, e condannar nella propria. Ma lasciando stare, che questi coperti, e segreti trattati non sono punto convenienti alla grandezza e Maestà del Pontefice, dico, che V.a Stà si doveva ricusare per conto alcuno d'udire le ragioni dei Veneziani o veramente, come altri dicono dovevasi per questo fine accordar loro onesto, e debito spazio, poichè tanto è il negar ciò a chi si dee difendere in giudicio, quanto appunto il ricusar d'ascoltarlo. e inoltre non solo ogni legge vuole che il Giudice presti le orecchie a ciascuna parte fra se contrastante, e le ragioni d' ognuna siano da lui ben maturate, e con giusta bilancia ponderate. ma la natura medesima formando i nostri corpi ha voluto in certo modo persuadere gl' uomini di così giusta, e indispensabile necessità; perchè dove a ricevere il suono delle parole, e tramandarlo alla mente fora

uno sola

una sola orecchia sarebbe stata bastevole, due con ottima providenza ne ha voluto formare quasi per ammaestrare gl'uomini che sì ne' publici che ne' privati giudizj non ambedue le orecchie si prestino ciecamente ad una sola parte; ma una ancora ne sij riserbata alla contraria, acciocchè le ragioni di ciascuna quasi per diverso canale passando pure e monde e non fra le mescolate e confuse al tribunale della ragione pervengano. Ma V.ra S.tà o non accordando termini alle ragioni della Republica o ambedue intieramente alle ragione de' Tedeschi prestandole ha voluto proferire il giudicio quanto per sua natura insolito ed irregolare, altrettanto per l'esempio e per le conseguenze assai dannoso e nocevole. Imperocchè se V.ra S.tà nel quale come specchio, ed esempio di tutti i viventi gl'occhi di ciascheduno sono rivolti, ed intese ed immaturamente o senza le debite forme come molti dicono o troppo sollecitamente ha voluto una ~~cosa~~ così ardua, e spinosa materia giudicare vogliamo noi credere, che fra gl'altri Giudici della Terra non voglia alcuno in qualche tempo o necessità questa nuova maniera di Giudicio imitare? Conciosiacchè la misera nostra umanità sij per lo più inclinata a seguire i men lodevoli esempi, che gl'ottimi e l'utilità propria voglia essere per se med.ma ferocissimo stimolo per far deviar gl'uomini dal diritto sentiero della ragione. Oltre a ciò non s'ha egli a temere che alcun altro Principe dalla novità, e dall'esempio di questo giudicio commosso le questioni, e le controversie de' propij stati alla decisione della S. Sede appartenenti non voglia da qui avanti piuttosto colla propria che colla Pontificia autorità quetare e comporre più in ciò la naturale libertà che la ragione ascoltando la qual libertà con sì ampio, e singolar dono lasciata dalla natura agl'uomini, se malgrado il freno, e la moderazione delle leggi sì forti, e feroce nella privata vita suol essere quale sarà poi dalla terribile forza dell'armi e dalla sovrana Potenza accompagnata? Ma sollevando l'animo di V.ra S.tà dal timore di così perniciose conseguenze dirò solamente che l'ordine di ogni legge la facilità e chiarezza del Giudicio e la Riputaz.e del Giudice volevano ad ogni modo ch'Ella o così sollecitamente non giudicasse questa causa, o maturamente ascoltasse ciò che

i Veneziani

i Veneziani in loro difesa, e favore addur potevano. perchè o le ragioni di questi non erano del tutto a Lei note, e per la loro perfetta cognizione maggior tempo, e studio si ricercavano, o le credeva deboli e insussistenti, e l'udirle non rendèa men facile e chiaro il giudicio, o all'incontro erano da Lei sode riputate e valevoli, e non ascoltandole potea Vrã Stà in certa maniera presso molti essere accusata di parzialità e di timore, i quali nomi oltrechè ambidue alla dignità, ed agl' interessi della santa Sede sono assai sconvenevoli, e dannosi, il primo singolarmente pare del tutto opposto alla natura medesima di Vrã Stà, e al suo magnanimo istituto. Poichè come si può mai credere che un Pontefice, il quale dal primo momento della sua elezione ogni umano riguardo colla privata vita lasciando, ha voluto colla suprema dignità sovrano animo ancora e sovrano costume vestire, voglia ora dopo tanto tempo di sommo ministero, e di Regno dal suo così fermo, e non mai finora mutato proposito dipartirsi, e perdere in un sol momento quel raro e singolar nome di fermezza, e costanza in molti anni, e in tante, e sì gravi occasioni acquistato? E si dovrà egli dire Bmo Padre, che Ella dopo aver lungamente combattuta, e quasi oltre misura superata la tenerezza del proprio sangue, e i vincoli della più stretta amicizia o sciolti, o in gran parte rallentati cangiata in un tratto in debolezza la virtù e in parzialità l'indifferenza pieghi l'animo suo a chi non le appartiene in conto alcuno, e quasi non nella nostra Italia ma nella Germania nato fosse, ed allevato, voglia ora in causa così difficile, ed importante una strana dragione sopra i suoi Italiani medesimi e più sopra una tanto pia, giusta e alla santa Sede divota Republica proteggere, e favorir? Ciò per verità si può credere appena; e quando le magnanime e gloriose di Lei gesta saranno alla Posterità tramandate e nella lunghezza de' tempi avvenire con ammirazione lette, e come raro, ed ottimo esempio ricordate dagl' uomini, io son certo, che questa azione sarà dal numero delle altre tolta e come aliena e strana rifiutata da loro, o veramente diranno che la passione e l'invidia corrotti abbia, ed acciecati gl' animi degli scrittori, e di menzogna guasta, e macchiata la storia.

Ma se

Ma se questa medesima sua natura, e il suo sin ora non mai cangiato istituto togliono il sospetto di parzialità dall'opinione degl'uomini; come mai potrà Ella per lo contrario per la troppo sollecita, e quasi furtiva spedizione del Breve scusarsi a sufficienza di timore, considerando massimamente esser Ella fra una potente ed imperiosa Regina ed una pacifica, e moderata Repubblica costituita Giudice? Io non so bene come Vrà Stà possa in questa causa affatto da tale sospetto purgarsi, e come sgombrar dalla mente di molti la ferma, e troppo omai radicata opinione, che nè il diritto nè l'equità abbian vinta questa controversia, ma bensì la forza, e la potenza. Ma Ella si è ben lasciata con poco consiglio, e quasi senza ragione atterrire, imperciocchè e chi minaccia ora gl'altrui stati, forse si trova non troppo sicuro ne' proprj; e quel, che è di più, poteva Ella forse mostrarsi di più timido animo, se in vece di udire le sole minaccie, veduta avesse la feroce, e bellicosa milizia Tedesca coll'armi e col fuoco non dirò solo ai confini d'Italia ma agli stati della Chiesa e come altre volte avvenne con tanto danno, ed orrore fino la sua Roma medesima di morte e di rapine minacciante? E poi tutte le passate calamità insieme, e le ruine della misera Italia sofferte, importàno forse elleno, quanto un soverchio e mal fondato timore nell'animo del Romano Pontefice? Nessuno dubiterà di ciò certamente che sano intelletto abbia; poichè nè la combattuta nostra e santa e sola Religione non pure nella miglior parte dell'Europa, ma nelle più rimote contrade della Terra così fiorirebbe, e le più indurate menti, e i più selvaggi popoli rischiarirebbe, nè Vrà Stà avrebbe lo Stato temporale, e la spirituale autorità così ferma, se molti de' suoi magnanimi Predecessori non avessero di tempo in tempo nelle più ardue, e travagliose necessità della Chiesa, quasi sovrumano animo dimostrato e colla fermezza loro la troppo tirannica natura di potentissimi Principi vinta, e placata; e per questa virtù particolarmente si ricordano oggi dalle storie e i Leoni, e i Gregorj, e i Sisti, e i Clementi, e vivono con tanta lode, e riputazione nella memoria degl'uomini; ma posto ancora, che dal non acconsentire alle dimande della Regina ne avesse dovuto tornar danno, e sconvolgimento alle cose d'Italia Ella non pertanto dovea in ogni maniera mostrar coraggio, e resistere, e con prudenza

temporeggiare

temporeggiare in questo giudizio, è sopur piuttosto che l'Italia del suo non temere fosse in guerra ed in armi, che temendo vederla a questo patto pacata e tranquilla: e per confermarvi vieppiù in questa opinione Vrā Stà si finga sotto gl' occhi l'imagine di due differenti guerre delle quali l'una sia cagionata da ciò che la Regina d'Ungheria dalla fermezza del Pontefice e dal non secondati suoi desiderj inasprita, voglia col mezzo dell' armi le sue pretese sostenere la pace, e la quiete d'Italia turbando l'altra poi che la Republica de' Veneziani dall' altrui ingiusta cupidigia, e dalla soverchia timidezza della Corte di Roma ne' suoi troppo fondati diritti pregiudicata, sia nella dura necessità posta di sostenerli colle proprie sole forze e con quelle ancora di altri Principi poscia secondo la di lei virtù la ragione, e il peso di quelle due guerre maturamente ponderando Ella giudichi quale delle due sarebbe presso Dio, e presso gl' uomini più soffribile, ed iscusabile. Ella ben vede la diversa loro natura e come delle due la prima, perchè da rapacità da una parte, e dall' altra da virtù e da gran animo provveniente in odio ed abominazione a chi la suscitasse, ed a Vrā Stà in lode ed onor tornerebbe così al contrario considerandosi nella seconda la vera necessità di sostenere una causa più certa per la potenza degl' Avversarj, e per il timore del Giudice, che colla forza della ragione vinta questa guerra senza dubbio meno orrido aspetto avrebbe, e più sopportabile peso; e in ciò i Veneziani tanto sopra gl' Austriaci sarebbono da escusarsi quanto che altra cosa è l'armarsi giustamente a difesa de' proprj diritti, che per rapace ed ambiziosa natura turbare gl' altrui. E perchè alcuni parziali di Vrā Stà potrebbero forse dire, ch' Ella favorendo in questa causa la Regina abbia a buon fine operato, perchè facendo il contrario, essa come che più potente di stati, e di più guerriera natura sarebbe più facilmente ricorsa al partito dell' armi, dove la Republica come di minori forze, e di più pacifico genio benchè perduta la causa avrebbe portato in pace il giudizio: dico primo ciò essere alla giustizia affatto contrario, poichè nè con mezzo ingiusto si può togliere un male probabile nè più la equità, e la ragione, se così fosse ma la forza, ed il potere vincerebbono le cause: e in se-

condo

condo luogo io dubito assai ch' Ella abbia in questa maniera preservata dalle turbolenze l'Italia; imperciocchè l'essere la Republica meno potente e non così avvezza alle contese dell'armi non le scema già la prontezza e il valore qualunque volta la difesa della propria libertà e de' suoi diritti lo richieggono, i quali quanto nell'affar presente siano sul vero e sulla ragione fondati V.ra S.tà può leggiermente comprenderlo da ciò che bastando per istabilire un Principe nel vero diritto sopra di una cosa o l'essere questa stata legitimamente acquistata coll'armi, o per susseguente pace confermata, o per lunghissimo spazio di tempo posseduta; non una sola di queste tre condizioni; ma tutte insieme mirabilmente concorrono per fondare la Republica nel vero e real diritto sopra il Patriarcato d'Aquileja. Nè io voglio qui diffusamente rammemorare cosa per se stessa nelle storie nota, cioè come essendosi per cagione di certi acquisti fin nel principio del XV. secolo fra i Veneziani e il Patriarca d'Aquileja suscitata guerra dopo due anni di tumulti e di contese essi finalmente l'Istria, ed il Friuli conquistarono, e composte poscia e dalla Pontificia autorità confermate circa la metà di quel secolo le cose fino al principio del vegnente le conquiste loro in pace, e in quiete ritennero. Nel qual tempo, che non si può quasi senza ira e orror ricordare avendo la troppa animosità d'un Pontefice presso che tutta la Cristianità contro la Republica concitata ed essendo Ella e dal commune odio degl' uomini, e dalla contraria fortuna delle armi malamente scossa e di estremo pericolo minacciata perchè questa antichissima sede di Libertà, e di Religione così indegnamente e senza colpa non andasse in ruina spirò Dio nell'animo de' suoi tanta forza e valore che sostenendo con invitta costanza una gravissima guerra, e quasi oltre le umane forze terribile e dura in breve tempo le proprie perdute Provincie a' Nemici ritolse e li Stati del Friuli con nuova ragion di guerra riacquistò e colà malgrado l'invidia, e la fortuna a ciò contrastanti fu nuovamente nella prima potenza e dignità restituita. Così da due, a più secoli B.mo Padre si trova Ella nel libero temporale Dominio degli Stati Patriarcali d'Aquileja; e per ciò che risguarda

lo spirituale

lo spirituale diritto ricorderò: così di volo a V.ra S.tà e il Jus Patronato Ecclesiastico della Repubblica e l'indulto di Giulio II. a Lei dopo il sagro Concilio di Trento concesso, e l'uso finalmente d'eleggersi soggetti Veneziani per Coadjutori Patriarcali dai tempi di Gregorio XIII. fin' a nostri giorni serbato; e con quelle ben note circostanze, che il volerle qui diffusamente esporre lunga cosa sarebbe e alla brevità dell' orazione non conveniente. Che se volessero pur gl' Austriaci in ciò il diritto Ecclesiastico alla Repubblica contrastare, perchè la Città antica titolare di questo Patriarcato sia presentemente sotto il loro impero; conviene considerare in primo luogo com' essi occupata l'abbiano, e con qual ragione la ritengano ora, perchè in tale possesso al dir de' più savj più ha luogo la forza, che l'equità, e la fede, e poi fin nel XIII. e più solennemente ancora nell susseguente secolo la sede, e le insegne Patriarcali come in più opportuno, e salubre luogo in Udine trasportate furono ed ivi finora tenute che perciò fu quella Città nuova Aquileja detta, concossiacchè altro non apparisce ora nell' antica, che poche Reliquie, e miseri avanzi della passata grandezza, ricovero ora di povere peschereccie genti, e triste ricordanze alla infelice Italia di scorni, e di ruina. Dopo di ciò lascio considerare a V.ra S.tà di quanta conseguenza, ed importanza sia il voler turbare dopo tanto tempo una così lunga consuetudine sì giusti, e ben fondati diritti, perchè altro ciò non sarebbe a mio credere che aprire con tal' esempio un larghissimo campo ad infinite guerre e tutto volgere sossopra il Mondo, nè più V.ra S.tà medesima in molti de' suoi stati, e nella stessa sua Roma si troverebbe sicura, imperciocchè toltone un lunghissimo possesso, qual diritto, o ragione potrebbe Ella mai addurre qualunque volta volesse da Lei l'Imperator de' Romani la sua Roma ripetere ed altre Terre dell' antico Romano Imperio che presentemente in di lei podestà sono? Tenendosi per fermo dai più, che tale possesso non già dal dono di Costantino a' di lei Predecessori pervenuto sia, ma piuttosto dalla debolezza de' vicarj Imperiali che in quei tempi l'Italia ressero e in appresso dal totale di lei sconvolgimento, allorchè da Barbari, ed ingordi Popoli queste furono per tanto tempo devastate ed arse le sue per la fertilità, ed amenità loro troppo malavventurose Contrade.

Nè parlando io de' gravissime disordini, che per cagione di questa

di questa novità possono nell'Italia nascere, parlo
io già di cose dalla probabilità, e dal vero lontane
poiche la Republica considerando la importanza
di così grave pregiudicio, previsto che acquietarsi in
ciò, e cedere con disonore del nome suo avrà forze
da risentirsi ed arrischiar anche con riputazione
e sciegliendo questo partito oltre l'assistenza del
Cielo quella ancora dell'altre Potenze del Mondo
dovrebbe essere per Lei presta e pronta in suo favore
perche trattandosi come di causa commune, sovvenen-
do al presente altri Principi in questa causa la
Republica, difenderebbono essi e preservarebbono per
l'avvenire la propria. Nel qual caso l'odio e il bia-
simo di questa guerra o prospera ch'ella fosse, o
contraria, a chi si riferirebbe egli mai se non a
Vra Stà, che potendo, o temporeggiando portarla
in lungo e forsi anco dissiparla del tutto, oppure
colla fermezza di un Pontefice degna, meno odio-
sa e più sopportabile renderla, ha voluto per co-
sì dire mettere le armi in mani alla Republica
suo malgrado i suoi diritti, e la sua dignità offen-
dendo, e perturbando ed essendo così l'Italia nella
dura necessità di ardire per una vicina guerra
dico a Vra Stà che dove l'esito di questo ad alcuna
delle parti fra le belligeranti dovrà esser prospero,
e vantaggioso, a Lei non pertanto tornerà sempre
egualmente in danno ed in biasimo. Perchè fin-
giamo, che essendo la fortuna dell'armi incerta
sempre e al più debole alcuna volta seconda ab-
biano i Veneziani contro il giudicio di Vra Stà in
questa guerra la vittoria, che si dirà egli allora
mai che Dio in certo modo senta di lassù diver-
samente la cosa da quello, che l'ha giudicata il
suo Vicario in Terra? o se avvenisse mai, che tol-
ga il Cielo sempre per il vostro migliore che la vit-
toria piegasse dalla parte degli Austriaci la quasi
perduta libertà d'Italia non diverebbe forse allo-
ra ancor più inferma e vacillante? E Vra Stà non
sarebbe Ella accusata come prima cagione d'averle
quasi fabricati per una totale, e dura servitù i ceppi,
e le catene? Alla qual servitù più che ad altro oggetto
chi dirittamente e senza passione giudicar volesse ve-
drebbe chiaro aver la Regina rivolto il pensiero ed
esser questo piuttosto che zelo e desiderio della salute
spirituale di que' popoli, avidità e fame di nuovo in-
grandimento temporale in Italia. e ricordo a Vra Stà
come quella Nazione tanto a Lei cara, e in questo affar
predilecta

prediletta deriva in parte o almeno assai vicino da quei medesimi luoghi, da' quali vennero in altri tempi numerosissime schiere di Barbari delle sostanze e dell' Italico sangue ingorde tanto, e sitibonde Che se Vra Stà volesse pur' escusare questo suo Giudicio adducendo la necessità di appigliarsi a qualche pronto partito, e l' impossibilità di evitarlo io con tutta la riverenza rammemorandole ciò che intorno a quest' affare per due e più secoli anno i gloriosi suoi Predecessori operato, dico, che il voler' oggi partirsi da tale uso, pare in certo modo o accusa di passata trascuranza, o urgenza di bisogno presente. Nè credo, ch' Ella voglia in questa guisa giudicare de trapassati Pontefici, poichè scorgendosi da una parte in tante lodevoli opere e nella verità delle Storie del loro zelo, e della loro pietà così grandi, e memorabili esempj, il credere dall' altra, ch' Essi il Pastorale ministero, e la salute spirituale di tanti Popoli poco curata avessero, temerità senza dubio sarebbe e alla pia, e veneranda loro memoria offesa, ed ingiuria, e il dir poi, che quelle Terre, che si cerca oggi dalla Patriarcale autorità smembrare sieno presentemente di spirituali conforti e dell' Evangelica dottrina più bisognose non solo il Patriarca vivente offende ma ancora il buon Giudicio di Vra Stà a di lui riguardo, che per maggiore ornamento e sostegno della Cattolica Religione lo ha coi voti, e coll' approvazione de' buoni alla seconda amplissima dignità della Chiesa elevato E per chiarirla ancor più della fraude, con cui si vela dagl' Avversarj la verità questi popoli, chieggo io, e questi luoghi, che si dicono così abbandonati, e negletti son forse esistenti per la distanza quasi nel nuovo mondo posti; o per l' asprezza, e difficoltà del sito deserti affatto e selvaggi? questi, Bmo Padre, dalla sede Patriarcale poco tratto lontani si trovano e nella medesima nostra Italia e oltre a ciò di vigilantissimi Parrochi e d' ogn' altra cosa alla Religion nostra per tante forniti, e spesso ancora dalla presenza dell' ornatissimo loro Pastore rallegrati, e rischiarati verrebbero se da quei medesimi, che si mostrano oggi del bene spirituale di quelle genti sì vaghi, e sollecitì non vi fosse egli con tanto suo rammarico sicome ivanio scacciato e quasi sbandito. Questa è la pretesa necessità, e il sognato abbandonamento di quei

Popoli

Popoli, e questa è la più sollecitudine e l'ardente zelo, che si vuol oggi a Vra Stà mascherare, al che saviamente pensando tanti di lei Predecessori non vollero a nessun patto a tale smembramento di autorità ecclesiastica acconsentire, giudicando ciò siccome cosa affatto ingiusta ed illecita piuttosto che la salute di quei Popoli del Patriarca stesso in debito castigo ed emenda. Consideravano in oltre, che non a turbare e sconvogliere, ma bensì a sostenere, e difendere i diritti de' Vescovi dee particolarmente il Pontefice intendere il quale siccome capo universale della chiesa i pesi tutti, e i torti risente, dai quali vengono i di lei membri aggravati, ed oppressi della qual soda ed incontrastabile verità mossi non da minaccie intimoriti nè da offese vinti raro esempio di pietà non meno che di prudenza, e di fermezza ai Successori lasciarono. Aggiungasi a tutto ciò il desiderio di passar con lode ed onore nella memoria degli uomini al che ogni savio dovrebbe sempre aver volto il pensiero e studiar di condurre in modo il viver suo, che essendo pur quasi alla fiacca ed inferma umanità nostra impossibile di non errare alcuna volta e il diritto cammino non perdere sempre però alle triste, e prave opere le buone e lodevoli succedendo la bruttezza del male sia dalla bellezza del bene tolta e cancellata sempre per poter così con buona ed onorata fama vivere e poscia con essa da questa mortal vita dipartirsi. Ciò particolarmente dovea star fitto nell' animo di Vra Stà ed esserle sempre alla memoria presente e se la suprema di lei dignità, e virtù sollevandola in certa maniera sopra la condizione degl' uomini e quasi dalle miserie loro partendola dal male la distoglie e al bene la inchina tuttavia in questo ancora Ella dee con somma cura, e studio usare, ed avendo prima per così lungo spazio all' ottimo, e meraviglioso assuefatti gl' occhi di tutto il Mondo, non voler poscia colle mediocri e volgari opere appagarlo avendo Ella già così gran tratto del vivere naturale corso, ed essendo forse più al fine, che al principio del suo Pontificato vicino.
Ma quando pure tutte queste ragioni non fossero per se stesse, siccome sono di grandissimo peso e valore la gratitudine Bmo Padre non dovea forse aver qualche luogo nell' animo suo, e farsi con quella forza sentire, la quale per sino nelle più selvatiche fiere operando

di ragione

ragione quasi verso il Benefattor loro se fornisce, e della naturale ferocia se spoglia? Imperciocchè de' passati, e presenti beneficy alla Chiesa renduti per lando, qual potenza al Mondo Cattolico potrà mai a questa pia, e Religiosa Republica paragonarsi? Certo che io credo nessuna. E per poco che si voglia no col pensiero, e con l'occhio le antiche, e fresche memorie scorrere si vedrà come da umili, ma insieme generosi principy questa Republica nata, e poscia per singolar favore del Cielo, e per meravigliosa virtù de' suoi in potenza, e in dignità cresciuta, la pietà, e la riverenza alla S. Sede, e al supremo Pastore dovuta non solo non iscemò in Lei, e non li raffreddò, ma con la propria libertà medesima viva si mantenne sempre e s'accrebbe. Parlano a sufficienza le varie leghe a tal effetto strette, le sanguinose guerre sofferte, i fuggiaschi, e perseguitati Pontefici ricoverati, e nella contrastata Sede rimessi, gli scismi tolti, le turbolenze sedate e composte, e per ultimo i potenti, e crudeli Tiranni all'ubbidienza, ed osservanza Pontificia piegati, e ritornati.

Ma che parlo io di cose passate? E dove lascio la particolar riverenza ed amore di questa Republica verso di Vra. Stà, imperciocchè tosto che si sparse qui il felicissimo annunzio della di Lei assunzione al Pontificato tanti, e si straordinarj segni di giubilo, e di allegrezza in ogni ordine si viddero che parve in un certo modo che non d'un estraneo, ma di un Cittadino medesimo a tanta dignità sollevato la Città tutta esultasse, e si rallegrasse. E perchè Vra. Stà oltre gl'estrinseci segni avesse ancora del buon animo della Republica più certe, e convenienti prove Ella ha voluto persino che le gravi differenze da lungo tempo per turbati confini fra le due corti insorte con intera soddisfazione sua composte fossero. e da questa troppa docilità, e moderazione, chi nei segreti degl'animi penetrar potesse, vedrebbe forse provenire in parte il giudicio e la nuca presenti. E per tutto ciò qual frutto ebbe Ella mai per l'addietro, o qual mercede è per ricevere ora? L'animo quasi, e la memoria del passato inanisce

e s'offende

e si offende, e coll'aspetto del presente si commuove, e si conturba: poichè per verità chi sarà mai che costume, ed umana natura abbia, che veder possa senza grave dolore quasi sempre col danno il beneficio, colla ingiuria la riverenza, e coll'odio la carità compensata? Oh rara veramente, e costante, ma insieme troppo mal riconosciuta verso la santa Sede religiosa carità della Repubblica! Essa dell'antica libertà d'Italia singolare imagine, della Cattolica fede fortissimo sostegno, de' Sommi Pontefici sicura difesa, dell'Italiche spiaggie contro il commune nemico validissimo scudo, di giustizia in fine, di magnanimità, e di moderazione ottimo esempio, dovrà dunque in ricompensa di ciò vedere ora armata per così dire a suoi danni quella medesima destra, che per ogni riguardo sperar doveva benevola, ed amica? Ciò non comporta il Cielo, B.mo Padre, nè la sua Pietà lo comporti giammai, nè sostenga, che nella somma universale utilità, che da questo santo anno a tutti i fedeli deriva abbia la Repubblica sola a sentirne danno, e nella commune letizia, amarezza e dolore. Anno 1750. fu l'anno santo

Qual gloria tornerà mai a V.ra S.tà l'averla condannata senz'ascoltarla e in così dura necessità, e sì grave pericolo messa? Ovvero qual frutto ricaverà mai d'una vicina guerra, se il perdere le apporterà danno, ed obbrobrio e il vincere stesso biasimo, ed ignominia? Muovano l'animo di V.ra S.tà oltre la forza delle sue ragioni il suo dolente Stato, e i suoi fervidissimi voti, che a Lei d'ogni intorno pace e giustizia gridano. Ed io per ultimo colla fiducia d'un felice esito la fiacca e debole mia voce riconfortando in nome della misera, ed afflitta Italia a Lei pietà, e mercè chieggo, e dalla commune salvezza il Romano Pontefice prego, e gravo. Essa dal passato così mal concia, e dell'avvenire timida, ed incerta, i suoi acerbi casi, e le sue ancor fresche, e sanguinose piaghe le mostra, e per i più santi Nomi la prega, acciocchè dal fuoco di lunga ed orrida guerra, ond'Ella arsa, e poco men che consunta par che cominci ora a respirare, nuove fiamme non nascano, e non si raccendano ad incenerirla, e distruggerla, e molto meno

da quella stessa

da quella stessa mano suscitate non vengano che dovrebbe anzi essere instoratrice de' sofferti suoi danni e delle sovrastanti calamità riparatrice. Assai l'ha renduta finora la straniera avidità sventurata e meschina. non la faccia adesso il suo Pontefice il suo Padre con nuovi tumulti ancor più trista, ed infelice. E non sarebbe ella opera massima e del supremo Pastore degna la discorde e fra sè guerreggiante Cristianità dopo tanta strage, e sangue acchetare e comporre? Con qual animo soffrirà Ella dopo aver veduto in lieto il corso del suo Pontificato, e quasi sotto i suoi occhi medesimi il fuoco d'una rabbiosa guerra e mortale che questa torni ora ad infierire e devastare le nostre contrade e che in odio della cagione il sacro, e venerando nome di Lei sia alcuna volta fra i gridi e li strepiti militari empiamente misto, e confuso? Vinca, B.mo Padre nell'animo suo il desiderio della publica quiete, e la passione alla prudenza, e alla ragione dia luogo, e quanto può sia valer di lasci che per nuovo incendio di guerra arder debba la nostra pur troppo misera Italia, arda almeno e si consumi ella per più onesta, e a V.ra S.tà meno odiosa cagione. Converta a miglior uso, e faccia a più lieto fine riuscire la suprema Potestà da Dio al suo primo Vicario conferita, e in V.ra S.tà trasfusa, e il lume di una matura giustizia ricomponga ciò che immaturamente, e senza molto consiglio fu prima ordinato; e appunto perchè forse i suoi ministri dicono che il cambiar opinione non sarebbe convenevole alla Pontificia autorità, Ella mostri chiaramente quanto più sia laudabil cosa l'essere docilmente instabile, che con indocilità fermo, e costante. Mostri in fine quanta sia la fede e la chiarezza del supremo Tribunale del vicario di Dio quanta la di Lei indifferenza ne' giudizj, e la fermezza l'animo nelle altrui minaccie, quanta la giustizia nel sostenere i diritti delle genti per la quiete e libertà d'Italia, la sollecitudine nelle più ardue cose la prudenza, e quanto al fine verso una così degna, e alla santa Chiesa benemerita Republica la gratitudine.

1751

Notizia tratta dal Mercurio Francese stampato in Olanda, a proposito dell'afare di Aquileja.

Il Cardinale Orsini ha regalato il Papa di un prezioso quadro opera del celebre Placido Costanzi. Esso rappresenta l'aggiustamento del famoso afare di Aquileja fatto tra la Imperatrice Regina di Ungheria, e di Boemia, e la Republica di Venezia. Il Papa è assiso in Trono, sta a suoi piedi la Pace, che invita due figure una rappresentante l'Alemagna e l'altra la Republica di Venezia ad approssimarsi. Appresso del Trono sono due Cherici ciascun de' quali tiene una Croce ed una mitra Arcivescovile allusive alli due Arcivescovati eretti da Sua Santità. In un Cantone si vede la Giustizia con li suoi simboli: In alto è la Religione che riguarda il Sommo Pontefice e più in alto lo Spirito Santo nelle nubi, che illumina co' suoi raggi la testa di Sua Santità: da lontano si vede il mare Adriatico. Quest' opera è stata estremamente gradita dal Papa, che ha ordinato sia collocata nella Galleria del Campidoglio.

Nominatio seu Presentatio primi Archiepiscopi Goritensis Caroli Michaelis Comitis ab Attemps Episcopi Pergamensis per Diœcesim quondam Aquilejensem a parte Imperii Vicarii Apostolici Consiliarii Status

Actualis intimi Canonici et Thesaurarii Cathedralis Ecclesiæ Basileensis per Mariam Theresiam Romanorum Imperatricem, Hungariæ et Bohemiæ Reginam ad Summum Pontificem

BENEDICTUM XIV.

facta die 7. Septembris

Anno

1751.

Beatissime Pater.

Suprema Sanctitatis Vestrę Pastoralis sollicitudo, quę per omnes diffusa Ecclesias singulas paterno affectu complectitur, et pari providentia gubernat, in eo cum primis nuper enituit, dum sublata Nobis consentientibus offensionis petra, seu suppressis, atque extinctis in Ecclesia Aquilejensi Patriarchatus titulo, Sede, et Dignitate, atque surrogatis in vicem ejus, seu erectis, et institutis duobus Archiepiscopatibus et in nostra Civitate Goritię uno et Utini ditionis Venetę altero juxta tenorem Constitutionis, quę incipit = Injuncta Nobis = pridie Non. Julii anni currentis editę, eam tandem formam, ac stabilem secundum nostra Prędecessorum nostrorum ardentia vota per regiones ad Metropolim quondam Aquilejensem, qua late patet, in spiritualibus olim spectantes et Dominio Augustę Nostrę Domus subjectas, Ecclesiastici regiminis formam feliciter disposuit, quam et ęternę tot Populorum per aliquot secula suo Presule destitutorum saluti proficuam et Nobis in gravissimo temporali regimine assidue occupatis sublevamini futuram esse speramus.

Nunc pro discreta sagacitate sua, et ęquanimitate atque Pontificię auctoritatis plenitudine confecto per Sanctitatem Vestram arduo hoc, et salubri negotio summa Potestas, qua in Regnis Nostris, et Provinciis hereditario jure prefulgemus, dum Nos quoque sollicitos monet esse, et intentos de Persona idonea neo-erectę Archiepiscopali Ecclesię Goritiensi preficienda, non alium duximus digniorem et tanto oneri supparem virum, quam eummet, quem uno, et quod supra est, abhinc anno eidem Archi-Diœcesi quondam Aquilejensi a parte Imperii, Nobis annuentibus, et collaudantibus, Vicarii Sedis Apostolicę nomine preficere Sanctitati Vestrę complacuit, videlicet Venerabilem, illustrem, et magnificum Carolum Michaelem Comitem ab Attemps Episcopum Pergamensem, qui summo Nostro spirituali solatio commissum sibi curę gregem Dominicum tam indefessa Pastorali vigilantia, et zelo rexit atque verbo et exemplo hactenus pavit, ut spes sit Ecclesiasticę disciplinę inibi forsan col-

lapsę

lapsæ, aut collabentis nitorem, quod semper, et unice præ oculis habuimus juxta Sacrorum sancita Canonum hoc duce et Pastore propediem restituendum seu conservandum esse, et promovendum.

Nos igitur de Ecclesia Dei non minus quam de Augustissima nostra Domo benemerentibus specialiter favere volentes de jure, quod Nobis esque Archi-Duci Austriæ, et Comiti Goritiæ competit Sanctitati Væ præfatum Venerabilem Illustrem et magnificum, Devotum, fidelem, Nobis Dilectum Carolum Michaelem S. R. I. Comitem ab Attemps Episcopum Pergamensem, Diœcesis quondam Aquilejensis a parte Imperii hactenus Vicarium Apostolicum Nostrum Consiliarium Status Actualem Intimum, Cathedralis Ecclesiæ Basileensis Canonicum, et Thesaurarium, Avitæ nobilitatis toga, et sago illustrem, splendore conspicuum, tum de doctrina, vitæ sanctimonia, et præprimis zelo Apostolico, aliisque eximiis animi dotibus, et meritis summe commendatum hisce nostris in primum Archiepiscopum Goritiensem in Dei nomine præsentamus, et nominamus ac pro sufficienter præsentato, et nominato haberi volumus, eundemque filiali observantia, et reverenti affectu requirimus, ut hanc Præsentationem seu nominationem nostram Pontificio assensu suo non solum collaudare et confirmare, verum etiam Gratiis, Privilegiis, Immunitatibus, et facultatibus, quæ dignitati Archiepiscopali de jure vel Consuetudine congruunt, vel competunt, cum primis vero supracitatæ Constitutionis = Injuncta Nobis = tenori conformes sunt condecorare et munire digneris.

Sanctitati Vestræ pro salubervimo et diu exoptato subditorum Nostrorum per diœcesim quondam Aquilejensi constituto spirituali remedio et provisione Apostolica gratias iterum reverenter agentes, eandem Deo, et Ecclesiæ suæ diutissime salvam et incolumem vivere ex animo filiali cordicitus exoptamus, et comprecamur.

Lettera di sua Santità all' Ecc.^mo^ Sig.^r^ Ambasciatore Capello Veneto 1752.

Con quanta nostra consolazione nelle settimane passate intendemmo il miglioramento del nostro buon Ambasciatore di Venezia, e la prosecuzione dello stesso, con altrettanto rammarico in questo punto intendiamo ritardarsi il felice evento della totale guarigione per le applicazioni * in cui è tornato ad immergersi che riscaldano il capo, opprimono il petto, ed eccitano le ipocondrie nelle quali si trova involto. Mancheressimo alle leggi della buona amicizia, che sempre abbiamo professata, e che professeremo al nostro buon Ambasciatore, se non l' esortassimo, come facciamo con ogni efficacia a dare un rigoroso bando alle cure mettendosi per qualche tempo in uno stato di badare, che a se, ed a sollevarsi colla presenza di buoni e discreti amici che co' loro discorsi sollevando l' animo, portino anche giovamento al corpo. Non temiamo che il nostro buon Ambasciatore non sia per ben intendere ed eseguire ciò, che ora gli proponiamo, ma quando mai la nostra disgrazia portasse diversamente, prevalendosi noi della nostra autorità, e di quella obbedienza che a noi benchè indegno capo della Chiesa è dovuta da chiunque e di lei suddito avendo ricevuto il santo Battesimo, dalla esortazione passiamo al precetto comandandogli d' adempire tutto ciò, che prima colla esortazione gl' abbiamo insinuato che facesse. Nè punto temiamo d' offendere con questo nostro precetto la sempre rispettabile Repubblica di Venezia, imperocchè se all' arrivo della nuova del miglioramento tutti ex omni tribu et lingua, et populo esultarono in Venezia, da ciò deriva che la Repubblica tanto è lontana che sia per prendersi a male il precetto che dovrà essere in grado di ringraziarci. Seppe il nostro buon Ambasciatore all' avviso della morte imminente prepararsi per fare una morte da Giusto, si metta oggi, il che è assai più facile in una positiva

sincera

---

* Qui si allude alle applicazioni che tuttora convalescente riassunse il Sr Ambasciatore per le premurosi affari d' Aquileja per ultimarli affatto, e consumarli.

situra di non ritardare l'efficacia de' medicamenti, ed aspettare a piè fermo la guarigione senza turbarla. Non vogliamo assolutamente risposta a questa nostra Lettera, ma in luogo della risposta la preghiamo a salutare in nome nostro l'Ambasciatrice sua moglie che nelle dure sue contingenze ha saputo così ben fare la figura della donna forte non ricercata negl'ultimi confini della terra, ma ritrovata in questi nostri paesi, terminando con dare ad ambidue l'Apostolica Benedizione.

L'Ecc.ma Sig.a Ambasciatrice risponde così.

Non può dare alla Santità Vrā l'Ambasciator mio consorte segno maggiore di filiale obbedienza che facendo forza alla sua vivissima impressione di debito lasciando d'umiliartene qualche rispettoso cenno colla propria risposta. Buon per me perciò, che nel venerato soavissimo precetto non son compresa, e posso prendermi la libertà di rassegnare almeno a Vrā Beatitudine i miei umiliss.mi ringraziamenti per un atto tanto insigne della clemenza sua, e di unir insieme i sentimenti della più profonda riconoscenza espressi a me dalla viva sua voce che al medesimo precetto non è soggetta. Con questa appunto spera egli di potere frappoco posto a' suoi SS.mi piedi dimostrarle quanto riconosca in tutta la loro estesa le singolari paterne beneficenze della Stà Vrā, ed intanto promettendo una pronta esecuzione all'amoroso consiglio, ed una inviolabile rassegnazione al Altiss.mo di lei precetto, non di chiamare felice la colpa, che gli fu imputata, poiché gl'ha meritato un'onore tanto sublime e tanta pienezza di consolazione. In quanto alla mia persona confesso a V.B. di non meritarmi la somiglianza della donna forte, con cui la somma benignità sua si è degnata di onorarmi se non forse perché la divina misericordia avendomi cinta d'opportuna fortezza e corroborato il mio braccio, ha potuto rendergli quell'assistenza che gl'era dovuta, perché in me sta confidato il suo cuore, ed io devo rendergli bene, e non male in tutti i giorni della sua vita. Uniforme perciò in ogni occasione a quello del consorte il mio animo nella

mò nella obbedientissima venerazione, e nel profondo ossequio verso la Santità Vrā si conferma ancora nella divozione, con cui bacciandogli i Santissimi Piedi umilissima imploro la sua Apostolica Benedizione.

Risposta di Sua Santità alla Sigra Ambasciatrice.

Il nostro paterno affetto con cui abbiamo sempre riguardato, e riguardiamo il di lei degno Marito Ambasciatore di Venezia non meritava, ch'Ella di lui degnissima Moglie rescrivesse una compita lettera per ringraziarci essendo il tutto dovuto al merito, al buon cuore, ed alla savia condotta di quell degnissimo Ministro. Da questo nostro discorso deriva, che le obligazioni si tengono dal canto nostro, e che perciò mancheressimo Noi al nostro dovere, se non ringraziassimo, come facciamo la degna Ambasciatrice del passo fatto con Noi. Crediamo superfluo d'insinuarle la continua amirabile assistenza prestata con tanta edificazione insino ad ora ad un Marito pieno di tanto merito e di tanto affetto per Lei; ma il grande impegno, che abbiamo per la di lui preziosa salute non ci permette trascurare anche le cose, che a Noi sembrano superflue. Terminiamo con dare alla Moglie, ed al Marito l'Apostolica Benedizione.

Copia di Due Ducali venute da Venezia.

Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venetiarum: Nobili, et Sapienti Viro Jacobo Mediano de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julii fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Pervenuto essendoci col mezzo dell'Ambasciator nostro in Roma l'estratto della Bolla che sta per uscire d'instituzione del nuovo Arcivescovado e Capitolo di Gorizia, et avendo il Senato fatta spedizione all'Ambasciator medesimo del Piano, sopra il quale ha da formarsi l'altra Bolla per l'Arcivescovado e Capitolo di questa Città succede perciò, che quando sarà publicata essa Bolla avranno a praticarsi le necessarie regolazioni de' voti in cotesto general

to general Parlamento. Doverà in conseguenza esser posto Monsig.re Rmo Arcivescovo di Udine nel membro dei Prelati e venir descritto in un tal'ordine sopra il Vescovo di Concordia. Nel luogo poi, che prima teneva il soppresso Capitolo d'Aquileja, avrà ad essere collocato e stabilito il nuovo Capitolo Arcivescovile di cotesta Città medesima, ed in quello che sinora restò occupato dal Capitolo di Udine, qual viene a sopprimersi si averà a rimpiazzare l'antico nome del Preposito di S. Odorico. S'intenderanno parimenti abolite le voci e li voti del Preposito di S. Stefano e dell' Abbate di Beligna, i titoli dei quali sono rimasti con la seguita soppressione in stato Austriaco. Per l' adempimento di tuttociò disponerete voi al caso le ordinazioni, che convenissero facendo seguire gl' occorrenti registri a regola dell' avvenire.

Datum in Nro Duc. Palatio 6. Maii 1752.

Agostino Bianchi Seg.rio

Altra Ducale.

Diretta a S. E. il Sig.r Cardinale Pat.a Delfino

Dobbiamo con tale occasione significarle che prossima ad uscire la nuova Bolla dell' Arcivescovado d'Udine, giacchè li punti essenziali son convenuti si riconosce espediente abbansi inmediate a convocare da Lei li Canonici del soppresso Capitolo d'Aquileja e dell' altro di Udine perchè con prudenti e destre maniere gl' induca d'unanime consentimento a determinarsi sopra li soggetti, che devono coprire le tre dignità e li ventitre canonicati salvo il possesso al nuovo Capitolo per l'istituzione del Canonicato Masolini. Come poi le due minori dignità e dodici di essi Canonicati si accordano dalla Santa Sede a nomina del Senato, così nella intera nomina dei nomi che farà Ella estendere per trasmettercela saranno da Noi contrassegnati quelli, che s'intenderanno dal Senato medesimo presentati. E perchè ciò proceda col miglior sistema non lascierà di ben intendersi con cotesto Luogot.te al quale positivamente si scrive, acciocchè venga fatta la nota col di lui concerto. Altro foglio ci spedirà insieme dei nomi a' quali vi resterà luogo nel nuovo Capitolo, onde prender misure per la congrua, che deve loro assegnarsi:

Copia de' nomi

Copia de' nomi de' Canonici della
nuova Cattedrale di Udine approvata
dal Senato. &

Dignità.

Preposito — — Co. Giambatta Camuzio.
Decano — — — Francesco Belgrado.
Primicerio — — Co. Francesco Florio.

Nomi de' Santi co' quali si contradistinguono le 12. Prebende, e i Canonici, a' quali restò accordato, che la Republica nominerà pro tempore, e a quali nomina presentemente dal numero dei due suppressi Capitoli li Canonici seguenti

S. Marco Evangelista — Pietro Pellegrini.
S. Pio I. Pap. e Martire — Fabio Pontoni.
SS. Ermagora e Fortunato mm. Co. Ridolfo Strugleo.
SS. Ilario e Taciano mm. — N. Fistullario.
S. Grisogono m. — Co. Francesco Mantica
SS. Canciano e Cancianilla m.m. N. Egregis.
S. Anastasio m. — Antonio Montegnaco.
SS. Felice e Fortunato m.m. Coriolano Galateo.
S. Valentino C.P. — Co. Giulio Mantica
S. Cromazio C.P. — Co. Antonio Tartagna.
S. Nicea C.P. — Co. Antonio Caiselli.
B. Bertrando — — Co. Francesco di Caporiaco.

Si dispensano gl'altri undeci Canonici che restano (non compreso quello del Masolino lasciato a disposizione del Capitolo) gl' infrascritti Canonici del numero dei due suppressi Capitoli, come segue

Ettoreo — — — — — —
Sabbattini. — — — — —
Vittorio — — — — —
Elti — — — — — —
Veniti — — — —
Servi — — — — —
Deganis — — — — —
Florenzis — — — —
Co. Sarmeda — — — — —
Masotti — — —
Lovaria — — —

Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papæ XIV.

Allocutio habita in Consistorio secreto Feria 2da die 29. Januarii 1753.

Pluries intra paucorum annorum curriculum Vobis ex hoc ipso loco de perplexo gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem Vobis exposuimus constituendi Apostolici vicarii in illa Diœcesis parte, quæ ditioni subjicitur Carissimæ in Christo Filiæ Nostræ Mariæ Theresiæ Hungariæ, ac Bohemiæ Reginæ Imperatricis electæ: Ad quod vicarii munus obeundum selectum a Nobis fuisse declaravimus dilectum filium Carolum Michaelem ab Atthemps eidemque collatum etiam titulum Pergamensis ~~Ecclesiæ~~ Episcopi, ut in eadem Aquilejensis Diœcesis parte, quæ illius Pastorali sollicitudini committebatur, Jurisdictionis simul et ordinis actus libere exerceret. Paucos deinde post menses Vobis significare non omisimus, desiisse jam hujusmodi Apostolicum vicariatum qui a Nobis fuerat constitutus, donec ratione aliqua stabili ac perpetua annuentibus Partibus quæ inter se dissidebant pacificum regimen Ecclesiasticum amplissimæ Diœcesis Aquilejensis statui potuisset. Quæ quidem partes cum unanimes Deo aspirante in eam sententiam convenissent, ut Patriarchatu Aquilejensi sublato, alter erigeretur Archiepiscopatus, cui universa ejusdem Diœcesis pars subderetur, quæ ditioni obtemperat prædictæ Carissimæ in Christo Filiæ Nostræ Mariæ Theresiæ; alter vero Archiepiscopatus pariter erigeretur, cui tota supponeretur ejusdem Aquilejensis Diœcesis pars, quæ Venetæ Reipublicæ ditioni subjacet hujusmodi consilium, post accuratum examen a Nobis comprobatum fuit, et confirmatum. Paulo post Vobis ex hoc ipso loco patefecimus ab eadem sæpe laudata Carissima in Christo Filia Nostra Maria Theresia nominatum fuisse ad regendum novum Archiepiscopatum Goritiæ constitutum eundem dilectum filium Carolum Michaelem qui vicarius Apostolicus a Nobis fuerat constitutus. Id a Nobis probatum fuisse, atque adeo dissolutum a Nobis fuisse vinculum quo ille Pergamensi Ecclesiæ adstringebatur cujus loco Goritiensi Ecclesiæ eundem conjunximus. Illud solum addendum nunc superest, prædictum scilicet Carolum Michaelem tum in antea vicarii Apostolici munere fungeretur, tum postquam renunciatus est Goritiensis Archiepiscopus præstitisse diligenter omnia, quæ decent Apostolicum ministrum, tum rebus præclare gestis tum vitæ suæ exemplo, ex quo incredibilis plane utilitas in Populos ejusdem curæ traditos dimanavit et assidue dimanat, cui profecto rerum ab ipso susceptarum felici eventui plurimum confert pietas Reginæ Imperatricis quæ illi tutelam, opemque validam quoties opus sit, libentissime semper, promptèque impendit; Ex iis, quæ hucusque diximus facile percipere potuistis, Venerabiles Fratres consultum fuisse animarum indigentiæ quæ in regionibus novo Goritiæ Archiepiscopo subjectis degunt: Superest pars illa veteris Diœcesis Aquilejensis quæ Venetorum Reipublicæ ditioni subjicitur et quæ modo dilecto filio Nostro Cardinali Daniele Delphino feliciter regitur. Potuissemus quidem a primo

ilius

illius Gubernio cogitationes nostras eximere cum eundem Cardinalem superstitem Nobis futurum judicare non immerito possimus, quod Nos ætate provectiores ipsum vitæ decennio superemus hujusmodi Provinciam illi relinquentes, qui post obitum nostrum ad summum Pontificatum perveniet, eamque sapientius administrabit. Attamen ne imperfectum opus quodammodo remaneret, neve divino judicio arguamur aliquid eorum prætermisisse, quæ pro negotio absolvendo a Nobis perfici poterant, sedulam idcirco curam suscepimus, ut novus Archiepiscopatus Utinensis erigatur, ad quem pertinere debet reliqua Pars Diœcesis Patriarchatus Aquilejensis jam sublati, quæ in Venetorum ditione continetur. Equidem non exiguos labores, uti in rebus omnibus contingere solet, hoc negotium postulavit. Illud tamen omne perfectum est unanimi consensu Inclytæ Venetorum Reipublicæ, quam valde facilem, paratamque semper deprehendimus ad ea peragenda, quæ ad pietatem, religionem et propensam voluntatem suam erga Sedem Apostolicam testandam spectare videantur, Dilecti Filii Nobilis viri Petri Andreæ Equitis Capelli ejusdem Reipublicæ apud Nos Oratoris opera, qui muneris sui partes diligenter adimplevit. Itaque Litteræ Apostolicæ ad novum Archiepiscopatum Utinensem erigendum exaratæ sunt, redditus ipsi constituti, limites definiti, Suffraganei nominati, Capitulum novæ metropolitanæ Ecclesiæ designatum: denique, ut uno verbo complectamur omnia, nihil omnino pro Utinensis Archiepiscopatus erectione reliquum est. Alio tempore vobis indicabitur Præsul, qui ab eadem Venetorum Republica nominatus munus Archiepiscopi Utinensis post Cardinalem Delphinum suscipiet. Consentaneum duximus rem totam, sicut ab initio usque ad exitum gesta fuit, Vobis breviter exponere, vos magnopere hortantes, ut Nobiscum D. O. M. debitas rependatis gratias cui profecto ingratum nimis animum ostenderemus si partem aliquam vel minimam hujus perfecti operis Nobis tribuere auderemus. Evidenter siquidem perspeximus ab ipso, cujus est velle et perficere, fuisse rem totam hucusque feliciter perductam ad Nominis sui gloriam ac salutem animarum, quas sanguine divini Filii sui Jesu Christi ab interitu vendicare placuit.

Supplica della Ser.ma Repub.ca di Venezia diretta a Sua Santità a favore di Monsig.r Bartolomeo Gradenigo questa volta eletto Patriarca d'Aquileja per la successione nell'Arcivescovado Udinese.

Beatissimo Padre.

Dopo che la paterna sollecitudine della Santità V.ra ha dato fine alle controversie che da lungo tempo continuavano circa il Patriarcato d'Aquileja colla soppressione del medesimo fatta di consentimento della Repub.ca nostra, e colla successiva erezione di due Arcivescovadi, uno

cioè

cioè nella nostra Città di Udine posta nel Dominio Vene-
to, e l'altro in Gorizia ne' stati Ereditarij della Imperatrice
Regina d'Ungheria, secondo il tenor della Costituzione 6. Lu-
glio dell' anno 1751. la quale comincia = Injuncta Nobis =
dando così a ciascuna delle due nuovamente erette Dio-
cesi il proprio Pastore e concedendo alla predetta Repub.ca
nostra con eguale titolo, e diritto che è stato concesso al-
la predetta Regina Imperatrice nell' Arcivescovato di Go-
rizia il jus di presentare i futuri Arcivescovi di Udine al-
la Santità V.ra e suoi successori. essendo ora già eretta in
chiesa metropolitana della Diocesi Udinese la po colle-
giata di S.a Maria Maggiore di detta Città di Udine pari-
mente soppressa dall' autorità di V.ra Beatitudine col
consenso pure della Repub.ca nostra, et essendo intenzio-
ne di V.ra Santità pur coll' intelligenza nostra che
l'Ill.mo e R.mo Sig.r Cardinale Patriarca Delfino conti-
nui, e sia anco Arcivescovo di Udine, conviene che si
proveda al Prelato, che prima gl'era stato concesso in Coa-
djutore con futura successione nel Patriarcato ora estin-
to d'Aquileja. Perloche avuto riflesso alla benemerenza
della Nobile nostra famiglia Gradenigo la quale in tutti
i tempi ha dati soggetti non solo alla Patria ma anco
alla S. chiesa benemeriti, che anno retto non solo l'es-
tinto Patriarcato. ma anco questo della Città nostra di Ve-
nezia, e governato parecchie altre chiese del Dominio nos-
tro con edificazione de' popoli Diocesani delle medesime,
e considerando ancora che Monsig.r R.mo Bartolomeo
Gradenigo Vescovo di Tiarea in partibus Infidelium per le
doti, e qualità sue era stato dai Santi Predecessori di vostra
Beatitudine riputato degno di succedere nel Patriarcato
d'essa prima che si estinguesse, siamo col senato nostro
venuti in deliberazione di nominarlo, e presentarlo
come in effetto lo nominiamo, e presentiamo e lo di-
chiariamo sufficientemente nominato e presentato
alla Santità V.ra ora per allora che per morte o dimissio-
ne del predetto Ill.mo e R.mo Cardinale Patriarca Delfino
vacherà l'Arcivescovato, in futuro Arcivescovo di Udine
ricercando colla debita filial' osservanza, e rispetto ch'Ella
si degni confermar, e ricevere questa nostra nomina
e presentazione, e condecorare esso Monsig.r R.mo Gradeni-
go con tutte le grazie, privilegj, e facoltà, che alla dignità
Arcivescovile competono per diritto, o per consuetudine
e massimamente secondo il tenore della predetta Costi-
tuzione = Injuncta Nobis =. Di che tutto rendendo alla
Santità V.ra riverenti gratie preghiamo il Signore che
lunghissimamente la conservi per felicità della sua
Chiesa, implorando con filial riverenza l'Appostolica be-
nedizione.

Bolla della Erezione dell'Arcivescovato di Udine.

BENEDICTUS

Episcopus Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

Suprema dispositione cujus inscrutabili Providentia ordinationem suscipiunt universa, super eminenti Apostolicae Dignitatis specula meritis licet imparibus constituti, illiusque vicem in terris gerentes qui gloriosus regnat in Coelis, inter ceteras curas muneris nostri incumbentes, illam libenter amplectimur, per quam nostrae provisionis ope insignes collegiatae Ecclesiae, praesertim in Civitatibus nobilibus, populique frequentia conspicuis dignioribus titulis, scilicet metropolitanarum Ecclesiarum illustrentur, et condignis favoribus attollantur, cumque id statui et decori Ecclesiarum ipsarum maxime congruat et Nos pro divini cultus augmento, et speciali Christi fidelium consolatione convenire conspicimus in iis sollicitudinis nostrae partes favorabiliter interponimus ac opem, et operam nostras impendimus efficaces, ut illae per nostrae vigilantiae ministerium votivis gratulentur eventibus et felicia in spiritualibus suscipiant incrementa. Sane cum Nos alias, et postquam non sine animi nostri moerore accepimus, quantum jam tandem ex notoriis dissidiis cum animarum detrimento subjaceret inordinationibus Ecclesiastici regiminis ratio in pluribus, nec ignobilioribus, nec infrequentibus locis temporali Austriacae familiae Dominio subjectis, quae Aquilejensis tunc Dioecesis partem constituebant ob publicas graves, atque notorias dissensiones, quibus catenus nulla a Praedecessoribus nostris aut a Nobis ipsis remedia utiliter praestari potuerunt ac etiam experientia compertum esset varia ad eam usque diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad consulendum earum animarum gubernio pariter inutilia fuisse, jamque satis constaret nihil ea in re profici posse, nisi etiam tunc Aquilejensis Patriarchatus perpetuo ut infra supprimeretur et extingueretur, illiusque loco pro Dominiorum diversitate unus et alter Archiepiscopatus etiam ut infra erigerentur, et instituerentur ex eo quod ex parte tam charissimae in Xto filiae nostrae Mariae Theresiae Romanorum Ungariae et Bohemiae Reginae, Illustris charissimi in Xto filii nostri Francisci Romanorum Regis in Imperatorem electi uxoris, per ejus epistolas ab ea sub die 17. Mensis Martii 1751. quas Nobis exhibuit dilectus filius noster Marius S.R.E. Cardinalis Millinus nuncupatus, quam dilectorum filiorum Nobilium virorum Ducis et Reipublicae Venetarum per epistolas similiter a praefato Duce sub die vigesima prima ejusdem mensis et anni respective conscriptas, quas dilectus quoque filius noster Carolus ejusdem S.R.E. Cardinalis Rezzonicus nuncupatus, etiam Nobis exhibuit, Nobis expositum fuerat, ut perpetuo, ac stabili remedio tunc Aquilejensis Patriarchatus praefati negotium terminaretur,

Quem

ad quem effectum Marius et Carolus Cardinales praefati
die sexta mensis Aprilis eiusdem anni ad audientiam
nostram una simul se conferentes memoratis respecti-
ve literis Nobis redditis, unanimi voce Nobis representa-
runt flagrantia uniuscuiusque partis desideria, easque singilla-
tim Nobis exposuerunt de quibus partes ipsae olim assi-
dentes nostris invitationibus et hortationibus obsecundantes
diligentibus tractatibus et colloquiis habitis convenerunt
eiusque conventionis exempla in scriptis redacta et
prout in infrascriptis primo dictis Literis desuper, ut in-
fra expeditis de verbo ad verbum expressa habens Nobis
relinquentes earumdem partium nomine Nobis sup-
plicarunt, ut conventioni huiusmodi pro rerum con-
ventarum subsistentia, et observatione approbationis
nostrae robur adjicere, nec non pro earumdem rerum
executione Apostolicae auctoritatis Nostrae plenitudinem
interponere dignaremur. Nosque attendentes, quod
ex communi plausu quo huius conventionis inter prae-
fatos supremos Dominantes feliciter initae, nec non
singulorum capitum in ipsa conventione contentorum
notitia tam citra quam ultra montes a viris cordatis,
et publicae tranquillitatis, rectique rerum ordinis ama-
toribus excepta fuit de illa, et illis simpliciter Nobis indi-
cantium et nil ultra laboris aut diligentiae Nobis
aut illis quorum consiliis utimur in eorum examine
adhibendum fuisset, nihilominus quod iam diudum
pastoralem sollicitudinem nostram angebat in memo-
riam revocavimus spirituales necessitates tot millium
animarum amplissimam partem tunc Aquilejen-
sis Dioecesis ultra motum existentem incolentium et a
Veneto Dominio distantium, quarum regimen iam dudum
ob inextricabiles rerum saecularium difficultates haud
feliciter procedebat qua de re cum plures recursus
a Patriarchis pro tempore existentibus ad Apostolicam
Sedem facti fuerint tum statum Ecclesiae suae eidem A-
postolicae Sedi statutis temporibus de more referrent
cumque piorum atque prudentium virorum gravissimas
earum animarum calamitates deplorantium relatio-
nes et querelae tum ad Praedecessores Nostros Romanos
Pontifices tum ad Nos ipsos saepe pervenissent animo
occurrebat quam frustra iidem Praedecessores Nostri Pon-
tifices sollicitudinis officia ad huiusmodi calamitates
sublevandas alunes interposuerint quot etiam adhuc
hinc inutiliter excogitata fuissent remedia quae vel opta-
tam executionem, vel speratum fructum nequaquam
obtinere vel plenam recti ordinis reintegrationem produ-
cere non potuerunt vel denique temporalem dum-
taxat adhibuerunt utilitatem cum scilicet ideo excogi-
tata fuerint et adhibita ut viam sternerent ad firmum
tandem et stabile remedium memoratis deordinatio-
nibus perpetuo tollendis inveniendum. his omnibus
matura consideratione pensatis iisdemque conven-
tionis capitibus attente perpensis imploratis saepius divini
Numinis adjutorio ac requisitis auditisque super iis non-
nullorum Ven. fratrum Nostrorum S. R. E. praefatae Car-
dinalium

dinalium sententiis de eorum consilio et assensu pro-
relationibus huiusmodi pro parte dictae Mariae Theresiae
Reginae nec non Ducis, et Reipublicae praefatorum Nobis, ut
praefertur, exhibitis in omnibus et per omnia plenissime
annuentes, ac praeinserta in litteris, ut infra, desuper
expeditis omnia, et singula praefatae conventionis capita
utpote ad publicum bonum et felix animarum re-
gimen tendentia laudantes et approbantes de Apos-
tolicae potestatis nostrae plenitudine per quasdam Nostras
Litteras incipientes: Injuncta sub datum Romae apud
S. Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae
millesimo septingentesimo quinquagesimo primo
Pridie Nonas Julii Pontificatus Nostri anno undecimo
expeditas motu proprio et ex certa scientia in dicta
Aquilejensi Civitate et Ecclesia Patriarchalem Cathe-
dram, Dignitatem et Sedem, titulum ac denomina-
tionem atque omne Patriarchale, Metropoliticum
et Dioecesanum jus eiusdem Ecclesiae ac Sedi Aquilejen-
si eatenus annexum nec non ipsius Ecclesiae Aqui-
lejensis Capitulum, Dignitates, Canonicatus atque
Praebendas ita ut ex nunc deinceps Patriarchalis Archi-
episcopalis, aut Cathedralis Ecclesia, illiusque Capitulum
minime existeret nec ullus Aquilejensis Patriarcha
Archiepiscopus aut Episcopus, vel illius Ecclesiae Di-
gnitas aut Canonicus denominari posset, Apostoli-
ca auctoritate penitus, et omnino ac perpetuo sup-
pressimus et extinximus utque animarum Christi-
fidelium in locis eatenus Aquilejensis Patriarcha-
tus, per Nos, ut praefertur, suppressi et extincti spirituali
jurisdictioni subjectis, quaeque in temporalibus tam
Venetae Reipublicae quam Austriacae Familiae supre-
mo parent dominio, congruentium Ecclesiastici regi-
minis subsidia non deessent, motu, scientia et po-
testatis plenitudine similibus ex nunc in Civitate U-
tinensi unam Archiepiscopalem Cathedram et Sedem
Archiepiscopatum Utinensem nuncupandum cum
omnibus, et singulis juribus etiam Metropoliticis cae-
terisque praeeminentiis, et praerogativis aliis Archiepis-
copalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine compe-
tentibus perpetuo ereximus, et constituimus cui
quidem Archiepiscopatui Utinensi pro peculiari ejus
Dioecesi totum illum regionis tractum qui temporali
Reipublicae Venetae Dominio subjectus est et eatenus
a pro tempore existente Patriarcha Ecclesiae Patriarcha-
lis Aquilejensis per Nos ut praefertur suppressae et extin-
ctae Dioecesano jure obtinebatur et pacifice regebatur tri-
buimus et assignavimus nec non in Suffraga-
neos eos omnes, et singulos Episcopos quorum Cathe-
drales Ecclesiae in praefatae Reipublicae Venetae Domi-
nio consistunt, quique eatenus eidem Patriarchatui
Aquilejensi per Nos, ut praefertur extincto et suppresso
subjecti fuerunt, subjecimus atque supposuimus prout
latius per alias Nostras Apostolicas Literas super erec-
tione huiusmodi Utinensis Ecclesiae Archiepiscopa-
lis specialibus juribus, et praerogativis cum infrascripta

Eminenti

Goritiensi Archiepiscopali pariter Ecclesiæ insigniendo pe-
culiariter expedientes statuæ, et explicatis similiter quo-
que modo ex nunc in Civitate Goritiensi alteram Archi
episcopalem Cathedram et Sedem, Archiepiscopatus Gori-
tiensem nuncupandum cum omnibus, et singulis pre-
fatis juribus etiam Metropoliticis cæterisque preeminen-
tiis, et prerogativis aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure,
usu, ac consuetudine competentibus, dicta Apostolica
auctoritate perpetuo pariter ereximus et constitui-
mus, cui etiam Archiepiscopatui Goritiensi pro ejus
peculiari Diœcesi alteram Patriarchalis hactenus Eccle-
siæ Aquilejensis per Nos, ut prefertur suppressæ et ex-
tinctæ Diœcesis partem, quæ Austriacorum Principum
Dominio subest, et novissimis temporibus per Vicarium
Episcopali charactere præditum a Nobis ad tempus,
et ad nostrum ac Sedis Apostolicæ prefatæ beneplacitum
initi eadem Apostolica auctoritate constitutum et de-
putatum in spiritualibus gubernata fuit, tribuimus,
et assignavimus ita tamen ut statim ac novæ Ar-
chiepiscopali Goritiensi Ecclesiæ huiusmodi futurus
illius Archiepiscopus Apostolica auctoritate prefata
prefecerus, prefati Vicarii gubernium nec non omnes et
singulæ providentiæ et Ordinationes sive a Prædecessori-
bus nostris Romanis Pontificibus sive a Nobis ipsis
pro animarum regimine in dicta Aquilejensi quon-
dam ~~parte~~ Diœcesi parte Austriaco Ditioni subiecta cap-
tæ, editæ atque stabilitæ exinde in posterum pro sublatis,
irritis abrogatis, abrogatisque eo ipso habeantur eidemque
Goritiensi Archiepiscopatui in suffraganeos eos omnes
et singulos Episcopos, quorum Ecclesiæ Cathedrales in
temporali Austriaca Ditione consistunt, quique hactenus
Patriarchali Ecclesiæ Aquilejensi per Nos ut prefertur
suppressæ, et extinctæ simili jure subjectæ fuerunt sup-
posuimus atque subjecimus, prout etiam in aliis nos-
tris Litteris Apostolicis super dicta erectione huiusmo-
di Goritiensis Ecclesiæ Archiepiscopalis æqualibus pariter
juribus et prerogativis cum prefata Utinensi Ecclesia
insignitæ peculiariter expeditis plenius continetur. Et
quoniam illustria religionis ac pietatis argumenta,
quæ in tractatione huius gravissimi negotii, nec non
in superius relata conventione inter prefatas partes
provide inita et a Nobis ut prefertur approbata ex par-
te tam dictæ Mariæ Theresiæ Reginæ, quam prefato-
rum Ducis et Reipublicæ Venetiarum edita fuerunt
maximam utilitatis fructum Ecclesiæ Dei attulerunt,
atque etiam in posterum allatura fore prospeximus,
Nos motu scientia et potestatis plenitudine paribus
prefatæ Mariæ Theresiæ Reginæ, eiusque Successoribus
in perpetuum ad prefatum Goritiensem Archiepisco-
patum, per Nos ut prefertur erectum tam pro prima
vice, quam quoties perpetuis futuris temporibus ipsum
vacare contigerit, jus nominandi Nobis, et Romano
Pontifici pro tempore existenti personam idoneam per

Nos

Nos, et Successores nostros Romanos Pontifices pro tem-
pore existentes ad eundem Archiepiscopatum Goritien-
sem pro tempore promovendam, eique in Archiepiscopū
preficiendam, nec non prefatj Ducis, et Reipublicæ Ve-
netiarum ad alium Utinensem Archiepiscopatū etiā
per Nos, ut prefertur, erectum, quoties per liberā dilecti
etiam filii Nostri Danielis prefati S. R. E. Presbyteri Car-
dinalis Delphini nuncupati dimissionem sive per e-
jus decessum ac etiam deinceps alio quovis modo per-
petuis futuris temporibus vacare contigerit, simile jus
nominandi Nobis, et Romano Pontifici pro tempore exi-
stenti personam idoneam etiam per Nos, et Romanos
Pontifices Successores nostros pro tempore existentes ad
eundem Archiepiscopatum Utinensem promovendā
atque etiam in Archiepiscopū preficiendā etiam per-
petuo respective concessimus, et impertiti fuerimus,
prefato autem Danieli Cardinali ob personalium
ipsius meritorum magnitudinem, ut non obstante
prefati Patriarchatus Aquilejensis suppressione et ex-
tinctione, per Nos, ut prefertur, factis hujusmodi ipse
nihilominus quoad vixerit absolutum, et simplicem
Patriarchæ non tamen Aquilejensis utpote perpetuo
suppressi et extincti, ut prefertur, titulum et denomina-
tionem retinere et gerere possit, et valeat ita tamen,
ut ejusdem Danielis Cardinalis in dicto Archiepiscopa-
tu Utinensi Successores non alio quam Utinensium
Archiepiscoporum titulo denominari possint, aut de-
beant, concessimus et indulserimus. Cumque Aqui-
lejensis Civitas magnitudine quondam, et populi fre-
quentia insignis, quantum ab antiquo splendore pro-
lapsa, quamque ad deteriorem conditionem redacta
fuerit, omnibus notum sit, atque compertū illiusque
incolarum animarum cura Parochialis inter duas
Ecclesias divisa esset, atque dependeret ab eis quarum
una erat ipsa quæ eatenus Patriarchalis etiam ex-
titit Ecclesia in honorem B. Mariæ Virginis in Cœ-
lum Assumptæ, seu forsitan Nativitatis ejusdem B.
Mariæ Virginis omnipotenti Deo dicata, cujus qui-
dem animarum Parochianorū cura per ipsius
Ecclesiæ Sacristam pro tempore existentem exer-
ceri consueverat, altera vero sit Parochialis Ec-
clesia S. Joannis in Foro, seu in Platea nuncupata,
cujus Rector seu Presbyter Curatus a Cōmunitate
et hominibus dictæ Civitatis, ut accepimus, eligi,
nominari ac Ordinario loci præsentari solitus er-
ga Parochianos posterioris Ecclesiæ ejusmodi jura
Parochialia exercet, ac Civitas Aquilejensis sub tem-
porali Austriacorum Principū ditione constituta
sit, ideoque illius spirituale regimen, juxta premissa,
ad Goritiensem Archiepiscopum pro tempore exis-
tentem pertinere, idemque Archiepiscopus Goritien-
sis ordinario, et Diœcesano jure suam plenā jurisdi-
ctionem in eadem Civitate Aquilejensi exercere de-
beat, nec quid unquam libero hujusmodi jurisdictionis

exercitio

exercitio officere valeat. Nos in prima dicta Ecclesia cujus Patriarchalem qualitatem nec Cathedralitatis, aliaque prefata jura, ut jam prefertur suppressimus et extinximus omnem etiam Parochialitatem, illiusque curam Parochialem etiam suppressimus et extinximus, ac illius sic suppresse, et extincte animarum Parochianorum curam huiusmodi ad dictam Parochialem Ecclesiam S. Joannis in Foro, seu in Platea nuncupatam transtulerimus, illique subjecerimus, et cum omnibus, et singulis Parochialibus juribus respective applicaverimus et cum ea incorporaverimus itaque illius Rector, seu Parochus omnium animarum Christifidelium tam sue eatenus Parochie, quam etiam alteri in prefata Patriarchali olim Ecclesia usque nunc existenti subjectorum curam et regimen gerere, itemque curam cum omnibus suis Parochianis hoc est cum universo prefate Aquilejensis Civitatis populo prefati Goritiensis Archiepiscopi ordinario juri subjectus existat. Cum vero Apostolica et Sancta Sedes insignioribus quibusdam Basilicis libertatis, et exemptionis ac immediate eidem Apostolice Sedi subjectionis privilegia impertiri consueverit Nos dictam Aquilejensem quondam Patriarchalem Ecclesiam Pontificie liberalitatis muneribus decorare volentes dicta potestatis plenitudine eamdem pro tempore existentis Archiepiscopi Goritiensis et cuiuscumque alterius Archiepiscopi vel Episcopi jurisdictione in omnibus, et per omnia exemerimus et liberaverimus, ac perpetuis futuris temporibus exemptam immunem et liberam Nobisque et Successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, et huic Apostolice Sedi immediate subjectam esse et fore decreverimus ne autem ob nimiam prefate Civitatis Aquilejensis a Romana Urbe et Curia distantiam ipsa Basilica prefata necessarie assistentie presidio careret, Apostolico Delegato in dicta Civitate Aquilejensi constituto et deputato cui ab aliquot retro seculis Monialium Monasterii Aquilejensis S. Benedicti seu alterius ordinis gubernium Apostolica auctoritate et independenter ab Ordinarii jurisdictione commissum dignoscebatur, eiusque futuris in delegatione huiusmodi Successoribus, quod quidem in posterum semper ex personis eorumdem Austriacorum Principum subditis eligendos fore statuimus, Nostras, et Sedis Apostolice vices commiserimus ut ipse nunc existens delegatus, eiusque successores huiusmodi tamquam Apostolici ad hoc etiam delegati Nostroque et eiusdem Apostolice Sedis nomine, et auctoritate cum debita a Nobis, et Successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus prefatis dependentia dictam Aquilejensem Basilicam olim Patriarchalem ab Archiepiscopi Goritiensis, et alterius cuiuscumque Archiepiscopi sive

Episcopi

Episcopi jurisdictione exemptam, Nobisque et Apostoli-
cæ sedis præfatæ, ut præfertur, immediate subjectam studue-
rint salubriter regere, feliciter gubernare et provide con-
servare ac alias prout in supradictis Literis nostris Apos-
tolicis sub datum pridie Nonas Julii Pontificatus nos-
tri anno undecimo desuper, ut præfertur, expeditis ple-
nius, et uberius continetur. Nos propterea erectioni Ar-
chiepiscopatus Utinensis hujusmodi motum et for-
mam imponere, eandemque erectionem per Nos, ut pr-
æfertur, factam Apostolica auctoritate confirmare cu-
pientes, motu, scientia, et potestatis plenitudine simi-
libus in Civitate Utinensi valde conspicua ambitus
quinque milliarum circiter duplici muro circumda-
ta, ac pluribus ædificiis tam publicis, quam privatis
eximie ornata, populique frequentia celebri utpote
viginti millium circiter habitatorum numero re-
ferta, inter quos plurimæ nobiles familiæ ex quibus
plures quovis tempore tam antiquæ militiæ, quam
insignioribus equestribus ordinibus adscripti fuerunt,
et in qua ut gubernator etiam per totam Provinciam
præsides unus Venetus Patricius, qui una cum duo-
bus Judicibus Prætoriam Curiam efformans, novem
itidem (inclusa propter infrascriptam Collegiatam) reperi-
untur Parochiales et aliæ intra muros seculares
Ecclesiæ, seu Capellæ ac decem virorum inter quas do-
mus Presbyterorum Missionis a præfato Daniele Car-
dinale et Patriarcha propriis expensis erecta et funda-
ta ac duodecim mulierum Cœnobia, quorum unum
illud videlicet S. Catharinæ Senensis nuncupatum per
eundem Danielem Cardinalem, et Patriarcham a fun-
damentis extructum ac Conservatoria aliaque loca
pia, Hospitalia et Confraternitatum Oratoria cum
Monte Pietatis et Seminario et in eadem Civitate
Utinensi in qua Tribunal Inquisitionis contra here-
ticam pravitatem et Magistratus particulares repe-
riuntur convocari solent generalia Provinciæ Comitia,
ideoque digna ut jure merito Archiepiscopalis Civitatis
nomine nuncupari valeat secularem et Collegiatam
Ecclesiam S. Mariæ Majoris nuncupatæ una cum
illius Canonicatibus et Præbendis Apostolica auctorita-
te perpetuo supprimimus, et extinguimus, illisque
sic suppressis et extinctis præfatam Collegiatam Ecclesiam
in sui structura valde magnificam, ac undecim nob-
ilissimis Altaribus efformatam ac sacris paramentis
et utensilibus ad divinum cultum necessariis, et ad Pon-
tificalia exercenda sufficienter instructam dignam
propterea ut titulo et honore Archiepiscopalis Ecclesiæ
decoretur ad laudem, et honorem Omnipotentis Dei ac
B. Virginis Mariæ et Sanctorum Apostolorum Petri et
Pauli, nec non fidei catholicæ exaltationem et totius mi-
litantis Ecclesiæ gloriam in Archiepiscopalem et Metropo-
liticam Ecclesiam Utinensem nuncupandam sub titulo
Annunciationis ejusdem B. Mariæ Virginis, et in ea

Archiepis-

Archiepiscopalis et Metropolitanæ Præsidij Utinensis sedē
et Provinciæ capitis pro vero deinceps Archiepiscopo Utinen-
si nuncupando, qui Pileo, et Crucis usu, aliorum Archiepi-
scoporum more, nec non voluntate seu permissione Ducis,
et Reipublicæ præfatorum benigne decreta, locum et vocem
in Parlamento generali Fori Iulii in prima sede seu ses-
sione inter Prælatos habeat cum suis Capitulo, sigillo ar-
ca, mensa Archiepiscopali omnibusque alijs insigniis
Archiepiscopalibus, nec non Privilegijs honoribus et prero-
gativis Archiepiscopis debitis et concessis ac juribus juris-
dictionibus, facultatibus, preeminentijs, gratijs, favoribus
et indultis realibus, et personalibus et mixtis quibus a-
liæ Metropolitanæ Ecclesiæ earumque Præsules quomodo-
libet non tamen titulo oneroso seu ex indulto aut
privilegio particulari utuntur, fruuntur, potiuntur et
gaudent ac uti, frui, potiri et gaudere possunt similiter
perpetuo erigimus et instituimus, ac nomine, titulo,
et honore Archiepiscopali et Metropolitano decoramus
nec non pro tempore existentem Ecclesiæ præfatæ Uti-
nensis Præsulem in Archiepiscopum declaramus ei-
que, ut ipse cætera singula prout Metropolitanus in
eorum Civitatibus Diœcesibus, et Provincijs a jure in-
ductum existit facere exercere administrare et exequi
possit eadem auctoritate concedimus et indulgemus.
Propterea eidem Ecclesiæ Utinensi Episcopales Patavinam,
et Vicentinam ac Veronensem et Tarvisinam ac Ceneten-
sem et Bellunensem ac Feltrensem et Concordiensem ac
Iustinopolitanam et Æmoniensem seu Civitatis novæ ac
Parentinam nec non Polensem Ecclesias Patriarchatus
olim Aquilejensis per Nos ut præfertur suppressi et extin-
cti suffraganeas ac Venerabiles Fratres nostros moder-
nos, ac pro tempore existentes earum respective Epis-
copos pro Archiepiscopi Utinensis pro tempore existen-
tis suffraganeis qui tamquam membra capiti eidem
Archiepiscopo Utinensi jure metropolitico subsint ita
quod Archiepiscopus Utinensis pro tempore existens
præfatus in Patavina ac Vicentina et Veronensi ac
Tarvisina et Cenetensi ac Bellunensi et Feltrensi, ac
Concordiensi et Iustinopolitana ac Æmoniensi seu
Civitatis novæ et Parentina nec non Polensi Civitati-
bus et Diœcesibus jus metropoliticum sibi vindicet, nec
non Patavina ac Vicentina et Veronensis ac Tarvisi-
na et Cenetensis ac Bellunensis et Feltrensis ac Con-
cordiensis et Iustinopolitana ac Æmoniensis seu
Civitatis novæ et Parentina nec non Polensis Ecclesiæ
præfatæ eidem Archiepiscopo et Metropolitano Utinen-
si ad omnia et singula teneantur et sint adstricti ad
quæ suffraganei suis Metropoliticis Ecclesijs et Metropo-
litanis tenentur et obligati sunt ut subjaceant secundum
Canonicas sanctiones dicta Apostolica auctoritate etiam
concedimus et assignamus ac eidem Archiepiscopo Uti-
nensi præfatos suos Suffraganeos consecrandi ad Provin-
ciales Synodos evocandi ac cum eis etiam Ecclesiastica
negotia terminandi et causas quascumque appel-

lationum

Lationum, sive querelas alias ad eum tanquam Metropolitanum juxta Decreta Concilii Tridentini devolutas, ac alias juxta sacrorum Canonum statuta spectantes cognoscendi omniaque alia et singula quecunque de jure vel consuetudine aut aliàs quoquo modo ad Archiepiscopos, et Archiepiscopale munus spectare et pertinere solent, et debent gerendi, faciendi et exercendi plenam et liberam, ac omnimodam auctoritatem concedimus et facultatem. Provinciae quoque Utinensis clerum et populum universum, ac omnia loca, Ecclesias, et Monasteria, ac Oratoria, et pia loca nec non Confraternitates in Dominio Veneto existentes olim prefato Aquilejensi Patriarchatui per Nos, ut prefertur, suppresso et extincto subjecta et subjectas pro eorumdem Ecclesie et Archiepiscopi Utinensis Provincialibus pariter perpetuo concedimus et assignamus, ac deinceps perpetuis futuris temporibus prefatas Paduanam ac Vicentinam et Veronensem ac Tarvisinam et Cenetensem ac Bellunensem et Feltrensem ac Concordiensem et Justinopolitanam ac Emoniensem seu Civitatis Nove ac Parentinam nec non Polensem Ecclesias dicte Ecclesie Utinensis suffraganeas censendas ac tam eas, quam illarum Civitates et Diœceses respective universas sub ipsa Provincia Utinensi comprehensas et nullatenus ab ea exemptas nec dicte Sedi Apostolice immediate neque ulli alteri nisi tantum Utinensi Ecclesie et illius Archiepiscopo prefatis quoad Archiepiscopalia, Metropolitica et Provincialia jura et jurisdictiones subjectas esse et fore dicta auctoritate declaramus. Pro residentia vero et habitatione Archiepiscopi Utinensis protempore existentis prefati in eadem Civitate Utinensi Palatium cum ei annexis in quo prefatus Daniel Cardinalis Patriarcha ad presens commoratur, et ab ipso multis edificiis auctum concedimus et assignamus, utque eadem Collegiata Ecclesia Sancte Marie Majoris nuncupata in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erecta ex omni parte perfectior reddatur, comitquoque Capitulo et Canonicorum, et dignitates in ea obtinentium ac Mansionariorum et Capellanorum numero condecores in ea unam Preposituram que inibi post Pontificalem major existat pro uno Presbytero in Theologia Magistro vel Decretorum Doctore aut in eis Licentiato futuro dicte Collegiate Ecclesie S. Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur, erecte, Preposito, qui illius Capituli caput existat et in Choro, Capitulo Processionibus ceterisque functionibus et actibus Capitularibus publicis, et privatis dicte Collegiate Ecclesie S. Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur, erecte preeminentiam et primum locum habeat ac unum Decanatum qui secunda pro uno Clerico seu Presbytero futuro dicte Collegiate Ecclesie S. Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte Decano et unum Primiceriatum qui tertia dignitates inibi respective existant pro uno Clerico seu Presbytero

futuro

futuro dicte Collegiate Ecclesie S. Marie Majoris nuncupate
in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur ere-
cte, Primiceriatu, ac viginti quatuor Canonicatus totidemque
Prebendas pro totidem Clericis seu Presbyteris futuris in ea
Canonicis ac duodecim Mansionariatus pro totidem Pres-
byteris futuris in ea Mansionariis, nec non octo sine cura
personalem tamen residentiam requirentes Capellanias
pro totidem Presbyteris futuris in ea Capellanis, ut infra
nominandis cum Capitulo stallo, mensa capitulari ar-
cha, bursa et sigillo communibus ac omnibus et singu-
lis aliis Capitularibus signis, insigniis aliis Metropoli-
tanis Ecclesiis earumque capitulis de jure usu, consue-
tudine privilegio aut quomodolibet non tamen ex
indulto seu privilegio particulari competentibus, quique
Prepositus ac Decanus et Primicerius, nec non Canoni-
ci prefati Capitulum inter se constituant ac tam ipsi
quam Mansionarii et Capellani huiusmodi apud dic-
tam Collegiatam Ecclesiam Sancte Marie Majoris nun-
cupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut
prefertur erectam personaliter residere et in ea sin-
gulis diebus ac debitis temporibus horas Canonicas ac majo-
rem seu conventualem et alias missas, ceteraque
divina officia solita et consueta cum debita mentis
attentione servataque Ecclesiastica disciplina ac infra-
scriptis ordine et precedentia omnino servatis videlicet
quod Prepositus semper Primus ac Decanus Secundus
ac Primicerius Tertius locos habeant deinde juxta an-
tianitatem majorem seu priorem electionem aut no-
minationem in Canonicos Mansionarios et Capella-
nos huiusmodi viginti quatuor Canonici et successive
duodecim Mansionarii et octo Capellani prefati suc-
cedant, qui Mansionarii et Capellani nunquam de
gremio Capituli censeri debeant minusque vocem
aut votum in Capitulo, ac sessionibus Capitularibus
habere valeant, omnes vero Archiepiscopo Utinensi
pro tempore existenti prout in aliis Cathedralibus,
et Metropolitanis Ecclesiis praticari solet, inservire
teneantur, psallere, decantare, recitare et respective ce-
lebrare, et alias dicte Collegiate Ecclesie S. Marie Majo-
ris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinen-
sem ut prefertur erecte in divinis laudabiliter deser-
vire debeant, et teneantur, dicta Apostolica auctoritate
etiam perpetuo erigimus et constituimus, illisque sic
erectis et institutis pro mensarum Archiepiscopalis
et respective Capitularis prefate Collegiate Ecclesie S.
Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecle-
siam Utinensem ut prefertur erecte nec non Archie-
piscopatus Utinensis huiusmodi videlicet infrascriptam
summam octo millium trecentorum et sexdecim duca-
torum monete Venete, ei, ut infra assignandam et Pre-
positure, ac Decanatus, et Primiceriatus ac viginti
quatuor Canonicatuum, totidemque Prebendarum
et duodecim Mansionariatuum, nec non octo Capella-
niarum

niarum, ut prefertur, erectarum et erectarum hujusmodi
dote, illarumque, ac illos, et illas pro tempore respective ob-
tinentium congrua sustentatione, ac onerum eis pro
tempore respective incumbentium supportatione omnia
et singula fructus, redditus, proventus, jura, obventiones,
et emolumenta universa tam ad prefatam olim Pa-
triarchalem Aquilejensem Ecclesiam per Nos ut prefer-
tur, suppressam et extinctam in dominio Veneto exis-
tentia, quam ad predictam Collegiatam Ecclesiam S. Ma-
rie Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam
Utinensem, ut prefertur, erectam quomodolibet spectan-
tia et pertinentia ita tamen, ut Mensæ Archiepisco-
palis Utinensis redditus annui sint in octo mille Tre-
centum sexdecim Ducatis monetæ Venetæ prefatæ ad
rationem librarum sex et solidorum quatuor pro
quolibet Ducato hujusmodi licet redditus mensæ Pa-
triarchalis Ecclesiæ Aquilejensis prefatæ, per Nos, ut pre-
fertur, extinctæ, et suppressæ in solis septem millibus quin-
gentis nonaginta septem Ducatis consisterent, attento
quod prefati Dux, et Respublica Venetiarum ad facien-
dam Nobis rem gratam auxerint redditus prefatæ
mensæ Archiepiscopalis Utinensis in Ducatis septin-
gentis novendecim similibus, cujus rei gratæ similibus
intuitu etiam Dux, et Respublica prefati continua-
bunt favores Sacristiæ prefatæ Collegiatæ Ecclesiæ S. Ma-
riæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam
Utinensem ut prefertur, erectæ annuam prestationem
trecentorum et sexdecim Ducatorum similium, quæ prius
prestabatur Sacristiæ prefatæ Patriarchalis Ecclesiæ Aqui-
lejensis, per Nos, ut prefertur, suppressæ, et extinctæ. Prepo-
sito vero septingenti sexaginta, et Decano sexcenti quin-
quaginta ac Primicerio quingenti septuaginta sin-
gulis vero ex viginti quatuor Canonicis trecenti quin-
quaginta quinque, ac singulis ex duodecim Mansio-
nariis centum octoginta septem Ducati monetæ Ve-
netæ prefatæ cum dimidio alterius Ducati paris nec
non singulis ex octo Capellanis pro tempore existen-
tibus prefatis octoginta octo Ducati similes cum tribus
quartis alterius Ducati paris annuatim assignentur
eadem Apostolica auctoritate similiter perpetuo ap-
plicamus et appropriamus, ita quod liceat futuris Ar-
chiepiscopo Utinensi, ac Preposito et Decano ac Primi-
cerio et viginti quatuor Canonicis ac duodecim Man-
sionariis et octo Capellanis prefatæ Collegiatæ Ecclesiæ S.
Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Eccle-
siam Utinensem, ut prefertur erectæ, pro tempore exis-
tentibus illorum omnium fructuum, jurium obven-
tionum et emolumentorum veram, realem, et actualem
possessionem per se, vel alium, seu alios eorum, ac dic-
tarum mensarum Archiepiscopalis, et respective Capitu-
laris nominibus propria auctoritate libere apprehendere
et apprehensam perpetuo retinere, fructus quoque red-
ditus et proventus hujusmodi, jura, obventiones, et emo-
lumenta quæcumque percipere, exigere, levare, ac in

eorum et Mensarum Archiepiscopalis, et respective Ca-
pitularis hujusmodi usus et utilitatem convertere cu-
jusvis licentia desuper minime requisita; propterea at-
tenta dismembratione ac separatione fructuum ex bonis
in Veneto Dominio existentibus ad Monasterium, Abba-
tiam nuncupatam S. Petri de Rosacio ordinis S. Bene-
dicti olim Aquilejensis Diœcesis per Nos ut prefertur, ex-
presse et extincte, quod dilectus similiter filius Noster
Angelus Maria prefate S. Romane Ecclesie Cardinalis
Quirinus nuncupatus modernus Episcopus Brixien-
sis in commendam ad sui vitam ex concessione, et dispen-
satione Apostolicis ad presens obtinet, quodque in simi-
lem commendam ex pari concessione Apostolica ad vitam
obtineri consuevit spectantibus, et pertinentibus in actu e-
rectionis Ecclesie Archiepiscopalis Goritiensis per Nos,
ut prefertur facte ex nunc, et cum primum illud per ces-
sum etiam ex causa permutationis vel decessum seu
privationem aut quamvis aliam dimissionem vel amis-
sionem dicti Angeli Marie Cardinalis et Episcopi aut
alias quovis modo ex ejus persona commenda cessante
vacare contigerit firmo remanente titulo commende,
cujus Monasterii taxa in libris Camere Apostolice de-
scripta ad centum octoginta tres florenos auri cum uno
tertio alterius floreni similis pro parte ad mensam Ar-
chiepiscopalem Utinensem prefatam spectante que ab Ar-
chiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus utpote in
provisione Ecclesie Archiepiscopalis solvenda in litteris A-
postolicis commende ejusdem monasterii desuper expe-
diendis persolvi non debebit attento quod taxa Ecclesie
Utinensis mille florenos auri comprehensis dictis cen-
tum octoginta florenis hujusmodi cum uno tertio al-
terius floreni paris in prefatis litteris ut accepimus de-
scripta reperiuntur, quodque Monasterium, quia redditus
ex bonis in Veneto Dominio existentibus habet Utinensis
Diœcesis nominari, ac Archiepiscopis Utinensibus pro tem-
pore existentibus et non aliis personis in commendam Apos-
tolica auctoritate concedi et assignari debeat cum deno-
minatione seu titulo ejusdem S. Petri de Rosacio ut
prefertur, etiam factio quas dicta Apostolica auctoritate
confirmamus eosdem fructus sic dismembratos ac se-
paratos et ad summam bimille Ducatorum simi-
lium annuatim ascendentes eidem mense Archie-
piscopali Utinensi cujus favore annuatim solvatur
et adimpleatur summa octo millium trecentorum et sex-
decim Ducatorum monete prefate in pecunia nume-
rata summa sex millium trecentorum et sexdecim Ducato-
rum hujusmodi quotannis Archiepiscopo Utinensi
pro tempore existenti a publica capsa Utinensi seu
alia Reipublice prefate donec et quousque tradantur
fundi et stabilia que sint dicti annui redditus nitidi
et liberi ab omnibus expensis et quatenus prefatus Da-
niel Cardinalis et Patriarcha eidem Angelo Marie Car-
dinali et Episcopo premoriatur, tunc Dux, et Respublica
prefati subministrabunt bis mille Ducatos annuos si-

miles

mulier Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti
donec tamen et quousque prefatum monasterium per
dicti Angeli Marię Cardinalis et Episcopi cessum vel de-
cessum aut alias quovis modo ex eius persona commen-
da prefata cessante vacare contigerit. Pro Capitulo vero
et omnibus Capitularibus prefatę Collegiatę Ecclesię San-
ctę Marię Majoris nuncupatę in Archiepiscopalem
Ecclesiam Utinensem ut prefertur erectę omnes et sin-
gulos redditus cuiuscumque generis et speciei cum
omnibus juribus et actionibus ac unionibus beneficiorum
Ecclesiasticorum tam Capituli olim Patriarchalis Ecclesię
Aquilejensis per Nos ut prefertur suppressę et extinctę,
quam prefatę Collegiatę Ecclesię S. Marię Majoris nun-
cupatę in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut
prefertur erectę ad tredecim mille et quadringentos du-
catos similes in totum annuatim ascendentes non
deductis oneribus ita ut facta distributione inter sin-
gulos, ut supra, superesse debeant annuatim sexagin-
ta Ducati pares in salarium Acolytorum qui prefa-
tę Collegiatę Ecclesię S. Marię Majoris nuncupatę
in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut pre-
fertur erectę inservient erogandi Apostolica auctorita-
te prefata similiter perpetuo applicamus et appro-
priamus ad prefatam itidem Collegiatam Ecclesiam
S. Marię Majoris nuncupatę in Archiepiscopalem
Ecclesiam Utinensem, ut prefertur, erectam omnia
et singula anniversaria et onera missarum ac officia
habentia fundos et redditus in ditione Veneta simi-
liter perpetuo transferimus in eaque celebrari man-
damus. Insuper quod semper quandocumque Ar-
chiepiscopalis Ecclesia Utinensis, per Nos ut prefertur
erecta Pastoris solatio destituta fuerit ad illam Archie-
piscopus Utinensis pro tempore ut infra nominan-
dus teneatur absolutionem taxę a Collegio Ven. Fratrum
nostrorum prefatę S. R. E. Cardinalium statutę tam
ratione prefatę Ecclesię Utinensis, quam ratione pre-
fati Monasterii S. Petri de Rosaccio in parte ut su-
pra mensę Archiepiscopali Utinensi prefatę assigna-
ta, quin teneatur ad ullius taxę solutionem prefa-
tus Daniel Cardinalis et Patriarcha quem Nos abs-
que alia de eius persona Ecclesię Utinensis prefatę
de novo facienda provisione et prefectione in Archie-
piscopum Utinensem declaramus, ipsumque eidem
Ecclesię Utinensi prefectum fuisse et esse volumus,
et cum in Archiepiscopatu Utinensi prefato succes-
serit Ven. Frater noster Bartholomeus Gradonicus
modernus Episcopus Thiatyrensis in partibus infidelium
et nunc pro tunc a Duce et Republica prefatis ad il-
lum nominatus quatenus tamen in actu quo ipse
alias prefato Danieli Cardinali et Patriarchę Coadjutor
perpetuus et irrevocabilis in regimine et adminis-
tratione dictę olim Patriarchalis Ecclę Aquilejensis
per Nos ut prefertur suppressę et extinctę cum futu-
ra in illa successione Apostolica auctoritate prefata
constitutus et deputatus fuit jura et emolumenta
eidem Collegio et Camerę Apostolicę debita persolverit
et non alias, quod in actu expeditionis suarum novarum

literarum

litterarum Apostolicarum Coadjutorie tenias tantum
ad solutionem taxe ratione prefati Monasterii S. Petri de
Rosacio, pro qua taxa prestare debeat prefato Collegio
et Cancellarie Apostolice idoneam cautionem eadem Aposto-
lica auctoritate declaramus. Preterea eisdem perpetuis et
pro tempore existentibus Ecclesie Utinensis Archiepisco-
po, Capitulo et Canonicis et dignitates prefatas obtinen-
tibus, ut ipsi capitulariter congregati pro dicte Ecclesie
Utinensis, ac illius mense capitularis, sacristie et fa-
brice earumque rerum, et bonorum tam spiritualium
quam temporalium prospero, felicique statu regimi-
ne, gubernio et directione ac onerum eis pro tempore
respective incumbentium supportatione, Missarum,
Horarum Canonicarum, Diurnarum, et Nocturnarum
aliorumque divinorum officiorum Processionum et fu-
neralium et Anniversariorum celebratione, ac de Di-
gnitatibus, Canonicatibus et Prebendis ac Mansionariis
et Capellaniis prefatis, aliisque ministeriis Ecclesiasti-
cis inibi pro tempore providendis receptione et admis-
sione, personali residentia, distributionum etiam quoti-
dianarum, et emolumentorum quorumcumque re-
partitione, et administratione, penarum per absen-
tes ac divinis officiis, et functionibus suis loco et tem-
pore non interessentes, seu onera, et ministeria eis
respective incumbentia subire negligentes incurrenda-
rum impositione atque exactione singulorum presen-
tiis, et absentiis notandis, ceremoniis et ritibus in prefa-
ta collegiata Ecclesia S. Marie Majoris nuncupata in
Ecclesiam Archiepiscopalem Utinensem, ut prefertur, e-
recta illiusque Choro, Capitulo, Processionibus, et aliis actibus
servandis, nec non illius ministris deputandis, et amo-
vendis salariis et stipendiis eorum quilibet assignandis,
et quibusvis aliis rebus in premissis, et circa ea quomo-
dolibet necessariis, et opportunis quecumque statuta or-
dinationes, capitula, et Decreta licita tamen, et hones-
ta, ac sacris Canonibus et Concilii Tridentini Decretis et
constitutionibus Apostolicis non contraria condere et
edere, conditaque et edita pro temporum et rerum varia-
tione et qualitate mutare limitare corrigere et inter-
pretari ac in meliorem formam redigere seu alia de no-
vo etiam ex integro de consensu tamen semper Ar-
chiepiscopi Utinensis pro tempore existentis condere
et per eos ad quos pro tempore spectabit sub penis in
contrafacientes statuendis observari facere libere et
licite valeant plenam, liberam et omnimodam facultatem
potestatem, et auctoritatem eadem Apostolica aucto-
ritate similiter ~~per~~ perpetuo concedimus et imper-
timur. Ulterius perpetuis prefate Collegiate Ecclesie S.
Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem Eccle-
siam Utinensem, ut prefertur, erecte, Preposito et Deca-
no ac Primicerio et viginti quatuor Canonicis nec
non duodecim Mansionariis prefatis eorumque in Pre-
positura et Decanatu ac Primiceriatu ac singulis Ca-
nonicatibus et Prebendis nec non Mansionariatibus
huiusmodi successoribus respective pro tempore exis-
tentibus ut ipsi Prepositus videlicet, ac Decanus et Pri-
micerius ac viginti quatuor Canonici prefati Cappas
magnam violacei coloris pellibus armellinis subsu-
tam

tam et Rocchetum, Mansionarii vero prefati Almutiam
tam in prefata Collegiata Ecclesia S. Mariae Majoris nun-
cupata in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut pre-
fert. erecta quam extra eam et tam in Processioni-
bus quam aliis actibus et functionibus quibuscunque
publicis, et privatis etiam extra Civitatem Utinensem
prefatam ac ubique locorum etiam in Synodalibus Pro-
vincialibus, universalibus, generalibusque Conciliis ac
etiam in presentia Ven. Fratrum Nostrorum prefatae
S. R. E. Cardinalium etiam de Latere Legatorum Ar-
chiepiscoporum, Episcoporum, et Ordinarii etiam proprii
ac aliorum quorumcunque ac etiam in ipsius Colle-
giatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Ar-
chiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur,
erectae, Choro et Capitulo quibusvis anni temporibus
et festis deferre et gestare illisque respective uti libe-
re, et licite possint et valeant eisdem quoque Pre-
posito et Decano, ac Primicerio et vigintiquatuor Ca-
nonicis, nec non duodecim Mansionariis pro tem-
pore existentibus prefatis, ut ipsi, eorumque officiales et
ministri ac res, bona, proprietates et jura quaecunque
omnibus, et singulis tam spiritualibus quam tempora-
libus privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, preemi-
nentiis, antelationibus, concessionibus, indultis, favoribus
et gratiis, quibus aliarum similium Archiepiscopalium,
et Metropolitanarum Ecclesiarum illarum partium
Capitula, Dignitates, Canonicatus et Prebendas ac Man-
sionariatus in eis obtinentes, eorumque officiales
et ministri, ac bona, jura, res et proprietates de ju-
re, usu, consuetudine, Privilegio, aut alias quomo-
dolibet, non tamen titulo oneroso aut ex indulto,
aut privilegio particulari utuntur, fruuntur, potiuntur
et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et
poterunt quomodolibet in futurum similiter et pa-
riformiter ac aeque principaliter et absque ulla
prorsus differentia, dummodo tamen illa sint in usu,
et non revocata nec sub aliqua revocatione com-
prehensa sacrisque Canonibus et prefati Concilii Tri-
dentini decretis, ac constitutionibus, et ordinationibus
Apostolicis prefatis non repugnent, uti, frui, potiri,
et gaudere libere et licite etiam possint et valeant
perinde ac si eis nominatim et expresse concessa
fuissent eadem Apostolica auctoritate etiam per-
petuo concedimus et indulgemus. Et insuper at-
tentis nobis et Reipublicae prefatorum erga Sanctam
Sedem particularibus meritis, eidem Duci et Rei-
publicae jus nominandi ad prefatam Archiepisco-
palem Ecclesiam Utinensem quoties eam pro tem-
pore quomodolibet, non tamen per obitum apud Sedem
Apostolicam prefatam Pastoris solatio destitui con-
tigerit, personam idoneam per Nos et Romanum
Pontificem pro tempore existentem prefatis ad nomi-
nationem huiusmodi eidem Ecclesiae Utinensi in Ar-
chiepiscopum preficiendam, nec non ad Decanatum
ac Primiceriatum, et duodecim ex dictis viginti quatuor
Canonicatus-

Canonicatibus et praebendis per Nos ut praefertur erectis
huiusmodi certis sanctorum Dominicis ut infra desi-
gnandos quandocunque et quotiescunque illos et illas
de caetero quibusvis modis et ex quorumcunque per-
sonis etiam Nostris et Romani Pontificis pro tempore
existentis seu quorumvis praefatae S. R. E. Cardinalium
etiam tunc viventium familiaribus et continuis com-
mensalibus seu Romanae Curiae officialibus aut alias
reservationem et affectionem inducentibus seu per
liberas etiam ex causa permutationis respective re-
signationes de illis in Romana Curia praefata etiam in
Nostris et Romani Pontificis pro tempore existentis
manibus vel extra eam quomodolibet respective factas
et admissas aut assecutionem aliorum beneficiorum
Ecclesiasticorum quavis auctoritate collatorum seu illos
et illas pro tempore respective obtinentium in aliquo
ex mensibus Nobis et Romano Pontifici pro tempo-
re existenti praefato ac eidem Apostolicae Sedi reservatis
decessum aut quamvis aliam dimissionem, privationem
religionis ingressum et professionem in ea emissionem,
matrimonii contractum aut alias quomodocunque
et qualitercunque non tamen per obitum apud Se-
dem Apostolicam praefatam vacare contigerit perso-
nas itidem idoneas in ~~Decanatum Praepositurum~~ Decana-
tu et Primiceriatu ac duodecim ex dictis viginti qua-
tuor Canonicatibus et Praebendis per Nos ut praefertur e-
rectis huiusmodi per ordinarium loci respective in-
stituendas simili Apostolica auctoritate perpetuo re-
servamus concedimus et assignamus nec non jus
nominandi huiusmodi tam ad dictam Ecclesiam Uti-
nensem quam ad Decanatum et Primiceriatum ac
duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus
et Praebendis ut praefertur erectis huiusmodi Regium
existere eisdemque Duci et Reipublicae semper et
perpetuo competere illudque vim effectum naturam
substantiam essentiam qualitatem validitatem et roboris
firmitatem juris nominandi Regii huiusmodi ob-
tinere ac uti tali sub quacunque derogatione etiam
cum quibusvis praegnantissimis et efficacissimis
clausulis et Decretis in quacunque dispositione etiam
per viam Constitutionis legis regulae Cancellariae A-
postolicae aut alias quomodocunque facta nullo-
tenus comprehendi neque illi ullo unquam tempore
et ex quavis causa derogari posse neque debere ac col-
lationes provisiones et quasvis alias dispositiones de
Decanatu et Primiceriatu ac duodecim ex viginti
quatuor Canonicatibus et Praebendis ut praefertur erectis
huiusmodi absque Ducis et Reipublicae praefatorum
consensu seu nominatione pro tempore factas pro-
cessusque semper habendos et inde sequentia quae-
cunque nulla et invalida nulliusque roboris vel
momenti fore et esse ac pro nullis et infectis habe-
ri nec jus aut coloratum titulum possidendi unquam
per illa tribui posse decernimus. Capitulo vero et Ca-
nonicis praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nun-
cupatae

cujate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte jus nominandi ad Canonicatum et Masolini nuncupatam Prebendam ex dictis viginti quatuor prebendis per Nos, ut prefertur erectis utpote semper considerandis ex fundatione vel dotatione de jure Patronatus Laicorum quoties illos quovis modo et cujusvis persona, non tamen per obitum apud Sedem prefatam vacare contigerit, personam idoneam ab eisdem Capitulo et Canonicis in illis instituendam similiter perpetuo reservamus concedimus et assignamus, sed ne ex prefata reservatione juris nominandi Duci et Reipublice prefatis ut prefertur concessa tanto minor prejudicium prefate Cancellarie Apostolice decernimus, et declaramus quod tam Decanatus quam Primiceriatus et duodecim ex ~~aliis~~ dictis viginti quatuor Canonicatibus et Prebendis ut prefertur erectis hujusmodi vacationibus extra prefatam Curiam in Januarii, Martii, Maii, Julii, Septembris et Novembris mensibus quovis modo pro tempore occurrentibus ad illos et illas a Duce et Republica prefatis nominati exhibere debeant eorum nominationem in Dataria Apostolica et subinde Apostolicas litteras cum expressione fructuum in viginti quatuor Ducatis auri de Camera in Cancellaria Apostolica expedire teneantur vacationibus autem prefatis in aliis sex Februarii videlicet, ac Aprilis, et Junii, ac Augusti, et Octobris nec non Decembris mensibus ad illos et illas nominati patentales litteras eorum institutionis ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore existente reportare debeant. Littere autem Apostolice collationis prefate Prepositure que utpote dignitatis post Pontificalem majoris existentis semper ad Sedem Apostolicam prefatam pertinebit cum expressione pariter illius fructuum in viginti quatuor Ducatis auri de Camera expedientur, idemque servatur in litteris Apostolicis collationis aliorum undecim Canonicatuum totidemque Prebendarum, ut prefertur erectorum et erectarum hujusmodi quorum tanquam libere collationis existentium collatio facienda erit a Nobis seu a Romano Pontifice pro tempore existente ~~et formam regularum~~ prefato vel ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore existente ad formam regularum ejusdem Cancellarie Apostolice et quod duodecim Mansionariatus ac octo Capellanias ut prefertur erectos et erectas, hujusmodi utpote de sui natura ad nutum amovibiles, prefatis Capitulo et Canonicis dicte Collegiate Ecclesie S. Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erecte, jus eligendi libere Mansionarios et Capellanos, quo prius potiebantur Capitulum et Canonici prefate Patriarchalis Ecclesie Aquilejensis per Nos, ut prefertur suppresse, et extincte, nec non ejusdem Collegiate Ecclesie S. Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erecte, juxta antiquam consuetudinem, quodque cura animarum dilectorum filiorum Parrochianorum ejusdem Ecclesie Utinen

sis

tis penes Capitulum et Canonicos prefate Ecclesie Utinensis
remaneat, exercenda tamen per unum et alterum Vica-
rios ab eisdem Capitulo, et Canonicis nominandos et
ad eorum nutum amovibiles similiter reservavimus
et concedimus ac respective declaramus. Denique quod
prefatus Daniel Cardinalis, et Patriarcha nec non pro
tempore existens Archiepiscopus Utinensis de consi-
lio Capituli et Canonicorum prefate Ecclesie Utinensis
distinguere seu declarare debeat prebendas Canonica-
les hujusmodi Presbyterales, Diaconales, et Subdiaco-
nales nec non ad prescriptum Concilii Tridentini pre-
fati etiam Theologalem, et Penitentiariam Prebendas ejus-
dem Ecclesie Utinensis ut prefertur, erecte previo concur-
su conferendas, quodque cum justum non sit quod
remaneant totaliter expoliati nonnulli ex antiquis
Canonicis, Mansionariis, et Capellanis tam prefate
Patriarchalis Ecclesie Aquilejensis per Nos ut prefertur
suppresse, et extincte, quam ejusdem Collegiate Ecclesie
S. Marie Majoris nuncupate in Archiepiscopalem
Ecclesiam Utinensem, ut prefertur, erecte, quibus locus
esse non potest attento determinato numero Preben-
darum in prefata Archiepiscopali Ecclesia Utinensi
ut prefertur, erecta, onus esse ejusdem Ecclesie Utinen-
sis, Capituli, et Canonicorum dictis Presbyteris con-
gruam prestare eorum vita naturali durante vel donec
ipsi aliter provideant, qua se se substentare valeant,
et quatenus aliqua emergeret difficultas super assi-
gnatione prefate congrue per Capitulum et Canonicos
prefatos, ut prefertur, prestande, quod item Daniel Car-
dinalis, et Patriarcha illam pro suo arbitrio pruden-
ter componere et concordare procul etiam decernere
quantitatem distributionum a solis interessentibus choro
personaliter lucrandarum valeat, quodque quoad eam
Diecesis Aquilejensis partem in Civitate et Diecesi
Veronensi existentem hec ut prius remanere de-
beat subjecta prefato Danieli Cardinali et Patriarche
vita ejus naturali durante neque hoc intermedio tem-
pore omittemus omnem opportunam capere providen-
tiam in eo quod respiciat futurum tempus et si dic-
tus Daniel Cardinalis, et Patriarcha e vivis decederet
quod Deus avertat antequam capta fuisset ista pro-
videntia exequenda ut supra post obitum prefati Da-
nielis Cardinalis et Patriarche ne Capitulum Vero-
nense ac Monasterium S. Marie in Organo nun-
cupatum S. Benedicti seu alterius ordinis et alie Ecclesie
in suburbiis Veronensibus posite olim Patriarchatui A-
quilejensi per Nos ut prefertur suppresso, et extincto su-
biecte ullo unquam tempore sint sine capite et ne
via aperiatur inconvenientibus ex causa pretensionum
bene notarum Capituli et Canonicorum Ecclesie Vero-
nensis super aliquibus Ecclesiis et Monasteriis ex nunc
pro tunc decernimus Ven. fratrem nostrum Episcopum
Veronensem uti Apostolicum delegatum exercere debere
super Capitulo et Canonicis Ecclesie Veronensis prefate
et Monasterio prefato, aliisque Ecclesiis predictis omnem

eam

eam jurisdictionem quam hactenus exercuerunt
Patriarchae Aquilejenses cumque dum fuerit examinand.
a S. Sede totum id, quod opus est examinari ac rectum
judicium dari possit super praetensionibus nedum Archie-
piscopi verum etiam Capituli et Canonicorum Ecclesiae Ut-
inensis prefatorum similiter declaramus presentes
quoque litteras semper et perpetuo validas et efficaces
esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri,
et obtinere, nec ullo umquam tempore de subreptionis
vel obreptionis aut nullitatis seu invaliditatis vitio vel
intentionis nostrae aut alio quovis defectu notari, im-
pugnari, invalidari, in jus, vel controversiam vocari aut
adversus illas quodcunque juris vel facti aut gratiae vel
justitiae remedium impetrari posse, nec illas sub qui-
busvis similium vel dissimilium gratiarum revocatio-
nibus suspensionibus, limitationibus, derogationibus aut aliis
contrariis dispositionibus etiam per Nos et Sedem Aposto-
licam prefatam sub quibuscunque tenoribus et formis,
aut cum quibusvis clausulis et Decretis etiam motu,
scientia et potestatis plenitudine similibus etiam consis-
torialiter pro tempore factis et faciendis comprehen-
di, vel confundi sed tamquam ad fidei Catholicae exal-
tationem, divinique cultus incrementum et animarum
aedificationem et solatium factas et emanatas sem-
per ab illis excipi et quoties illae emanabunt toties
in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas,
et plenarie reintegratas ac de novo etiam sub qua-
cunque posteriori data per futuros et pro tempore exi-
stentes Archiepiscopum ac Capitulum et Canonicos
Utinenses prefatos, ac alios, quorum favore eaedem pre-
sentes litterae quomodolibet concernunt quandocunque
eligendi concessas, validasque fore et esse suosque ple-
narios et integros effectus sortiri, et obtinere et sic
ab omnibus censeri et ita per quoscunque Judices
ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fulgentes
etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejus-
dem S.R.E. Cardinales etiam de latere Legatos, Vicele-
gatos, Nuntios et quoslibet alios quavis praerogativa,
et privilegio fungentes et honore, et praeeminentia
fulgentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter
judicandi et interpretandi facultate et auctoritate
in quavis causa et instantia judicari et definiri de-
bere, et si secus super his a quoquam quavis auctori-
tate scienter, vel ignoranter contigerit attentari ir-
ritum et inane mox pari similiter decernimus et
nihilominus infrascriptos primo dictum Joannem
Baptistam ac primo dictum Franciscum, et Franciscum
secundo dictum ac Joannem, Petrum et Fabium et
Rodulphum, ac Joannem Dominicum et tertio dictum
Franciscum, ac Carolum, et primo dictum Antonium
ac Coriolanum, et Julium et Antonium secundo di-
ctum, et tertio dictum Antonium, ac quarto dictum Fran-
ciscum et Davidem, ac Gasparem et Josephum primo
dictum ac Hieronymum et Jacobum, ac Bernardinum
ac quinto dictum Franciscum, et secundo dictum Josephum,

et

et Joannem Baptistam secundo dictam ac Fabium Mariam
et sextodictum Franciscum ac Sebastianum quorum qui-
libet tria vel tria perpetua simplicia et personalem resi-
dentiam non requirentia beneficia ecclesiastica in aliis
quam prefata Collegiata S. Mariæ Majoris nuncupata
in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur
erecta Ecclesiis sita, quorum cuiuslibet fructus redditus
et proventus viginti quatuor Ducatorum auri de Ca-
mera huiusmodi valorem annuum non excedunt
forsitan obtinens a quibusvis excommunicationis sus-
pensionis et interdicti, aliisque Ecclesiasticis senten-
tiis Censuris et pœnis a jure vel ab homine quavis
occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet inno-
dati existunt ad effectum presentium tantum conse-
quendum harum serie absolventes et absolutos fore
censentes Preposituram Joanni Baptistæ Comiti Ca-
methi juris utriusque Doctori ac qui ut infra nomi-
nati existunt Decanatum Francisco Belgrado etiam juris
utriusque Doctori ac Primiceriatum Francisco Comiti Flo-
rio juris utriusque Doctori et in Theologia Magistro ac
unum et unam S. Marci Evangelistæ Joanni Petro Pellegri-
ni ac alium et aliam S. Pii Papæ et Martyris Fabio Pon-
tini ac alium et aliam SS. Hermagoræ et Fortunati Mar-
tyrum Rodulpho Comiti Sbrulio ac alium et aliam SS.
Hilarii et Taciani Martyrum Joanni Dominico Fistu-
lario ac aliam et aliam S. Grisogoni Martyris Francisco
Comiti Mantica ac alium et aliam SS. Cantii et Cancia-
ni Martyrum Carolo de Egregiis ac alium et aliam
S. Anastasii Martyris Antonio Comiti de Montegnaco
ac alium et aliam SS. Felicis et Fortunati Martyrum Gio-
lano Salateo ac alium et aliam S. Valeriani Pontificis
et Confessoris Julio Comiti etiam Mantica ac aliam et
aliam S. Chromatii etiam Pontificis et Confessoris An-
tonio Comiti Tartagna ac alium et aliam S. Niceæ
similiter Pontificis et Confessoris Antonio Comiti Cai-
sello ac alium et aliam B. Bertrandi Patriarchæ dum
viveret Aquilejensis respective nuncupandos Prebendas
Francisco Comiti de Caporiaco quod prefati Dux et Res-
publica Nobis ad id per suas literas nominarunt ac
alium et aliam Daniti Hectores ac alium et aliam
Gaspari Sabbatino ac aliam et aliam Josepho Victorio ju-
ris utriusque Doctori ac alium et aliam Hieronymo
Helti ac alium et aliam Jacobo Viviti ac aliam et aliam
Bernardino Serili juris utriusque Doctori et in Theolo-
gia Magistro ac alium et aliam Francisco Deganis
ac aliam et aliam Josepho Florentis ac aliam et aliam
Joanni Baptistæ Sarmeta ac alium et aliam Fabio Ma-
riæ de Mazotti juris utriusque Doctori ac aliam et aliam
Francisco de Lovaria nec non reliquum et reliquam Ma-
solini nuncupatam ex dictis viginti quatuor Canonica-
tibus totidemque Prebendis ut prefertur erectis huiusmodi
quorum cujuslibet et illis forsan respective annexorum
fructus redditus et proventus etiam computatis distribu-
tionibus quotidianis viginti quatuor Ducatorum auri simi-
lium secundum communem estimationem valorem annuum
ut accepimus non excedunt a primæva illius ac illorum

et illam

et illorum respective erectione et institutione hujusmo-
di vacan Sebastiano Brajda juris utriusque Doctori
Presbytero prefate olim Aquilejensis, seu alterius respecti-
ve Civitatis vel Diocesis Dilectis pariter filiis cum annexis
hujusmodi et respective plenitudine juris Canonici ac om-
nibus juribus et pertinentiis respective suis Apostolica auc-
toritate prefata conferimus, et de illa, et illis etiam respec-
tive providemus ac insuper moderno Archiepiscopo Uti-
nensi ac dilecto similiter filio nostro et Sedis Apostolicae
prefate Nuntio Venetiis commoranti nunc, et pro tempore
existenti executoribus Apostolicis motu simili per pre-
sentes committimus et mandamus quatenus ipsi, vel
alteri eorum per se, vel alium, vel alios modernus vi-
delicet ac pro tempore existens Nuntius prefatus presen-
tes litteras, et in eis contenta quecunque ubi et quando
expedierit, ac quoties pro parte Archiepiscopi et Capituli,
ac Canonicorum Utinensium hujusmodi seu cuius-
vis alterius in iis interesse habentis desuper requisiti
fuerint solemniter publicantes, eisque in premissis
efficacis defensionis presidio assistentes, faciant auctori-
tate nostra presentes litteras et in eis contenta hu-
jusmodi firmiter observari ac singulos quos eedem
presentes litterae concernunt illis pacifice frui et gau-
dere non permittentes ipsos, et eorum aliquid desu-
per per quoscunque quomodolibet indebite molestari,
perturbari, vel inquietari contradictores quoslibet et re-
belles per sententias, censuras et penas Ecclesiasticas
aliaque opportuna juris, vel facti remedia servata ta-
men forma prefati Concilii Tridentini appellatione
postposita compescendo legitimisque super iis haben-
dis servatis processibus, sententias, censuras, et penas
ipsas etiam iteratis vicib. aggravando reaggravando,
interdictum Ecclesiasticum apponendo invocato etiam
ad hoc si opus fuerit auxilio bracchii secularis. Mo-
dernus Archiepiscopus vero prefatus primo dictum
Joannem Baptistam recepto prius ab eo nostro, et Ro-
mane Ecclesie nomine fidelitatis debite solito juramen-
to juxta formam, quam sub Bulla nostra mittimus
introducat in Preposituram, ac primo dictum Franciscum
in Decanatus et Franciscum secundo dictum in Primi-
ceriatus ac Joannem Petrum et Fabium, et Rodulphum
ac Joannem Dominicum prefatos et tertio dictum Fran-
ciscum ac prefatum Carolum, et primo dictum Antonium,
ac Coriolanum, et Julium prefatos, ac Antonium secun-
do dictum, et tertio dictum Antonium, et quarto dictum
Franciscum, et Davidem, ac Gasparem prefatos, et Jose-
phum primo dictum ac Hieronymum et Jacobum ac Ber-
nardinum prefatos, et quinto dictum Franciscum ac secun-
do dictum Josephum, ac Joannem Baptistam secundo
dictum et prefatum Fabium Mariam ac sexto dictum
Franciscum ac prefatum Sebastianum in singulorum
Canonicatuum, et Prebendarum ut prefertur erectorum, et
erectarum hujusmodi ac annexorum, juriumque et per-
tinentiarum prefatorum respective possessionem inducant

auctoritat

auctoritate nostra et defendant inductis a motis quibusli-
bet illicitis detentoribus ab eisdem, et facient primo dictum
Joannem Baptistam ad Præposituram ac primo dictum
Franciscum ad Decanatum, et Franciscum secundo dictum
vel eorum respective Procuratores ad Primiceriatum hu-
jusmodi ut est moris admitti, et quod Joannem Petrum
ac Fabium, et Rodulphum ac Joannem Dominicum præ-
fatos et tertio dictum Franciscum ac præfatum Carolum
et primo dictum Antonium ac Coriolanum et Julium
præfatos ac Antonium secundo dictum et tertio dictum
Antonium ac quarto dictum Franciscum et Davidem et
Gasparem præfatos et Josephum primo dictum ac Hiero-
nymum et Jacobum, ac Bernardinum præfatos et quin-
to dictum Franciscum, et secundo dictum Josephum et
Joannem Baptistam secundo dictum et præfatum Fa-
bium Mariam et sexto dictum Franciscum ac Sebas-
tianum præfatos vel eorum respective Procuratores
ad singulas Præbendas ut præfertur erectas hujusmodi
in præfata Archiepiscopali Ecclesia Utinensi ut præfertur
erecta in Canonicos respective recipi et in Fratres stal-
lo sibi in Choro et loco in Capitulo ipsius Ecclesiæ Utinen-
sis ut præfertur erectæ cum dicti juris plenitudine assigna-
tis, sibique etiam respective de illorum ac illarum ac an-
nexorum eorumdem fructibus, redditibus, proventibus, juribus,
obventionibus et emolumentis universis integre res-
ponderi. Contradictores auctoritate nostra præfata ap-
pellatione postposita compescendo non obstantibus piæ
memoriæ Bonifatii Papæ VIII. Prædecessoris nostri de
una, et Concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra
tres dietas aliquis vigore præsentium ad judicium non
trahatur ac quibusvis aliis etiam in Synodalibus Provin-
cialibus Universalibus, Generalibusque Conciliis editis vel
edendis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordina-
tionibus Apostolicis nec non Nostris et Cancellariæ præfatæ
regulis de jure quæsito non tollendo ac de gratiis ad ins-
tar non concedendis et de exprimendo vero annuo va-
lore, nec non Lateranensis Concilii novissime celebrati
unionis et applicationes perpetuas, nisi in casibus a jure
permissis fieri prohibentis et quatenus opus sit præfatæ
collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ Majoris nuncupatæ in Ar-
chiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ,
etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus
privilegiis quoque indultis et litteris Apostolicis quibus-
vis superioribus et personis sub quibuscumque tenoribus
et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum de-
rogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis et insoli-
tis clausulis irritantibusque et aliis decretis etiam mo-
tu scientia et potestatis plenitudine similibus aut etiam
consistorialiter aut alias quomodolibet etiam pluries ac
iteratis vicibus concessis, confirmatis, approbatis et innova-
tis, quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti
derogatione alias de illis, eorumque totis tenoribus specialis

specifica

specifica expressa et individua ac de verbo ad verbum non
autem per clausulas generales idem importantes men-
tio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua etiam
exquisita, et peculiaris forma ad hoc servanda foret te-
nores hujusmodi ac si de verbo ad verbum nihil pe-
nitus omisso et forma in illis tradita observata inser-
ti forent, præsentibus pro plene et sufficienter expressis
ac insertis habentes illis aliàs in suo robore perman-
suris ad præmissorum omnium et singulorum validitatis
effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse
ac latissime et plenissime hanc quoque sene motu,
scientia et potestatis plenitudine paribus derogamus con-
trariis quibuscumque. Volumus autem, quod primo
dictus Joannes Bapta antequam Præpositura ut præfertur
erectæ possessionem adipiscatur, fidem Catholicam juxta
articulos jam pridem a Sede Apostolica præfata propo-
sitos in manibus dicti moderni Archiepiscopi Utinensis
sive ejus Vicarii in spiritualibus Generalis emittere il-
lamque sic emissam ad dictam Sedem sive manibus
eum sui, et Archiepiscopi seu Vicarii præfatorum subscrip-
tione quanto citius transmittere omnino teneatur
alioquin Præpositura ut præfertur erecta vacet eo ipso.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostram absolutionis suppressionis, extinctionis erec-
tionis, institutionis concessionis, dismembrationis se-
parationis unionum confirmationis declarationis ap-
plicationis annexionis incorporationis facultatum
impertitionis indulti juris nominandi reservationis,
extensionis Decreti mandati et commissionis collatio-
nis, provisionis et derogationis infringere vel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare
præsumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac
Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit
incursurum.
Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarna-
tionis Dominicæ Millesimo septingentesimo quin-
tertio quagesimo secundo quarto decimo Kalendas Februa-
rii Pontificatus Nostri Anno Tertio Decimo.

Da Roma capitò la sopradetta Bolla della erezione del
nuovo Arcivescovado Udinese alli 2. di Marzo dell'
anno medesimo 1753. e alli 10. del medesimo me-
se le Dignità, ed i Canonici in quella nominati pre-
sero solennemente il possesso in Arcivescovato per
mano dell' Em.mo Sig. Daniele Delfino Cardinale, Patriar-
ca, Arcivescovo alla presenza dei qui notati testimonj
Nob. Co. Alfonso Antonini Nob. Co. Sebastiano Florio,
Nob. Co. Francesco Beretta Nob. Sig. Bernardo Lovaria
Nob. Co. Daniele di Caporiaco, Nob. Sig. Carlo Gabrieli.

Conferma

Conferma dei suoi titoli privilegi giurisdizioni & al Capitolo della chiesa collegiata di Civitale ottenuta da cotesti spiti Sig.ri Canonici per quella parte di Provincia soggetta in temporale al Dominio della sempre inclita ed Augustissima Casa d'Austria avendo a tal oggetto mandato prima i tre Canonici Rev. Sig. Co Ermano d'Attimis e Rmo Sig. D. Francesco Campeis di Tolmezzo di maneggiar l'interesse a quella Corte in Vienna, dubitando di restarne pregiudicati &.

Maria Theresia

Divina favente clementia Romanorum Imperatrix, Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ Dalmatiæ Croatiæ, Sclavoniæ Regina, Archidux Austriæ Dux Burgundiæ Superioris et inferioris Silesiæ, Styriæ, Karinthiæ, Carniolæ Marchio Sacri Romani Imperii Moraviæ, Burgoviæ, Superioris et inferioris Lusatiæ Comes Habsburgi Flandriæ Tyrolis et Goritiæ Lotharingiæ et Barri Dux, Magna Dux Hetruriæ &.

Notum facimus ac tenore præsentium memoriæ mandamus quorum interest universis. Humillime Nobis exposuerunt Honorabiles, Docti, Devoti, sincere Nobis Dilecti Decanus Canonici totumque Capitulum Civitatis Austriæ in Agro Forojuliensi certa quædam jura, statuta immunitates ac Privilegia cum nonnullis Ecclesiis Parrochialibus et Capellaniis nec non jurisdictione spirituali quasi Episcopali in Dominiis Tulmini Amplecii, Utriusque inferioris atque etiam Decimarum proventibus, tum a Summis Pontificibus, tum ab Augustissimis quondam Antecessoribus Nostris gloriosæ memoriæ sibi jam inde a quinque sæculis et amplius diversis temporibus concessa, sæpiusque et ultimo quidem a piissimæ memoriæ Defuncti Domini ac Genitoris nostri Colendissimi Majestate ac Electione die 26. Junii 1719. confirmata fuisse, demississime supplicantes, ut et Nos ea omnia auctoritate Nostra Regia atque Archiducali perbenigne approbare, innovare et confirmare dignaremur, prout hic diffuse descripta sequuntur.

Sequuntur Diploma Imperatoris Leopoldi 13. Septembris 1698. cum omnibus juribus, et privilegiis Capituli in eo contentis, et insertis.

Benigne itaque considerantes supradicti Decani, et Capituli Civitatis Austriæ, insignem de qua Nobis commendantur in Deum pietatem atque indefessam animarum salutis promovendæ curam, juxta cum constante et singulari erga Nos et Augustam Domum Nostram obsequii, ac devotionis studio supplicem petitioni clementer deesse noluimus.

Ac proinde

Ac proinde ex certa Nostra scientia sano consilio animoque plano deliberato deque Regiæ et Archiducalis Potestatis Nostræ plenitudine ante descripta memorati Capituli jura, statuta, Concessiones, immunitates, gratias et Privilegia quantum penes Nos est supplicesve in pacifica, quieta et actuali eorum possessione sunt hisce perbenigne denuo approbamus, renovamus et confirmamus, ita tamen, ut dictum Capitulum congruenter clementissimæ Resolutioni de 9. Februarii 1737. Jurisdictionem in Austriaco Territorio possidentes non aliter, nisi per personam gratam, dignam et habilem exerceri sinat, eumque in fine Archidiaconum aut Vicarium pro Austriaco eligendum prævie vel Nobis directe vel Repræsentationi et Cameræ in Carniolia constitutæ proponat, supremamque approbationem expectet, ac demum electus hoc modo Archidiaconus, aut Vicarius in Austriaco Territorio semper resideat.

Quam quidem concessionem, et confirmationem Nostram juraque statuta gratias, concessiones immunitates, et privilegia omnia confirmationi huic inserta, uti hucusque ita, et deinceps ab omnibus et singulis agnosci atque inviolate observari, eisque sæpe memoratum Decanum Canonicos et Capitulum libere ac sine vexatione uti frui et gaudere volumus, salvis tamen Goritiensis Comitatus Statutis ac Legibus, Mandatisve, Rescriptis, et Resolutionibus Nostris jam ante latis et promulgatis ac imposterum subsequentis, Nostro itidem Successorumque Nostrorum, aut Tertii cujuscunque jure semper salvo, et illæso.

Mandamus igitur omnibus et singulis Principibus, Proceribusque Nostris tam Ecclesiasticis, quam Secularibus, inprimis vero substitutis Nostris Tribunalibus Repræsentationibus, et Cameris, Capitaneis, aliisque quibuscunque ministris et Præfectis subditis ac Fidelibus cujuscunque Status, Ordinis, Gradus, Dignitatis, aut Eminentiæ existant ac serio volumus, ut iteratum Decanum Canonicos et Capitulum Civitatis Austriæ in Agro Forojuliensi præsentes ac futuros omnibus, et singulis supradescriptis juribus, Privilegiis immunitatibus, prærogativis, facultatibus atque indultis a Nobis, eo quo ante memoratum est modo clementer approbatis et confirmatis quiete, pacifice ac sine ulla molestia, impedimento aut vexatione uti, frui, et gaudere sinant et nec ipsi contraveniant, nec ab aliis contravenire permittant nullo pacto, aut modo, idque quanto gravem Nostram indignationem mulctamque viginta Marcharum auri puri, semissem Ærario Nostro, reliquam vero partem ipso Capitulo sine remissione pendendam evitare curent. Harum Testimonio Litterarum manu Nostra subscriptarum

scriptarum sigilloque Nostri Caesarei Regii et Archiducalis appensione munitarum. Quae dabantur in Civitate Nostra Viennae die 17. Mensis Februarii 1752.

Maria Theresia

F. W.s Comes ab Haugwitz
Joannes Comes a Chotek

Franciscus Antonius Nob. a Pistrich m. p.

Informazione delle cose seguite nella trattazione dell'affare del Patriarcato d'Aquileja del Canon. Antonio di Montagnaco.

11 Luglio 1750

Ser.mo Principe.

Rassegno umilmente à V.V. EE. una distinta, e sincera informazione delle cose seguite nella trattazione dell'affare del Patriarcato d'Aquileja, nella quale in adempimento de' Comandi publici hò cercato di descrivere con ordinata serie la condotta tenuta dall'Ecc.mo Senato e dal Sommo Pontefice in questo negozio; In oltre supplico l'EE.VV. riconoscere un nuovo augumento del zelo, e divozione mia, assoggettandola sempre con profondissima sommessione alle pubbliche sapientissime considerazioni.

Umo Devmo Servo
Ant.o di Montagnaco Canon.

E. DI TOPPO

Informazione.

Come dopo varie vicende i Patriarchi di Aquileja sian stati spogliati del Dominio di quella Città, e come da puro fatto venga questa deteriorata in loro pregiudizio dalla Casa d'Austria è stato in molte distinte Relazioni abbondantemente narrato [illegible]

Parimenti, come dopo Dieci Secoli di spirituale possesso legittimamente esercitato dai Patriarchi Veneti in quella Chiesa sia caduto in pensiero de' Ministri Austriaci di tentar di spogliare gli Patriarchi anco della Spirituale Giurisdizione, senza che alcun motivo o ragione possano allegare maggiore di quelli, che avevano nei decorsi tanti anni che li Veneti Pastori reggevano pacificamente quella Chiesa costa dalle Relazioni medesime [illegible]

E' pur spiegato in esse, come tutti li Pontefici Precessori del Regnante piissimi, zelantissimi e di s. m. abbiano reclamato unitamente ai Patriarchi contro la ingiustizia dello spoglio e gli abbiano coll'autorità loro mitigato tutte le contradizioni, scismi, e le suscitate turbolenze differenti in maniera che la costanza loro accoppiata al zelo del Patriarchi abbia potuto vincere tutte le praticate violenze, e questi esercitare luminosi atti di Spirituale Giurisdizione fino al giorno presente in quella parte di Diocesi sottoposta al Dominio austriaco nella Chiesa, e nelle persone di quelle Dioc.

Si è dato ancora nelle stesse carte scorso il Regnante fra tutti gli altri Pontefici è stato il primo, e solo, che favorendo gli oppressori della podestà legittima del Patriarca, hà con la sua condiscendenza dato ansa alla contumacia de Diocesani contro il proprio Pastore, cosicchè non resistendo come gli altri ai loro attentati, anzi mostrando facilità a piegarsi in riflesso dello spirito della istigata divisione hà dato coraggio per avanzarsi a quei disordini che gli nè per debito del suo Pontifical grado nè per proprio

onore

onde poteva senza mostrarne risentimento dissimulare.

Ma come poi questa Pontificia si abbia presentemente servito di questi modi di sviamento de' Diocesani austriaci, per scuoprire la parzialità, e l'impegno di dar mano alle pretensioni di Casa d'Austria, che li fomentava, si anderà dichiarando colla presente informazione.

Fin dai primi anni del suo Pontificato ne palesò S. S.tà l'idea di passare a qualche novità, e per coprirla con un specioso manto; si servì di pretesto di trovarsi in necessità di dar soccorso alle anime, quali diceva essere totalmente abbandonate de spirituali ajuti, sebben in fatto sussiste per mezzo di Arcidiaconi, e Parocchi, il bisogno non era tale, quale veniva con studio magnificato, e se pure vi ne era, ciò non derivava da mancanza del Pastore, ma da malizia della greggia, o di chi la sviava col disegno che apparisse il bisogno, che bastasse a dar pretesto al Pontefice per promovere il preteso rimedio.

Fece egli sin d'allora parecchi movimenti; ma o perchè l'impegno colla Corte di Vienna, che era da lui favorito, non fosse allora ancor così stretto, o perchè si dubitasse di poterlo sostenere per li noti impegni, nei quali quella Corte si trovava involta, depose o piuttosto sospese il pensiero, e per più anni non ne fece movimento.

Nell'anno 1747 trovasi sciolta dai disturbi della guerra l'Imperadrice Regina e risvegliò il negozio del Patriarcato alla Corte di Roma, e non è da dubitare, che tra quelle due Corti non restasse conchiuso sin d'allora l'impegno di promovere a suo conto un Superiore indipendente dal Patriarca, il quale avesse da reggere la Chiesa di Aquileja, e tutta quella Diocesi posta nei stati di sua Maestà; che così, oltre il seguito delle cose,

e le cauzioni prestate dalle Corte di Vienna e quella di Roma, inservienti à renderla immune da ogni risentimento; che per ciò prender si potesse dalla Repubblica, e tenute poi più di un anno artificiosamente celate, abbastanza manifestano.

Concertato ciò, e stabilitone il metodo, non già tale, oltre troncando dalla radice le differenze, provvedesse il negozio di un rimedio stabile, e tale che mettesse una perpetua pace tra i Popoli, mà di natura che lasciando le cause delle contenzioni vive, fornisse per ora titolo alle ingiusta esclusione del Pastor legittimo, manifestò con impetuosa insistenza esso Pontefice questa sua risoluzione, la quale (come egli diceva) ostinava di provvedere alle Anime, mà in sostanza era diretta à prestar piacere alla Corte di Austria, e disporre così à poco a poco i preparativi per mettere in mano di questa il Patriarcato.

L'impeto di questa mossa fù tale, che non potendo sostenere il Card.^le Patriarca, contro cui, mentre trovavasi à Roma, fù prima mossa, trovò conveniente la Repubblica anco coi discendere in questo dalle antiche sue massime, di spedire à Roma espressamente un Nobile suo Cittadino à trattarne con quella Corte.

Apparisce certamente l'ingenuità del procedere di essa Repubblica in questo ch'ella mandò il suo Ministro con istruzioni tali, e con sì fatte disposizioni, per le quali pronta si mostra à dar un fine radicale, e perpetuo à questo negozio onde pago restar potesse in tal modo più che in qualunque altro il fine, che solo si metteva innanzi di provvedere alla salute spirituale de Popoli, e si togliesse di mezzo ogni sospizione di seconde intenzioni, e di ulteriori dispiaceri.

Mà

Mà il Pontefice, che mira non aveva di finire, ma bensì di lasciar vive le radici delle pretensioni Austriache, e per ora gli bastava di soddisfarle con qual genere di provvedimento, che conosciuto indebito dai suoi Precessori era per secoli stato negato alle petizioni de' Pretendenti, non volle dar orecchio ad altro, mà restò fisso nella massima di dar il preteso soccorso alle Anime col mezzo di un Vicario Apostolico, che dovea dunque provvisionalmente, diceva egli, fintantochè si sopiscano le differenze, mà voleva in sostanza dire, finchè venga poi il tempo di portarle al disegno della Corte Austriaca meditato.

Si difendeva il Ministro della Repubblica mostrandogli evidentemente l'inconguenza di questa idea, l'ingiuria che recava al Patriarca, le discordie che avrebbero prodotte, invece di terminarle, mà il Pontefice le dissimulava con arte, e prometteva di moderarne il progetto con tali temperamenti, che si avessero potuti accordare con diritti del Patriarca, e coi pubblici riguardi, insinuando di riporre la confidenza di questo negozio in lui, il quale protestava sincerità d'intenzione diretta al solo ottimo fine di provvedere all'abbandono in cui vedeva pure, che le anime si trovassero poste.

La Repubblica, che per naturale suo istituto si conduce in tutti li suoi interessi con sentimenti di moderazione, e di pietà ed è solita dare alla S. Sede tutti li testimonj possibili di riverenza non si mostrò insensibile alle proposizioni, ed alle promesse del Pontefice, si indusse a condiscendere anco al progetto del Vicario purchè si stabilissero prima gli articoli, per li quali fossero salvi li suoi diritti, e quelli del Patriarca, e le facoltà del Vicario venissero ristrette all'effetto del solo soccorso delle anime.

Contento il S. Padre di veder condotto a questo passo il Veneto Ministro, ne dispone il piano della sua opera che prima concertata avea coi Ministri della Corte Austriaca, e lo comunicò alla Repubb.ca con sua carta confidenziale.

In questa carta potendo di far conoscere alla Repubblica la sua attenzione osservata nell'istessa per preservare li di lei diritti, e quelli del Patriarca ancora.

Non accade qui di spiegare qual fosse lo spirito di [illegible] questa carta = si dice

Si sono fatte in diverse osservazioni sopra le vostre forme e gli equivoci capziosi per li quali si voleva far estendere le cose diversamente dalla sua legittima intelligenza. Resta il dire, che contento chi ebbe cura di estenderla, che vi fosse scritto in essa = Che restare salvi li diritti della Potestà = [illegible] plurimorum = et sine pregiudicio iurium, venivano velati in effetto li pregiudizj, ed erano in sostanza manomesse nella forma più indebita del Mondo le Patriarcali prerogative e le ragioni essenziali, e posto a grave pericolo quello del pubblico, quanto queste [illegible] al med.mo erano adempite.

Il Patriarca e la Repubb.ca ne fanno querela per una delusione così poco conveniente non meno a chi trattava l'affare; mostrano, che questo non è già il modo di provvedere alle Anime senza pregiudizio delle parti, ma è un vero pregiudicio ad una di esse, col pretesto di salvar le Anime.

Ma il Pontefice, che meno di ogni altro forse ancora il suo risentimento, s'infinge d'intendere le ragioni dei lamenti prodotti. Forma una Carta, che intitola = Ristretto dell'udienza data al Nobile Foscari = in cui, proponendo egli stesso le difficoltà, che intendeva, che quell'abile Ministro avesse esposte le risolve a colla solita sua destrezza, il Nobile giustifica la qualità delle sue querele ed ha la cura di dissiparne gli equivoci ed il Pontefice eccita il suo Principe ad approvare le proprie intenzioni in tutto.

A Venezia si condiscende al compiacerlo ma mentre si attende ad estendere con quel respiro di tempo che richiedeva l'accuratezza conveniente alla qualità della materia, in [illegible] di con:

conseg.

sequenza, e aspettò con fede, come ragion voleva, che in tanto res:
ti sospesa ogni Deliberazione, ecco che senza attendersi la carta ric:
cata, e senza che nessun traspirar si possa la determinazione pe
il Misterioso silenzio osservato, si pubblica dal Papa in Concisto:
ro il Breve, non di deputazione di Vicario, mà di erezione for:
male di un Vicariato con tutte le formalità più pregiudiziali,
e che si erano contrassegnate, e divertite; per la qual sopravve:
nienza difficoltato restò, ed aggravato di molto il negozio.

Mà quel che accrebbe in questo incontro i motivi di
giusto risentimento fù, che nell' allocuzione fatta da S. S.tà al S.
Collegio nell' atto di pubblicar questo Breve, Ella asserì, che la Re:
pubb.ca avesse prestato il suo assenso à questo modo di procedimen:
to, e che poteva credersi, che lo avrebbe pur prestato il Patriarca,
locchè fù replicato in una delle solite Fiduciarie, con la quale volle
accompagnar esso Breve, rendendo sempre più sensibile con que:
ste asserzioni l' offesa, quasi che fosse facile d' imponere con que:
sta Carta ciò, che si pretendeva dar ad intendere, cioè, che gli as:
sensi prestati al Vicariato nel caso solo, che si avessero prima con:
certati li modi, fossero stati assoluti, e contentamente, perchè ne
fosse promulgato un Breve di questa sorte, ed avervene più de
modi med.mi trattatone dopo.

Di questo Breve, e Carta che lo accompagnò, non ac:
caderà dirne altro: sono state con ample scritture, ed osservazio:
ni prese in esame.

Fu effetto di una ben giusta commozione, che ne
apparisse il pubblico risentimento contro questo modo meno con:
veniente tenuto dal Pontefice; onde si fecero star lontani dalla
Corte li pubblici Ministri in Roma; siccome poi fù tempera:
mento di moderazione, e di osservanza verso la S. Sede, che non
hà pari, ò avrà pochi esempij, quello di ripigliarne poco dopo
la corrispondenza, e di procurarne con mezzi di riverenza filiale
la mortificazione, ed il riparo ai pregiudizij, che infiniti venivа:
no dal Breve stesso [illegible]

Furono espressi i pubblici moderatissimi sentimenti in una Carta di promemoria, con cui spiegandosi l' ingenua volontà pubblica di lasciar libera la via à dar tutto il soccorso spirituale alle anime, restassero tolti quei pregiudizj, che per niun modo si oppongono à questo intendimento.

Fù questa Carta ricevuta con piacere apparente almeno dal Pontefice, il quale promette ai pubblici Ministri di averla in considerazione, di modificare la facoltà al Vicario, e di commmunicarne al Senato le correzioni.

Questo per dimostrazione di sempre maggior osservanza alla rispettabile Persona di S. S.tà, e per provar certa della sua premura in questo interesse, incarica il Sig.r Cardinal Rezzonico, che si portava à Roma, di trattarne: e dà parimenti incarico al Sig.r Cardinale Querini soggetto di quell' intendimento, e pietà, ch' è ben nota al Mondo, e di espressamente rendersi presso S. S.tà per l' effetto di render... grave dalla ragionevolezza, e dalla modestia delle petizioni sue nel gravissimo affare:
S. Em.za Querini previene il Pontefice con rispettosissimo foglio, dandogli parte di tal sua commissione; Mà il P. Santo poco conto facendo di questo atto di molto rispetto, fece con avveduta sollecitudine uscire il piano del Vicariato, in spezie, cioè la minuta del secondo Breve, con cui intendeva di nominar la persona del Vicario, concertato già prima anche questo colla Corte, e Ministri di Casa d'Austria, lo fece, dissi, uscire un giorno solo prima, che il Sig.r Cardinale Querini suddetto arrivasse in Roma, sebbene era certo, che un giorno almeno differisse, per sentire quali fossero le commissioni, che riguardanti l' affare portava questo espresso Ministero.

Quale poi in progresso sia stato il contegno del Pontefice med.mo col predetto Sig.r Cardinale tanto comunicando al Cardinale Mallini, incaricato del negozio per la Corte di

Au.

Austria, li di cui viglietti in pregiudizio dell'avevano necessario da osservarsi per quiete dell'animo del ministro, quanto per il modo tenutosi col med.mo Card.e Quirini dalla Segretaria di Stato, per aver egli comunicati parecchi fogli, nei quali scritte erano le pubbliche ragioni, e del Patriarca ad alcuni pochi Cardinali, che nell'affare ne avevano altre volte avuta l'ingerenza, quali rimproveri, ed ingiuriosi viglietti fossero fatti scrivere allo stesso dalla med.a Segretaria, e quale fosse lo sprezzo in ricusare di trattare dell'affare con lui, che ne era il principale incaricato dalla materia, non per altro, se non perchè produceva le ragioni che convincevano della ragionevolezza del pubblico contegno, e sostenevano la causa del Patriarca, lungo sarebbe darne minuto dettaglio, e dispiacevole riesce il commemorarlo, per il qual trattamento fatto ad un così qualificato suo Ministro, ogni altro Principe fornito di minor longanimità forse si sarebbe altamente doluto di violato Diritto delle Genti, che da tutte le Nazioni suol rispettarsi nelle persone de' pubblici Ministri.

Tutto ciò tollerò con discreta sofferenza, affine di non mai dipartirsi dai modi del più temperato contegno, e di cercar di persuader colla ragione il Pontefice a togliere dal nuovo piano li pregiudizj, che in sostanza non si erano modificati nel nuovo prodotto piano, ma al solito palliati con diversità di parole, e di ritrovarsi almeno negli articoli più essenziali, come si fece vedere nella Carta delle osservazioni sopra dello stesso piano formate.

Un contegno cotanto tollerante, e rispettoso meritava pure qualche corrispondenza, e che S. Santità si movesse almeno a far qualche comunicazione alla Repub.ca di quanto andasse divisando dopo che gli furono sottoposte le Osservazioni sopra indicate. Quanto poco riguardando alla cura Paterna che S. Beatitudine dava avere tra i Principi figli della S. Sede, mosse la Corte di Vienna a far la formale protestazione si annunse

in

in se però la libertà di ogni deliberazione, che la S.tà sua inten:deva di fare in questo negozio, ed a manifestare per la prima volta li patti di indemnizzazione contratti tra quella Corte colla Ro:mana tanto tempo innanzi questa occasione, la qual Corte mani:festò bensì ancor di non aver alcun temporale oggetto in ciò, ma qual zelo di veder provedute le anime de' suoi Sudditi; ma:nifestazioni però che il Pontefice col fatto del suo Breve a ba:stanza rendeva superflue, stantechè le disposizioni di quelle carte non erano ristrette ad ottener unicamente questo fine, ma a dar fomento a quelli, che per avventura si allargasser per ora voluti tener celati.

Ogni Principe, a cui competito avesse diritto di So:vranità, si sarebbe commosso per una condotta di simil natu:ra; trovò nulla ostante espediente la Repubb.ca di contenersi colla prudenza, che appariva dalle risposte replicate, fatte alli Ministri di Vienna, ed insistere presso il Pontefice perchè ne prolungasse il piano, e disponesse a comunicare i re:golamenti, prima di spedir il nuovo Breve; contro la cui promulgazione era universale in Roma la commozione, ve:dendosi, che era imminente a seguire senza volerne inten:dere in cosa di sì gran momento, e di tanto riguardo nella S. Chiesa, neppure il Consiglio, che in sì ardui emergenti li più illuminati Pontefici, la memoria de' quali è in benedi:zione, sogliono prender dai Voti del Collegio de' Cardinali.

Mosso da questo riflesso, permise il Pontefice di far apparente soddisfazione all'universale più di questo Articolo: commise ad alquanti di essi Cardinali l'esame della faccenda, ma con tale circospezione di segreto, e con restrizione sì bre:ve di tempo, che conviene credere, che se gli uniti, sopra quali erano chiamati quegli Emin.mi a dar i loro voti, aves:sero versato intorno al merito del negozio, non sarebbe stato

loro

loro possibile ne pure di leggere, picciola porzione de' documenti per si vendano necessarij, e formarne una leggerissima idea del di lui sistema, non che di maturare degnamente le consulta: zioni.

Certissima cosa è, che questa segretezza, e la studiata premura, che fù loro prescritta, non lasciorono, che per parte della Repub.ca si potesse far pervenire alla mano de' quei SS.ri Cardinali alcun documento, che in valida forma contenesse le pro: prie ragioni. Esigendo però finalmente prefiggersi lo studio ne SS.ri Car: dinali prefatti di scrivere al Pontefice il loro parere, che mandò il tempo al Sig.r Card.le Patriarca di farne un privato foglio, che alli stessi diviso scrivere, alcun anno delle prime ordi: nanze. Da ciò è giusto l'argomento sopra di che è con quale disegno, e sopra quali istruzioni siansi ricercati questi voti essendo per altro impossibile, per il segreto con cui fù dirretta la commissione di penetrare più oltre.

Contento il Pontefice di aver in questa forma sod: disfatto al desiderio, con cui pareva, che il Mondo ricercasse che questo negozio fosse terminato col consiglio del Collegio de' SS.ri Cardinali, parve à lui di non aver più ostacolo à dar compimento all' impegno, per la di lui esecuzione sol: lecitava la Corte di Vienna S.a Beatitudine, e già comin: ciava anch' essa à dolersi, che restasse delusa nel concer: to delle promesse, e con consiglio però cauto, senza partecipa: zione del Patriarca, e della Rep.ca stabilite.

Non puote però à meno S. Beatitudine di non lasciarne trapelar qualche indizio della sua fermez: za nella massima di spedir il nuovo Breve, di cui il Car: dinale Ministro dell' Imperatore se ne era già assicurato che sarebbe stato in tutto uniforme agli antichi concerti.

Questo rumore obbligò il Patriarca à pubblicarne la propria protestazione, e li Ministri della Repubb.ca à dichiarare, che lo stesso si sarebbe fatto dal Senato, in caso, che il Breve uscito fosse senza le debite restrizioni.

A' fronte di tutto ciò il Padre Santo desiderava di vedere tanto la Repubb.ca che il Patriarca ad accomodarsi al suo, da tempo, divisato disegno, placidamente, e confidava di riuscire fondato principalmente su movimenti che sotto mano procurava, che fossero fatti dalla Corte di Vienna; mà parendogli poi da un lato, che il confidarsi totalmente in questi non convenisse, e dall'altro conoscendo che i modi equivoci fino allora tenuti, e che già si erano scoperti per inefficaci, non avrebbero più servito all'intento, fè ricorso ad un nuovo ritrovato per calmare gli animi del Senato, il quale anco per una rispettosissima lettera scritta à S. Stà dal medo. per ultimo esperimento in queste circostanze, conosceva sommamente commosso.

Coglie egli l'opportunità di un'Udienza, che diede al Cardinal Rezzonico; ed introduce in discorso il negozio di Aquileja; mostra di esser persuaso finalmente che il provvedimento del Vicariato non sia à proposito per terminare le dissensioni, ma oltre le avrebbe accresciute; si dichiara disposto à dar mano imediatamente ad un provvedimento stabile, e radicale: Ne propone due progetti ancora, sopra de quali promovendolo: fà, che il Cardinale li proponga al Senato, e la stessa proposizione fà scrivere anco dal suo Nunzio in Venezia.

Il Senato, in cui non mancò mai disposizione, anzi palesò sempre prontezza di dar per ogni o=

ogni

ogni onesta via, fine alle differenze, anche il medesimo sia valevole a terminarle da se, e non a fomentarle, mostra di buon animo la disposizione, e scrive ai Ministri in Roma, perchè ne affrettino i risarcimenti.

Quando con tal [illegible] sorpresa, senza ascoltare più la risposta di queste significazioni, la quale non si differita un sol momento, si sente, che il Papa ha spedito il Breve e l'ha già consegnato al Ministro della [illegible].

Se questa direzione commove gli animi di ognuno, si può agevolmente comprendere, ma a qual segno vivamente portasse anco i più pacifici, e più riguardosi verso la S. Sede la maniera, che S. Beatitudine si avvisò di tenere in far parteciapare il Breve stesso dal suo Nunzio in Venezia al Senato, non può abbastanza ridirsi.

Con intelligenza concertata si presentò alla Porta del Collegio prima il Segretario del Ministro della Corte di Vienna, e riprodusse la risposta della sua Sovrana di cui risposta a sostenere il Pontefice, e di riservare in tutto, e quanto avesse potuto restar offeso dalla Repubb.ca se ne avesse mostrato risentimento: indi immediatamente si presentò il Segretario di quello del Papa, e presentò il Breve con una riscontro di una carta ambigua di proteste modificazioni: una lettera della Sta. S.a, con cui esortava il Senato ad acquietarsi, e finalmente un viglietto dal suo Nunzio, per cui tentava di mantenere il pubblico in speranza, che se ricevuto si fosse con buona pace il Breve, potrebbe meritarsi, che dal S. Padre si continuasse nella disposizione di dar ben tosto mano ai provvedimenti fondamentali indicati ne sopraccennati progetti [illegible] sarebbe.

Sarebbe stato effetto non di tenerezza di animo, ma di insensibilità anche alle più manifeste offese, se il pubblico avesse differito più a lungo di mostrarne un giusto senso per questo mal conveniente modo di procedere in questo negozio sino all'estremo con tanta ambiguità e terminato con formalità che indicano la poca considerazione per usar termini castigati, che la Corte Romana ha fatto comparire aver avuto per la Repubb.ca

Si è trovata pertanto ella in necessità di ordinare al suo Ambasciatore in Roma, che, per l'indennità delle sue ragioni, e delle Patriarcali ancora, protesti innanzi al Pontefice dell'ingiustizia delli due Brevi, e della nullità de' medesimi, per non esser stato anco osservato l'ordine debito in promulgarli con dichiarazione però che il Senato non si discosterà mai dalla riverenza dovuta e sempre osservata verso la S. Sede.

Per non si mostrare poi affatto insensibile a' modi ingiuriosi, e poco convenienti alla Sovranità di cui Dio l'ha vestita, si è pure ordinato al detto Ambasciatore il ritorno in Patria.

Questa è la serie sincera, che risulta dai incontrastabili pubblici documenti (che cose occorse nella trattazione di questo negozio dal principio in cui fu in questi ultimi tempi principiato in Roma, fino alla chiamata di quel ministro. Dal confronto dei quali ad ogn'uno è facile comprendere il contegno tenuto dal Sommo Pontefice, e quello osservato dalla Repubb.ca nel maneggio del medesimo, e sopra l'uno, e dell'altro può formarne un adeguato giudizio.

Veneziani comperata da Pietro Strozzi la Fortezza di Marano sul littorale Austriaco l'Imperatore irritato occupò nuovamente Aquileja col pretesto che nelle turbolenze di Marano il Patriarca l'avesse lasciata in abbandono. Pregati da noi le parti gl'Imperiali a restituirla come illecitamente detenuta proposero qualche volta di farlo, ma a condizioni inadmissibili di ritenere la sovranità temporale, e di ridurre la elezione del Patriarca al rito de' Capitoli di Germania.

Si era già introdotta fin dal 1498. la nomina del successore in aspettativa, ma poi trattandosi nel Concilio di Trento in tempo di Giulio III. quel Pontefice concesse alla Repubblica l'indulto di proporre 4. soggetti in occasione di vacanza. Questo indulto non si ridusse mai all'atto, perchè Gregorio XIII. vedendo che l'Imperatore non voleva lasciar Aquileja, temeva che in caso di vacanza nominasse il Patriarca, onde nascessero sconcerti e però nel 1575. fu eletto Alvise Giustiniani Coadjutore di Giovanni Grimani con futura successione. Questa se non erro fu la prima Coadjutoria con successione accordata dopo il Concilio molto simile alle proibite aspettative, ma per verità necessaria e riconosciuta per tale dal Capo della Chiesa. Piacque il modo e così sempre si praticò fino al giorno d'oggi. Fu spedito questa prima Coadjutoria con Bolle ordinarie senza nominar il jus Patronato della Repubblica, come regolarmente si pratica, ma fu rimediato poi con Breve sanatorio a preservazione dell'indulto di Giulio III. Così si fece in seguito più volte massime mentre le Coadjutorie ultime furono spedite per Breve segreto nel quale è espresso il moto proprio del Papa senza istanza delle parti. In questa maniera cessa il motivo di nominar il Jus Patronato, e di scusar la omissione consanatoria. È osservabile che ne' due Brevi di Coadjutoria 1627. e 1629. il Papa si riserva d'arbitrio di smembrar il Patriarcato. I motivi appariranno in appresso. Ne' primi tempi il Patriarca esercitò la sua giurisdizione anche [illegible] ma sempre